dossier

XIX Legislatura

Novembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2027

A.C. 3174-*bis*

Volume II
Articoli 76-137

Profili finanziari

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Camera dei deputati

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO
TEL. 06 6760.2174 - ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 543

Il presente dossier è articolato in due volumi:

- ***Volume I*** *- Articoli 1-75;*
- ***Volume II*** *– Articoli 76-137.*

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

Articolo 76 *(Interventi normativi in materia di energia)* 5
Articolo 77 *(Interventi in materia di infrastrutture ferroviarie e per il miglioramento della sicurezza e lo sviluppo tecnologico della rete ferroviaria)* 6
Articolo 78 *(Misure per la funzionalità degli impianti idroelettrici)* 11
Articolo 79 *(Contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW)* 12
Articolo 80 *(Misure a sostegno della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica)* 15
Articolo 81 *(Misure per lo sviluppo della produzione sostenibile del biometano)* ... 18
Articolo 82 *(Sostegno temporaneo al costo dell'energia elettrica e agli investimenti verdi delle imprese energivore)* 20
Articolo 83 *(Sostegno temporaneo al costo dell'energia elettrica e agli investimenti verdi delle piccole e medie imprese non energivore)* 24
Articolo 84 *(Piano sociale per il clima)* 27
Articolo 85 *(Rifinanziamento del credito d'imposta ZES unica)* 31
Articolo 86 *(Attuazione della riforma del "Codice degli incentivi")* 34
Articolo 87 *(Misure in materia di trasformazione digitale)* 42
Articolo 88 *(Misure in materia di investimenti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e per l'efficientamento energetico della flotta della pesca)* .. 46
Articolo 89 *(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo del Ministero del turismo)* .. 49
Articolo 90 *(Disposizioni in materia di trasferimenti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico)* 52
Articolo 91 *(Attivazione della clausola di salvaguardia nazionale in materia di difesa)* 54
Articolo 92 *(Fondo per il finanziamento di interventi normativi in materia di difesa)* 55
Articolo 93 *(Assunzioni giovani per la leva e ausiliari)* 56
Articolo 94 *(Fondo per l'ammodernamento del parco infrastrutturale delle Forze armate)* 71
Articolo 95 *(Rifinanziamento del fondo per le missioni internazionali e programma GCAP)* 73
Articolo 96 *(Fondo per l'istituzione della figura dell'ausiliario della riserva volontaria delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare)* 77
Articolo 97 *(Corsi di formazione Viceispettore e Viceispettore tecnico)* 78
Articolo 98 *(Valorizzazione del personale delle Forze di polizia)* 82
Articolo 99 *(Prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia)* 84
Articolo 100 *(Proroga del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio)* 86
Articolo 101 *(Assunzioni straordinarie di personale delle Forze di polizia per il contrasto della criminalità organizzata)* 89
Articolo 102 *(Assunzioni di personale per la polizia locale)* 94
Articolo 103 *(Anticipazione delle risorse per i servizi elettorali)* 96
Articolo 104 *(Buono scuola)* 98

Articolo 106 *(Rifinanziamento del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile)* 99
Articolo 107 *(Potenziamento dell'attività didattica e di ricerca delle università statali e Programma nazionale talenti per la ricerca)* 100
Articolo 108 *(Misure in materia di sostenibilità delle istituzioni universitarie e AFAM)* 104
Articolo 109 (*Ampliamento dell'ambito di applicazione del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura*) 109
Articolo 110 *(Misure in favore dell'editoria)* 114
Articolo 111 *(Misure in materia di programmazione di interventi conservativi volontari del Ministero della cultura)* 118
Articolo 112 *(Applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale alle operazioni di fusione, scissione e trasformazione di enti sportivi riconosciuti dal CONI e dal CIP)* 119
Articolo 113, comma 1 *(Strutture commissariali sisma e alluvioni - Disposizioni concernenti il Comune de L'Aquila e altri comuni del cratere sismico 2009)* 122
Articolo 113, commi 2, 3 e 4 *(Strutture commissariali sisma e alluvioni - Contributi straordinari al Comune dell'Aquila, ai comuni del cratere sismico e all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere sismico e per interventi di sostegno alla viabilità, per le esigenze connesse alla ricostruzione post-sisma 2009)* 124
Articolo 113, comma 5 *(Strutture commissariali sisma e alluvioni – Conferimento incarichi dirigenziali a tempo determinato nei comuni compresi nei territori dei crateri sismici del 2009 e del 2016)* 125
Articolo 113, comma 6 *(Strutture commissariali sisma e alluvioni – Finanziamento per il triennio 2027-2029 delle misure per il sisma 2016 a valere sul Fondo per la ricostruzione)* 127
Articolo 113, comma 7 *(Strutture commissariali sisma e alluvioni – Proroga in deroga dei contratti a tempo determinato del personale negli enti impegnati nella ricostruzione in relazione al sisma 2016)* 132
Articolo 113, comma 8 *(Strutture commissariali sisma e alluvioni – Differimento arte dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti ai comuni e alle province colpite dai sismi del 2016 e del 2027)* 133
Articolo 113, commi 9 e 10 *(Strutture commissariali sisma e alluvioni - Misure di agevolazione sulle utenze nelle zone interessate da eventi sismici 2016 e 2017)* 135
Articolo 113, comma 11 *(Strutture commissariali sisma e alluvioni - Proroga delle esenzioni relative a fabbricati interessati da eventi sismici 2016 e 2017)* 136
Articolo 113, commi 12 e 13 *(Strutture commissariali sisma e alluvioni – Gestione di macerie, rifiuti da costruzione e materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici 2016 e 2017)* 140
Articolo 113, comma 14 *(Strutture commissariali sisma e alluvioni – Esclusione dal calcolo dell'ISEE di immobili distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali)* .. 141
Articolo 113, comma 15 *(Strutture commissariali sisma e alluvioni – Misure di supporto al Commissario per gli eventi sismici del 2009 e del 2016-2017)* 143
Articolo 113, comma 16 *(Strutture commissariali sisma e alluvioni – Contributo per la ricostruzione privata degli immobili diversi dall'abitazione principale nei comuni esterni al cratere del sisma 2016)* 144

Articolo 113, commi da 17 a 19 *(Strutture commissariali sisma e alluvioni – Esenzione IMU e contributo per il disagio abitativo per eventi sismici del 2022 e 2023 nelle regioni Marche e Umbria)* 145
Articolo 113, comma 20 *(Strutture commissariali sisma e alluvioni –Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica nei territori di Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2022 e del 2023)* 149
Articolo 113, commi da 21 a 24 *(Strutture commissariali sisma e alluvioni – Disposizioni per i territori dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 2017 e dagli eventi eccezionali verificatisi nel 2022)* 150
Articolo 113, comma 25 *(Strutture commissariali sisma e alluvioni – Disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell'area Etnea)* 156
Articolo 113, comma 26 *(Strutture commissariali sisma e alluvioni – Ulteriori disposizioni per gli eventi sismici del 2018 nell'Area Etnea)* 160
Articolo 113, comma 27 *(Strutture commissariali sisma e alluvioni – Autorizzazione di spesa per gli eventi alluvionali del 2023 in Emilia-Romagna, Marche e Toscana e del 2024 in Emilia-Romagna)* 161
Articolo 113, comma 28 *(Strutture commissariali sisma e alluvioni – Interventi di ricostruzione privata assimilabili al restauro nei comuni del cratere sismico 2009)* ... 162
Articolo 113, comma 29 *(Strutture commissariali sisma e alluvioni – Soggetti attuatori degli interventi sulle chiese e sugli edifici di culto danneggiati dal sisma 2009)* 163
Articolo 114 *(Piattaforma di gestione e monitoraggio delle ricostruzioni post-calamità)* 165
Articolo 116 *(Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici)* 167
Articolo 117 *(Struttura per la prevenzione antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)* 170
Articolo 118 *(Fondo per le emergenze nazionali)* 172
Articolo 119 *(Disposizioni varie in favore delle Regioni)* 173
Articolo 120 *(Rifinanziamento del Fondo per l'assistenza ai minori)* 175
Articolo 121 *(Asili nido)* 177
Articolo 122 *(Integrazione dei compiti del tavolo tecnico di cui all'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2024, n. 207)* 178
Articolo 123 *(Contributo agli enti locali in difficoltà finanziaria)* 180
Articolo 124 *(Interventi a favore degli enti con difficoltà finanziarie che hanno contratto anticipazioni di liquidità)* 182
Articolo 125 *(Utilizzo risorse eccedenti il ripiano annuale del disavanzo)* 187
Articolo 126 *(Avanzo libero degli enti territoriali)* 189
Articolo 127 *(Verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica)* 193
Articolo 128 *(Alleggerimento delle modalità del contributo alla finanza pubblica)* 195
Articolo 129 *(Misure volte alla tutela degli obiettivi di finanza pubblica)* 198
Articolo 130 *(Aggiornamento dei limiti di cassa del Fondo per lo sviluppo e la coesione)* 200
Articolo 131 *(Interventi in materia di livelli essenziali delle prestazioni)* 203
Articolo 132 *(Ipotesi tecniche di supporto alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni)* 206

Articolo 133 *(Disposizioni in materia di monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni)* 212
Articolo 134 *(Misure correttive e poteri sostitutivi)* 213
Articolo 135, comma 1 *(Rimodulazioni di spesa in conto capitale)* 215
Articolo 135, comma 2 *(Riduzioni di spesa di parte corrente)* 219
Articolo 135, commi 3 e 4 *(Ulteriori misure di concorso al miglioramento dei saldi di finanza pubblica)* 222
Articolo 135, commi da 5 a 7 *(Modifiche alla disciplina del Fondo unico giustizia e dei conti delle procedure concorsuali)* 224
Articolo 135, commi 8 e 9 *(Disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato)* 229
Articolo 136 *(Disposizioni in materia di Piani di analisi e valutazione della spesa)* 232
Articolo 137 *(Rifinanziamento di fondi)* 233

Articolo 76
(Interventi normativi in materia di energia)

La norma prevede, al comma 1, che gli interventi di cui ai successivi articoli da 77 a 83, alle cui schede si rinvia, sono autorizzati "Tenuto conto della richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263 e della raccomandazione dell'8 ottobre 2026 della Commissione europea".

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 26 del citato Regolamento, su richiesta di uno Stato membro e su raccomandazione della Commissione basata sulla propria analisi, il Consiglio può adottare, entro quattro settimane dalla raccomandazione della Commissione, una raccomandazione che consenta a uno Stato membro di deviare dal percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio (cd. clausola di salvaguardia nazionale), nel caso in cui circostanze eccezionali al di fuori del controllo dello Stato membro abbiano rilevanti ripercussioni sulle sue finanze pubbliche, a condizione che tale deviazione non comprometta la sostenibilità di bilancio nel medio termine. L'8 ottobre 2026 la Commissione europea ha formulato una valutazione positiva per l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale richiesta dall'Italia per le spese in difesa ed energia.

Il comma 2 prevede che, per il costante monitoraggio degli interventi così autorizzati e per la verifica dell'impatto degli stessi sul bilancio in coerenza con il ciclo di sorveglianza di cui alla Comunicazione c/2026/4514, le Amministrazioni competenti garantiscono la trasmissione di informazioni aggiornate con cadenza mensile, per il tramite dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale, che assicura il coordinamento delle informazioni da rendere alla Commissione europea.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, nel commentare le disposizioni, precisa che esse autorizzano specifici interventi in materia di energia nel perimetro della flessibilità riconosciuta, tenuto conto della richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263 e della raccomandazione dell'8 ottobre 2026 della Commissione europea.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia che la norma autorizza gli interventi in materia di energia previsti dai successivi articoli, tenuto conto della richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263 e della raccomandazione dell'8 ottobre 2026 della Commissione europea.*

In proposito, andrebbero acquisiti elementi informativi volti a assicurare che le amministrazioni interessate, possano provvedere alle attività di monitoraggio, trasmissione mensile e coordinamento delle informazioni previste dalla disposizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 77
(Interventi in materia di infrastrutture ferroviarie e per il miglioramento della sicurezza e lo sviluppo tecnologico della rete ferroviaria)

Le norme autorizzano per il finanziamento del contratto di programma – parte Servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale la spesa complessiva di 600 milioni di euro per l'anno 2027 e 970 milioni di euro per l'anno 2028 da destinare a interventi di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria (comma 1).

Per il finanziamento del contratto di programma – parte Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale è autorizzata la spesa complessiva di 2.190 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.670 milioni di euro per l'anno 2028 di cui:

- 1.450 milioni di euro nel biennio 2027-2028 per la realizzazione di programmi finalizzati al miglioramento della sicurezza e allo sviluppo tecnologico della rete ferroviaria nazionale [comma 2, lettera *a)*];
- 1.600 milioni di euro nel biennio 2027-2028 per la realizzazione del Terzo valico dei Giovi, con specifico riferimento alla variante resa necessaria dalle rilevanti condizioni geomeccaniche emerse durante la fase di realizzazione [comma 2, lettera *b)*];
- 500 milioni di euro nel biennio 2027-2028 per il progetto relativo all'accesso alla galleria di base del Brennero – circonvallazione di Trento [comma 2, lettera *c)*];
- 170 milioni di euro nel biennio 2027-2028 per i progetti di raddoppio delle tratte Frasso Telesino-Telese, Telese-Vitulano e Apice-Orsara della linea ferroviaria Napoli-Bari [comma 2, lettera *d)*];
- 140 milioni di euro nel biennio 2027-2028 per il progetto di raddoppio della tratta Giampilieri-Fiumefreddo sulla linea Messina-Catania [comma 2, lettera *e)*].

Nelle more dell'aggiornamento del contratto di programma, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui ai commi 1, 2 e 6 sono immediatamente disponibili ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente

vincolanti. Fermo restando il limite delle risorse complessivamente assegnate per ciascuna annualità ai sensi dei suddetti commi 1, 2 e 6 e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, qualora si renda necessario per il conseguimento degli obiettivi previsti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere disposta la rimodulazione delle risorse di cui ai commi 1, 2 e 6 tra interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie (comma 3).

Ai fini del monitoraggio del cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi, fermi restando gli obblighi previsti a legislazione vigente compresi quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 188 del 1° settembre 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può richiedere al soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ulteriori adempimenti necessari alla verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti ai sensi della clausola di salvaguardia nazionale di cui al precedente articolo 76 (comma 4).

Limitatamente alle annualità 2027 e 2028 e per le finalità connesse al raggiungimento degli obiettivi previsti ai sensi della clausola di salvaguardia nazionale di cui all'articolo 76, le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono erogate al soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale con cadenza semestrale entro i mesi di gennaio e luglio di ogni anno. Ai fini della determinazione dell'importo dei trasferimenti successivi al primo, si tiene conto delle risorse già trasferite e delle spese effettivamente sostenute a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 (comma 5).

Le risorse di cui alla lettera *b)* del comma 2 sono integrate nella misura di 350 milioni di euro per l'anno 2029 e di 500 milioni di euro per l'anno 2030 e le risorse di cui alla lettera *e)* del comma 2 sono integrate nella misura di 40 milioni di euro per l'anno 2029 a valere sul contratto di programma – parte Investimenti 2027-2031 (comma 6).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese in conto capitale									

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Incremento delle risorse destinate al finanziamento del contratto di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e il gestore della rete ferroviaria - parte servizi (comma 1)	600,0	970,0		600,0	970,0		600,0	970,0	
Incremento delle risorse destinate al finanziamento del contratto di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e il gestore della rete ferroviaria - parte investimenti (comma 2)	2.190,0	1.670,0		2.190,0	1.670,0		2.190,0	1.670,0	

La relazione tecnica afferma che il comma 1 dispone un finanziamento del contratto di programma – parte Servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI, soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, per 600 milioni di euro per l'anno 2027 e 970 milioni di euro per l'anno 2028, destinati agli interventi di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria.

Il comma 2 dispone un finanziamento del contratto di programma – parte Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI per complessivi 2.190 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.670 milioni di euro per l'anno 2028, allo stato ripartiti nei seguenti termini:

a) 810 milioni di euro per l'anno 2027 e 640 milioni di euro per l'anno 2028 per la realizzazione di programmi finalizzati al miglioramento della sicurezza e allo sviluppo tecnologico della rete ferroviaria nazionale;
b) 900 milioni di euro per il 2027 e 700 milioni di euro per il 2028 per la realizzazione del Terzo valico dei Giovi, con specifico riferimento alla variante resa necessaria dalle rilevanti condizioni geomeccaniche emerse durante la fase di realizzazione;
c) 300 milioni di euro nel 2027 e 200 milioni di euro nel 2028 per il progetto relativo all'accesso alla galleria di base del Brennero – circonvallazione di Trento;
d) 100 milioni di euro nel 2027 e 70 milioni di euro nel 2028 per i progetti di raddoppio delle tratte Frasso Telesino-Telese, Telese-Vitulano e Apice-Orsara della linea ferroviaria Napoli-Bari;
e) 80 milioni di euro nel 2027 e 60 milioni di euro nel 2028 per il progetto di raddoppio della tratta Giampilieri-Fiumefreddo sulla linea Messina-Catania.

Il comma 3 disciplina l'immediata utilizzabilità delle risorse assegnate ai sensi dei commi 1, 2 e 6, nelle more dell'aggiornamento del contratto di programma, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, nonché la possibilità di rimodularle tra interventi ferroviari, entro il limite delle risorse complessivamente autorizzate per ciascun esercizio e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Secondo la relazione tecnica, tale possibilità di rimodulazione, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, risponde all'esigenza di assicurare flessibilità nell'impiego delle risorse in funzione del conseguimento degli obiettivi previsti, senza modificare l'ammontare complessivo delle risorse autorizzate per ciascuna annualità.

Il comma 4 introduce uno specifico presidio informativo a supporto del monitoraggio dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi, consentendo al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di richiedere al gestore ulteriori adempimenti necessari alla verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti ai sensi della clausola di salvaguardia nazionale di cui all'articolo 76, fermo restando il sistema dei controlli previsto dalla legislazione vigente. La disposizione è altresì volta a garantire la disponibilità delle informazioni aggiornate su tali misure e sul relativo impatto sul bilancio entro le tempistiche richieste dalla Commissione europea (prima del 15 aprile in primavera e prima del 15 ottobre in autunno) nella Comunicazione *Orientamenti per gli Stati membri sull'ampliamento della clausola di salvaguardia nazionale per la sicurezza energetica* (C/2026/4514) del 18 agosto 2026.

Il comma 5 stabilisce, limitatamente alle annualità 2027 e 2028, che le risorse di cui ai commi 1 e 2 siano erogate al soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale con cadenza semestrale, entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, prevedendo altresì che, ai fini della determinazione dell'importo dei trasferimenti successivi al primo, si tenga conto delle risorse già trasferite e delle spese effettivamente sostenute a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2.

Il comma 6 dispone che le risorse assegnate al Terzo valico dei Giovi e al raddoppio della tratta Giampilieri-Fiumefreddo della linea Messina-Catania ai sensi, rispettivamente, delle lettere *b)* ed *e)* del comma 2 siano integrate da ulteriori 350 milioni di euro per l'anno 2029 e 500 milioni di euro per l'anno 2030 in favore del Terzo valico e da ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2029 in favore della tratta Giampilieri-Fiumefreddo, nell'ambito del contratto di programma – parte Investimenti 2027-2031.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva che le disposizioni autorizzano, per il finanziamento del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il soggetto gestore dell'infrastruttura*

ferroviaria nazionale, una spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2027 e di 970 milioni di euro per l'anno 2028 per la parte Servizi (comma 1) e di 2.190 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.670 milioni di euro per l'anno 2028 per la parte Investimenti, ripartita tra diversi interventi (comma 2). La ripartizione annuale fornita dalla relazione tecnica risulta coerente con gli importi biennali indicati dalla norma per ciascuno degli interventi di cui al comma 2.

Al riguardo, pur considerando che l'onere è limitato agli stanziamenti previsti, andrebbe preliminarmente chiarito se gli stanziamenti autorizzati siano destinati ai contratti di programma – parte Servizi e parte Investimenti – relativi al periodo 2027-2031 e se costituiscano risorse aggiuntive rispetto a quelle eventualmente già previste a legislazione vigente per il medesimo periodo.

Si rileva peraltro che il prospetto riepilogativo registra gli oneri in misura identica sui tre saldi. Poiché le risorse, in conto capitale, sono trasferite a Rete Ferroviaria Italiana (RFI), soggetto incluso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche, l'effetto sull'indebitamento netto dovrebbe prodursi all'atto dell'effettivo sostenimento della spesa da parte del gestore, mentre quello sul fabbisogno in relazione alle erogazioni finanziarie, che il comma 5 prevede che siano determinate tenendo conto, per i trasferimenti successivi al primo, alle risorse già trasferite e alle spese effettivamente sostenute. Andrebbero pertanto acquisiti elementi sul cronoprogramma di spesa degli interventi, al fine di verificarne la coerenza con l'imputazione degli oneri sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto negli anni 2027 e 2028. Andrebbe altresì chiarito se l'eventuale rimodulazione delle risorse tra interventi, consentita dal comma 3 entro il limite delle risorse assegnate per ciascuna annualità, possa determinare successive variazioni del profilo di spesa e, conseguentemente, effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

Si rileva infine che il comma 6 integra le risorse assegnate ai sensi del comma 2, lettere b) *ed* e) *[realizzazione del Terzo valico dei Giovi e progetto di raddoppio della tratta Giampilieri-Fiumefreddo sulla linea Messina-Catania], per complessivi 390 milioni di euro nel 2029 e 500 milioni di euro nel 2030, a valere sul contratto di programma – parte Investimenti 2027-2031. Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti a tale disposizione per l'anno 2029. Andrebbe pertanto chiarito se dette risorse siano già disponibili a legislazione vigente e se l'immediata disponibilità ai fini dell'assunzione di impegni prevista dal comma 3 non determini un'anticipazione della spesa rispetto al profilo scontato nei tendenziali.*

Articolo 78
(Misure per la funzionalità degli impianti idroelettrici)

La norma autorizza, al comma 1, la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2028 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029-2030, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al fine di garantire una rapida manutenzione, recupero e funzionalità dei bacini idroelettrici.

Ai commi 2 e seguenti, prevede che l'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici in esercizio sia contrattualizzata, in una percentuale tra il 50 e l'80 per cento dei relativi volumi, con il Gestore dei servizi energetici s.p.a. (GSE) mediante contratti per differenza a due vie, secondo modalità e criteri definiti con provvedimenti dell'ARERA.

La norma indica talune condizioni: una durata contrattuale pari a 20 anni, il mantenimento di adeguati incentivi per i produttori alla gestione efficiente degli impianti, la determinazione del corrispettivo contrattuale con riferimento ai costi medi efficienti, comprensivi dei canoni, degli specifici impianti.

Si prevede inoltre che i provvedimenti attuativi dell'ARERA possano prevedere la cessione, da parte del GSE, dell'energia elettrica oggetto di contrattualizzazione anche attraverso contratti a termine, di durata non superiore a 5 anni. Le controparti di detti contratti e le condizioni economiche applicate sono individuati attraverso procedure competitive.

Infine, si prevede che le risorse rivenienti dalla valorizzazione dell'energia contrattualizzata siano destinate alla riduzione degli oneri generali di sistema.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese in conto capitale									
Risorse per la manutenzione, il recupero e la funzionalità dei bacini idroelettrici (comma 1)		200,0	300,0		200,0	300,0		200,0	300,0

La relazione tecnica osserva che, mentre il comma 1 autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2028 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 al fine di garantire una rapida manutenzione, recupero e funzionalità dei bacini idroelettrici, da iscrivere in un apposito capitolo

dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, i commi 2 e 3 disciplinano le modalità di contrattualizzazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici in esercizio alla data di entrata in vigore della disposizione, al fine di consentire il recupero dei costi sostenuti e garantire il trasferimento all'insieme dei clienti finali del sistema elettrico dei benefici ottenuti.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia che il comma 1 autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2028 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, al fine di garantire la manutenzione, il recupero e la funzionalità dei bacini idroelettrici. I commi 2 e 3 prevedono che una quota compresa tra il 50 e l'80 per cento dell'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici in esercizio sia oggetto di contratti per differenza a due vie stipulati con il Gestore dei servizi energetici (GSE), secondo modalità e criteri definiti dall'ARERA. Le risorse derivanti dalla valorizzazione dell'energia contrattualizzata sono destinate alla riduzione degli oneri generali di sistema.*

Al riguardo, con riferimento al comma 1, non si formulano osservazioni, essendo l'onere limitato agli stanziamenti previsti.

Con riferimento ai commi 2 e 3, si osserva che, nell'ambito del meccanismo dei contratti per differenza a due vie, le risorse destinate alla riduzione degli oneri generali di sistema potrebbero derivare da differenziali positivi tra il prezzo di mercato dell'energia e il prezzo di riferimento contrattualmente stabilito. Considerata l'incertezza circa il verificarsi di tali differenziali e il relativo ammontare, non si formulano osservazioni in merito alla mancata contabilizzazione di corrispondenti effetti positivi nel prospetto riepilogativo.

Andrebbero invece acquisiti elementi informativi in merito alle conseguenze finanziarie dell'eventuale verificarsi di differenziali negativi, qualora il prezzo di mercato risultasse inferiore a quello di riferimento contrattuale, chiarendo in particolare con quali risorse sarebbero finanziati i conseguenti pagamenti a carico del GSE e se possano derivarne effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, considerato che il medesimo Gestore rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche.

Articolo 79
(Contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW)

La norma autorizza il Gestore dei servizi energetici - GSE s.p.a. a concedere, nel limite di 800 milioni di euro per l'anno 2028 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, contributi in conto capitale in

misura non superiore al 40 per cento dei costi di investimento ammissibili, in favore dei soggetti che accedono al meccanismo di sostegno di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 18 giugno 2026, nel limite di un contingente complessivo di potenza pari a 3 GW. La norma rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione e di monitoraggio della spesa.

Si ricorda che il citato decreto ministeriale, emanato in attuazione degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 199 del 2021, prevede il riconoscimento, con accesso diretto, di un prezzo stabilito dall'ARERA in modo da garantire un'equa remunerazione dei costi di investimento sull'energia prodotta da fonti rinnovabili da nuovi impianti con potenza fino a 1 MW e, previa partecipazione a procedure competitive, di un prezzo di aggiudicazione sull'energia prodotta da fonti rinnovabili da nuovi impianti con potenza superiore. Gli impianti di potenza inferiore a 1 MW possono accedere direttamente al regime incentivante fino a concorrenza di un contingente di potenza pari a 10 GW. Il contingente complessivo di potenza ammesso allo schema di incentivazione tramite procedure competitive fino al 31 dicembre 2030 è stimato in 27,15 GW ma può essere modificato sulla base dell'andamento delle procedure svolte. Le risorse necessarie per l'erogazione dei prezzi riconosciuti ai sensi del DM 18 giugno 2026 trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica.

A tal fine, è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2028, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento al Gestore dei servizi energetici - GSE s.p.a. Per gli anni 2029 e 2030 si provvede a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese in conto capitale									
Contributi in conto capitale per l'istallazione di impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW, condizionati alla stipula dei contratti previsti dal meccanismo di supporto FERX a regime, al fine di garantire una riduzione dei livelli di prezzo assegnati (comma 2)		800,0			800,0	200,0		800,0	200,0
Maggiori entrate tributarie									
Contributi in conto capitale per l'istallazione di impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW, condizionati alla stipula dei contratti previsti dal meccanismo di supporto FERX a regime, al fine di garantire una riduzione dei livelli di prezzo assegnati - incremento degli oneri generali di sistema (comma 2)						200,0			200,0

La relazione tecnica afferma che, sulla base delle ipotesi adottate per la definizione del meccanismo FER X, il contributo in conto capitale previsto dalla norma a favore dei titolari di nuovi impianti di potenza fino a 1 MW che accedono agli incentivi previsti dal D.M. 18 giugno 2026 può determinare una riduzione di circa il 35 per cento del livello di supporto richiesto, anticipando una quota del sostegno e riducendo gli oneri connessi all'incentivazione dell'energia prodotta. In base alle stime disponibili, il conseguente minor fabbisogno di incentivazione è quantificato in circa 89 milioni di euro annui, con effetti positivi sugli oneri sostenuti dal sistema elettrico.

Per la misura sono destinati 800 milioni di euro per il 2028, mentre per gli anni 2029 e 2030 si provvede, rispettivamente per 200 milioni di euro l'anno, a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma autorizza la spesa di 800 milioni di euro nel 2028 per il riconoscimento di contributi in conto capitale ai titolari di nuovi impianti con potenza fino a 1 MW che accedono allo schema di incentivazione disciplinato dal D.M. 18 giugno 2026. Ulteriori 200 milioni di euro sono destinati alla medesima finalità*

negli anni 2029 e 2030 a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico.

La relazione tecnica prevede che dal riconoscimento dei contributi in conto capitale deriverà un minor fabbisogno di incentivazione pari a circa 89 milioni di euro annui.

Al riguardo, andrebbero acquisiti elementi informativi volti a confermare che i minori oneri di incentivazione stimati dalla relazione tecnica possano effettivamente conseguirsi mediante una rideterminazione dei livelli di sostegno riconosciuti agli impianti beneficiari dei contributi in conto capitale, secondo le modalità che saranno definite dal decreto attuativo previsto dal comma 1, fornendo altresì i dati e le ipotesi alla base della quantificazione del risparmio annuo atteso.

Appare opportuno, infine, acquisire maggiori elementi informativi in relazione alle ragioni per le quali tali minori spese non sono state indicate nel prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 80
(Misure a sostegno della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica)

La norma autorizza la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2028 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento al Gestore dei servizi energetici - GSE s.p.a. per la concessione di contributi per la copertura integrale di interventi di riqualificazione energetica di edifici pubblici.

In particolare, si prevede la spesa di: 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 per gli ospedali pubblici e le strutture sanitarie pubbliche che conseguano una riduzione di almeno il 30 per cento del fabbisogno di energia primaria dell'edificio; 150 milioni di euro per l'anno 2028 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, per gli edifici scolastici pubblici che conseguano una riduzione di almeno il 30 per cento del fabbisogno di energia primaria dell'edificio; 130 milioni di euro per l'anno 2028 per le università statali che conseguano una riduzione di almeno il 30 per cento del fabbisogno di energia primaria dell'edificio; 15 milioni di euro per l'anno 2028, per gli edifici delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) che conseguano una riduzione di almeno il 30 per cento del fabbisogno di energia primaria dell'edificio; 55 milioni di euro per l'anno 2028 per gli edifici e le infrastrutture di ricerca degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca che conseguano una riduzione di almeno il 30 per cento del fabbisogno di energia primaria dell'edificio; 50 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, per gli impianti natatori e gli impianti destinati agli sport del ghiaccio che conseguano una riduzione di almeno il 30 per cento del fabbisogno di energia primaria.

La norma rinvia poi ad uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la definizione delle modalità attuative, anche in relazione al monitoraggio della spesa.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese in conto capitale									
Risorse finalizzate all'erogazione, tramite GSE, di contributi in conto capitale per lo sviluppo della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e l'incremento dell'efficienza energetica di ospedali e altre strutture sanitarie pubbliche (comma 1, let. a)		200,0	200,0		200,0	200,0		200,0	200,0
Maggiori spese in conto capitale									
Risorse finalizzate all'erogazione, tramite GSE, di contributi in conto capitale per lo sviluppo della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici pubblici (comma 1, let. b)		150,0	250,0		150,0	250,0		150,0	250,0
Maggiori spese in conto capitale									
Risorse finalizzate all'erogazione, tramite GSE, di contributi in conto capitale per lo sviluppo della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e l'incremento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio delle università (comma 1, let. c)		130,0			130,0			130,0	
Maggiori spese in conto capitale									
Risorse finalizzate all'erogazione, tramite GSE, di contributi in conto capitale per lo sviluppo della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e		15,0			15,0			15,0	

l'incremento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (comma 1, let. d)									
Maggiori spese in conto capitale									
Risorse finalizzate all'erogazione, tramite GSE, di contributi in conto capitale per lo sviluppo della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e l'incremento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio degli enti di ricerca (commi 1, let. e)		55,0			55,0			55,0	
Maggiori spese in conto capitale									
Risorse finalizzate all'erogazione, tramite GSE, di contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi di efficientamento e riqualificazione energetica su strutture destinate a sport su ghiaccio e in vasca (commi 1, let. f)		50,0	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame, volte a rafforzare i regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e gli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, autorizzano la spesa complessiva di 1.600 milioni di euro nel triennio 2028-2030, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. per la concessione di contributi per la copertura integrale destinato alla riqualificazione energetica di determinate categorie di edifici e impianti pubblici.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia che la norma autorizza la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2028 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento al Gestore dei servizi energetici - GSE s.p.a. per la concessione di contributi per la copertura integrale di interventi di riqualificazione energetica di edifici pubblici.*

Al riguardo, pur considerando che l'onere è limitato agli stanziamenti previsti, si rileva che il prospetto riepilogativo registra effetti di identico ammontare sui tre saldi di finanza pubblica. In proposito, si osserva che,

mentre gli effetti sul saldo netto da finanziare sono correlati agli stanziamenti autorizzati sul bilancio dello Stato, quelli sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, trattandosi di contributi destinati prevalentemente a soggetti rientranti nel perimetro delle amministrazioni pubbliche, dovrebbero essere determinati tenendo conto, rispettivamente, dei flussi finanziari e dell'effettiva realizzazione degli interventi. Andrebbero pertanto acquisiti elementi informativi in merito al cronoprogramma di realizzazione degli interventi e di erogazione dei contributi, al fine di verificare la coerenza dell'imputazione degli oneri sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto a quella prevista sul saldo netto da finanziare per ciascuna delle annualità interessate.

Articolo 81
(Misure per lo sviluppo della produzione sostenibile del biometano)

La norma prevede la concessione, mediante procedure competitive gestite dal GSE, di incentivi per la riconversione degli impianti alimentati a biogas, il potenziamento degli impianti di biometano e la realizzazione di nuovi impianti.

Detti incentivi consistono in:

- un incentivo in conto esercizio i cui oneri sono posti a carico del gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale, secondo modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) [lettera *a)*];
- un contributo a fondo perduto in misura non superiore al 40 per cento delle spese di investimento ammissibili, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2028 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 [lettera *b)*].

Il sostegno è riconosciuto per la produzione di biometano destinata a usi diversi dai trasporti, compresi gli impieghi nei settori industriali difficili da decarbonizzare, con esclusione della generazione termoelettrica.

La norma rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la definizione delle modalità attuative.

Per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto nel 2028, la norma autorizza la spesa di 100 milioni di euro nel medesimo anno, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento al Gestore dei servizi energetici - GSE s.p.a. Per gli anni 2029 e 2030, le risorse a copertura della misura sono poste a valere sulle componenti tariffarie del sistema gas.

L'eventuale cumulo tra gli incentivi in conto esercizio e a fondo perduto è riconosciuto nei limiti previsti dalla normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato. L'efficacia della misura è, infine, subordinata all'autorizzazione

della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese in conto capitale									
Contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti di produzione di biomentano o di riconversione di impianti esistenti dalla produzione di biogas a quella di biometano (comma 4)		100,0			100,0	300,0		100,0	300.0
Maggiori entrate tributarie									
Contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti di produzione di biomentano o di riconversione di impianti esistenti dalla produzione di biogas a quella di biometano - incremento oneri di sistema bollette (comma 4)						300,0			300,0

La relazione tecnica precisa, con riferimento all'incentivo in conto esercizio, che è previsto per un contingente totale nell'arco del periodo 2028-2032 di 2,3 miliardi di metri cubi di nuova produzione; gli oneri, osserva, sono posti a carico del gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale sulla base di regole definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). La disposizione non quantifica direttamente l'onere tariffario complessivo, che dipenderà dai quantitativi ammessi, dal valore unitario dell'incentivo risultante dalle procedure competitive, dalla durata del periodo di incentivazione e dall'andamento dei prezzi di mercato. Tali parametri dovranno essere definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dalla conseguente regolazione dell'Autorità.

In relazione al contributo a fondo perduto, osserva che esso è riconosciuto in misura non superiore al 40 per cento delle spese di investimento ammissibili, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2028 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030. Il decreto attuativo dovrà disciplinare le spese ammissibili, le modalità di presentazione e valutazione delle domande, i criteri di formazione delle graduatorie, i termini di realizzazione degli interventi, nonché le modalità di erogazione, monitoraggio, controllo e revoca dei benefici.

***<u>In merito ai profili di quantificazione</u>**, si evidenzia che la norma riconosce incentivi in conto esercizio e contributi a fondo perduto per la riconversione degli impianti alimentati a biogas, il potenziamento degli impianti di biometano e la realizzazione di nuovi impianti.*

Al riguardo, si osserva che, per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto, la norma autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2028 e quantifica in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 le risorse da destinare a tal fine a valere sulle componenti tariffarie del sistema gas.

Per il riconoscimento degli incentivi in conto esercizio, invece, si limita a prevedere che essi saranno posti a carico del gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale, secondo modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. La mancata quantificazione è motivata nella relazione tecnica dal fatto che essa dipenderà dai quantitativi ammessi, dal valore unitario dell'incentivo risultante dalle procedure competitive, dalla durata del periodo di incentivazione e dall'andamento dei prezzi di mercato: tali parametri dovranno essere definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dalla conseguente regolazione dell'Autorità.

In proposito, preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, non si formulano osservazioni.

Articolo 82
(Sostegno temporaneo al costo dell'energia elettrica e agli investimenti verdi delle imprese energivore)

<u>La norma</u> istituisce, nel rispetto del paragrafo 4.5 della disciplina per gli aiuti di Stato a sostegno del patto per l'industria pulita (CISAF), un regime temporaneo di sostegno destinato alle imprese a forte consumo di energia iscritte nell'elenco tenuto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali e operanti nei settori o sottosettori ammissibili ai sensi della medesima disciplina.

Il sostegno, riconosciuto per un massimo di tre anni, compensa una quota del prezzo dell'energia elettrica acquistata o autoconsumata, in misura non superiore al 50 per cento del prezzo medio all'ingrosso rilevato nella pertinente zona di offerta e con riferimento a non più del 50 per cento del consumo annuo del beneficiario negli anni 2028, 2029 e 2030, e comunque nel limite di 1.000 milioni di euro per l'anno 2028, di 800 milioni di euro nel 2029 e di 700 milioni di euro nel 2030, fermo restando il prezzo minimo previsto dalla disciplina europea.

La norma condiziona il conseguimento del beneficio all'effettuazione di investimenti aggiuntivi, almeno pari al 100 per cento dell'aiuto, in

produzione o approvvigionamento a lungo termine di energia rinnovabile, accumulo, efficienza energetica, elettrificazione, idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, recupero di calore, flessibilità della domanda o altre misure di decarbonizzazione, avviati dopo la domanda.
La norma affida al Gestore dei servizi energetici – GSE s.p.a. il compito di verificare l'adempimento degli obblighi e di disporre, in caso di inosservanza, la riduzione o il recupero dell'aiuto, maggiorato degli interessi.
Il cumulo con altri aiuti è consentito nel rispetto dei massimali applicabili, con divieto di doppio finanziamento e sovracompensazione.
La norma rinvia ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la definizione di requisiti, metodologia di calcolo, massimali, modalità di assegnazione, monitoraggio e recupero, indicatori ambientali, obblighi di trasparenza, ammontare degli oneri di gestione nei limiti del 2% delle risorse destinate alla misura, coordinamento con i vigenti meccanismi di incentivazione e autoproduzione di energia rinnovabile e modalità di monitoraggio della spesa.
Il comma 2 subordina l'efficacia della misura all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Il comma 3 autorizza, per le finalità perseguite dalla norma, la spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2028, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento al Gestore dei servizi energetici - GSE s.p.a..
Per gli anni 2029 e 2030 si provvede a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese in conto capitale									
Contributi finalizzati a contenere il costo dell'energia elettrica sostenuto dalle imprese a forte consumo di energia, a fronte dell'impegno a destinare almeno il 100% del beneficio ricevuto a investimenti aggiuntivi in produzione o approvvigionamento a lungo termine di energia rinnovabile, accumulo, efficienza energetica, elettrificazione, idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, recupero di calore, flessibilità della domanda o altre misure di decarbonizzazione, avviati dopo la domanda (comma 3)		1.000,0			1.000,0	800,0		1.000,0	800,0
Maggiori entrate tributarie									
Contributi finalizzati a contenere il costo dell'energia elettrica sostenuto dalle imprese a forte consumo di energia, a fronte dell'impegno a destinare almeno il 100% del beneficio ricevuto a investimenti aggiuntivi in produzione o approvvigionamento a lungo termine di energia rinnovabile, accumulo, efficienza energetica, elettrificazione, idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, recupero di calore, flessibilità della domanda o altre misure di decarbonizzazione, avviati dopo la domanda - incremento degli oneri generali di sistema (comma 3)						800,0			800,0

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame istituiscono un regime temporaneo di sostegno destinato alle imprese iscritte nell'elenco tenuto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali e operanti nei settori

o sottosettori ammissibili ai sensi della medesima disciplina. Il sostegno compensa una quota del prezzo dell'energia elettrica acquistata o autoconsumata dalle medesime imprese, nel limite di 1.000 milioni di euro per l'anno 2028, di 800 milioni di euro nel 2029 e di 700 milioni di euro nel 2030. La relazione tecnica evidenzia come la misura imponga ai beneficiari di destinare risorse almeno pari al 100 per cento dell'aiuto a investimenti aggiuntivi di decarbonizzazione; a tal fine, affida le connesse attività di istruttoria, monitoraggio e controllo al GSE.

Alla misura sono destinate risorse pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2028, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., mentre per gli anni 2029 e 2030 si provvede a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.

Infine, segnala che l'onere effettivo dipenderà dal numero dei beneficiari ammessi, dai consumi agevolabili determinati secondo la metodologia stabilita dal decreto attuativo, dai prezzi medi all'ingrosso rilevati nelle pertinenti zone di offerta, dai massimali applicabili.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia che la norma istituisce un regime temporaneo di sostegno destinato alle imprese a forte consumo di energia, per compensare una quota del prezzo dell'energia elettrica acquistata o autoconsumata dalle stesse, nel limite di 1.000 milioni di euro per l'anno 2028, di 800 milioni di euro nel 2029 e di 700 milioni di euro nel 2030. A fronte di tale agevolazione, le imprese sono tenute ad effettuare investimenti per la decarbonizzazione di valore almeno pari al beneficio conseguito. A tal fine la norma autorizza la spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2028, mentre per gli anni 2029 e 2030 si provvede a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che gli oneri sono configurati entro limiti massimi di spesa e tenuto conto degli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Articolo 83
(Sostegno temporaneo al costo dell'energia elettrica e agli investimenti verdi delle piccole e medie imprese non energivore)

La norma istituisce, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, un regime temporaneo di sostegno destinato alle micro, piccole e medie imprese, che non risultano iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica tenuto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Il sostegno è riconosciuto, nel limite massimo di 1.000 milioni di euro nel 2027, di 1.430 milioni di euro nel 2028, di 600 milioni di euro nel 2029 e di 500 milioni di euro nel 2030, in misura non superiore al 50 per cento del prezzo medio all'ingrosso rilevato nella pertinente zona di offerta e con riferimento a non più del 50 per cento del consumo annuo del beneficiario negli anni 2028, 2029 e 2030.

L'agevolazione è condizionata all'effettuazione da parte del beneficiario di investimenti aggiuntivi di risorse almeno pari al 100 per cento dell'aiuto in investimenti aggiuntivi in impianti per l'autoproduzione da fonti rinnovabili, sistemi di accumulo, efficienza energetica, elettrificazione dei processi, pompe di calore, recupero di calore, gestione intelligente dei consumi o altre misure di riduzione delle emissioni.

Al GSE sono affidati compiti di verifica dell'adempimento degli obblighi: in caso di inosservanza, dispone la riduzione o il recupero dell'aiuto, maggiorato degli interessi. Il cumulo con altri aiuti è consentito nel rispetto dei massimali applicabili, con divieto di doppio finanziamento e sovracompensazione.

La norma rinvia ad un decreto attuativo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la definizione dei requisiti di accesso, dei periodi di riferimento, della metodologia di calcolo, dei massimali differenziati per dimensione d'impresa, delle modalità di assegnazione, monitoraggio e recupero, degli indicatori ambientali, degli obblighi di trasparenza, di coordinamento con i vigenti meccanismi di incentivazione e autoproduzione di energia rinnovabile e delle modalità di monitoraggio della spesa.

Per tali finalità, la norma autorizza la spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.430 milioni di euro per l'anno 2028, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento al Gestore dei servizi energetici - GSE s.p.a. Per gli anni 2029 e 2030, invece, si provvede a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.

Gli eventuali costi di gestione della misura sono posti, nel limite del 2% delle risorse destinate alla misura.

L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese in conto capitale									
Contributi finalizzati a contenere il costo dell’energia elettrica sostenuto dalle PMI non energivore, a fronte dell'impegno a destinare almeno il 100% del beneficio ricevuto a investimenti aggiuntivi in produzione o approvvigionamento a lungo termine di energia rinnovabile, accumulo, efficienza energetica, elettrificazione, idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, recupero di calore, flessibilità della domanda o altre misure di decarbonizzazione, avviati dopo la domanda (comma 3)	1.000,0	1.430,0		1.000,0	1.430,0	600,0	1.000,0	1.430,0	600,0
Maggiori entrate tributarie									
Contributi finalizzati a contenere il costo dell’energia elettrica sostenuto dalle PMI non energivore, a fronte dell'impegno a destinare almeno il 100% del beneficio ricevuto a						600,0			600,0

investimenti aggiuntivi in produzione o approvvigionamento a lungo termine di energia rinnovabile, accumulo, efficienza energetica, elettrificazione, idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, recupero di calore, flessibilità della domanda o altre misure di decarbonizzazione, avviati dopo la domanda - incremento degli oneri generali di sistema (comma 3)									

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame istituiscono un regime temporaneo di sostegno destinato alle micro, piccole e medie imprese, che non risultano iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica tenuto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Il sostegno, riconosciuto nel limite massimo di 1.000 milioni di euro nel 2027, di 1.430 milioni di euro nel 2028, di 600 milioni di euro nel 2029 e di 500 milioni di euro nel 2030, compensa una quota del costo dell'energia elettrica acquistata o autoconsumata. È previsto l'obbligo di destinare risorse pari ad almeno il 100 per cento dell'aiuto a investimenti aggiuntivi di transizione energetica; a tal fine, affida le connesse attività di istruttoria, monitoraggio e controllo al GSE

Alla misura sono destinate risorse pari a 1.000 milioni di euro nel 2027 e a 1.430 milioni di euro nel 2028, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., mentre per gli anni 2029 e 2030 si provvede a valere della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia. Le predette risorse costituiscono il limite massimo di spesa per la concessione degli aiuti e comprendono gli eventuali costi di gestione nel limite del 2% delle stesse. L'onere effettivo – precisa la Relazione tecnica – dipenderà dal numero e dalla dimensione delle imprese ammesse, dall'incremento del prezzo dell'energia rispetto al periodo di riferimento, dalla spesa energetica ammissibile, dai consumi agevolabili e dai massimali definiti dal decreto attuativo. L'assegnazione dei benefici dovrà

pertanto avvenire entro le disponibilità annuali e secondo criteri idonei a garantire il rispetto del limite di spesa.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma istituisce un regime temporaneo di sostegno destinato alle micro, piccole e medie imprese, per compensare una quota del prezzo dell'energia elettrica acquistata o autoconsumata, nel limite di 1.000 milioni di euro nel 2027, di 1.430 milioni di euro nel 2028, di 600 milioni di euro nel 2029 e di 500 milioni di euro nel 2030. A fronte di tale agevolazione, le imprese sono tenute ad effettuare investimenti per la transizione energetica di valore almeno pari al beneficio conseguito. A tal fine la norma la norma autorizza la spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.430 milioni di euro per l'anno 2028. Per gli anni 2029 e 2030, invece, si provvede a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che gli oneri sono configurati entro limiti massimi di spesa e tenuto conto degli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Articolo 84
(Piano sociale per il clima)

La norma affida al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il coordinamento delle attività di gestione, nonché il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo del piano sociale per il clima (PSC) di cui al regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023.

Si ricorda che il Regolamento (UE) 2023/955 ha istituito il Fondo sociale per il clima dell'Unione europea e definito i meccanismi di sostegno ai soggetti maggiormente esposti agli impatti della transizione energetica.

Il Piano sociale per il clima trasmesso dall'Italia alla Commissione europea il 6 agosto 2026 consente l'accesso dell'Italia alle risorse del Fondo sociale per il clima dell'Unione europea. La dotazione complessiva è pari a 9,35 miliardi di euro per il periodo 2027-2032, di cui 2,3 miliardi di euro a carico del cofinanziamento nazionale. Il Piano si articola in quattro componenti, corrispondenti ai principali ambiti di intervento: 1) edilizia (nel cui ambito si prevedono misure per la riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, l'efficientamento delle microimprese vulnerabili e l'elettrificazione dei consumi domestici); 2) trasporti (nel cui ambito si prevedono l'istituzione di un conto individuale per la mobilità da parte di utenti vulnerabili, nonché il potenziamento della mobilità pubblica, collettiva e condivisa nelle aree a maggiore intensità di povertà dei trasporti); 3) sostegno diretto al reddito (che prevede il

riconoscimento di un Bonus sociale Energia Plus per mitigare l'impatto dell'aumento dei costi energetici sulle famiglie vulnerabili); 4) assistenza tecnica (comprendente azioni trasversali di governance, attuazione, monitoraggio e valutazione del PSC).

A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica istituisce un'apposita Unità di missione di livello dirigenziale generale, fino al completamento del PSC e comunque non oltre il 31 dicembre 2033, articolata in tre uffici dirigenziali di livello non generale.

A tale scopo, la norma autorizza la spesa di 861.441 euro per l'anno 2027 e di 912.266 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033.

Gli incarichi dirigenziali relativi al posto di funzione di livello generale e ai tre posti di funzione di livello non generale sono conferiti anche in deroga ai limiti fissati dalla normativa vigente (rispettivamente pari al 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e all'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia).

All'Unità di missione è attribuito il compito di curare i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e provvedere alle attività in materia di monitoraggio, rendicontazione e controllo avvalendosi del sistema informatico « ReGiS ».

L'Unità di missione sottoscrive la dichiarazione di gestione, corredata della documentazione giustificativa sul conseguimento dei traguardi e degli obiettivi del PSC, ai fini della successiva presentazione alla Commissione europea, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, delle domande di pagamento.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è chiamato ad individuare, tra le Direzioni generali esistenti, quella competente ad assicurare l'attuazione operativa delle misure, degli investimenti e delle azioni di rispettiva competenza e a vigilare sull'operato dei soggetti attuatori esterni, anche ai fini del conseguimento degli obiettivi del PSC.

L'attuazione delle singole misure, investimenti e azioni del PSC è affidata ai soggetti attuatori individuati dal Piano medesimo ovvero selezionati secondo le procedure previste dalla normativa vigente, che sono tenuti ad assicurare la piena e tempestiva attuazione delle misure e degli investimenti di rispettiva competenza.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'attuazione delle misure del PSC, può avvalersi, mediante la stipula di apposita convenzione, di un'altra amministrazione o organismo competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I soggetti attuatori e gli organismi intermedi sono chiamati ad alimentare il sistema informatico « ReGiS » con i dati di rispettiva competenza. In caso contrario, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede alla

revoca, anche parziale, del finanziamento e al recupero delle somme indebitamente erogate, anche mediante compensazione.

La norma prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR provveda, sulla base delle richieste presentate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, a effettuare i trasferimenti in favore delle amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del PSC ovvero dei soggetti attuatori, a valere sulle risorse del Piano medesimo e del corrispondente cofinanziamento nazionale affluite sul conto corrente di tesoreria denominato « Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a fondo perduto e altre risorse nazionali ed europee », ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, previa verifica della dichiarazione di gestione e della documentazione giustificativa sul conseguimento dei traguardi e degli obiettivi del PSC trasmesse dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, predispone e invia alla Commissione europea le domande di pagamento periodiche, avvalendosi del sistema informatico « ReGiS ».

La norma prevede che il monitoraggio dell'attuazione del PSC sia assicurato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tramite dell'Unità di missione, in raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, mediante il sistema informatico « ReGiS ». Quest'ultimo consente la rilevazione dei dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale a livello di misura, investimento e azione, nonché la misurazione del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi.

Al fine di assicurare la tempestiva ed efficace alimentazione del sistema informatico « ReGiS », le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del PSC, i soggetti attuatori e gli organismi intermedi si attengono alle istruzioni tecnico-operative adottate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR d'intesa con l'Unità di missione.

Si prevede, infine, l'adeguamento a del sistema « ReGiS » alle esigenze connesse alle misure sopra descritte a cura del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che può avvalersi a tal fine del supporto tecnico della SOGEI – Società generale di informatica Spa (SOGEI) mediante la stipula di specifiche convenzioni o mediante l'adeguamento dei massimali previsti dalle convenzioni in essere, qualora alle attività previste concorrano risorse nazionali e dell'Unione europea.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti									
Istituzione di una Unità di missione di livello dirigenziale generale articolata in tre uffici dirigenziali di livello non generale responsabile del coordinamento, del monitoraggio, della rendicontazione e del controllo del Piano sociale per il clima (PSC) (comma 1)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Istituzione di una Unità di missione di livello dirigenziale generale articolata in tre uffici dirigenziali di livello non generale responsabile del coordinamento, del monitoraggio, della rendicontazione e del controllo del Piano sociale per il clima (PSC) - effetti riflessi (comma 1)				0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

La relazione tecnica afferma che la quantificazione degli oneri relativi all'istituzione, fino al completamento del Piano e comunque non oltre il 31 dicembre 2033, di una Unità di missione di livello dirigenziale generale articolata in tre uffici dirigenziali di livello non generale, pari a 861.441 euro nel 2027 ed a 912.266 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033, tiene conto del personale dirigenziale che compone l'Unità di missione - n. 1 dirigente di prima fascia e n. 3 dirigenti di seconda fascia - come di seguito rappresentato:

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina ulteriore fabbisogno di personale considerato che al funzionamento dell'Unità di missione si provvederà utilizzando il personale non dirigenziale già in

servizio presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione alla possibilità per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica possa avvalersi di altre amministrazioni od organismi competenti, mediante apposita convenzione, individuandoli eventualmente quali organismi intermedi ai sensi della normativa europea, osserva che la norma contiene una clausola di invarianza finanziaria prevedendo che l'esercizio delle relative funzioni avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito agli adempimenti previsti in capo alle diverse amministrazioni richiamate, la Relazione tecnica afferma che esse vi provvederanno con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e,

comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia che la norma affida al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del piano sociale per il clima (PSC) e istituisce a tal fine presso il Ministero un'Unità di missione di livello dirigenziale generale, fino al completamento del PSC e comunque non oltre il 31 dicembre 2033, articolata in tre uffici dirigenziali di livello non generale. La norma autorizza la spesa di 861.441 euro per l'anno 2027 e di 912.266 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 per il funzionamento di detta Unità di missione e definisce la* governance*, gli strumenti e le forme di coordinamento tra le amministrazioni interessate in vista dell'attuazione del Piano.*

La relazione tecnica quantifica gli oneri tenendo conto del personale dirigenziale che compone l'Unità di missione (1 dirigente di prima fascia e 3 dirigenti di seconda fascia).

Al riguardo, considerati gli elementi di informazione contenuti nella relazione tecnica, non si formulano osservazioni.

Articolo 85
(Rifinanziamento del credito d'imposta ZES unica)

Normativa vigente. L'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023[1], come novellato, da ultimo, dall'articolo 1, commi 438 e ss., della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026), prevede la concessione, per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028, di un credito d'imposta alle imprese operanti nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *a)*, del

[1] Recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.

TFUE, e nelle zone assistite delle regioni Marche, Umbria e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c)*, del TFUE per l'acquisizione dei beni strumentali (con importi, per ciascun progetto di investimento, minimo di 200.000 euro e massimo di 100 milioni di euro) da realizzare entro il 31 dicembre 2028. È autorizzata a tal fine la spesa di 1,8 miliardi di euro per il 2024 e 2,2 miliardi per il 2025, 2,3 miliardi di euro per il 2026, 1 miliardo di euro per il 2027 e 750 milioni di euro per il 2028. Le modalità di accesso, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta e dei relativi controlli sono stati definiti con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024. In proposito, si rammenta, inoltre, che il comma 441 della menzionata legge di bilancio 2026 ha definito il criterio di calcolo dell'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario ai fini del rispetto del predetto limite di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028. In particolare, detto ammontare è pari all'importo del credito d'imposta individuale moltiplicato per la percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative per gli investimenti effettivamente realizzati e resa nota con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Si fa presente, altresì, che la Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) – che originariamente ricomprendeva i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna – è stata istituita dall'articolo 9 del richiamato decreto-legge n. 124 del 2023. L'inclusione di tali territori nella ZES unica comporta per i medesimi uno specifico regime di semplificazioni e agevolazioni disciplinato dagli articoli successivi, tra le quali si segnala l'istituzione dello Sportello unico digitale ZES, con funzioni di sportello unico per le attività produttive per i procedimenti di autorizzazione unica per l'avvio di attività economiche o l'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche, ai cui oneri si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027 (articolo 13). A decorrere dal 20 novembre 2025, per effetto dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 171 del 2025[2], la ZES unica include anche l'intero territorio delle regioni Marche e Umbria.

La norma incrementa di 1,4 miliardi per l'anno 2027 e di 500 milioni per il 2028 il limite di spesa per la concessione del credito d'imposta alle imprese operanti nelle regioni rientranti nella ZES unica per l'acquisizione dei beni strumentali di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 (comma 1). È, altresì, stabilito che il citato incremento è oggetto delle valutazioni dei Piani di analisi e valutazione della spesa previsti dall'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 (comma 2).

A tale ultimo proposito, si rammenta che l'articolo 1, commi da 747 a 749, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026) prevede che, per l'adempimento

[2] Recante disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria.

della riforma prevista dall'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, nelle more dell'adeguamento della legge n. 196 del 2009 alla riforma della governance economica europea, al fine di migliorare la capacità di programmazione finanziaria, l'efficace gestione delle risorse pubbliche, il monitoraggio e la valutazione della spesa, ciascun Ministero realizzi, nell'ambito di Piani di analisi e valutazione della spesa, entro il 30 giugno 2026, la valutazione di una politica di propria competenza (comma 747). Per ciascuna area di spesa oggetto di analisi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle evidenze prodotte dalle attività di valutazione e delle informazioni fornite dai Ministri competenti, informa periodicamente il Consiglio dei ministri, anche al fine di valutare specifici interventi per il successivo disegno di legge di bilancio (comma 748). Per le predette attività, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al coordinamento e al monitoraggio, fornisce indicazioni metodologiche e assicura il necessario supporto tecnico ai Ministeri (comma 749).
La relazione tecnica di passaggio a corredo dell'A.C. 2750 (poi legge di bilancio 2026) affermava che le e attività previste dalle menzionate disposizioni non avrebbero comportato nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese in conto capitale									
Incremento delle risorse destinate al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, di cui all'art. 16, c. 6, del D.L. 124/2023 (comma 1)	1.400,0	500,0		1.400,0	500,0		1.400,0	500,0	

La relazione tecnica afferma che:

- il comma 1 novella l'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 124 del 2023, incrementando di 1.400 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni di euro per l'anno 2028 i limiti di spesa entro i quali il credito d'imposta ZES unica può essere concesso per le predette annualità;
- il comma 2 prevede che le disposizioni di cui al presente articolo siano oggetto di valutazione nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa, aggiungendo che alle relative attività si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che la norma incrementa di 1,4 miliardi per l'anno 2027 e di 500 milioni per il 2028 il limite di spesa per la concessione del credito d'imposta alle imprese operanti nelle regioni rientranti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 (comma 1). È altresì stabilito che il citato incremento è oggetto delle valutazioni dei Piani di analisi e valutazione della spesa previsti dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 (comma 2).*

La relazione tecnica riferisce che alle attività di valutazione nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato, da un lato, che la misura opera nel limite delle disponibilità finanziarie, il cui rispetto è assicurato dalla procedura di cui all'articolo 1, comma 441, della legge n. 199 del 2025, e, dall'altro, che le attività di valutazione di cui al comma 2 si inseriscono nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 1, commi da 747 a 749, della medesima legge, alle cui disposizioni la relazione tecnica di passaggio riferita all'atto Camera che ha originato la citata legge (A.C. 2750) non ha ascritto effetti finanziari, in quanto le attività previste devono essere realizzate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 86
(Attuazione della riforma del "Codice degli incentivi")

Normativa vigente. Il Fondo di crescita sostenibile – istituito dall'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012[3] in luogo del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica – è finalizzato al sostegno della competitività del sistema produttivo, alla promozione di ricerca e sviluppo e allo stimolo all'innovazione tecnologica, con particolare attenzione alla crescita sostenibile, quindi anche alla transizione ecologica e all'efficienza delle risorse. Esso opera sia attraverso capitoli del bilancio dello Stato sia attraverso due contabilità speciali, utilizzate per i finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea o dalle regioni.

Per quanto riguarda la dotazione finanziaria, inizialmente il Fondo è stato alimentato attraverso il trasferimento di risorse già esistenti. Attualmente la sua dotazione è variabile, in quanto viene periodicamente rifinanziata dalle leggi di bilancio e integrata anche con risorse europee, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, in particolare del Regolamento (UE) n. 651/2014.

[3] Recante misure urgenti per la crescita del Paese.

Il decreto legislativo n. 138 del 2026[4], nell'ambito della razionalizzazione dell'offerta degli incentivi per i quali il Ministero delle imprese e del *made in Italy* assume il ruolo di amministrazione responsabile, mediante la concentrazione su determinati strumenti di incentivazione (tra i quali, il Fondo di crescita sostenibile), è intervenuto sulla disciplina del Fondo di cui al predetto articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, prevedendo l'articolazione dello stesso in quattro sezioni (articolo 4, comma 1):

- ricerca, sviluppo e innovazione [lettera *a)*];
- start-up d'impresa [lettera *b)*];
- investimenti produttivi per la transizione verde e digitale [lettera *c)*];
- accesso al credito e al mercato dei capitali [lettera *d)*].

L'articolo 9 (disposizioni contabili e finanziarie per l'attuazione degli interventi del Fondo) prevede che con il disegno di legge di bilancio successivo all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 138 del 2026, sono definite le modalità con le quali opera il Fondo. Con lo stesso disegno di legge, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono definiti gli stanziamenti annuali di ciascuna delle sezioni del Fondo, mediante utilizzo delle risorse relative alle autorizzazioni di spese in materia di incentivi che con il medesimo provvedimento sono abrogate per confluire nel suddetto Fondo. La relazione tecnica, con riferimento a tale disposizione, fornisce un elenco di autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti disponibili saranno destinati al finanziamento delle sezioni di cui all'articolo 4, comma 1.

L'articolo 12, comma 2, affida a decreti del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo (18 agosto 2026), la definizione della disciplina quadro per le diverse sezioni del Fondo, al fine di stabilire nei tempi previsti gli atti propedeutici all'ampia operazione di riordino prevista dal richiamato decreto legislativo.

La norma novella la disciplina del Fondo di crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, adeguando la struttura e la gestione contabile del medesimo alla revisione della sua articolazione disposta dagli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo n. 138 del 2026.

In particolare:

- con l'inserimento del nuovo comma 2-*bis*, è previsto che i capitoli di bilancio del Fondo iscritti nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, relativi rispettivamente alle misure a fondo perduto (capitolo 7486) e alle misure di natura mista o finanziaria (capitolo 7483), siano articolati nelle quattro sezioni previste dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 138 del 2026 (ricerca, sviluppo e innovazione; *start-up* d'impresa; investimenti produttivi per la transizione verde e digitale; accesso al credito e al mercato dei capitali). È precisato che le misure di natura

[4] Recante revisione del sistema degli incentivi.

mista prevedono congiuntamente incentivi di natura finanziaria (ad esempio, finanziamenti agevolati) e contributi a fondo perduto, e che per tali misure le informazioni da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze devono indicare la quota destinata ai contributi a fondo perduto [comma 1, lettera *a)*];

- con una integrazione al comma 4, è precisato che il trasferimento delle risorse del Fondo di cui al presente comma a favore di contabilità speciali, dei conti bancari e postali, previste a legislazione vigente, può essere disposto tenuto conto delle somme necessarie per i pagamenti a favore dei soggetti beneficiari, in relazione alle somme già oggetto di un impegno giuridicamente vincolante [comma 1, lettera *b)*];
- con l'inserimento del nuovo comma 4-*bis*, è stabilito che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, distintamente per ciascun capitolo e per ogni sezione degli stessi, secondo un modello stabilito d'intesa tra dette amministrazioni, entro il 10 settembre di ciascun anno, il dato relativo al primo semestre dell'esercizio degli incassi e dei pagamenti effettuati a valere sulle contabilità speciali e sui conti bancari e postali utilizzati per la gestione delle misure del Fondo, nonché del saldo finanziario netto unitamente a una previsione per l'esercizio in corso e per quello successivo degli incassi e dei pagamenti effettuati a valere sulle contabilità speciali e sui conti bancari e postali utilizzati per la gestione delle misure del Fondo, nonché del saldo finanziario netto [comma 1, lettera *c)*];
- a seguito dell'adozione dei decreti ministeriali con i quali sono definite le discipline quadro per le diverse sezioni del Fondo, è prevista la possibilità, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze[5], di rimodulare lo stanziamento di ciascuno dei capitoli di spesa in cui si articola il Fondo tra le predette sezioni nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (comma 2);
- è stabilito che le risorse disponibili nelle contabilità speciali e nei conti bancari e postali relative alle misure che confluiscono nel Fondo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2027, per essere riassegnate al Fondo compatibilmente con i cronoprogrammi di spesa degli interventi e con gli obiettivi di finanza pubblica (comma 3);
- per le risorse non confluite sui predetti capitoli, relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella di cui all'allegato 4 al

[5] Su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

presente provvedimento[6], resta ferma l'applicazione, limitatamente alla concessione e all'erogazione delle agevolazioni, della disciplina prevista dalle predette autorizzazioni, ivi compresa quella attuativa (comma 4);

- per le risorse giacenti nelle contabilità speciali e nei conti bancari e postali relative alle misure che confluiscono nel Fondo, ma non rientranti nella disciplina di cui al comma 3, resta ferma l'applicazione della disciplina delle originarie autorizzazioni di spesa e delle relative disposizioni attuative (comma 5);
- contestualmente all'adozione di ciascun decreto ministeriale recante una disciplina quadro di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 138 del 2026, è previsto che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* trasmetta al Ministero dell'economia e delle finanze, distintamente per ogni decreto, l'ammontare delle risorse di cui al comma 5 e i relativi cronoprogrammi di spesa su base pluriennale, entro il 10 settembre di ciascun anno, secondo un modello stabilito d'intesa tra dette amministrazioni (analogamente a quanto previsto per la trasmissione del dato di cui al comma 4-*bis* introdotto dalla norma in esame all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012) (comma 6).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti finanziari.

La relazione tecnica riferisce che la disposizione reca modifiche alla disciplina del Fondo crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, al fine di coordinarne la gestione con le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 138 del 2026, nonché di rafforzare il monitoraggio dei relativi flussi finanziari in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica. In proposito, afferma che:

- il comma 1, lettera *a)* (articolazione dei capitoli di bilancio nelle sezioni previste dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 138 del 2026)

[6] L'allegato 4, intitolato "Stato di previsione delle Imprese e del *Made in Italy* – Autorizzazioni di spesa mantenute in bilancio", individua quattro autorizzazioni di spesa le cui risorse restano iscritte sui rispettivi capitoli e piani gestionali, al di fuori delle sezioni del Fondo di crescita sostenibile, ovvero:

- Fondo a sostegno dell'impresa femminile (articolo 1, comma 97, della legge n. 178 del 2020; capitolo 7342, piano gestionale 18);
- contributi per i mini contratti di sviluppo nel settore dell'*automotive* (articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022; capitolo 7343, piano gestionale 12);
- accordi per l'innovazione nel settore dell'*automotive* (articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022; capitolo 7483, piano gestionale 13);
- risorse per la gestione di misure agevolative e progetti per la promozione e valorizzazione dei titoli di proprietà industriale (articolo 1, comma 851, della legge n. 296/2006; capitolo 7496, piano gestionale 01).

non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto interviene sulle modalità di articolazione e rappresentazione in bilancio di risorse già destinate al Fondo. In proposito, la relazione tecnica ricorda che l'alimentazione delle predette sezioni è stata disposta con la Sezione II del presente provvedimento. Nelle tabelle n. 1, 2 e 3 sotto riportate sono indicati i capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* interessati e le relative autorizzazioni di spesa.

Tabella n. 1

Capitolo	Piano gestionale	Autorizzazione di spesa
7342	31	LB n. 178 / 2020 art. 1, comma 109
7343	01	DL n. 112 / 2008 art. 43
7343	09	LB n. 207 / 2024 art. 1, comma 876
7343	10	LB n. 207 / 2024 art. 1, comma 876
7343	13	DL 107 2026 art. 3
7363	01	LB n. 207 / 2024 art. 1, comma 876
7452	01	DL n. 34 / 2020 art. 42, comma 1
7478	01	DL n. 34 / 2020 art. 43, comma 1
7483	04	DL n. 83 / 2012 art. 23, comma 10
7483	05	DL n. 83 / 2012 art. 23, comma 10 - FL
7483	10	LB n. 178 / 2020 art. 1, comma 154 - FL
7483	14	LB n. 207 / 2024 art. 1, comma 876 - FL
7483	15	LB n. 207 / 2024 art. 1, comma 876 - FL
7635	01	LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 478 - FL
7635	02	DLG n. 47 / 2020 art. 23, comma 8 - FB
7636	01	LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 951 - FL
7490	02	LB n. 207 / 2024 art. 1, comma 876 - FL

Tabella n. 2. - Confluenze delle misure di natura mista o finanziaria

Capitolo	Piano gestionale	Autorizzazione
7483	16	DLGS 138 del 2026 art. 4 comma 1 lettera a)
7483	17	DLGS 138 del 2026 art. 4 comma 1 lettera b)
7483	18	DLGS 138 del 2026 art. 4 comma 1 lettera c)
7483	19	DLGS 138 del 2026 art. 4 comma 1 lettera d)

Tabella n. 3 - Confluenze delle misure a fondo perduto

Capitolo	Piano gestionale	Autorizzazione
7486	1	DLGS 138 del 2026 art. 4 comma 1 lettera a)
7486	2	DLGS 138 del 2026 art. 4 comma 1 lettera b)
7486	3	DLGS 138 del 2026 art. 4 comma 1 lettera c)
7486	4	DLGS 138 del 2026 art. 4 comma 1 lettera d)

- il comma 1, lettera *b)* (trasferimento delle risorse del Fondo alle contabilità speciali e ai conti bancari e postali previsti a legislazione vigente, in relazione a somme già oggetto di un impegno giuridicamente vincolante), non comporta nuovi o maggiori oneri, essendo volta a disciplinare le modalità e la tempistica di trasferimento di risorse già stanziate, ed è finalizzata a contenere la formazione di giacenze presso contabilità esterne al bilancio dello Stato, correlando l'afflusso delle risorse alle effettive esigenze di pagamento;
- con riguardo al comma 1, lettera *c)* (trasmissione, da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di dati su incassi, pagamenti e saldo finanziario netto delle contabilità speciali e dei conti bancari e postali utilizzati per la gestione delle misure), gli adempimenti sono effettuati dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- con riferimento al comma 2 (rimodulazione tra le sezioni dello stanziamento dei capitoli di spesa nei quali è articolato il Fondo), la rimodulazione opera nell'ambito delle risorse già stanziate sui medesimi capitoli e deve avvenire nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, non determinando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né un incremento delle autorizzazioni complessive di spesa, incidendo esclusivamente sulla distribuzione delle risorse tra le relative sezioni;
- il comma 3 (versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili nelle contabilità speciali e nei conti bancari e postali relative alle misure confluite nel Fondo per essere successivamente riassegnate al Fondo) determina il rientro nel bilancio dello Stato di disponibilità finanziarie già esistenti e non introduce nuove autorizzazioni di spesa;
- i commi 4, 5 e 6 non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che la norma in esame interviene sulla disciplina del Fondo per la crescita sostenibile, previsto dall'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, per*

adeguarne la struttura e la gestione contabile alla nuova articolazione introdotta dal decreto legislativo n. 138 del 2026. I due capitoli di bilancio del Ministero delle imprese e del made in Italy *su cui il Fondo è iscritto, uno per le misure a fondo perduto e l'altro per quelle di natura mista o finanziaria, vengono suddivisi nelle quattro sezioni previste dal decreto legislativo: ricerca, sviluppo e innovazione, start-up, investimenti per la transizione verde e digitale, accesso al credito e al mercato dei capitali. Per le misure miste, che combinano finanziamenti agevolati e contributi, va indicata al Ministero dell'economia e delle finanze la quota destinata al fondo perduto [comma 1, lettera* a)*]. Una volta adottati i decreti che definiscono le discipline quadro delle singole sezioni, il Ministro dell'economia potrà inoltre rimodulare gli stanziamenti tra le sezioni, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (comma 2).*

Sul piano della gestione di cassa, la norma lega il trasferimento delle risorse verso contabilità speciali e conti bancari o postali alle somme effettivamente necessarie per pagare i beneficiari, a fronte di impegni già giuridicamente vincolanti [comma 1, lettera b)*]. Entro il 10 settembre di ogni anno, il Ministero delle imprese e del* made in Italy *dovrà trasmettere per ciascun capitolo e sezione i dati del primo semestre su incassi, pagamenti e saldo netto di questi conti, insieme a una previsione per l'anno in corso e per quello successivo al Ministero dell'economia e delle finanze [comma 1, lettera* c)*].*

È infine disciplinato il passaggio dal vecchio al nuovo assetto. Le risorse giacenti nei conti relativi alle misure confluite nel Fondo devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2027, per poi essere riassegnate al Fondo in coerenza con i cronoprogrammi di spesa e con gli obiettivi di finanza pubblica (comma 3). Per le risorse che non confluiscono nei nuovi capitoli, elencate nell'allegato 4, resta invece applicabile la disciplina originaria (comma 4). Lo stesso vale per le giacenze escluse dal versamento (comma 5). Per queste ultime il Ministero delle imprese e del made in Italy *dovrà comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze importi e cronoprogrammi pluriennali, sia al momento dell'adozione di ciascun decreto di disciplina quadro sia, ogni anno, entro il 10 settembre (comma 6).*

*La relazione tecnica fornisce il dettaglio dei capitoli e delle autorizzazioni di spesa interessati dall'articolazione contabile prevista dal decreto legislativo n. 138 del 2026 (*cfr. supra*) e riferisce che le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

In particolare, la relazione tecnica evidenzia che:

- l'articolazione dei capitoli di bilancio nelle diverse sezioni del Fondo, [comma 1, lettera a)], nonché il trasferimento delle risorse del Fondo alle contabilità speciali e ai conti bancari e postali previsti a legislazione vigente [comma 1, lettera *b)*], riguardano risorse già stanziate;

- il monitoraggio dei flussi finanziari [comma 1, lettera *c)*] sarà effettuato con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili;
- la rimodulazione degli stanziamenti tra le sezioni del Fondo (comma 2) e il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili relative alle misure confluite nel Fondo (comma 3) saranno effettuati senza incrementare le autorizzazioni complessive di spesa.

Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica si limita ad effettuare una ricognizione dei capitoli e delle autorizzazioni di spesa dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy interessati dalla nuova articolazione del Fondo, senza indicarne le attuali disponibilità di bilancio. Andrebbero pertanto forniti, per ciascuna autorizzazione di spesa e per ciascuna sezione del Fondo, gli stanziamenti per il triennio 2027-2029[7].

Si rileva inoltre che l'articolo 9 del decreto legislativo n. 138 del 2026 prevede che gli stanziamenti annuali delle sezioni del Fondo siano definiti mediante utilizzo delle risorse relative alle autorizzazioni di spesa in materia di incentivi che, con il medesimo disegno di legge di bilancio, sono abrogate per confluire nel Fondo stesso. Il provvedimento in esame, tuttavia, non reca disposizioni che prevedano espressamente l'abrogazione delle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella n. 1 della relazione tecnica, mentre quest'ultima riferisce che l'alimentazione delle sezioni del Fondo è stata disposta mediante la Sezione II.

Al riguardo, andrebbe pertanto chiarito come tale modalità di trasferimento delle risorse si coordini con quanto previsto dal citato articolo 9, precisando altresì se e attraverso quali disposizioni sia prevista la cessazione degli effetti delle autorizzazioni originarie, al fine di escludere che le relative risorse possano continuare a essere considerate nella costruzione del bilancio a legislazione vigente per gli esercizi successivi, oltre a quelle destinate alle nuove sezioni del Fondo.

Andrebbero altresì chiarite le ragioni delle differenze tra le autorizzazioni di spesa individuate dalla relazione tecnica riferita all'A.G. 394 e quelle indicate nella tabella n. 1 della relazione tecnica al presente provvedimento, relativa alle autorizzazioni di spesa interessate dalla nuova articolazione del Fondo, e nell'allegato 4 al medesimo provvedimento, relativo alle autorizzazioni di spesa mantenute in bilancio al di fuori del Fondo.

In particolare, alcune misure inizialmente destinate a confluire nel Fondo risultano ora comprese nell'allegato 4 (Fondo impresa femminile e interventi per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale), mentre altre non figurano né nella tabella n. 1 né nel predetto allegato (Voucher 3i e Nuove

[7] Si ricorda che analogo rilievo era stato formulato in sede di esame dello schema di decreto legislativo poi adottato come decreto legislativo n. 138 del 2026 (A.G. 394), con riferimento alla relazione tecnica riferita all'articolo 9, rilevando l'opportunità che la relazione tecnica riferita al disegno di legge di bilancio per il 2027 desse evidenza delle risorse destinate a confluire nel Fondo.

imprese a tasso zero). Per queste ultime andrebbe chiarito se sussistano ancora disponibilità finanziarie e quale ne sia il regime. Andrebbe infine precisato se le ulteriori autorizzazioni di spesa riportate nella tabella n. 1, ma non presenti nell'elenco originario[8]*, riguardino il rifinanziamento di misure già considerate oppure interventi aggiuntivi, specificando le sezioni del Fondo cui sono destinate le relative risorse.*

Infine, con riferimento ai commi 3 e 5, andrebbero forniti dati sull'attuale consistenza delle risorse giacenti nelle contabilità speciali e nei conti bancari e postali relative alle misure confluite nel Fondo, distinguendo quelle oggetto di versamento all'entrata da quelle che restano disciplinate dalle originarie autorizzazioni di spesa.

Andrebbe altresì acquisita conferma che il versamento all'entrata e la successiva riassegnazione delle risorse al Fondo siano coerenti con il profilo di spesa scontato nei tendenziali di finanza pubblica, anche in termini di fabbisogno, con particolare riferimento alle giacenze detenute sui conti bancari e postali.

Articolo 87
(Misure in materia di trasformazione digitale)

Normativa vigente. L'articolo 28 del decreto-legge n. 36 del 2022[9] ha disposto la costituzione della società 3-i S.p.A., il cui capitale sociale, inizialmente pari a 45 milioni di euro, è interamente sottoscritto dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT. La società svolge attività e servizi informatici a favore dei predetti Istituti e di altre amministrazioni pubbliche, sulla base di appositi contratti di servizio che ne disciplinano le prestazioni e i relativi corrispettivi (commi 1 e 6).

La medesima disposizione prevede il conferimento o trasferimento alla società di beni, infrastrutture informatiche, contratti e rapporti attivi e passivi degli Istituti partecipanti, secondo modalità definite con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (comma 7). Le relative operazioni sono esenti da ogni imposta, spesa, tassa o diritto (comma 7-*bis*).

Agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del capitale sociale si provvede mediante le risorse già disponibili nei bilanci degli Istituti partecipanti, con corrispondente riduzione degli stanziamenti in conto capitale (comma 9).

La relazione tecnica riferita alla disposizione escludeva nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e qualificava le esenzioni fiscali previste dal comma 7-*bis* come rinuncia a maggior gettito, in quanto relative a operazioni per le quali non risultavano scontate entrate nelle previsioni di bilancio.

[8] Si tratta, tra le altre, delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 876, della legge n. 207 del 2024 (capitoli 7343, 7363, 7483 e 7490) e all'articolo 3 del decreto-legge n. 107 del 2026 (capitolo 7343).

[9] Recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La norma dispone un'operazione di trasferimento, a titolo oneroso mediante cessione totalitaria delle azioni, della società 3-i S.p.A. alla Sogei S.p.A. (comma 1). La società risultante dall'operazione, all'esito del trasferimento, subentra nella gestione e nelle connesse funzioni, svolte dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), relative (comma 2):

- al nodo eIDAS italiano per la circolarità delle identità digitali fra tutti gli Stati membri dell'Unione europea[10] [lettera *a)*];
- all'Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (IPA) e all'Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato (INAD)[11] [lettera *b)*].

La norma disciplina le modalità del trasferimento, prevedendo che:

- il relativo importo corrisponda al patrimonio netto di 3-i risultante da una situazione patrimoniale, riferita ad una data non anteriore a 4 mesi dall'operazione, approvata dal Consiglio di amministrazione della medesima i 3-i, previo parere favorevole del Collegio sindacale e, successivamente, comunicata alle amministrazioni socie e accettata dal Consiglio di amministrazione di Sogei (comma 3);
- Sogei mediante girata sul certificato azionario, provvede a versare il corrispettivo agli azionisti di 3-i ed a modificare lo statuto della medesima società prevedendo anche un nuovo assetto organizzativo delle attività. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per il trasferimento sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse. I componenti in carica del consiglio di amministrazione della società trasferita decadono dalla data di girata sul certificato azionario, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile[12] (comma 4).

In tale quadro, al fine di assicurare la continuità delle prestazioni rese in favore dell'INPS, dell'INAIL, dell'ISTAT, della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è consentita alle amministrazioni la possibilità di stipulare nuove convenzioni di affidamento di servizi analoghi con la società risultante dall'operazione alla scadenza degli atti esecutivi vigenti, con la definizione di costi, livelli di servizio e modalità operative di erogazione delle prestazioni (comma 5).

Conseguentemente all'operazione di trasferimento, è prevista la cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-

[10] Il subentro è comunicato alla Commissione europea ai fini degli obblighi di notifica di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e al regolamento (UE) 2024/1183.

[11] Di cui, rispettivamente, agli articoli 6-*ter* e 6-*quater* del decreto legislativo n. 82 del 2005.

[12] L'articolo 2383 del codice civile prevede che gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, dall'organo competente a nominarli, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

legge n. 36 del 2022, che ha disposto la costituzione della società 3-i S.p.A. (comma 6).

Una clausola di neutralità finanziaria stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 7).

Si rammenta che Sogei S.p.A. e la società 3-i S.p.A. rientrano nell'elenco delle amministrazioni pubbliche elaborato dall'ISTAT, ai fini del conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti finanziari

La relazione tecnica riferisce che la disposizione introduce misure urgenti volte al riassetto delle società pubbliche operanti nel settore della trasformazione digitale, con l'obiettivo di rafforzare la capacità di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e servizi informatici strategici per la pubblica amministrazione.

In particolare il comma 1 dispone il trasferimento, a titolo oneroso mediante cessione totalitaria delle azioni, di 3-i S.p.A. a Sogei S.p.A., quale misura di razionalizzazione dell'assetto societario pubblico nel settore della trasformazione digitale.

Il comma 2 prevede che la società risultante dall'operazione subentri in specifiche funzioni attualmente svolte dall'Agenzia per l'Italia digitale, con particolare riferimento al nodo eIDAS italiano, necessario per la circolarità delle identità digitali tra gli Stati membri dell'Unione europea, nonché alla gestione dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi e dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato.

I commi 3 e 4 disciplinano le modalità del trasferimento. In particolare, Sogei in qualità di capogruppo potrà estendere a 3-i S.p.A. le politiche, i regolamenti interni, gli atti negoziali aziendali, ivi inclusa a titolo esemplificativo la convenzione sottoscritta tra Sogei S.p.A. e Consip S.p.A. per le acquisizioni di beni e servizi strumentali, e strutturare i rapporti infragruppo sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, per l'erogazione di servizi infrastrutturali finalizzati all'erogazione delle attività di cui al comma 5.

All'esito del trasferimento Sogei S.p.A. dovrà modificare lo statuto, prevedendo l'assetto societario di 3-i S.p.A. secondo canoni di efficienza ed efficacia gestionale tipica di un gruppo, e rinnovare il consiglio di amministrazione della medesima 3-i S.p.A. sulla base del nuovo quadro normativo. Il corrispettivo è determinato in misura pari al patrimonio netto

risultante da una situazione patrimoniale aggiornata, approvata dagli organi competenti.

Il comma 5 assicura la continuità delle prestazioni rese in favore di amministrazioni e soggetti istituzionali, tra cui INPS, INAIL, ISTAT, Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine, è consentita la stipula di nuove convenzioni di affidamento di servizi analoghi alla scadenza degli atti esecutivi vigenti, con definizione dei costi, dei livelli di servizio e delle modalità operative di erogazione.

Il comma 6 coordina la nuova disciplina con il quadro normativo vigente, prevedendo la cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

Il comma 7 reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione dell'articolo non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti saranno, pertanto, svolti dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La clausola di invarianza è ascrivibile alla presenza di un patrimonio netto positivo di 3-i S.p.A., nonché alla presenza di sufficienti disponibilità liquide per la realizzazione dell'operazione.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che la norma prevede il trasferimento oneroso, mediante cessione totalitaria delle azioni, della società 3-i S.p.A. a Sogei S.p.A. (comma 1), che subentra nella gestione delle funzioni attualmente svolte da AgID relative al nodo eIDAS italiano e agli indici IPA e INAD (comma 2). Il corrispettivo della cessione è determinato in misura pari al patrimonio netto della società, sulla base di una situazione patrimoniale approvata dagli organi competenti (comma 3). Sogei provvede al pagamento agli azionisti, alla modifica dello statuto e alla ridefinizione dell'assetto organizzativo della società. È inoltre prevista la decadenza degli amministratori in carica dalla data del trasferimento, nonché l'esenzione fiscale degli atti e delle operazioni connessi (comma 4). Per garantire la continuità dei servizi, le amministrazioni interessate possono stipulare nuove convenzioni con Sogei alla scadenza di quelle vigenti (comma 5). Gli adempimenti previsti sono svolti nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 7).*

La relazione tecnica riferisce che la clausola di invarianza che assiste le disposizioni in esame è ascrivibile alla presenza di un patrimonio netto positivo di 3-i S.p.A., nonché alla presenza di sufficienti disponibilità liquide per la realizzazione dell'operazione di trasferimento.

Al riguardo, con riferimento al trasferimento oneroso della società 3-i S.p.A. a Sogei S.p.A. (commi da 1 a 4), pur rilevando che i soggetti che

partecipano all'operazione di cui trattasi rientrano nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, andrebbero comunque forniti elementi circa l'ammontare del patrimonio netto della società, cui è commisurato il corrispettivo della cessione, e delle disponibilità liquide richiamate dalla relazione tecnica, al fine di verificare che l'operazione possa essere effettuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al subentro nelle funzioni attualmente svolte dall'AgID (comma 2), andrebbero chiarite le modalità di finanziamento dei relativi costi di gestione, precisando se siano trasferite anche le risorse attualmente destinate alle medesime funzioni. Andrebbe inoltre confermato che le nuove convenzioni di cui al comma 5 siano stipulate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente presso le amministrazioni interessate.

Infine, con riferimento all'esenzione fiscale prevista dal comma 4, andrebbe confermato che essa configuri una rinuncia a maggior gettito, analogamente a quanto indicato dalla relazione tecnica riferita all'articolo 28 del decreto-legge n. 36 del 2022, in quanto relativa a operazioni i cui effetti non risultano scontati nelle previsioni a legislazione vigente.

Articolo 88
(Misure in materia di investimenti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e per l'efficientamento energetico della flotta della pesca)

Normativa vigente. L'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026) prevede la concessione di un credito d'imposta alle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e in quello della pesca e dell'acquacoltura che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi in appositi elenchi annessi alla medesima legge, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028. Il predetto credito d'imposta è concesso nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro (comma 454). Il credito d'imposta spetta nel limite massimo di spesa di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione (comma 457). Sono, altresì, definite le condizioni per la fruizione del citato credito d'imposta. A tal fine, sono previsti:

- una specifica disciplina nel caso in cui gli investimenti siano effettuati mediante contratti di locazione finanziaria (comma 455);
- la non applicazione del credito d'imposta in commento per gli investimenti che beneficiano del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 446, della legge di bilancio 2025[13], nonché della maggiorazione dell'ammortamento

[13] L'articolo 1, comma 446, della legge di bilancio 2025 riconosce il credito d'imposta, già previsto dall'articolo 1, comma 1057-*bis*, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) per l'acquisto di beni strumentali nuovi indicati nell'Allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025,

per gli investimenti in beni strumentali di cui ai commi da 427 a 436 e del credito d'imposta ZES per l'agricoltura di cui ai commi da 462 a 465 della legge di bilancio 2026. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto (comma 456);

- specifici adempimenti in capo ai soggetti beneficiari, pena la revoca del beneficio. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i predetti limiti massimi di spesa (comma 458).

La definizione dei criteri e delle modalità in attuazione delle disposizioni in esame è demandata ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con particolare riguardo alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa (comma 459).

A tale ultimo proposito, si fa presente che, in risposta all'interrogazione n. 5-05788, il rappresentante del Governo presso la Commissione Agricoltura della Camera ha riferito che, alla data del 23 settembre 2026, lo schema di decreto era in fase di concertazione avanzata con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministero dell'economia e delle finanze e sarebbe stato finalizzato a breve. Il rappresentante del Governo ha aggiunto che "oltre a specificare i soggetti beneficiari e gli investimenti ammissibili al beneficio, il provvedimento individua nel Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a. – il soggetto gestore della misura" [14].

La norma interviene sulla disciplina concernente il credito d'imposta per investimenti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, commi da 454 a 459, della legge di bilancio 2026, con le seguenti modifiche (comma 1):

- gli investimenti oggetto della misura agevolativa sono, altresì, finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione dei consumi energetici delle strutture aziendali e dei processi produttivi [lettera *a)*];
- i limiti massimi di spesa, per ciascuno degli anni 2027 e 2028, sono incrementati di 80 milioni di euro, ferma restando l'utilizzabilità del credito d'imposta esclusivamente in compensazione a partire dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolabile [lettera *b)*].

ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. Detto limite non opera in relazione agli investimenti per i quali, entro la data di pubblicazione della medesima legge di bilancio 2025 (31 dicembre 2024), il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

[14] *Cfr.* Allegato 5 al resoconto della seduta del 23 settembre 2026.

Inoltre, al fine di favorire interventi finalizzati all'efficientamento energetico e all'ammodernamento sostenibile delle unità della flotta da pesca nazionale, migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro del personale imbarcato, nonché di sostenere la competitività delle imprese di pesca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per l'efficientamento energetico e l'ammodernamento sostenibile della flotta da pesca, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2027 e di 40 milioni di euro per l'anno 2028 (comma 2). La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi connessi all'istituzione del predetto Fondo è affidata ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste[15] (comma 3).

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riporta i seguenti effetti riferendoli il riferimento all'articolo 90, anziché all'articolo 88.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese in conto capitale									
Incremento delle risorse destinate al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura, con particolare riguardo a investimenti volti a favorire l'efficientamento e la transizione energetica, di cui all'art. 1, c. 457, della L. 199/2025 [comma 1, lettera *b)*]	80,0	80,0			80,0	80,0	80,0	80,0	
Istituzione del Fondo per l'efficientamento energetico e l'ammodernamento sostenibile della flotta da pesca (comma 2)	60,0	40,0		60,0	40,0		60,0	40,0	

La relazione tecnica, oltre a richiamare i contenuti delle disposizioni in esame, evidenzia che gli oneri derivanti dal comma 1 in termini di indebitamento netto sono pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mentre gli oneri in termini di fabbisogno sono pari a 80 milioni

[15] Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, in relazione al profilo temporale dell'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che la norma in esame modifica la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti nel settore della produzione primaria agricola, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, commi da 454 a 459, della legge di bilancio 2026, prevedendo che gli investimenti siano finalizzati altresì all'efficientamento energetico e alla riduzione dei consumi delle strutture aziendali e dei processi produttivi. Incrementa inoltre di 80 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2027 e 2028, i limiti massimi di spesa agevolabile (comma 1). Inoltre, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per l'efficientamento energetico e l'ammodernamento sostenibile della flotta da pesca, con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2027 e 40 milioni per il 2028 (comma 2). Criteri e modalità di attuazione degli interventi saranno definiti con decreto ministeriale (comma 3).*

La relazione tecnica evidenzia che gli oneri in termini di indebitamento netto sono pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mentre gli oneri in termini di fabbisogno sono pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, in relazione al profilo temporale dell'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta.

Al riguardo, nel rilevare che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, presumibilmente per errore materiale, attribuisce all'articolo 90 gli effetti derivanti dall'articolo 88, non si formulano ulteriori osservazioni, considerato che l'onere è limitato alla dotazione del Fondo e che criteri e modalità di attuazione degli interventi saranno definiti con apposito decreto ministeriale.

Articolo 89
(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo del Ministero del turismo)

Normativa vigente. L'articolo 1, commi da 502 a 508, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), il cui comma 502 è stato sostituito dall'articolo 1, comma 469, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026), ha autorizzato la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica sul territorio nazionale (comma 508), demandando ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo[16] la definizione dei criteri, delle condizioni e delle modalità per concedere agevolazioni finanziarie

[16] Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

a supporto degli investimenti privati nel settore turistico e per la realizzazione di interventi complementari e funzionali a tali investimenti[17] (comma 502).
Con tale decreto sono stabiliti (comma 504):

- le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa dell'Unione europea, nonché i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione [lettera *a)*];
- le modalità di accesso alle agevolazioni, anche prevedendo specifiche procedure dirette al sostegno di programmi di particolare rilevanza strategica per lo sviluppo dell'offerta turistica [lettera *b)*];
- le modalità di cooperazione con le regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dei predetti interventi, anche per quanto attiene all'apporto di eventuali risorse aggiuntive da parte delle regioni, nonché con riferimento alla programmazione e realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali pubbliche complementari e funzionali all'investimento privato, nonché la possibile integrazione con misure di intervento proprie o azioni e provvedimenti in grado di semplificare e accelerare la realizzazione dei programmi di investimento [lettera *c)*].

Le funzioni relative alla gestione dell'intervento, comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione delle domande di agevolazione, alla concessione ed erogazione delle agevolazioni, al controllo, al monitoraggio e all'eventuale rafforzamento della capacità amministrativa connessa all'attuazione dell'intervento, possono essere affidate, con le modalità stabilite da apposita convenzione, ad Invitalia S.p.A., che può avvalersi dell'Agenzia nazionale per il turismo (ENIT S.p.A.) (comma 505). Per tali finalità è stata autorizzata, a valere sulle citate risorse (110 milioni per l'anno 2025), la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 (comma 506).
La relazione tecnica di passaggio a corredo dell'A.S. 1330 (poi legge di bilancio 2025), con riguardo alla predetta autorizzazione di spesa, affermava che una quota fino a 60 milioni di euro sarebbe stata riconosciuta nella forma di contributo a fondo perduto, con conseguente impatto di pari ammontare in termini di indebitamento netto.
In attuazione delle predette disposizioni è stato adottato il decreto del Ministro del turismo 16 marzo 2026. Con il successivo decreto direttoriale n. 96263 del 18 giugno 2026 è stato pubblicato l'avviso per la presentazione delle domande, che individua le risorse disponibili in 109 milioni di euro a valere sul citato comma 508, conservate nell'anno 2026 in conto residui di provenienza dell'esercizio 2025, di cui 59 milioni di euro destinati a contributi a fondo perduto e 50 milioni di euro a finanziamenti agevolati. Le agevolazioni sono

[17] In attuazione di tale disposizione è stato emanato, in data 20 aprile 2026, il decreto del Ministro del Turismo, recante «Disposizioni applicative per l'attuazione e lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile».

concesse nell'ambito di una procedura valutativa a sportello, la cui chiusura, a seguito di due proroghe, è stata fissata all'8 ottobre 2026, cui segue la formazione della graduatoria per l'avvio delle attività istruttorie.
Si rammenta, inoltre, che l'articolo 1, comma 470, della legge di bilancio 2026 ha autorizzato la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la concessione di contributi anche a fondo perduto, al fine di incentivare lo sviluppo delle filiere del turismo, anche di carattere industriale e commerciale, demandando la definizione dei criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi ad un decreto da adottare ai sensi del comma 502 della legge di bilancio 2025. In tale quadro, è previsto che una quota non superiore all'uno per cento delle predette risorse, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, possa essere destinata alle funzioni relative alla gestione degli interventi di cui al comma 505 della medesima legge di bilancio 2025. La relazione tecnica di passaggio a corredo dell'A.C. 2750 (poi legge di bilancio 2026), con riferimento alla spesa autorizzata ai sensi del comma 470, affermava che le agevolazioni sarebbero state riconosciute nella forma di contributo a fondo perduto per una quota fino al 60 per cento, con conseguente impatto in termini di indebitamento netto pari a 30 milioni annui dal 2026 al 2028.

La norma, intervenendo sulla disciplina concernente le misure a sostegno dello sviluppo del settore turistico di cui all'articolo 1, commi da 502 a 508, della legge di bilancio 2025, autorizza:

- la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028 per il sostegno allo sviluppo dell'offerta turistica sul territorio nazionale [lettera *b)*];
- a valere sulle predette risorse, la spesa di 150.000 euro per l'anno 2027 e di 100.000 euro per l'anno 2028 per il finanziamento delle funzioni relative alla gestione dell'intervento, affidate a Invitalia S.p.A., che può avvalersi di ENIT S.p.A. [lettera *a)*].

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese in conto capitale									

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Incremento delle risorse destinate allo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione, le filiere turistiche, gli investimenti ESG e il turismo sostenibile, di cui all'art. 1, c. 508, della L. 207/2024 [comma 1, lettera *b)*]	20,0	10,0		20,0	10,0		20,0	10,0	

La relazione tecnica si limita a richiamare i contenuti della norma.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che la norma in esame, intervenendo sull'articolo 1, commi da 502 a 508, della legge di bilancio 2025, autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028 per il sostegno allo sviluppo dell'offerta turistica sul territorio nazionale [lettera* b)*]. A valere su tali risorse, autorizza la spesa di 150.000 euro per l'anno 2027 e di 100.000 euro per l'anno 2028 per il finanziamento delle funzioni relative alla gestione dell'intervento, affidate a Invitalia, che può avvalersi di ENIT S.p.A. [lettera* a)*].*

Si rammenta che Invitalia S.p.A. ed ENIT S.p.A. rientrano nell'elenco delle amministrazioni pubbliche elaborato dall'ISTAT, ai fini del conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerato che gli oneri sono limitati all'entità degli stanziamenti disposti dalla norma.

Articolo 90
(Disposizioni in materia di trasferimenti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico)

Normativa vigente. Il comma 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 419 del 1999 prevede che, nel quadro delle procedure di revisione statutaria disciplinate dall'articolo 13 del medesimo decreto legislativo, siano riconosciute, nell'ambito dell'organizzazione del Club alpino italiano (CAI), forme accentuate di autonomia organizzativa e funzionale al Corpo nazionale del soccorso alpino. (CNSAS).

La norma dispone che le risorse assegnate, a legislazione vigente, al Club alpino italiano (CAI) e destinate alle attività del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS), iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del turismo, sono trasferite, dal medesimo ministero direttamente al bilancio autonomo del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, dotato di autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale anche ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 419 del 1999 (comma 1).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica riferisce che, a legislazione vigente, alcune delle risorse destinate, in via esclusiva, alle attività del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico – CNSAS sono erogate per il tramite del Club alpino italiano – CAI, del quale il CNSAS è Sezione nazionale, dotata di ampia autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale anche ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 419 del 1999. Tutti gli stanziamenti in questione risultano correttamente iscritti nell'apposito capitolo del Ministero del Turismo (n. 4161, rubricato: "Contributo al Club Alpino Italiano per le attività del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico") relativo alle attività del CNSAS. La disposizione in esame, priva di effetti finanziari e di natura meramente contabile, consente di provvedere al trasferimento diretto al bilancio autonomo del CNSAS delle somme in questione, senza dover transitare dal bilancio del CAI, semplificando e velocizzando il relativo procedimento e senza gravare il CAI dei relativi oneri ammnistrativi.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma stabilisce che le risorse assegnate al Club alpino italiano (CAI) per le attività del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS), a valere sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del turismo, siano trasferite direttamente dal medesimo ministero al bilancio del CNSAS, senza dover transitare per il bilancio del CNSAS.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni, concordando con quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce che la disposizione è priva di effetti finanziari e possiede natura meramente contabile.

Articolo 91
(Attivazione della clausola di salvaguardia nazionale in materia di difesa)

La norma, tenuto conto della richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale di cui all'articolo 26 del reg. (UE) 2024/1263 e della raccomandazione dell'8 ottobre 2026 della Commissione europea, autorizza gli interventi di cui al capo I del Titolo VII del provvedimento in esame (articoli da 92 a 95) (comma 1).

L'articolo 26, del reg. (UE) 2024/1263 prevede che, su richiesta di uno Stato membro e su raccomandazione della Commissione, il Consiglio possa adottare[18] una raccomandazione che consenta allo Stato membro di deviare dal percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio, nel caso in cui circostanze eccezionali al di fuori del controllo dello Stato, abbiano rilevanti ripercussioni sulle sue finanze pubbliche, a condizione che tale deviazione non comprometta la sostenibilità di bilancio nel medio termine (paragrafo 1). Su richiesta dello Stato membro interessato e su raccomandazione della Commissione, il Consiglio può, altresì, prorogare più di una volta, per una durata massima di un anno di ciascuna proroga, il periodo durante il quale tale Stato membro può deviare dal percorso della spesa netta, se le circostanze eccezionali persistono (paragrafo 2).

Si evidenzia che l'8 ottobre 2026, la Commissione europea ha espresso una raccomandazione al Consiglio per autorizzare l'Italia ad attivare la clausola nazionale di salvaguardia prevista dall'articolo 26, del summenzionato regolamento.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia che la norma autorizza gli interventi in materia di difesa di cui al capo I del Titolo VII del provvedimento in esame (articoli da 92 a 95), tenuto conto della richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale di cui all'articolo 26 del reg. (UE) 2024/1263.*

Al riguardo, rinviando per i pertinenti rilievi alle schede riferite agli articoli da 92 a 95, non si formulano osservazioni.

[18] Entro quattro settimane dalla raccomandazione della Commissione. Tale raccomandazione è stata adottata in data 9 novembre 2026.

Articolo 92
(Fondo per il finanziamento di interventi normativi in materia di difesa)

La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un Fondo con una dotazione di euro 26.430.000 per il 2027, di euro 423.240.000 per il 2028, di euro 434.900.000 per il 2029, di euro 299.190.000 per il 2030, di euro 242.090.000 per il 2031 e di euro 218.220.000 annui a decorrere dal 2032, da destinare a specifici interventi normativi in materia di incremento delle "Forze di riserva della Difesa" quale bacino di personale addestrato e prontamente impiegabile in grado di supportare e integrare le Forze armate, e di adeguamento capacitivo della difesa. Il fondo è integrato, per la valorizzazione dei servizi operativi della difesa, nella misura di euro 206.087.456 per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di euro 171.087.456 annui a decorrere dal 2029 (comma 1).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti									
Fondo per il finanziamento di interventi normativi in materia di Difesa (comma 1)	26,4	423,2	434,9	26,4	423,2	434,9	26,4	423,2	434,9
Integrazione del Fondo per il finanziamento di interventi normativi in materia di difesa per la valorizzazione dei servizi operativi (comma 1)	206,1	206,1	171,1	206,1	206,1	171,1	206,1	206,1	171,1

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia che la norma, ai fini dell'implementazione delle Forze di riserva e dell'adeguamento capacitivo della difesa istituisce, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un Fondo con una dotazione di euro 26.430.000 per il 2027, di euro*

423.240.000 per il 2028, di euro 434.900.000 per il 2029, di euro 299.190.000 per il 2030, di euro 242.090.000 per il 2031 e di euro 218.220.000 annui a decorrere dal 2032. Per la valorizzazione dei servizi operativi della difesa il suddetto fondo è, altresì, integrato nella misura di euro 206.087.456 per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di euro 171.087.456 annui a decorrere dal 2029 (comma 1). Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che l'onere recato dalla disposizione appare limitato entro le disponibilità del fondo in riferimento.

Articolo 93
(Assunzioni giovani per la leva e ausiliari)

La norma reca specifiche modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare-COM), volte a istituire e disciplinare la nuova figura del carabiniere ausiliario della riserva volontaria (comma 1). A tal fine il comma 1 apporta, tra le altre, le seguenti novelle al COM:

- al comma 8 dell'articolo 627, al fine di ricomprendere nella categoria dei militari di truppa, anche i carabinieri ausiliari della riserva volontaria e gli allievi carabinieri ausiliari della riserva volontaria [comma 1, lettera *a)*];
- all'articolo 631, che disciplina la successione e la corrispondenza dei gradi dei militari di truppa, al fine di equiparare il grado di allievo carabiniere ausiliario della riserva volontaria ai gradi di allievo carabiniere e di allievo finanziere [comma 1, lettera *b)*];
- all'articolo 703, relativo alle riserve dei posti in favore dei volontari in ferma prefissata nei concorsi relativi alle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco [comma 1, lettera *c)*].

Viene, quindi, introdotto nel libro quarto, Titolo II, Capo VIII, dopo l'articolo 709, la "Sezione II", contenente i nuovi articoli dal 709-*bis* al 709-*sexies* [comma 1, lettera *e)*]. Le disposizioni introdotte, in particolare:

- disciplinano i requisiti per il reclutamento [comma 1, lettera *e),* cpv. Art. 709-*bis*];
- rinviano a una determinazione del Comandante generale dell'Arma la definizione delle modalità di reclutamento [comma 1, lettera *e),* cpv. Art. 709-*ter*];
- estendono i benefici non economici previsti qualora si sia prestato il servizio militare di leva anche ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria che abbiano prestato servizio per almeno dodici mesi [comma 1, lettera *e),* cpv. Art. 709-*quater*];

- prevedono l'inserimento nei bandi per il relativo reclutamento di una riserva, nel limite massimo del 10 per cento, per i candidati in possesso di specifici requisiti individuati dalla disposizione [comma 1, lettera *e)*, cpv. Art. 709-*quinquies*];
- prevedono, nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dell'Arma, una riserva di posti nel limite massimo del 30 per cento in favore dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria che abbiano completato almeno dodici mesi di servizio senza demerito [comma 1, lettera *e)*, cpv. Art. 709-*sexies*].

È introdotto, altresì, nel libro quarto, titolo III, capo X, dopo l'articolo 785, la "Sezione II, comprendente i nuovi articoli dal 785-*bis* al 785-*quinquies* [comma 1, lettera *g)*]. Le disposizioni introdotte, in particolare:

- disciplinano la formazione dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria, demandando al Comandante generale dell'Arma la definizione dell'*iter* formativo e disponendo l'applicazione delle norme concernenti la licenza ordinaria previste per il personale in formazione [comma 1, lettera *g)*, cpv. Art. 785-*bis*];
- istituiscono e disciplinano il corso di formazione, di durata non superiore a tre mesi, utile al conseguimento della nomina, nonché gli effetti dell'ammissione al medesimo corso per il personale già appartenente alle Forze armate o alle Forze di polizia [comma 1, lettera *g)*, cpv. Art. 785-*ter*];
- fissano in un anno la durata della ferma volontaria [comma 1, lettera *g)*, cpv. Art. 785-*quater*];
- prevedono la sospensione dalla nomina a carabiniere ausiliario della riserva volontaria in caso di rinvio a giudizio o ammissione ai riti alternativi per delitto non colposo, di sottoposizione procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato e in caso di licenza straordinaria di convalescenza [comma 1, lettera *g)*, cpv. Art. 785-*quinquies*].

Viene, inoltre, introdotto l'articolo 850-*bis* che prevede che i carabinieri ausiliari della riserva volontaria siano impiegati, oltre che nei compiti di carattere militare, anche in attività operative e addestrative presso i reparti dell'Arma, sul territorio nazionale e di massima su base regionale. Il Comandante generale dell'Arma determina i profili di impiego di tale personale e allo stesso sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria [comma 1, lettera *h)*].

È, quindi, introdotto nel libro quarto, titolo V, capo IV, dopo la sezione IV, la "Sezione IV-*bis*, comprendente i nuovi articoli dal 952-*bis* al 952-*septies* [comma 1, lettera *l)*]. Tali disposizioni, in particolare:

- prevedono che i carabinieri ausiliari della riserva volontaria possano essere ammessi, a domanda, a rafferma biennale, che può essere prolungata, con il consenso degli interessati, per il tempo strettamente

necessario al completamento dell'iter concorsuale di coloro che hanno presentato domanda per il reclutamento nell'Arma dei carabinieri [comma 1, lettera *l),* cpv. Art. 952-*bis*];

- recano la disciplina speciale per il personale che abbia perso l'idoneità all'impiego in conseguenza di ferite o lesioni riportate in servizio [comma 1, lettera *l),* cpv. Art. 952-*ter*];
- prevedono che i carabinieri ausiliari della riserva volontaria siano posti in congedo illimitato, tra l'altro, alla scadenza del termine della ferma o della rafferma [comma 1, lettera *l),* cpv. Art. 952-*quater*];
- disciplinano i casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma, dipendenti, tra l'altro, dalla perdita dell'idoneità psico-fisica, dal mancato superamento dei corsi di formazione, da motivi disciplinari per abuso di alcool e uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, oltre alla domanda dell'interessato [comma 1, lettera *l),* cpv. Art. 952-*quinquies*];
- individuano ulteriori casi di proscioglimento a domanda [comma 1, lettera *l),* cpv. Art. 952-*sexies*];
- disciplinano il proscioglimento del personale non più idoneo al servizio per ferite o lesioni non dipendenti da causa di servizio [comma 1, lettera *l),* cpv. Art. 952-*septies*].

Vengono quindi apportate le seguenti modifiche a specifiche disposizioni del Codice per consentire l'applicazione anche ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria di alcune discipline previste per altre categorie di personale militare: i commi 1 e 3 dell'articolo 988, al fine di estendere ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria la disciplina relativa ai richiami in servizio nelle forze di completamento [comma 1, lettera *m)*]; l'articolo 1013, estendendo ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria, la disciplina in materia di formazione professionale, inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi, applicata ai volontari delle altre Forze armate [comma 1, lettera *n)*]; l'articolo 1501, al fine di applicare al personale in parola la disciplina in materia di permessi già in vigore per i volontari in ferma prefissata [comma 1, lettera *o)*]; l'articolo 1502, al fine di estendere ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria, la disciplina concernente alla licenza ordinaria, attualmente applicata ai volontari in ferma prefissata annuale/triennale [comma 1, lettera *p)*]; l'articolo 1503, al fine di estendere ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria la disciplina relativa alla licenza straordinaria prevista per i volontari in ferma prefissata [comma 1, lettera *q)*]; l'articolo 1504, estendendo la disciplina concernente alla licenza per l'elevazione e aggiornamento culturale, attualmente in vigore per i volontari in ferma prefissata [comma 1, lettera *r)*]; l'articolo 1505, al fine di applicare ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria la disciplina relativa ai permessi speciali notturni, allo stato in vigore per i volontari in ferma prefissata [comma 1, lettera *s)*].

Viene, quindi, introdotto nel libro sesto, dopo il titolo III, il "Titolo III-*bis*. Carabinieri ausiliari della riserva volontaria", concernente i nuovi articoli dal

1799-*bis* al 1799-*quater* in materia di trattamento economico [comma 1, lettera *t)*]. Tali disposizioni, in particolare:

- disciplinano la retribuzione base dei carabinieri ausiliari in ferma volontaria, riconoscendo agli stessi, durante la ferma, stipendio e assegni pari al 65 per cento di quelli spettanti ai carabinieri in ferma volontaria e, in rafferma, il trattamento economico integrale dei carabinieri in ferma volontaria [comma 1, lettera *t),* cpv. Art. 1799-*bis*];
- disciplinano il trattamento economico accessorio dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria, prevedendo che le eventuali ore di servizio eccedenti l'orario settimanale siano retribuite come lavoro straordinario, secondo termini e le modalità stabiliti per i carabinieri in ferma volontaria. Ai carabinieri ausiliari della riserva possano essere, altresì, attribuite nei limiti di spesa e con le modalità stabilite in sede di contrattazione, eventuali indennità connesse al particolare tipo di impiego, comprese le indennità di rischio, nella misura prevista per i carabinieri in ferma volontaria. È invece esclusa la corresponsione dei compensi per l'efficienza dei servizi istituzionali e il premio di congedamento [comma 1, lettera *t),* cpv. Art. 1799-*ter*];
- estendono ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria l'applicazione delle disposizioni sui rimborsi di cui all'articolo 1794, in caso di revoca o richiamo dalla licenza, alle condizioni dei volontari in ferma prefissata [comma 1, lettera *t),* cpv. Art. 1799-*quater*].

Viene quindi introdotto nuovo articolo 2157-*bis* che disciplina il trattamento economico degli allievi carabinieri ausiliari della riserva volontaria, equiparandolo a quello degli allievi dei corrispondenti corsi militari [comma 1, lettera *u),* cpv. Art. 2157-*bis,* comma 1].

La disposizione introdotta autorizza, inoltre, il reclutamento di un contingente massimo di carabinieri ausiliari della riserva volontaria di 600 unità per il 2027 e di 1.000 unità per ciascun anno a decorrere dal 2028. [comma 1, lettera *u),* cpv. Art. 2157-*bis,* comma 2] e a tal fine autorizza la spesa di euro 41.777.956 per il 2027, di euro 82.795.519 per il 2028, di euro 118.389.899 per il 2029, di euro 156.509.311 per il 2030 e di euro 141.442.217 annui a decorrere dal 2031 [comma 1, lettera *u),* cpv. Art. 2157-*bis,* comma 3].

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti									

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Assunzioni giovani di leva e ausiliari dell'Arma dei Carabinieri - personale [comma 1, lettera *e)*]	8,6	53,6	108,5	8,6	53,6	108,5	8,6	53,6	108,5
Assunzioni giovani di leva e ausiliari dell'Arma dei Carabinieri – funzionamento [comma 1, lettera *e)*]	1,6	5,3	7,8	1,6	5,3	7,8	1,6	5,3	7,8
Maggiori spese in conto capitale									
Assunzioni giovani di leva e ausiliari dell'Arma dei Carabinieri - investimenti [comma 1, lettera *e)*]	31,6	23,9	2,1	31,6	23,9	2,1	31,6	23,9	2,1
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Assunzioni giovani di leva e ausiliari dell'Arma dei Carabinieri - effetti riflessi [comma 1, lettera *e)*]				4,2	26,0	52,6	4,2	26,0	52,6

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e riferisce che per la determinazione degli oneri retributivi si è tenuto conto:

- del periodo di ferma pari a un anno e del successivo periodo di rafferma pari a due anni;
- del periodo di frequenza del corso allievi carabinieri, non superiore a tre mesi del primo anno di ferma, durante il quale agli allievi è attribuita la paga giornaliera prevista dall'articolo 1798, commi 1, 3, 4 e 6 del decreto legislativo n. 66 del 2010;
- dell'ulteriore periodo di ferma successiva al corso, pari a nove mesi, durante il quale al carabiniere ausiliario della riserva volontaria sono attribuiti:

1) lo stipendio pari al 65 per cento del parametro spettante al carabiniere, come da rinnovo contrattuale riferito al triennio 2025-2027 incrementato degli ulteriori aumenti contrattuali riferiti al triennio 2028-2030;

2) l'indennità mensile pensionabile, riconosciuta quale assegno fisso e continuativo, pari al 65 per cento della misura spettante al carabiniere, quantificata come sopra specificato;

3) il compenso per lavoro straordinario pari al 65 per cento delle misure spettanti al carabiniere, considerato per dodici mensilità, risultante da conto annuale 2024, incrementato del 5,4 per cento previsto quale aumento medio del contratto 2025-2027 nonché degli ulteriori aumenti contrattuali riferiti al triennio 2028-2030;

- del periodo massimo di rafferma, pari a ulteriori due anni, durante il quale al carabiniere ausiliario della riserva volontaria è attribuito:

1) il trattamento economico e gli assegni fissi e continuativi previsti per il personale, nel grado di carabiniere, come da rinnovo contrattuale riferito al triennio 2025-2027 incrementato degli ulteriori aumenti contrattuali riferiti al triennio 2028-2030;

2) il compenso per lavoro straordinario nelle misure spettanti al carabiniere, considerato per dodici mensilità, risultante da conto annuale 2024, incrementato del 5,4 per cento previsto quale aumento medio del contratto 2025-2027, in corso di emanazione, nonché degli ulteriori aumenti contrattuali riferiti al triennio 2028-2030;

- della mancata attribuzione, per l'intero periodo di ferma e rafferma, dei compensi per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 e successive modificazioni e integrazioni.

Gli ulteriori oneri derivanti dalla disposizione, necessari sia al soddisfacimento delle esigenze di reclutamento e formazione del personale sia all'implementazione del dispositivo logistico in favore degli arruolati, sono quantificati come segue:

<u>Oneri per il reclutamento e la formazione</u>:

euro 601.385 nel 2027;
euro 931.975 annui a decorrere dal 2028.

I predetti importi derivano dall'approvvigionamento di supporti necessari, in primo luogo, allo svolgimento delle prove concorsuali.
Le esigenze in esame sono state calibrate, per ciascun anno, in proporzione alla platea di candidati attesi, da intendersi a sua volta parametrata al volume dei previsti arruolamenti *(*600 unità nel 2027 e 1.000 unità annue a decorrere dal 2028), con particolare riguardo:

a) alla somministrazione digitale e successiva elaborazione di *test* psico-attitudinali (MMPI-2 e Bfq-2), in ragione di un'utenza stimata di almeno n. 4.000 candidati per ciascun anno. Al riguardo, è stato pianificato sia l'acquisto dei *test* sia il noleggio annuale di n. 200 *tablet* necessari alla digitalizzazione delle citate attività;

b) ai *test* tossicologici quali-quantitativi (*drug test*), previa esecuzione degli stessi e successivo invio dei relativi campioni *(appositamente predisposti)* presso Centri di tossicologia forense a livello regionale, per una spesa media presunta di euro 208 per ciascun candidato.
È stata altresì considerata la spesa riferita:

a) all'implementazione del portale istituzionale per la presentazione delle domande di concorso *on-line* (euro 12.200 nel solo anno 2027), riconfigurato allo scopo di consentire ai candidati la scelta dell'HUB territorialmente individuato per lo svolgimento delle selezioni nell'area Nord-Est, Nord-Ovest,

Centro e Sud Italia (diversamente da quanto praticato, in via ordinaria, dall'Arma mediante accentramento delle procedure concorsuali presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento in Roma);

b) agli oneri di missione da corrispondere al personale inviato in assegnazione e/o rinforzo presso i suddetti HUB (*previste n. 4 sedi*) per l'impiego nei servizi di vigilanza e supporto alle Commissioni durante le prove di selezione, tenuto conto che trattasi di Reparti della linea mobile ordinariamente non impiegati nelle attività concorsuali;

c) al necessario materiale didattico *(stampa di appositi manuali di formazione)*, di cancelleria e alle attrezzature sportive per le lezioni di "*difesa personale*" da svolgersi presso i poli formativi individuati, verosimilmente coincidenti con i citati HUB.

Oneri logistici (realizzazione di moduli abitativi, interventi infrastrutturali, casermaggio, vettovagliamento, armamento etc.):

euro 32.534.355 per il 2027;
euro 28.254.411 per il 2028;
euro 8.913.411 per il 2029;
euro 10.637.661per il 2030;
euro 9.916.611 a decorrere dal 2031.

Le suddette quantificazioni tengono conto del periodo di ferma pari a un anno, di cui tre mesi destinati al corso allievi carabinieri, e del successivo periodo di rafferma pari a due anni, in ragione della puntuale definizione del supporto logistico ove differenziato in base allo *status* di allievo carabiniere o carabiniere.

Gli interventi infrastrutturali necessari all'incremento di posti letto in misura congrua all'accasermamento delle unità di personale interessato, sono finalizzati sia alla fornitura e posa in opera di moduli abitativi, e relativi arredi, sia alla ristrutturazione di infrastrutture esistenti. Si prevede l'approvvigionamento di moduli *shelter* della dimensione di metri 2.44x6.055, che possono essere allestiti in relazione alle esigenze dei sedimi militari in cui saranno installati. Il costo di realizzazione dei predetti moduli è da intendersi calibrato in relazione alla necessità, o meno, di effettuare condutture elettriche, idriche e fognarie, lavori di adattamento alla conformazione del terreno (livellamento del terreno, disposizione degli *shelter* su unico piano o su due livelli) o eventuali abbattimenti di strutture pericolanti. In particolare, nel 2027, si provvederà alla fornitura e posa in opera di: 1 modulo per n. 200 unità (*6,5 Mln*); 3 moduli per n. 200 unità (*13 Mln*); 1 modulo per n. 60 unità (*3,2 Mln*); 1 modulo per n. 250 unità (*6,5 Mln)*. Nonché alla realizzazione di lavori di adeguamento strutturale di un edificio, sede di un Reparto dell'Arma in Piemonte (bagni, spogliatoi e altri locali - euro 400.000), per la spesa complessiva annua di euro 29.600.000.

Inoltre, nel 2028, si provvederà alla realizzazione di: 1 modulo per n. 300 unità (*7,5Mln)*; lavori di ristrutturazione di un edificio per la predisposizione di n. 200 posti letto (*7 Mln*); lavori di ristrutturazione di un edificio per la predisposizione di n. 150 posti letto (*5 Mln)*; lavori di adeguamenti strutturali presso reparti

dell'Arma in Sardegna (euro 900.000), Sicilia (euro 850.000) e Lombardia (euro 674.000). Per la spesa complessiva annua di euro 21.924.000;
Le spese di casermaggio sono state quantificate in ragione dell'acquisto di posti letto (composizione della camera tipo costituita da letto, comodino, armadio, scarpiera, scrivania e sedia) da collocare presso le strutture già esistenti dell'Arma, per l'importo di euro 287.100 nel 2027, euro 88.500 nel 2028, euro 163.500 dal 2029.
Le spese di vettovagliamento, individuate in base alle disposizioni in materia di trattamento alimentare spettante al personale delle Forze Armate di cui al Decreto interministeriale emanato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 16 dicembre 2025, valorizzano la misura del previsto controvalore della razione viveri presso i Reparti condotti a gestione diretta o il prezzo *pro* pasto ove è attivo il servizio di *catering* completo, tenuto conto:

del convenzionale Mese Commerciale Standard (30 giorni/360 giorni annui), integrato dai correttivi di presenza effettiva [Fase 1 (primi 3 mesi di corso): presenza piena pari a 30 giorni mensili (90 giorni complessivi); Fase 2 (mesi dal 4° al 36°): dal computo delle giornate teoriche a vitto vengono detratti i periodi di non attività di servizio (domeniche 52 giorni/anno, Festività Nazionali Infrasettimanali 11 giorni/anno, licenza ordinaria: 30 giorni lavorativi/anno)];

del vitto spettante agli allievi carabinieri durante la frequenza del corso, nella forma completa costituita da n. 3 pasti giornalieri (*colazione, pranzo e cena*), per l'importo mensile *pro* capite di euro 319,69 IVA inclusa;
della fruizione di pranzo e cena (*colazione esclusa*) da parte del personale accasermato nei successivi periodi di ferma e rafferma, per l'importo mensile *pro capite* di euro 208,11 IVA inclusa.
Gli oneri di armamento sono stati quantificati considerando l'approvvigionamento di tessera personale di riconoscimento, casco e corpetto per ordine pubblico, completi di protezione per gli arti, pari all'importo complessivo di euro 1.897 IVA inclusa per ciascun carabiniere, fermo restando che le ulteriori dotazioni di armamento individuale (pistola 92 FS e manette) risultano già nella disponibilità dell'Amministrazione;
Nel 2027 è stata pianificata la realizzazione di complessive n. 8 aule multimediali ai fini della digitalizzazione delle previste attività addestrative, da realizzarsi nelle sedi ove sarà alloggiato il personale in esame, per una spesa presunta di euro 526.038.

Nelle tabelle sottostanti il dettaglio dei suindicati oneri.

(euro)

Tabella 1 Carabinieri ausiliari della riserva volontaria (contingente 3.000 unità*): oneri per anno di immissione					
Anno di immissione	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Oneri stipendiali					
2027	*8.642.215,57*	*23.977.248,90*	*29.374.140,57*	*14.346.044,71*	
2028		*29.631.883,89*	*48.956.900,96*	*49.899.285,96*	
2029			*30.213.471,40*	*49.899.285,96*	*49.899.285,96*
2030				*30.795.058,92*	*49.899.285,96*
2031					*30.795.058,92*
Totale	**8.642.215,57**	**53.609.132,79**	**108.544.512,94**	**144.939.675,56**	**130.593.630,84**
Oneri per il reclutamento					
2027	*601.384,62*				
2028		*931.974,36*			
2029			*931.974,36*		
2030				*931.974,36*	
2031					*931.974,36*
Totale	**601.384,62**	**931.974,36**	**931.974,36**	**931.974,36**	**931.974,36**
Oneri logistici					
2027	*32.534.355,00*	*1.504.800,00*	*1.504.800,00*	*721.050,00*	
2028		*26.749.611,00*	*2.508.000,00*	*2.508.000,00*	
2029			*4.900.611,00*	*2.508.000,00*	*2.508.000,00*
2030				*4.900.611,00*	*2.508.000,00*
2031					*4.900.611,00*
Totale	**32.534.355,00**	**28.254.411,00**	**8.913.411,00**	**10.637.661,00**	**9.916.611,00**
Oneri complessivi	**41.777.955,18**	**82.795.518,15**	**118.389.898,30**	**156.509.310,92**	**141.442.216,20**
Totale manovra	**540.914.898,75**				

** 1.000 unità a regime a partire dal 2030.*

Tabella 2 – Arruolamento 2027

(euro)

Anno di immissione	Unità	Qualifica stipendiale	Onere annuo unitario				2027		2028		2029		2030	
			base	straord.	FESI	totale	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo
marzo 2027	**150**	*Allievo CARV*	24.434,97	0,00	0,00	**24.434,97**	3	916.311,19						
		Carabiniere aus. ris. vol. in ferma	29.112,55	1.514,96	0,00	**30.627,51**	7	2.679.907,36	2	765.687,82				
		Carabiniere aus. ris. vol. in rafferma (2° e 3° anno)	44.738,54	2.380,71	0,00	**47.119,25**			10	5.889.906,28	12	7.067.887,53	2	1.177.981,26
		Totale oneri					**10**	**3.596.218,56**	**12**	**6.655.594,09**	**12**	**7.067.887,53**	**2**	**1.177.981,26**
giugno 2027	**225**	*Allievo CARV*	24.434,97	0,00	0,00	**24.434,97**	3	1.374.466,79						
		Carabiniere aus. ris. vol. in ferma	29.112,55	1.514,96	0,00	**30.627,51**	4	2.297.063,45	5	2.871.329,31				
		Carabiniere aus. ris. vol. in rafferma (2° e 3° anno)	44.738,54	2.380,71	0,00	**47.119,25**			7	6.184.401,59	12	10.601.831,30	5	4.417.429,71
		Totale oneri					**7**	**3.671.530,23**	**12**	**9.055.730,90**	**12**	**10.601.831,30**	**5**	**4.417.429,71**
ottobre 2027	**225**	*Allievo CARV*	24.434,97	0,00	0,00	**24.434,97**	3	1.374.466,79						
		Carabiniere aus. ris. vol. in ferma	29.112,55	1.514,96	0,00	**30.627,51**			9	5.168.392,75				
		Carabiniere aus. ris. vol. in rafferma (2° e 3° anno)	44.738,54	2.380,71	0,00	**47.119,25**			3	2.650.457,82	12	10.601.831,30	9	7.951.373,47
		Totale oneri					**3**	**1.374.466,79**	**12**	**7.818.850,57**	**12**	**10.601.831,30**	**9**	**7.951.373,47**
Totale		***Totale oneri stipendiali (unità: 600)***						***8.642.215,57***		***23.530.175,57***		***28.271.550,12***		***13.546.784,43***
		Totale oneri incrementati per stima rinnovi contrattuali 2028-2030						**8.642.215,57**	1,90%	**23.977.248,90**	3,90%	**29.374.140,57**	5,90%	**14.346.044,71**

Tutti gli importi riferiti al trattamento economico sono esposti al lordo delle ritenute a carico dell'Amministrazione.

Oneri di reclutamento/formazione		**Oneri logistici/di funzionamento**	
Software per presentazione domanda di partecipazione	12.200	Interventi infrastrutturali per incremento posti letto	29.600.000
Acquisto test psico-attitudinali	16.000	Casermaggio	287.100
Noleggio tablet per somministrazione test psico-attitudinali	70.000	Vettovagliamento	983.550
Materiale di cancelleria	9.000	Armamento ed equipaggiamento	1.137.667
Test tossicologici quali-quantitativi	416.000	Materiale per la telematica (aule multimediali c/o RGT/BTG)	526.038
Oneri di missione per il personale in assegnazione o rinforzo per lo svolgimento dell'iter selettivo	75.000		
Costi per didattica e attrezzature difesa personale	3.185		
Totale annuo	**601.385**	**Totale annuo**	**32.534.355**

Tipologia oneri	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Oneri stipendiali	8.642.216	23.977.249	29.374.141	14.346.045
Oneri per il reclutamento	601.385	0	0	0
Oneri logistici	32.534.355	1.504.800	1.504.800	721.050
Totale oneri annui	**41.777.955**	**25.482.049**	**30.878.941**	**15.067.095**

Tabella 3 – Arruolamento 2028 (euro)

Anno di immissione	Unità	Qualifica stipendiale	Onere annuo unitario				2028		2029		2030		2031	
			base	straord.	FESI	totale	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo
gennaio 2028	1.000	*Allievo CARV*	24.434,97	0,00	0,00	**24.434,97**	3	6.108.741,28						
		Carabiniere aus. ris. vol. in ferma	29.112,55	1.514,96	0,00	**30.627,51**	9	22.970.634,47						
		Carabiniere aus. ris. vol. in rafferma (2° e 3° anno)	44.738,54	2.380,71	0,00	**47.119,25**			12	47.119.250,20	12	47.119.250,20	0	0,00
		Totale oneri					**12**	**29.079.375,75**	**12**	**47.119.250,20**	**12**	**47.119.250,20**	**0**	**0,00**
Totale		***Totale oneri stipendiali (unità: 1.000)***						***29.079.375,75***		***47.119.250,20***		***47.119.250,20***		
		Totale oneri incrementati per stima rinnovi contrattuali 2028-2030					1,90%	**29.631.883,89**	3,90%	**48.956.900,96**	5,90%	**49.899.285,96**		

Tutti gli importi riferiti al trattamento economico sono esposti al lordo delle ritenute a carico dell'Amministrazione.

Oneri di reclutamento/formazione		Oneri logistici/di funzionamento	
Acquisto test psico-attitudinali	26.667	Interventi infrastrutturali per incremento posti letto	21.924.000
Noleggio tablet per somministrazione test psico-attitudinali	116.667	Casermaggio	88.500
Materiale di cancelleria	15.000	Vettovagliamento	2.841.000
Test tossicologici quali-quantitativi	693.333	Armamento ed equipaggiamento	1.896.111
Oneri di missione per il personale in assegnazione o rinforzo per lo svolgimento dell'iter selettivo	75.000		
Costi per didattica e attrezzature difesa personale	5.308		
Totale annuo	**931.974**	**Totale annuo**	**26.749.611**

Tipologia oneri	2028	2029	2030	2031
Oneri stipendiali	29.631.883,89	48.956.900,96	49.899.285,96	0,00
Oneri per il reclutamento	931.974,36	0,00	0,00	0,00
Oneri logistici	26.749.611,00	2.508.000,00	2.508.000,00	0,00
Totale oneri annui	**57.313.469**	**51.464.901**	**52.407.286**	**0**

Tabella 4 – Arruolamento 2029 (euro)

Anno di immissione	Unità	Qualifica stipendiale	Onere annuo unitario				2029		2030		2031		2032	
			base	straord.	FESI	totale	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo
gennaio 2029	1.000	*Allievo CARV*	24.434,97	0,00	0,00	**24.434,97**	3	6.108.741,28						
		Carabiniere aus. ris. vol. in ferma	29.112,55	1.514,96	0,00	**30.627,51**	9	22.970.634,47						
		Carabiniere aus. ris. vol. in rafferma (2° e 3° anno)	44.738,54	2.380,71	0,00	**47.119,25**			12	47.119.250,20	12	47.119.250,20	0	0,00
		Totale oneri					**12**	**29.079.375,75**	**12**	**47.119.250,20**	**12**	**47.119.250,20**	**0**	**0,00**
Totale		***Totale oneri stipendiali (unità: 1.000)***						***29.079.375,75***		***47.119.250,20***		***47.119.250,20***		
		Totale oneri incrementati per stima rinnovi contrattuali 2028-2030					3,90%	**30.213.471,40**	5,90%	**49.899.285,96**	5,90%	**49.899.285,96**		

Tutti gli importi riferiti al trattamento economico sono esposti al lordo delle ritenute a carico dell'Amministrazione.

Oneri di reclutamento/formazione		Oneri logistici/di funzionamento	
Acquisto test psico-attitudinali	26.667	Casermaggio	163.500
Noleggio tablet per somministrazione test psico-attitudinali	116.667	Vettovagliamento	2.841.000
Materiale di cancelleria	15.000	Armamento ed equipaggiamento	1.896.111
Test tossicologici quali-quantitativi	693.333		
Oneri di missione per il personale in assegnazione o rinforzo per lo svolgimento dell'iter selettivo	75.000		
Costi per didattica e attrezzature difesa personale	5.308		
Totale annuo	**931.974**	**Totale annuo**	**4.900.611**

Tipologia oneri	2029	2030	2031	2032
Oneri stipendiali	30.213.471,40	49.899.285,96	49.899.285,96	0,00
Oneri per il reclutamento	931.974,36	0,00	0,00	0,00
Oneri logistici	4.900.611,00	2.508.000,00	2.508.000,00	0,00
Totale oneri annui	**36.046.057**	**52.407.286**	**52.407.286**	**0**

Tabella 5 – Arruolamento 2030 (euro)

Anno di immissione	Unità	Qualifica stipendiale	Onere annuo unitario				2030		2031		2032		2033	
			base	straord.	FESI	totale	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo
gennaio 2030	1.000	*Allievo CARV*	24.434,97	0,00	0,00	**24.434,97**	3	6.108.741,28						
		Carabiniere aus. ris. vol. in ferma	29.112,55	1.514,96	0,00	**30.627,51**	9	22.970.634,47						
		Carabiniere aus. ris. vol. in rafferma (2° e 3° anno)	44.738,54	2.380,71	0,00	**47.119,25**			12	47.119.250,20	12	47.119.250,20	0	0,00
		Totale oneri					**12**	**29.079.375,75**	**12**	**47.119.250,20**	**12**	**47.119.250,20**	**0**	**0,00**
Totale		***Totale oneri stipendiali (unità: 1.000)***						***29.079.375,75***		***47.119.250,20***		***47.119.250,20***		
		Totale oneri incrementati per stima rinnovi contrattuali 2028-2030					5,90%	**30.795.058,92**	5,90%	**49.899.285,96**	5,90%	**49.899.285,96**		

Tutti gli importi riferiti al trattamento economico sono esposti al lordo delle ritenute a carico dell'Amministrazione.

Oneri di reclutamento/formazione		Oneri logistici/di funzionamento	
Acquisto test psico-attitudinali	26.667	Casermaggio	163.500
Noleggio tablet per somministrazione test psico-attitudinali	116.667	Vettovagliamento	2.841.000
Materiale di cancelleria	15.000	Armamento ed equipaggiamento	1.896.111
Test tossicologici quali-quantitativi	693.333		
Oneri di missione per il personale in assegnazione o rinforzo per lo svolgimento dell'iter selettivo	75.000		
Costi per didattica e attrezzature difesa personale	5.308		
Totale annuo	**931.974**	**Totale annuo**	**4.900.611**

Tipologia oneri	2030	2031	2032	2033
Oneri stipendiali	30.795.058,92	49.899.285,96	49.899.285,96	0,00
Oneri per il reclutamento	931.974,36	0,00	0,00	0,00
Oneri logistici	4.900.611,00	2.508.000,00	2.508.000,00	0,00
Totale oneri annui	**36.627.644**	**52.407.286**	**52.407.286**	**0**

Tabella 6 – Arruolamento 2031 (euro)

Anno di immissione	Unità	Qualifica stipendiale	Onere annuo unitario				2031		2032		2033		2034	
			base	straord.	FESI	totale	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo	mesi	onere complessivo
gennaio 2031	1.000	*Allievo CARV*	24.434,97	0,00	0,00	**24.434,97**	3	6.108.741,28						
		Carabiniere aus. ris. vol. in ferma	29.112,55	1.514,96	0,00	**30.627,51**	9	22.970.634,47						
		Carabiniere aus. ris. vol. in rafferma (2° e 3° anno)	44.738,54	2.380,71	0,00	**47.119,25**			12	47.119.250,20	12	47.119.250,20	0	0,00
		Totale oneri					**12**	**29.079.375,75**	**12**	**47.119.250,20**	**12**	**47.119.250,20**	**0**	**0,00**
Totale		***Totale oneri stipendiali (unità: 1.000)***						***29.079.375,75***		***47.119.250,20***		***47.119.250,20***		
		Totale oneri incrementati per stima rinnovi contrattuali 2028-2030					5,90%	**30.795.058,92**	5,90%	**49.899.285,96**	5,90%	**49.899.285,96**		

Tutti gli importi riferiti al trattamento economico sono esposti al lordo delle ritenute a carico dell'Amministrazione.

Oneri di reclutamento/formazione		Oneri logistici/di funzionamento	
Acquisto test psico-attitudinali	26.667	Casermaggio	163.500
Noleggio tablet per somministrazione test psico-attitudinali	116.667	Vettovagliamento	2.841.000
Materiale di cancelleria	15.000	Armamento ed equipaggiamento	1.896.111
Test tossicologici quali-quantitativi	693.333		
Oneri di missione per il personale in assegnazione o rinforzo per lo svolgimento dell'iter selettivo	75.000		
Costi per didattica e attrezzature difesa personale	5.308		
Totale annuo	**931.974**	**Totale annuo**	**4.900.611**

Tipologia oneri	2031	2032	2033	2034
Oneri stipendiali	30.795.058,92	49.899.285,96	49.899.285,96	0,00
Oneri per il reclutamento	931.974,36	0,00	0,00	0,00
Oneri logistici	4.900.611,00	2.508.000,00	2.508.000,00	0,00
Totale oneri annui	**36.627.644**	**52.407.286**	**52.407.286**	**0**

***<u>In merito ai profili di quantificazione</u>**, si evidenzia preliminarmente che la norma introduce nel decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare-COM) la nuova figura del carabiniere ausiliario della riserva volontaria, destinata a svolgere un servizio volontario temporaneo (per un anno) nell'Arma dei carabinieri, con possibilità di rafferma biennale. A tal fine vengono apportate numerose modifiche e integrazioni al medesimo Codice volte a disciplinare con riguardo a tale nuova figura, tra l'altro, il reclutamento, l'attività di formazione nell'ambito di un apposito corso, l'impiego operativo, la possibilità di rafferma biennale e l'attribuzione di una riserva di posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dell'Arma. Vengono, inoltre, disciplinati i profili retributivi prevedendo, con riguardo a stipendio e assegni, un trattamento pari al 65 per cento di quello spettante ai carabinieri in ferma volontaria e il trattamento economico integrale dei carabinieri in ferma volontaria, in caso di rafferma (nuovo articolo 1799-*bis *del COM). Con riguardo, inoltre, al trattamento accessorio (nuovo articolo 1799-*ter *del COM) viene previsto che le eventuali ore di servizio eccedenti l'orario settimanale siano retribuite come lavoro straordinario in termini analoghi a quelli stabiliti per i carabinieri in ferma volontaria [comma 1, lettera da* a) *a* u), cpv. *Art. 2157-*bis*, comma 1]. La norma autorizza, altresì, il reclutamento di un contingente massimo di carabinieri ausiliari della riserva volontaria di 600 unità per il 2027 e di 1000 unità a decorrere dal 2028 [comma 1, lettera* u), *cpv. Art. 2157-*bis, *comma 2] autorizzando, a tal fine, la spesa di euro 41.777.956 per il 2027, di euro 82.795.519 per il 2028, di euro 118.389.899 per il 2029, di euro 156.509.311 per il 2030 e di euro 141.442.217 annui a decorrere dal 2031 [comma 1, lettera* u), *cpv. Art. 2157-*bis, *comma 3]*.

La relazione tecnica fornisce i dati e gli elementi di quantificazione dei suddetti importi differenziati con riguardo agli aspetti retributivi, alle attività di reclutamento e formazione e alle esigenze logistiche (realizzazione di moduli abitativi, interventi infrastrutturali, casermaggio, vettovagliamento e armamento).

*Al riguardo, pur considerato che i medesimi importi appaiono nel complesso verificabili alla luce dei suddetti dati ed elementi, si osserva che la relazione tecnica calcola le competenze per lavoro straordinario dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria al 65% di quello del carabiniere in ferma, ipotesi che non sembra trovare riscontro nel testo, in quanto il nuovo articolo 1799-*ter, *prevede che le ore eccedenti l'orario settimanale siano retribuite nella misura prevista per i carabinieri in ferma volontaria, cioè a tariffa piena. Al riguardo appare opportuno un chiarimento.*

Articolo 94
(Fondo per l'ammodernamento del parco infrastrutturale delle Forze armate)

La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un Fondo con una dotazione di euro 17.000.000 per il 2027 e di euro 87.000.000 per il 2028. Il fondo è finalizzato ad assicurare l'ammodernamento del parco infrastrutturale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, attraverso la costruzione di nuove caserme demaniali, con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi, o la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e il miglioramento antisismico di quelle già esistenti (comma 1).

Vengono, quindi, disciplinate le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo, prevedendo, in particolare:

- che le opere ricomprese nell'elenco degli interventi da realizzare, ai sensi della lettera *d)* del comma 2, siano qualificate come opere destinate alla difesa nazionale, con l'applicazione della disciplina speciale derogatoria di vincoli urbanistici, edilizi e paesaggistici prevista, per le opere militari, da specifiche disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare-COM) richiamate dalla norma [comma 2, lettera *a)*];
- l'applicazione agli interventi delle procedure accelerate in materia di contratti pubblici disciplinate da specifiche disposizioni del decreto-legge n. 77 del 2021 richiamate dalla norma [comma 2, lettera *b)*];
- il rinvio all'adozione di un decreto interministeriale[19] dell'individuazione dell'elenco degli interventi da realizzare [comma 2, lettera *d)*];
- che gli interventi debbano essere realizzati ricorrendo preferibilmente a stabili demaniali che possono essere abbattuti e ricostruiti sullo stesso sedime o ad aree o immobili da acquisire anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprietà dello Stato [comma 2, lettera *e)*].

Gli interventi finanziati sono identificati mediante il codice unico di progetto (CUP) e sono assoggettati ai vigenti obblighi di monitoraggio previsti per le opere e gli investimenti pubblici (comma 3).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

[19] Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese in conto capitale									
Fondo per l'ammodernamento infrastrutturale delle Forze armate (comma 1)	17,0	87,0		17,0	87,0		17,0	87,0	

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione e precisa che l'individuazione delle progettualità da finanziare (nell'ambito delle risorse del fondo istituito dalla norma) e la relativa priorità avvengono nell'ambito della programmazione infrastrutturale della difesa, tenendo conto del fabbisogno, dello stato di maturità progettuale, dei cronoprogrammi di attuazione e delle disponibilità finanziarie.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della difesa, di un Fondo di parte capitale con una dotazione di euro 17.000.000 per il 2027 ed euro 87.000.000 per il 2028, destinato all'ammodernamento del parco infrastrutturale (caserme demaniali, annesse pertinenze e arredi) dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare (comma 1). La disposizione disciplina, altresì, le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo, tra l'altro, demandando l'individuazione dell'elenco degli interventi da realizzare all'adozione di un decreto interministeriale entro sei mesi dall'entrata in vigore della disposizione in esame (comma 2) e prescrivendo che i medesimi interventi siano assoggettati ai vigenti obblighi di monitoraggio previsti per le opere e gli investimenti pubblici (comma 3).*

La relazione tecnica riferisce che i progetti da finanziare e le relative priorità d'intervento avvengono nell'ambito della programmazione infrastrutturale della difesa, tenendo conto del fabbisogno, dello stato di maturità progettuale, dei cronoprogrammi di attuazione e delle disponibilità finanziarie.

Tanto premesso, posto che il suddetto fondo reca risorse esclusivamente per gli esercizi 2027 e 2028 e che le stesse possiedono natura di parte capitale, andrebbero forniti ulteriori elementi di valutazione volti ad evidenziare i fattori sottostanti l'andamento della spesa in riferimento nei medesimi esercizi in relazione agli obiettivi di ammodernamento infrastrutturale da finanziare.

In particolare, si rileva che il prospetto riepilogativo ascrive alla disposizione effetti di identico ammontare, per ciascuno degli anni 2027 e 2028, sui tre saldi di finanza pubblica. Al riguardo, considerata la natura di conto capitale degli interventi finanziati, andrebbero forniti elementi idonei

a suffragare l'ipotesi di una integrale coincidenza temporale tra gli stanziamenti di bilancio e la realizzazione delle relative spese, anche in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Andrebbe, altresì, acquisita una valutazione del Governo in merito alle attività di monitoraggio dei profili attuativi dei suddetti interventi, volta, in particolare, a confermare che le medesime attività possano essere svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle relative dotazioni di bilancio.

Articolo 95
(Rifinanziamento del fondo per le missioni internazionali e programma GCAP)

La norma incrementa il fondo destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016 nella misura di euro 520.000.000 per il 2027 e di euro 803.579.339 per il 2028 (comma 1).

Si evidenzia che ai sensi dell'articolo 2, della legge n. 145 del 2016, le deliberazioni del Consiglio dei ministri sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali sono trasmesse dal Governo alle Camere che, con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, le autorizzano per ciascun anno, ovvero ne negano l'autorizzazione. Nelle deliberazioni sono indicate, per ciascuna missione, tra l'altro, la composizione degli assetti da inviare, compreso il numero massimo delle unità di personale coinvolte, nonché la durata programmata e il fabbisogno finanziario per l'anno in corso, cui si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1 della medesima legge (comma 2). Le deliberazioni trasmesse dal Governo alle Camere sono corredate della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009[20] (comma 2-*bis*).

Sono, altresì, incrementate di euro 32.338.720 per il 2027 e di euro 15.563.360 per il 2028 le risorse destinate all'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1, della legge n. 184 del 2024 concernente il programma di collaborazione internazionale per lo sviluppo del sistema aereo da combattimento di sesta generazione (*Global Combat Air Programme* -

[20] Si rammenta, altresì, che per la ripartizione delle risorse del Fondo tra le varie missioni internazionali, la legge n. 168 del 2024 ha disposto l'abrogazione del comma 3 del medesimo articolo 4 della legge n. 145 che, a tal fine, prevedeva l'emanazione di uno o più DPCM di riparto, sui cui schemi, corredati di relazione tecnica, era previsto l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Tale procedura, per effetto della medesima legge n. 168 del 2024 è stata sostituita con quella individuata dal comma 6 dell'articolo 4 della legge n. 145 che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere al riparto con propri decreti.

GCAP) e l'istituzione della relativa organizzazione governativa internazionale (GIGO) (comma 2).

L'articolo 4, della legge n. 184 del 2024, valuta in euro 3.646.660 per il 2024, euro 20.036.640 per il 2025, euro 27.036.640 per il 2026 ed euro 27.536.640 annui a decorrere dal 2027, gli oneri derivanti dall'articolo 1, della medesima legge, recante autorizzazione alla ratifica della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP (GIGO).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti									
Incremento del Fondo finalizzato alla partecipazione italiana alle missioni internazionali di cui all'art. 4, c.1, della L. 145/2016 - personale (comma 1)	312,0	504,6		312,0	504,6		312,0	504,6	
Incremento del Fondo finalizzato alla partecipazione italiana alle missioni internazionali di cui all'art. 4, c.1, della L. 145/2016 - funzionamento (comma 1)	208,0	299,0		208,0	299,0		208,0	299,0	
Partecipazione italiana all'adeguamento del *budget* amministrativo del programma GCAP (comma 2)	32,3	15,6		32,3	15,6		32,3	15,6	
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Incremento del Fondo finalizzato alla partecipazione italiana alle missioni internazionali di cui all'art. 4, c.1, della L. 145/2016 - effetti riflessi (comma 1)				151,3	244,7		151,3	244,7	

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni e con riguardo al comma 2 precisa che questo comporta maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto a quelli attualmente previsti dall'articolo 4 della legge n. 184 del 2024. Tali oneri aggiuntivi, quantificabili in euro 32.338.720 per il 2027, euro 15.563.360 per il 2028, derivano dalle non previste evoluzioni dell'*Administrative Budget* della GIGO, articolate sulle tre

principali macroaree di spesa previste dalle *Financial Rules* dell'organizzazione:

- *Personnel Payments* - l'incremento da 42,8 a 65,7 milioni di sterline (+54%) riflette l'ampliamento dell'organico della GIGO da 180 a 300 unità, l'adeguamento al tasso di inflazione registratosi nel Regno Unito (stimato tra l'1,5% e l'1,8% annuo) e il recepimento delle *allowances* di sede (oneri previdenziali, sanitari e di istruzione) da riconoscere al personale;

- *Other Operating Payments* - l'aumento da 6,9 a 14,9 milioni di sterline (+116%) è connesso all'esternalizzazione di servizi specialistici non differibili (*cybersecurity*, *IT management*, consulenza legale) necessari nella fase di avviamento, oltre a una quota di "*contingency*" del 5%.;

- *Capital Payments* - la crescita da 22,7 a 32,4 milioni di sterline (+43%) è determinata dalla gestione logistica su tre edifici e dal meccanismo di "*recoupment"* dei costi anticipati dal Ministero della Difesa britannico.

Nel complesso l'*Administrative Budget* FY 2026 (periodo dal 1° aprile 2026 al 31 marzo 2027) risulta pari a 113.100.000 sterline, con una quota italiana (33%) che ammonta a 37.700.000 sterline, equivalenti a euro 43.350.000, assumendo un cambio prudenziale sterlina-euro pari a 1,15.

Ne deriva la necessità di allineare la previsione di spesa recata dall'articolo 4 della legge n. 184 del 2024, in base alla proiezione finanziaria riepilogata in Tabella 1. Il volume previsto per il 2027 risulta necessario a compensare il disallineamento già a decorrere dal 1° gennaio 2027, prevedendo una quota (euro 16.313.360) per colmare il disallineamento relativo al *Financial Year* 2026 e una quota (euro 16.025.360) necessaria a compensare il disallineamento futuro, stimato in base ai fabbisogni programmatici delineati dallo *Steering Committee* in data 27 ottobre 2025 e assumendo un tasso di cambio prudenziale sterlina-euro pari a 1,15. Eventuali imprevedibili fluttuazioni del citato tasso di cambio, in ragione di evoluzioni dello scenario internazionale non stimabili, con conseguente apprezzamento della sterlina, dovranno prevedere un necessario ulteriore adeguamento dell'autorizzazione di spesa, qualora non assorbibili nel breve periodo.

Tabella 1

(euro)

	FY 2026 (da 1° aprile 2026 a 31 marzo 2027)	**FY 2027 (da 1° aprile 2027 a 31 marzo 2028)**	**FY 2028 (da 1° aprile 2028 a 31 marzo 2029)**
Autorizzazione di spesa legge n. 184 del 2024	27.036.640	27.536.640	27.536.640
Volume quota italiana dell'*Administrative Budget* (proiezioni attualmente disponibili)	43.350.000	43.562.000	43.100.000

Attuale disallineamento	**16.313.360**	**16.025.360**	**15.563.360**
Annualità autorizzazione di spesa	2026	2027	2028
Interventi necessari su autorizzazione di spesa	**/**	**32.338.720**	**15.563.360**

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia che la norma incrementa di euro 520.000.000 per il 2027 e di euro 803.579.339 per il 2028 il fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016 (comma 1).*

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che gli oneri recati dalla norma appaiono limitati all'entità del disposto incremento delle dotazioni del Fondo missioni internazionali.

Vengono, altresì, incrementate di euro 32.338.720 per il 2027 e di euro 15.563.360 per il 2028 le risorse destinate alla partecipazione italiana al programma di collaborazione internazionale per lo sviluppo del sistema aereo da combattimento di sesta generazione (Global Combat Air Programme - GCAP) e alla relativa organizzazione governativa internazionale (GIGO) (comma 2).

*La relazione tecnica riferisce che, rispetto agli oneri previsti dall'articolo 4 della legge di ratifica della Convenzione internazionale (legge n. 184 del 2024), che disciplina la partecipazione alla suddetta iniziativa di collaborazione (valutati in euro 27.036.640 per il 2026 ed euro 27.536.640 annui a decorrere dal 2027), gli oneri aggiuntivi recati dalla disposizione (euro 32.338.720 per il 2027, euro 15.563.360 per il 2028), derivano dalle non previste evoluzioni dell'*Administrative Budget *della GIGO, con riguardo a tre macroaree di spesa afferenti a spese di personale, che riflettono, tra l'altro, un ampliamento dell'organico dell'organizzazione da 180 a 300 unità, a misure di esternalizzazione di servizi specialistici (*cybersecurity, IT management, *consulenza legale) e a gestione logistica delle sedi; oneri aggiuntivi cui l'Italia partecipa in ragione di un quota pari al 33% sul totale, secondo la ripartizione sui due esercizi 2027 e 2028 individuata dalla norma. In proposito, pur preso atto dei parametri e dei dati forniti dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione dei suddetti oneri aggiuntivi, andrebbe, per altro, confermata la natura contingente e non strutturale degli elementi che hanno determinato il menzionato scostamento di costo. In particolare andrebbe acquisito un chiarimento in merito alle spese di personale che, stante quanto riportato dalla relazione tecnica, essendo riferite, tra l'altro, ad un ampliamento dell'organico dell'organizzazione da 180 a 300 unità, potrebbero produrre i propri effetti oltre il biennio di riferimento.*

Articolo 96
(Fondo per l'istituzione della figura dell'ausiliario della riserva volontaria delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare)

La norma, per l'adozione di specifici provvedimenti normativi volti a istituire la figura del finanziere ausiliario della riserva volontaria del Corpo della guardia di finanza, dell'agente ausiliario della riserva volontaria della Polizia di Stato e dell'agente ausiliario della riserva volontaria del Corpo di Polizia penitenziaria, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

- un fondo di parte corrente con una dotazione di euro 21.615.871 per il 2027, di euro 108.046.946 per il 2028, di euro 210.142.070 per il 2029, di euro 277.804.027 per il 2030 e di euro 251.059.935 annui a decorrere dal 2031;
- un fondo di conto capitale con una dotazione di euro 52.540.000 per il 2027 e di euro 38.915.100 per il 2028 (comma 1).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti									
Istituzione della figura dell'ausiliario della riserva volontaria delle Forze di Polizia a ordinamento civile (comma 1)	15,3	95,2	192,7	15,3	95,2	192,7	15,3	95,2	192,7
Istituzione della figura dell'ausiliario della riserva volontaria delle Forze di Polizia a ordinamento civile - esercizio (comma 1)	6,3	12,9	17,5	6,3	12,9	17,5	6,3	12,9	17,5
Maggiori spese in conto capitale									
Istituzione della figura dell'ausiliario della riserva volontaria delle Forze di Polizia a ordinamento civile - investimenti (comma 1)	52,5	38,9		22,5	30,0	30,0	22,5	30,0	30,0
Maggiori entrate tributarie e contributive									

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Istituzione della figura dell'ausiliario della riserva volontaria delle Forze di Polizia a ordinamento civile - effetti riflessi (comma 1)				7,4	46,2	93,4	7,4	46,2	93,4

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia preliminarmente che la norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, due distinti fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, destinati al finanziamento di specifici interventi normativi finalizzati all'istituzione della figura del finanziere ausiliario della riserva volontaria della Guardia di finanza, dell'agente ausiliario della riserva volontaria della Polizia di Stato e dell'agente ausiliario della riserva volontaria della Polizia penitenziaria. Il fondo di parte corrente reca una dotazione di 21.615.871 euro per il 2027, 108.046.946 euro per il 2028, 210.142.070 euro per il 2029, 277.804.027 euro per il 2030 e 251.059.935 euro annui a decorrere dal 2031. Il fondo di conto capitale, reca altresì, una dotazione di 52.540.000 euro per il 2027 e 38.915.100 euro per il 2028.*

Al riguardo, pur considerato che gli oneri recati dalla disposizione appaiono configurati come limiti massimi di spesa, andrebbero comunque evidenziati gli elementi posti alla base della determinazione degli stessi, avuto riguardo, per quanto concerne le risorse di parte corrente, alle due componenti in cui si articola la relativa maggiore spesa (spesa d'esercizio e non), in base a quanto desumibile dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascritti alla norma, e, per quanto concerne le risorse di parte capitale, alla tipologia degli interventi d'investimento previsti e ai relativi cronoprogrammi di attuazione, al fine di verificarne la coerenza con il profilo temporale degli effetti quantificati in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

Articolo 97
(Corsi di formazione Viceispettore e Viceispettore tecnico)

Normativa vigente. Il comma 5-*bis* dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 198 del 2022, introdotto dall'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 42 del 2025 prevede che il Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza possa ridurre la durata dei corsi per la nomina a vice ispettore e vice ispettore tecnico della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026, ferma restando una durata minima, rispettivamente, di dodici e nove mesi. Qualora sia effettuata una riduzione del citato corso, ai fini della promozione alle

qualifiche di ispettore e di ispettore tecnico, la permanenza minima nelle qualifiche di vice ispettore e di vice ispettore tecnico è aumentata di un periodo corrispondente alla riduzione del corso operata.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferito al relativo disegno di legge (AC 2139), introduttivo della suddetta disposizione, evidenziava, con riguardo alla stessa, un effetto positivo sui saldi di finanza pubblica, poiché si riscontravano risparmi di spesa per vitto e alloggio che compensavano i maggiori oneri retributivi derivanti dall'anticipata acquisizione delle qualifiche discendenti dalla norma, non si registrandosi, in ogni caso, alcun effetto di accelerazione delle carriere. Sul punto la relazione tecnica relativa al medesimo provvedimento forniva i dati e gli elementi di dettaglio.

Si evidenzia, altresì, che ai sensi dell'articolo 111 del decreto ministeriale 9 settembre 2022, n. 168, il corso per la nomina a vice ispettore e vice ispettore tecnico della Polizia di Stato ha una durata non inferiore a due anni (comma 1). La durata effettiva del corso è stabilita, in ragione degli ordinamenti didattici, degli obiettivi e dell'offerta formativa del ciclo di studi finalizzato al riconoscimento di crediti formativi universitari, con il decreto con il quale il Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza istituisce il corso di formazione (comma 2).

La norma estende fino al 31 dicembre 2027 l'efficacia del comma 5-*bis* dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 198 del 2022 che, nel testo vigente, consente al Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza di ridurre la durata dei corsi per la nomina a vice ispettore e vice ispettore tecnico della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026, ferma restando una durata minima, rispettivamente, di dodici e nove mesi e prescrivendo, ai fini della promozione alle qualifiche di ispettore e di ispettore tecnico, una permanenza minima nelle qualifiche di vice ispettore e di vice ispettore tecnico aumentata di un periodo corrispondente alla riduzione del corso operata (comma 1).

A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.795.197 per il 2028 e di euro 11.385.574 per il 2029 (comma 2).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			**Fabbisogno**			**Indebitamento netto**		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti									
Proroga della riduzione della durata dei corsi per la nomina a vice ispettore e vice ispettore tecnico della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2027 (comma 2)		3,8	11,4		3,8	11,4		3,8	11,4

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Proroga della riduzione della durata dei corsi per la nomina a vice ispettore e vice ispettore tecnico della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2027- effetti riflessi (comma 2)					1,8	5,5		1,8	5,5

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione e riferisce che per i viceispettori che espletano funzioni di polizia, la norma si applica a un solo corso, per 1.000 unità, da avviare nel 2027 e destinato ai vincitori della procedura concorsuale indetta con il bando del 19 gennaio 2026. Per i viceispettori tecnici, per il 2027 non è previsto l'avvio di alcun corso di formazione.

La disposizione comporta un maggior costo derivante dall'anticipata acquisizione della qualifica di viceispettore. Sulla base dell'andamento delle ultime procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione di allievi viceispettori, si stima che i candidati già appartenenti alla Polizia di Stato ammonteranno a circa 700 unità. Le 700 unità di vincitori già appartenenti all'Amministrazione sono collocate per tutta la durata del corso in posizione di aspettativa speciale ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 668 del 1986, con conservazione del trattamento economico già in godimento. A partire dall'anno successivo, al termine del corso di formazione, quando le menzionate 700 unità provenienti dai ruoli acquisiranno la qualifica di vice ispettore, l'Amministrazione dovrà corrispondere, in luogo dell'intero trattamento economico connesso a tale qualifica solo il differenziale di costo tra la qualifica di vice ispettore e la qualifica di provenienza; a tal fine, è stata presa in considerazione la qualifica di vice sovrintendente, ossia la qualifica più ricorrente tra i vincitori del concorso in argomento provenienti dai ruoli della Polizia di Stato.

Gli oneri sono stati quantificati separatamente per le 300 unità provenienti dalla vita civile e per le 700 unità già appartenenti ai ruoli, come indicato nelle tabelle riportate dalla relazione tecnica (per la cui consultazione si rinvia al testo della medesima) per un totale di euro 3.795.197 per il 2028 ed euro 11.385.574 per il 2029, come sintetizzato nella tabella riportata a seguire.

Per le citate 300 unità provenienti dalla vita civile, il maggior costo è dato dalla differenza tra il trattamento economico connesso alla qualifica di viceispettore e la paga da allievo viceispettore per un periodo di 12 mesi.

Le restanti 700 unità provenienti dai ruoli, per tutta la durata del corso di formazione, conservano il trattamento economico più favorevole goduto prima dell'inizio del corso (articolo 59 della legge n. 121 del 1981 e articolo 28 della legge n. 668 del 1986). Di conseguenza. il maggior costo è dato dalla differenza, per un periodo di 12 mesi, tra il trattamento economico connesso alla qualifica di viceispettore e quello conservato durante il corso, assumendo in quest'ultimo caso come parametro retributivo medio di riferimento il trattamento economico connesso alla qualifica di vice sovrintendente, qualifica da considerarsi intermedia tra quella di base di agente e quella di viceispettore da conseguire.

La relazione tecnica precisa che non si determinano accelerazioni di carriera considerato che ai sensi di quanto previsto dal comma 5-*bis* dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 198 del 2022, di cui si prevede la proroga "Ai fini della promozione alle qualifiche di ispettore e di ispettore tecnico, la permanenza minima nelle qualifiche di vice ispettore e di vice ispettore tecnico è aumentata di un periodo corrispondente alla riduzione del corso operata".

(euro)

	Unità	**2028**	**2029**
Ispettori ordinari (candidati esterni 2027) Maggior onere retributivo	300	3.251.619	9.754.854
Ispettori ordinari (candidati interni 2027) Maggior onere retributivo	700	543.578	1.630.720
Totale	**1.000**	**3.795.197**	**11.385.574**

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia preliminarmente che la norma estende fino al 31 dicembre 2027 l'efficacia del comma 5-*bis *dell'articolo 2-*bis *del decreto-legge n. 198 del 2022, introdotto dall'articolo 4, comma 1, lettera* a)*, della legge n. 42 del 2025, che, nel testo vigente consente al Capo della polizia di ridurre la durata dei corsi per la nomina a vice ispettore e vice ispettore tecnico della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026, ferma restando una durata minima, rispettivamente, di 12 e 9 mesi, prescrivendo, ai fini della promozione alle qualifiche di ispettore e di ispettore tecnico, la permanenza minima nelle qualifiche di vice ispettore e di vice ispettore tecnico per un periodo che viene aumentato in modo corrispondente alla riduzione del corso operata (comma 1). A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.795.197 per il 2028 e di euro 11.385.574 per il 2029 (comma 2).*

La relazione tecnica riferisce che gli oneri recati dalla disposizione sono stati quantificati considerato che la disposizione medesima, con riferimento ai vice ispettori, si applica a un solo corso, per 1.000 unità, da avviare nel 2027 e destinato ai vincitori del concorso indetto con il bando del 19 gennaio

2026, laddove per i vice ispettori tecnici, per il 2027 non è previsto alcun corso di formazione. Il maggior costo deriva dall'anticipata acquisizione della qualifica di vice ispettore (dopo 12 mesi di corso anziché dopo i 24 mesi previsti nell'assetto vigente), non registrandosi, in ogni caso, per espressa disposizione della norma, alcun effetto di accelerazione della relativa carriera. In particolare, gli oneri sono stati quantificati separatamente per 300 unità reclutate al di fuori della Polizia di Stato e per 700 unità già appartenenti ai ruoli, prevedendo, nel primo caso, un maggior costo dato dalla differenza tra il trattamento economico da vice ispettore e la paga da allievo viceispettore per un periodo di 12 mesi e, nel secondo caso, dalla differenza, per un periodo di 12 mesi, tra il trattamento economico di vice ispettore e quello conservato durante il corso, assumendo come parametro retributivo medio di riferimento il trattamento economico da vice sovrintendente.

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerati i dati, i parametri e le ipotesi assunti dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione degli importi della spesa autorizzata. Per altro, si prende atto della prudenzialità assunta della stima, rispetto a quanto disposto con riguardo alla norma oggetto di proroga nella relazione tecnica allegata al disegno di legge che ha originato la legge n. 42 del 2025[21] (AC 2139), laddove, in ragione della riduzione della durata dei corsi, si riscontravano risparmi di spesa per vitto e alloggio che compensavano i maggiori oneri retributivi derivanti dall'anticipata acquisizione delle qualifiche discendenti dalla norma.

Articolo 98
(Valorizzazione del personale delle Forze di polizia)

La norma incrementa, a decorrere dal 2027, le risorse destinate ai fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, di euro 32.725.731 per il personale dell'Arma dei carabinieri, euro 17.614.492 per il personale del Corpo della guardia di finanza, euro 29.268.312 per il personale della Polizia di Stato ed euro 11.223.235 per il personale del Corpo di polizia penitenziaria. Tali risorse sono destinate alla remunerazione dei servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, della difesa nazionale nonché all'incremento dell'efficienza degli istituti penitenziari (comma 1).

[21] Recante misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti									
Incremento del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI) per la valorizzazione del personale dei Carabinieri - personale (comma 1)	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7
Incremento del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI) per la valorizzazione del personale della Guardia di Finanza - personale (comma 1)	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6
Incremento del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI) per la valorizzazione del personale della Polizia di Stato - personale (comma 1)	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3
Incremento del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI) per la valorizzazione del personale della Polizia Penitenziaria - personale (comma 1)	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Incremento del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI) per la valorizzazione del personale dei Carabinieri - effetti riflessi (comma 1)				15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9
Incremento del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI) per la valorizzazione del personale della Guardia di Finanza - effetti riflessi (comma 1)				8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Incremento del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI) per la valorizzazione del personale della Polizia di Stato - effetti riflessi (comma 1)				14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Incremento del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI) per la valorizzazione del personale della Polizia Penitenziaria - effetti riflessi (comma 1)				5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia preliminarmente che la norma incrementa a decorrere dal 2027 le risorse destinate ai fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare nella misura di euro 32.725.731 per il personale dei Carabinieri, euro 17.614.492 per il personale della Guardia di finanza, euro 29.268.312 per il personale della Polizia di Stato ed euro 11.223.235 per il personale Polizia penitenziaria.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni, essendo gli oneri recati dalla disposizione configurati come limiti massimi di spesa.

Articolo 99
(Prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia)

La norma autorizza la spesa complessiva di 50 milioni di euro per il 2027 destinata alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, secondo la seguente ripartizione:

- Polizia di Stato: 19 milioni di euro [comma 1, lettera *a)*];
- Arma dei carabinieri: 19 milioni di euro [comma 1, lettera *b)*];
- Corpo della guardia di finanza: 9,5 milioni di euro [comma 1, lettera *c)*];
- Corpo di polizia penitenziaria: 2,5 milioni di euro [comma 1, lettera *d)*].

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti									

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della Polizia di Stato [comma 1, lettera *a)*]	19,0			19,0			19,0		
Remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dell'Arma dei carabinieri [comma 1, lettera *b)*]	19,0			19,0			19,0		
Remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della Guardia di finanza [comma 1, lettera *c)*]	9,5			9,5			9,5		
Remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della Polizia penitenziaria [comma 1, lettera *d)*]	2,5			2,5			2,5		
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della Polizia di Stato - effetti riflessi [comma 1, lettera *a)*]				9,2			9,2		
Remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale dell'Arma dei carabinieri - effetti riflessi [comma 1, lettera *b)*]				9,2			9,2		
Remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della Guardia di finanza - effetti riflessi [comma 1, lettera *c)*]				4,6			4,6		
Remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della Polizia penitenziaria - effetti riflessi [comma 1, lettera *d)*]				1,2			1,2		

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia preliminarmente che la norma autorizza la spesa complessiva di 50 milioni di euro per il 2027 destinata alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale delle Forze di polizia secondo la ripartizione individuata dalla stessa disposizione (19 milioni di euro, per la Polizia di Stato; 19 milioni di euro, per i Carabinieri; 9,5 milioni di euro, per la Guardia di finanza e 2,5 milioni di euro per la Polizia penitenziaria).*

Al riguardo, non si formulano osservazioni essendo gli oneri recati dalla disposizione configurati come limiti massimi di spesa.

Articolo 100
(Proroga del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio)

Normativa vigente. L'articolo 8 del decreto-legge n. 190 del 2026[22] ha disposto che, fino al 31 dicembre 2026, al fine di rafforzare il controllo del territorio nella città di Milano, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 625, della legge n. 207 del 2024 (contingente di 6.000 unità impiegate nella cosiddetta Operazione "Strade Sicure"[23]), sia incrementato di 500 unità, autorizzando a tal fine la spesa di euro 4.933.831 per l'anno 2026 e provvedendo alle relative coperture.

Le norme prorogano fino al 31 marzo 2027 l'impiego del contingente di 500 unità di personale delle Forze armate di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 190 del 2026, autorizzando a tal fine la spesa di euro 6.148.924 per l'anno 2027 (comma 1). Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, relative all'impiego del personale delle Forze armate con le funzioni di agente di pubblica sicurezza (comma 2). Le spese inerenti al trattamento economico accessorio di cui al presente articolo si intendono in deroga ai limiti orari individuali previsti dalla normativa vigente[24] (comma 3).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti									

[22] Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile.

[23] Di cui all'articolo 24, commi 74 e 75 del decreto-legge n. 78 del 2009.

[24] Di cui all'articolo 10, comma 3, della legge n. 231 del 1990 e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Proroga fino al 31/03/2027 e potenziamento del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio ("Strade sicure") - personale (comma 1)	3,1			3,1			3,1		
Proroga fino al 31/03/2027 e potenziamento del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio ("Strade sicure") - funzionamento (comma 1)	3,1			3,1			3,1		
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Proroga fino al 31/03/2027 e potenziamento del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio ("Strade sicure") - effetti riflessi (comma 1)				1,5			1,5		

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme in esame e riferisce che gli oneri, pari a euro 6.148.924 per l'anno 2027, sono determinati da:

Spese di Personale:

a) indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: 26 euro giornalieri per militare fuori sede, commisurati all'indennità di ordine pubblico, con trattamento fiscale ai sensi dell'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e oneri previdenziali e assistenziali (24,20 per cento) e IRAP (8,5 per cento);

b) lavoro straordinario: fino a 55 ore mensili per militare, oltre i limiti ordinari, al costo medio orario di 15,56 euro per lavoro feriale diurno, determinato in base ai gradi del personale impiegato. A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato e oneri previdenziali e assistenziali (24,20 per cento) e IRAP (8,5 per cento).

Spese di funzionamento:

a) vitto: 18 euro giornalieri per militare presso strutture civili;

b) alloggio: 45 euro giornalieri per militare presso strutture civili, ove non siano disponibili sistemazioni militari;

c) equipaggiamento e vestiario: 1,45 euro giornalieri per militare per acquisti e riparazioni;

d) automezzi: noleggio a lungo termine di 63 veicoli, al costo unitario giornaliero di 28,97 euro, per integrare tempestivamente il parco mezzi esistente, insufficiente e soggetto a usura;

Spese una tantum:

a) indennità di marcia, missione e trasferimento: 29.738,88 euro, stimati in base a distanze, turni e periodi di affiancamento, applicando i valori aggiornati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 56 del 2022;

b) dotazioni individuali straordinarie: 10.000 euro;

c) materiali, attrezzature e pedaggi autostradali: 16.250 euro.

Viene, infine, fornita la seguente tabella riepilogativa degli oneri suddetti derivanti dalla proroga in esame.

ONERI DI PERSONALE				
	Numero	Costi unitari giornalieri	Costo/Mese	Costo dal 01/01/2027 al 31/03/2027 (90 gg)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	500	29,44 €	441.600,00 €	1.324.800,00 €
Straordinario (55 ore/mese)	500	20,65 €	567.875,00 €	1.703.625,00 €
TOTALE SPESE PERSONALE				**3.028.425,00 €**

ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	Numero	Costi unitari giornalieri	Costo/Mese	Costo dal 01/01/2027 al 31/03/2027 (90 gg)
Vitto strutture civili	500	18,00 €	270.000,00 €	810.000,00 €
Alloggio strutture civili	500	45,00 €	675.000,00 €	2.025.000,00 €
Equipaggiamento/vestiario	500	1,45 €	21.750,00 €	65.250,00 €
Funzionamento automezzi in *leasing*	63	28,97 €	54.753,30 €	164.259,90 €
TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO				**3.064.509,90 €**

ONERI *UNA TANTUM*	
	Costo dal 01/01/2027 al 31/03/2027 (90 gg)
Indennità di marcia	29.738,88 €
Acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine/guanti/spray)	10.000,00 €
Materiale ed attrezzature varie, pedaggi autostradali	16.250,00 €
TOTALE SPESE UNA TANTUM	**55.988,88 €**

RIEPILOGO	
	COSTO PERIODO
TOTALE ONERI	**6.148.923,78 €**

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame prorogano fino al 31 marzo 2027 l'impiego del contingente di 500 unità di personale delle Forze armate per il controllo del territorio nell'ambito della cosiddetta Operazione "Strade sicure", autorizzando a tal fine la spesa di 6.148.924 euro per l'anno 2027.*

Al riguardo, pur considerato che l'onere recato dalla disposizione è configurato come limite massimo di spesa, andrebbe comunque acquisito un chiarimento in merito alla congruità della relativa quantificazione, posto che l'applicazione dei parametri indicati nel testo della relazione tecnica per il calcolo dell'indennità onnicomprensiva determinerebbe un costo unitario giornaliero di 34,50 euro, anziché di 29,44 euro, come riportato nella tabella riepilogativa della medesima relazione, con conseguente incremento dell'onere complessivo da 6.148.923,78 a 6.376.713,78 euro, superiore di circa 228 mila euro alla spesa autorizzata.

Articolo 101
(Assunzioni straordinarie di personale delle Forze di polizia per il contrasto della criminalità organizzata)

La norma autorizza l'assunzione straordinaria di un contingente di complessive 180 unità delle Forze di polizia, negli anni dal 2027 al 2032, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, per un numero massimo di:

- 60 unità nella Polizia di Stato, di cui 10 unità nella carriera dei funzionari di polizia, qualifica di commissario, a decorrere dal 1° giugno 2027; 40 unità nel ruolo iniziale di ispettori che espletano funzioni di polizia, a decorrere dal 1° settembre 2027; 10 unità nel ruolo iniziale di agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia, a decorrere dal 1° giugno 2027 entro il limite di spesa di cui al comma 2 [comma 1, lettera *a)*];

 Per l'attuazione del comma 1, lettera *a)*, è autorizzata la spesa di euro 918.343 per il 2027, euro 2.827.154 per il 2028, euro 4.077.753 per il 2029, euro 4.267.090 per il 2030, euro 4.267.090 per il 2031, euro 4.279.205 per il 2032, euro 4.287.858 per il 2033, euro 4.287.858 per il 2034, euro 4.358.522 per il 2035, euro 4.499.852 per il 2036 ed euro 4.521.255 annui a decorrere dal 2037 (comma 2). Per le spese di funzionamento connesse alle disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, è autorizzata la spesa di euro 214.689 per il 2027, euro 163.694 per il 2028, euro 88.802 per il 2029, euro 169.200 per il 2030, euro 79.200 per il 2031, euro 79.200 per il 2032, euro 169.200 per il 2033, euro 79.200 per il 2034, euro 79.200 per il 2035, euro 169.200 per il 2036 ed euro 79.200 annui a decorrere dal 2037 (comma 3).
- 60 unità nell'Arma dei carabinieri, di cui 5 unità nel ruolo ufficiali[25] e 55 unità nel ruolo ispettori, a decorrere dal 1° luglio 2027 entro il limite di spesa di cui al comma 4 [comma 1, lettera *b)*];

[25] In deroga a quanto previsto dall'articolo 666, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare-COM).

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *b)*, è autorizzata la spesa di euro 1.657.049 per il 2027, euro 3.714.983 per il 2028, euro 3.968.509 per il 2029, euro 4.228.989 per il 2030, euro 4.230.512 per il 2031, euro 4.283.764 per il 2032, euro 4.335.493 per il 2033, euro 4.335.493 per il 2034, euro 4.390.477 per il 2035 ed euro 4.445.460 annui a decorrere dal 2036 (comma 4). Per le spese di funzionamento connesse alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di euro 120.000 per il 2027, euro 45.500 annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 43.750 per il 2032 ed euro 42.000 annui a decorrere dal 2033 (comma 5).

- 60 unità nel Corpo della guardia di finanza, di cui 6 del ruolo ufficiali, 36 del ruolo ispettori e 18 del ruolo appuntati e finanzieri, da arruolare nella misura di 1 unità del ruolo ufficiali, 6 unità del ruolo ispettori e 3 unità del ruolo appuntati e finanzieri, a decorrere dal 1° gennaio per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 entro il limite di spesa di cui al comma 6 [comma 1, lettera *c)*].

 Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *c)*, è autorizzata la spesa di euro 341.496 per il 2027, euro 794.960 per il 2028, euro 1.372.374 per il 2029, euro 1.999.615 per il 2030, euro 2.638.344 per il 2031, euro 3.304.486 per l'anno 2032, euro 3.608.984 per il 2033, euro 3.810.605 per il 2034, euro 3.907.176 per il 2035, euro 3.975.548 per il 2036, euro 4.030.817 per il 2037, euro 4.058.673 per il 2038, euro 4.086.528 per il 2039, euro 4.114.384 per il 2040 ed euro 4.153.096 annui a decorrere dal 2041 (comma 6). Per le spese di funzionamento connesse alle disposizioni di cui al comma 1, lettera *c)*, è autorizzata la spesa di euro 27.000 per il 2027, euro 34.000 per il 2028, euro 41.000 per il 2029, euro 48.000 per il 2030, euro 55.000 per il 2031, euro 62.000 per il 2032, ed euro 42.000 annui a decorrere dal 2033 (comma 7).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti									
Assunzioni straordinarie di personale delle Forze di polizia di Stato (10 funzionari di polizia con qualifica di commissario, 40 ispettori, 10 agenti e assistenti) - personale [comma 1, lettera *a)*]	0,9	2,8	4,1	0,9	2,8	4,1	0,9	2,8	4,1

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Assunzioni straordinarie di personale dell'Arma dei Carabinieri (5 ufficiali e 55 ispettori) - personale [comma 1, lettera *b)*]	1,7	3,7	4,0	1,7	3,7	4,0	1,7	3,7	4,0
Assunzioni straordinarie di personale nel Corpo della Guardia di Finanza (6 ufficiali, 36 ispettori, 18 appuntati e finanzieri) - personale [comma 1, lettera *c)*]	0,3	0,8	1,4	0,3	0,8	1,4	0,3	0,8	1,4
Assunzioni straordinarie di personale delle Forze di polizia di Stato (10 funzionari di polizia con qualifica di commissario, 40 ispettori, 10 agenti e assistenti) - funzionamento (comma 3)	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1
Assunzioni straordinarie di personale dell'Arma dei Carabinieri (5 ufficiali e 55 ispettori) - funzionamento (comma 5)	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Assunzioni straordinarie di personale nel Corpo della Guardia di Finanza (6 ufficiali, 36 ispettori, 18 appuntati e finanzieri) - funzionamento (comma 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Assunzioni straordinarie di personale delle Forze di polizia di Stato (10 funzionari di polizia con qualifica di commissario, 40 ispettori, 10 agenti e assistenti) - effetti riflessi [comma 1, lettera *a)*]				0,4	1,4	2,0	0,4	1,4	2,0
Assunzioni straordinarie di personale dell'Arma dei Carabinieri (5 ufficiali e 55 ispettori) - effetti riflessi [comma 1, lettera *b)*]				0,8	1,8	1,9	0,8	1,8	1,9
Assunzioni straordinarie di personale nel Corpo della Guardia di Finanza (6 ufficiali, 36 ispettori, 18 appuntati e finanzieri) - effetti riflessi [comma 1, lettera *c)*]				0,2	0,4	0,7	0,2	0,4	0,7

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e, con riguardo alle assunzioni autorizzate per la Polizia di Stato, riferisce che la quantificazione degli oneri è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- trattamento economico fondamentale secondo le misure previste nell'accordo per il rinnovo contrattuale per il triennio 2025-2027, in corso di recepimento, aggiornate con gli ulteriori aumenti previsti per il rinnovo contrattuale per il triennio 2028-2030;
- trattamento economico accessorio (FESI e straordinario) come risultante dal conto annuale 2024 e rivalutato del 5,4%, per tenere conto dell'accordo per il rinnovo contrattuale per il triennio 2025-2027, in corso di recepimento, e ulteriormente aggiornato con gli aumenti previsti per il rinnovo contrattuale per il triennio 2028-2030;
- spese di funzionamento quantificate utilizzando i seguenti parametri:

1) spese di vitto nella misura, per il periodo relativo al corso di formazione, di 2 pasti al giorno da 7,00 euro cadauno per 220 giorni e successivamente, 1 pasto da 6,00 euro per 220 giorni;

2) spese di vestiario *pro-capite* pari a euro 1.500 da sostenere ciclicamente ogni 3 anni;

3) spese per armamento *una tantum* per 600 euro *pro capite*;

4) spese per docenze stimate su una base *pro capite* di 45,36 euro;

La relazione tecnica riporta nelle tabelle 1, 2 e 3 (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica) i dati di quantificazione dei relativi oneri riferiti rispettivamente alle assunzioni nel ruolo iniziale di agenti e assistenti, nel ruolo iniziale di ispettori e nella carriera dei funzionari di polizia (commissario).

Viene, altresì, riportato nella seguente Tabella 4 il quadro complessivo degli oneri riferiti alla Polizia di Stato nell'ambito del periodo 2027-2037.

Tabella 4 – Oneri complessivi Polizia di Stato

(euro)

	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	**dal 2037**
Oneri retributivi	918.343	2.827.154	4.077.753	4.267.090	4.267.090	4.279.205	4.287.858	4.287.858	4.358.522	4.499.852	4.521.255
Oneri di funzionamento	214.689	163.694	88.802	169.200	79.200	79.200	169.200	79.200	79.200	169.200	79.200
Totale	**1.133.032**	**2.990.848**	**4.166.555**	**4.436.290**	**4.346.290**	**4.358.405**	**4.457.058**	**4.367.058**	**4.437.722**	**4.669.052**	**4.600.455**

Per l'Arma dei carabinieri la quantificazione degli oneri è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- trattamento economico fondamentale secondo le misure previste nell'accordo per il rinnovo contrattuale per il triennio 2025-2027, in corso di recepimento, aggiornate con gli ulteriori aumenti previsti per il rinnovo contrattuale per il triennio 2028-2030;

- trattamento economico accessorio (FESI e straordinario) come risultante dal conto annuale 2024 e rivalutato del 5,4 per cento, per tenere conto dell'accordo per il rinnovo contrattuale per il triennio 2025-2027, in corso di recepimento, e ulteriormente aggiornato con gli aumenti previsti per il rinnovo contrattuale per il triennio 2028-2030;
- spese di funzionamento quantificate utilizzando i seguenti parametri*:*

1) spese di vestiario pari a euro 800 *pro-capite*;

2) spese per armamento pari a euro 500 euro *pro-capite*;

3) spese di formazione pari a euro 700 euro *pro-capite* per ogni anno di corso;

4) spese di vettovagliamento pari a euro 700 euro *pro-capite* annue.

La relazione tecnica riporta nelle tabelle 5 e 6 (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica) i dati di quantificazione dei relativi oneri riferiti rispettivamente alle assunzioni ruolo ispettori e in quello ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Viene, altresì, riportato nella seguente Tabella 7 il quadro complessivo degli oneri riferiti ai Carabinieri nell'ambito del periodo 2027-2036.

Tabella 7 – Oneri complessivi Arma dei carabinieri

(euro)

	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**dal 2036**
Oneri retributivi	1.657.049	3.714.983	3.968.509	4.228.989	4.230.512	4.283.764	4.335.493	4.335.493	4.390.477	4.445.460
Oneri di funzionamento	120.000	45.500	45.500	45.500	45.500	43.750	42.000	42.000	42.000	42.000
Totale	**1.777.049**	**3.760.483**	**4.014.009**	**4.274.489**	**4.276.012**	**4.327.514**	**4.377.493**	**4.377.493**	**4.432.477**	**4.487.460**

Per la Guardia di finanza la quantificazione degli oneri è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- trattamento economico fondamentale secondo le misure previste nell'accordo per il rinnovo contrattuale per il triennio 2025-2027, in corso di recepimento, aggiornate con gli ulteriori aumenti previsti per il rinnovo contrattuale per il triennio 2028-2030;
- trattamento economico accessorio (FESI e straordinario) come risultante dal conto annuale 2024 e rivalutato del 5,4%, per tenere conto dell'accordo per il rinnovo contrattuale per il triennio 2025-2027, in corso di recepimento, e ulteriormente aggiornato con gli aumenti previsti per il rinnovo contrattuale per il triennio 2028-2030;
- spese di funzionamento in misura di euro 2.000 «una tantum» all'atto del reclutamento (comprensivi dei costi di formazione «variabili» quali costi di formazione didattica e attività esterne nonché degli oneri per la fornitura del vestiario e dell'arma individuale) ed euro 700 per ciascuno degli anni di servizio a titolo di fornitura del vettovagliamento.

La relazione tecnica riporta nelle tabelle 8, 9 e 10 (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica) i dati di quantificazione dei relativi oneri riferiti rispettivamente alle assunzioni nel ruolo appuntati e finanzieri, nel ruolo ispettori e nel ruolo ufficiali della Guardia di finanza.

Viene, altresì, riportato nella seguente Tabella 11 il quadro complessivo degli oneri riferiti alla Guardia di finanza nell'ambito del periodo 2027-2041.

Tabella 11 – Oneri complessivi Guardia di finanza

(euro)

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	dal 2041
Oneri retributivi	341.496	794.960	1.372.374	1.999.615	2.638.344	3.304.486	3.608.984	3.810.605	3.907.176	3.975.548	4.030.817	4.058.673	4.086.528	4.114.384	4.153.096
Oneri di funzionamento	27.000	34.000	41.000	48.000	55.000	62.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Totale	**368.496**	**828.960**	**1.413.374**	**2.047.615**	**2.693.344**	**3.366.486**	**3.650.984**	**3.852.605**	**3.949.176**	**4.017.548**	**4.072.817**	**4.100.673**	**4.128.528**	**4.156.384**	**4.195.096**

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia preliminarmente che la norma autorizza l'assunzione nelle Forze di polizia, negli anni dal 2027 al 2032, di un numero di complessive 180 unità in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, per un numero massimo di 60 unità nella Polizia di Stato [comma 1, lettera a)], di 60 unità nei Carabinieri [comma 1, lettera* b)*] e di 60 unità nella Guardia di finanza [comma 1, lettera* c)*]. Le assunzioni, con riguardo a ciascun corpo di Polizia interessato, sono ripartite tra contingenti differenziati per ruoli di ciascun corpo e definite secondo un cronoprogramma assunzionale, in termini puntualmente individuati dalla medesima disposizione.*

La relazione tecnica reca l'indicazione dei dati e parametri utilizzati ai fini della quantificazione dell'onere

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerati e dati e i parametri forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare confermare la quantificazione degli importi delle spese autorizzate dalle norme.

Articolo 102
(Assunzioni di personale per la polizia locale)

La norma prevede che, a decorrere dal 2027 i comuni, possano assumere a tempo indeterminato personale del corpo della polizia locale da inquadrare nell'Area degli istruttori prevista dal CCNL-Comparto Funzioni locali. A tal fine è istituito, a decorrere dal 2027, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione pari a 45 milioni di euro annui, da ripartire fra i comuni con decreto interministeriale. Le assunzioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate a ciascun comune (comma 1).

<u>Il prospetto riepilogativo</u> ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti									
Istituzione di un Fondo finalizzato all'assunzione di personale della polizia locale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area degli istruttori prevista dal CCNL - Comparto Funzioni locali (comma 1)	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Istituzione di un Fondo finalizzato all'assunzione di personale della polizia locale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area degli istruttori prevista dal CCNL - Comparto Funzioni locali - effetti riflessi (comma 1)				21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8

<u>La relazione tecnica</u> ribadisce il contenuto della norma e precisa che il potenziamento dell'organico della polizia locale dei comuni consentito dalla norma, interesserà circa 980 unità quantificate sulla base del costo medio unitario annuo lordo amministrazione.

***<u>In merito ai profili di quantificazione</u>**, si evidenzia preliminarmente che la norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione pari a 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, da ripartire fra i comuni con decreto interministeriale, volto a consentire presso i medesimi comuni, nei limiti delle risorse assegnate e a decorrere dal 2027, l'assunzione a tempo indeterminato di personale del corpo della polizia locale, da inquadrare nell'Area degli istruttori.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che l'onere recato dalla disposizione appare limitato entro le dotazioni del fondo. Si prende atto, altresì, di quanto affermato dalla relazione tecnica che precisa che il potenziamento dell'organico della polizia locale dei comuni consentito dalla norma, interesserà circa 980 unità e che l'onere che ne deriva è

quantificato sulla base del costo medio unitario annuo lordo amministrazione.

Articolo 103
(Anticipazione delle risorse per i servizi elettorali)

Normativa vigente. L'articolo 55, comma 8, della legge n. 449 del 1997 prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze[26], da adottare con cadenza triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio, sia determinata la misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni elettorali, comprese le somme da rimborsare ai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni i cui oneri sono a carico dello Stato.

La norma, novellando l'articolo 55 della legge n. 449 del 1997, inserisce il comma 8-*bis*, che prevede che, al fine di garantire la tempestiva ed efficace gestione finanziaria delle procedure connesse all'organizzazione delle consultazioni elettorali e referendarie, il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more dell'adozione del decreto annuale di trasferimento delle somme occorrenti per lo svolgimento delle consultazioni, possa disporre, su richiesta delle amministrazioni interessate, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria nel limite del 50 per cento delle misure massime di finanziamento determinate dal decreto di cui al comma 8, da ripianarsi con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Le somme oggetto di anticipazione non utilizzate dalle amministrazioni interessate per le predette consultazioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre di ogni anno e restano acquisite all'erario.

Si ricorda che l'articolo 139, comma 13, del presente provvedimento, analogamente a quanto previsto dalle precedenti leggi di bilancio[27], autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a trasferire, con propri decreti, le somme occorrenti per le consultazioni elettorali e referendarie dal programma «Fondi da assegnare» dello stato di previsione del medesimo Ministero ai competenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'esercizio finanziario 2027. L'articolo 103 in esame consente invece di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria prima dell'adozione di tali decreti, prevedendone il successivo ripianamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

[26] Di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

[27] *Cfr*. articolo 3, comma 10, della legge di bilancio 2022; articolo 3, comma 11, della legge di bilancio 2023; articolo 3, comma 11, della legge di bilancio 2024; articolo 3, comma 13, della legge di bilancio 2025; articolo 3, comma 12, della legge di bilancio 2026.

La relazione tecnica riferisce che la disposizione, di carattere meramente contabile, prevede la facoltà per le amministrazioni preposte all'organizzazione ed allo svolgimento delle consultazioni elettorali, nelle more dell'adozione del decreto di variazione di bilancio che assegna le risorse, di chiedere l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze all'anticipazione di tesoreria, nel limite del 50 per cento del finanziamento massimo fissato nel provvedimento di cui al comma 8 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, da ripianarsi con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma introduce la possibilità per il Ministero dell'economia e delle finanze di disporre, su richiesta delle amministrazioni interessate, anticipazioni di tesoreria per le spese connesse all'organizzazione delle consultazioni elettorali e referendarie, nelle more dell'adozione del decreto annuale di trasferimento delle relative risorse. Le anticipazioni, consentite nel limite del 50 per cento delle misure massime di finanziamento determinate ai sensi dell'articolo 55, comma 8, della legge n. 449 del 1997, sono successivamente ripianate mediante ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. Le somme non utilizzate devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre di ciascun anno e restano acquisite all'erario.*

Al riguardo, si rileva che la disposizione fa riferimento a un «decreto annuale di trasferimento» delle somme occorrenti per le consultazioni, mentre l'articolo 139, comma 13, del disegno di legge in esame, analogamente a quanto previsto dalle precedenti leggi di bilancio, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere al trasferimento delle relative risorse con propri decreti, senza prevederne una cadenza annuale né un termine per la loro adozione. Andrebbe pertanto chiarito a quale decreto la disposizione faccia riferimento e, nel caso di adozione di più decreti nel corso dell'esercizio, fino a quale momento sia consentito il ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

Andrebbero inoltre acquisiti chiarimenti in merito alle esigenze che giustificano il ricorso ad anticipazioni di tesoreria nelle more dell'adozione del predetto decreto, con particolare riferimento alle eventuali criticità connesse ai tempi di assegnazione delle risorse alle amministrazioni interessate.

Andrebbe infine confermato che il predetto ricorso alle anticipazioni non determini modifiche al profilo temporale dei pagamenti rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, con conseguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 104
(Buono scuola)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 519, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026) riconosce, per l'anno 2026, alle famiglie con un valore dell'ISEE non superiore a euro 30.000, un contributo fino ad euro 1.500 per ciascuno studente frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria secondaria di secondo grado, in una misura determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore dell'ISEE e comunque nei limiti della spesa autorizzata, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026.

La norma proroga per l'anno 2027 il contributo per gli studenti frequentanti istituti paritari di cui all'articolo 1, comma 519, della legge n. 199 del 2025, autorizzando la spesa di 20 milioni di euro anche per l'anno 2027.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti									
Proroga del contributo alla frequenza di scuole paritarie di importo massimo pari a 1.500€ pro- capite, c.d. "Buono scuola", di cui all'art. 1, c. 519, della L. 199/2025 [comma 1, lettera *b)*]	20,0			20,0			20,0		

La relazione tecnica evidenzia che la norma in esame riconosce, anche per l'anno 2027, il contributo fino a euro 1.500 per ciascuno studente frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado, la cui misura è determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore dell'ISEE e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del secondo periodo. La relazione tecnica afferma inoltre che, a tale fine, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2027.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma proroga all'anno 2027 il contributo previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026) per la frequenza delle scuole paritarie secondarie di primo grado e del primo biennio delle scuole*

paritarie secondarie di secondo grado, autorizzando la spesa di 20 milioni di euro per il medesimo anno.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che il contributo è riconosciuto nei limiti della spesa autorizzata.

Articolo 106
(Rifinanziamento del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 394, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) riconosce alle fondazioni bancarie[28] un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al «Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile»[29], assegnato secondo l'ordine temporale in cui le predette fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo specifico protocollo d'intesa. Il predetto contributo, assegnato fino ad esaurimento delle risorse disponibili, è pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

La norma, modificando l'articolo 1, comma 394, della legge n. 208 del 2015, estende il contributo ivi previsto agli anni 2028 e 2029, prevedendo per ciascuno dei medesimi anni uno stanziamento pari a 6 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti									
Rifinanziamento del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, di cui all'art. 1, c. 394, della L. 208/2015 [comma 1, lettera *b)*]		6,0	6,0		6,0	6,0		6,0	6,0

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma in esame.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame proroga agli anni 2028 e 2029 il credito d'imposta riconosciuto alle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo n. 153 del 1999 per i versamenti effettuati al Fondo per il contrasto della*

[28] Di cui al decreto legislativo n. 153 del 1999.

[29] Il Fondo, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 392, della legge di stabilità 2016, è alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni bancarie nell'ambito della propria attività istituzionale.

povertà educativa minorile, autorizzando a tal fine uno stanziamento pari a 6 milioni di euro per ciascuno dei due summenzionati anni.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che l'onere è limitato all'ammontare dello stanziamento previsto.

Articolo 107
(Potenziamento dell'attività didattica e di ricerca delle università statali e Programma nazionale talenti per la ricerca)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 314, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) istituisce nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) un'apposita sezione denominata «Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza», con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. I successivi commi da 315 a 337 disciplinano il finanziamento quinquennale dei dipartimenti di eccellenza delle università statali a valere sulle risorse stanziate sul predetto Fondo, prevedendo, tra l'altro, che la quota parte inutilizzata di tali risorse confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel FFO.

Le norme prevedono che, a decorrere dal 1° gennaio 2028, le risorse di cui all'articolo 1, comma 314, della legge n. 232 del 2016 siano destinate al finanziamento di progettualità strategiche delle università, finalizzate al rafforzamento della ricerca, della didattica e delle infrastrutture universitarie, e siano assegnate alle università statali secondo le modalità di ripartizione del FFO[30] (comma 1).

Restano ferme le assegnazioni e gli impegni giuridicamente assunti per il quinquennio 2023-2027 ai sensi dei commi da 314 a 337 della predetta legge, dei quali è disposta l'abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2028 (commi 2 e 3).

Viene, inoltre, istituito il Programma Nazionale Talenti per la Ricerca, destinato alla selezione annuale, mediante una procedura nazionale di valutazione comparativa, di giovani ricercatori di particolare eccellenza iscritti al terzo anno di dottorato, per il quale è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2029 (comma 4).

Il predetto Programma finanzia, a decorrere dal 2029, in alternativa:

- l'attivazione di uno o più incarichi *post-doc* di cui all'articolo 22-*bis* della legge n. 240 del 2010, della durata di un anno, presso un'università o un ente pubblico di ricerca italiani, cofinanziati nella misura del 50 per cento dall'università o dall'ente, a carico dei rispettivi bilanci e nei limiti di cui all'articolo 22-*ter*, comma 10, della medesima legge [comma 5, lettera *a)*];

[30] Di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 537 del 1993 ("Interventi correttivi di finanza pubblica").

– lo svolgimento di un periodo di ricerca all'estero, della durata massima di un anno, presso università, enti o istituzioni di ricerca di elevata qualificazione [comma 5, lettera *b)*].

Viene previsto che le modalità di presentazione delle candidature, i criteri di valutazione e le modalità di riparto delle risorse sono definiti con decreto ministeriale (comma 6).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti									
Istituzione del Programma nazionale "Talenti per la ricerca " (comma 4)			15,0			15,0			15,0

La relazione tecnica, con riferimento al comma 1, afferma che il medesimo non modifica la dotazione finanziaria complessiva del Fondo di finanziamento ordinario (FFO), ma prevede un diverso utilizzo delle risorse destinate ai Dipartimenti di eccellenza, pari a 271 milioni di euro annui (stanziate sul capitolo 1694), destinandole al finanziamento di progettualità strategiche delle università, finalizzate al rafforzamento della ricerca, della didattica e delle infrastrutture universitarie, nell'ambito del predetto Fondo.

Il comma 2 assicura la continuità degli interventi già avviati, facendo salve le assegnazioni e gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 1, commi da 314 a 337, della legge n. 232 del 2016 per il quinquennio 2023-2027, con il completamento dei progetti di sviluppo già ammessi a finanziamento e il rispetto degli obblighi assunti nell'ambito del ciclo in corso, evitando che il superamento del meccanismo di selezione per i quinquenni successivi incida sulle attività già programmate e finanziate.

Il comma 3 dispone, con decorrenza dal 1° gennaio 2028, l'abrogazione dei commi da 314 a 337 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, eliminando le disposizioni non più necessarie in conseguenza del superamento del sistema di finanziamento dei Dipartimenti di eccellenza per i cicli successivi a quello 2023-2027.

Il comma 4 prevede l'istituzione del Programma Nazionale Talenti per la Ricerca, finalizzato a promuovere la valorizzazione del capitale umano della ricerca, a rafforzare la competitività internazionale del sistema universitario e degli enti pubblici di ricerca e a favorire la permanenza in Italia dei giovani ricercatori di maggiore talento. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2029.

Il comma 5 disciplina le modalità di impiego del finanziamento, offrendo ai potenziali beneficiari due opzioni alternative nelle quali, in entrambi i casi,

il sostegno finanziario è collegato allo sviluppo di un progetto di ricerca coerente con il percorso dottorale, così da assicurare continuità e valorizzazione delle competenze scientifiche già acquisite.

La prima opzione [comma 5, lettera *a)*] consente l'attivazione di incarichi di ricerca *post-doc* in ambito nazionale, ai sensi dell'articolo 22-*bis* della legge n. 240 del 2010, della durata di 12 mesi presso università o enti pubblici di ricerca italiani.

Il trattamento economico relativo all'incarico è finanziato a carico del Programma Nazionale in misura pari al 50 per cento del costo complessivo, fermo restando il cofinanziamento dell'università o dell'ente pubblico di ricerca ospitante per il restante 50 per cento. Le università o gli enti pubblici di ricerca potranno attivare anche più di una posizione in considerazione delle aree scientifiche disciplinari oggetto delle candidature, assicurando le necessarie risorse finanziarie, disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle singole istituzioni, a copertura del cofinanziamento dei contratti da stipulare, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 22-*ter*, comma 10, della citata legge n. 240 del 2010.

Come stabilito dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 6 agosto 2025, n. 592, la retribuzione minima lorda dell'incarico *post-doc* non può essere inferiore al trattamento spettante al ricercatore confermato a tempo definito in classe 0. Assumendo come riferimento il trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo definito vigente alla data di emanazione del predetto decreto, aggiornato all'adeguamento disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2026[31], il costo minimo annuo di un incarico *post-doc* risulta pari a:

- 29.162,20 euro annui lordi dipendente;
- 40.824,16 euro annui lordo amministrazione, considerando gli oneri riflessi e contributivi a carico dell'ente.

Pertanto, ai fini della quantificazione, in via prudenziale, è stimato un costo complessivo *standard* pari a 41.000 euro lordi annui per ciascuna posizione, lordo amministrazione.

Posto che la ripartizione del costo, nella misura del 50 per cento, è a carico del Programma e del 50 per cento a carico dell'istituzione ospitante, il costo *standard* imputabile al Programma è stimato in 20.500 euro per ciascuna posizione attivabile.

Conseguentemente, le risorse autorizzate, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, consentiranno l'attivazione di un massimo di 731 posizioni annuali, nell'ipotesi di integrale utilizzo delle risorse del Programma per l'attivazione di incarichi *post-doc*.

La seconda opzione [comma 5, lettera *b)*] disciplina la mobilità internazionale dei ricercatori mediante il finanziamento per lo svolgimento

[31] Pubblicato in G.U. Serie generale, n. 194 del 22 agosto 2026.

di un periodo di attività di ricerca, per una durata massima pari a 12 mesi, presso università, enti o istituzioni scientifiche estere di elevata qualificazione. Tale periodo, riconducibile alla pratica del *visiting research*, consiste nello svolgimento temporaneo di attività di ricerca presso un'università o un'altra istituzione di ricerca straniera.

I costi complessivi non risultano predeterminabili in quanto dipendenti dalla durata del *visiting*, che può essere anche inferiore ai dodici mesi.

Ai fini della quantificazione degli oneri, sulla base dei dati in possesso del Ministero dell'università e della ricerca, tra un minimo di sei mesi e un massimo di dodici mesi, si può stimare una durata media di un periodo di *visiting research* all'estero di nove mesi, con un costo medio convenzionale di 2.870 euro mensili, corrispondente al parametro ufficiale delle *MSCA Staff Exchanges*, nell'ambito del *Work Programme Horizon Europe* 2026-2027, destinato a coprire le spese di viaggio, alloggio e sostentamento del personale impegnato in un periodo di mobilità internazionale.

Conseguentemente la spesa autorizzata, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, considerato, un costo unitario annuo pari a euro 25.830 (2.870/mese per nove mesi), consentirebbe il finanziamento di un massimo di 580 progetti di ricerca all'estero, nell'ipotesi di integrale utilizzo delle risorse del Programma per il finanziamento di attività di ricerca presso istituzioni straniere.

Il comma 6 rinvia a un decreto ministeriale la definizione delle modalità di riparto delle risorse del Programma e di presentazione delle candidature per accedere al finanziamento dell'incarico *post-doc* presso un'università o un ente pubblico di ricerca italiano ovvero di un periodo di ricerca all'estero, nonché i criteri di valutazione delle stesse.

L'attivazione del Programma è rivolta, in sede di prima applicazione, ai dottorandi iscritti al 41° ciclo formativo e prevede distinte fasi procedurali e attuative, come di seguito illustrato:

Fase	Periodo
41° ciclo di dottorato di ricerca	Anno accademico 2025/2026
Fine 3° anno del 41° ciclo di dottorato di ricerca (anno accademico 2025/2026) e conseguimento del titolo di dottore di ricerca	2028
Emanazione decreto del Ministro dell'università e della ricerca per la definizione delle modalità di presentazione delle candidature, dei criteri di valutazione, nonché delle modalità di riparto delle risorse	2027
Provvedimenti attuativi e bando di selezione	Primo e secondo semestre 2028
Prima attivazione programma	2029

Pertanto, il Programma entrerà a regime nel 2029 dopo l'effettiva conclusione del 41° ciclo formativo dei corsi di dottorato di ricerca - anno accademico 2025/2026, con il conseguimento del titolo di dottorato necessario ai fini dell'accesso al programma dei potenziali beneficiari.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame destinano, a decorrere dal 2028, le risorse stanziate in favore dei dipartimenti di eccellenza ai sensi dell'articolo 1, commi da 314 a 337, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), al finanziamento di progettualità strategiche delle università, da ripartire secondo le modalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, facendo salve le assegnazioni e gli impegni relativi al quinquennio 2023-2027 (commi da 1 a 3). Viene, altresì, istituito il Programma Nazionale Talenti per la Ricerca, autorizzando la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, disciplinandone le modalità di impiego del finanziamento e rinviando a un decreto ministeriale in merito alle modalità di riparto delle predette risorse (commi da 4 a 6).*

La relazione tecnica, con riferimento ai commi da 1 a 3, evidenzia che le disposizioni non modificano la dotazione finanziaria complessiva del FFO, prevedendo un diverso utilizzo delle risorse destinate ai dipartimenti di eccellenza, pari a 271 milioni di euro annui (stanziate sul capitolo 1694), destinandole al finanziamento di progettualità strategiche delle università, finalizzate al rafforzamento della ricerca, della didattica e delle infrastrutture universitarie, nell'ambito del predetto Fondo. Viene, inoltre, evidenziato che il comma 2 assicura la continuità degli interventi già avviati, facendo salve le assegnazioni e gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 1, commi da 314 a 337, della legge n. 232 del 2016 per il quinquennio 2023-2027, con il completamento dei progetti di sviluppo già ammessi a finanziamento e il rispetto degli obblighi assunti nell'ambito del ciclo in corso, evitando che il superamento del meccanismo di selezione per i quinquenni successivi incida sulle attività già programmate e finanziate.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e considerato che l'onere di cui al comma 4 è configurato come limite di spesa.

Articolo 108
(Misure in materia di sostenibilità delle istituzioni universitarie e AFAM)

Normativa vigente. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 49 del 2012[32] disciplina l'indicatore del limite massimo alle spese di personale delle università, stabilendo che detto indicatore sia calcolato rapportando le spese complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno e delle tasse, soprattasse e contributi universitari (comma 1). Per spese complessive di

[32] Recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei.

personale si intende la somma algebrica delle spese di competenza dell'anno di riferimento, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, al netto di finanziamenti esterni da parte di soggetti pubblici e privati, relative al personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, al trattamento economico del direttore generale, ai fondi destinati alla contrattazione integrativa e ai contratti per attività di insegnamento di alta qualificazione (comma 2). Il successivo comma 5 del medesimo articolo disciplina l'esclusione dal calcolo delle spese complessive di personale dei predetti finanziamenti esterni pubblici e privati, stabilendo che quest'ultimi debbano essere previsti da norme, accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione e:

- assicurare un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato, ovvero, per i posti di ricercatore a tempo determinato, un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del contratto;
- essere destinati al finanziamento di spese di personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo determinato o ai contratti di insegnamento.

Le norme provvedono a riunire, a decorrere dall'esercizio finanziario 2027, in un'unica autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il finanziamento ordinario delle università[33] (FFO), una serie di autorizzazioni di spesa[34] che hanno nel tempo incrementato il medesimo Fondo, ferme restando le destinazioni previste dalle medesime disposizioni (comma 1).

Vengono, inoltre, apportate alcune modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 49 del 2012 in materia di limite massimo alle spese di personale. In particolare:

- viene stabilito, intervenendo al comma 1, che per il calcolo dell'indicatore delle spese di personale siano considerati anche i contributi derivanti da leggi delle regioni a statuto speciale con carattere di stabilità [comma 2, lettera *a)*];
- viene previsto, intervenendo al comma 2, che per la determinazione delle spese complessive di personale siano inclusi, oltre ai fondi destinati alla contrattazione integrativa, anche quelli destinati alla retribuzione del lavoro straordinario [comma 2, lettera *b)*];
- sostituendo, inoltre, il comma 5, viene disposto che le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento di spese per il personale devono essere supportate da norme, progetti, accordi o convenzioni approvati dal consiglio di

[33] Di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a),* della legge n. 537 del 1993.

34 Di cui all'articolo 3, comma 53, quinto periodo, della legge n. 350 del 2003, all'articolo 1, comma 650, della legge n. 296 del 2006, all'articolo 1, comma 24, della legge n. 220 del 2010, all'articolo 29, comma 20, della legge n. 240 del 2010, all'articolo 1, comma 172, della legge n. 190 del 2014, all'articolo 1, commi 206, 247 e 261, della legge n. 208 del 2015, all'articolo 6, comma 5-septies, del decreto-legge n. 162 del 2019, all'articolo 1, comma 518, della legge n. 178 del 2020.

amministrazione e certificati dal collegio dei revisori, fermo restando che alla scadenza dei finanziamenti destinati alla copertura della spesa per il personale a tempo indeterminato, si provvede a valere sulle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente [comma 2, lettera *c)*].

Viene inoltre modificato l'articolo 12 del decreto-legge n. 91 del 2017[35] in materia di costo *standard* per studente. In particolare, intervenendo al comma 7, viene soppresso il periodo che prevede l'incremento, tra il 2 e il 5 per cento all'anno e fino a un massimo del 70 per cento, della quota di ripartizione del FFO determinata sulla base del costo *standard*, in sostituzione della quota di finanziamento determinata sulla base del trasferimento storico (comma 3).

Viene, altresì, modificato l'articolo 60, comma 01, del decreto-legge n. 69 del 2013[36], intervenendo sulle modalità di riparto della quota del FFO destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali, e prevedendo, in particolare, che i criteri e gli indicatori per il riparto di detta quota siano stabiliti con decreto ministeriale sulla base, tra l'altro, dei risultati della Valutazione della qualità della ricerca (comma 4).

Viene, infine, disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2028, le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) siano inserite nella tabella A allegata alla legge n. 720 del 1984 e siano tenute ad operare secondo il sistema di tesoreria unica, aderendo, contestualmente, al sistema SIOPE+ per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni finanziarie (comma 5).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica evidenzia che il comma 1 provvede a riunire, sotto il profilo contabile, in un'unica autorizzazione di spesa relativa all'istituzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), le autorizzazioni derivanti da incrementi dello stesso (FFO disposti nel tempo da diverse norme di legge.

Il comma 2 interviene sull'articolo 5 del decreto legislativo n. 49 del 2012. In particolare, la lettera *a)*, modificando il comma 1 del citato articolo 5, integra le tipologie di entrate, aventi carattere di stabilità, considerate ai fini del calcolo dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale, precisando che tra le assegnazioni rilevanti ai fini del predetto calcolo sono comprese anche quelle derivanti da leggi delle Regioni a statuto speciale. In alcune Regioni a statuto speciale, infatti, l'ente regionale ha competenze più

[35] Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.
[36] Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

estese delle Regioni a statuto ordinario, anche con riferimento alla formazione universitaria, finanziando gli Atenei con risorse stabili che costituiscono una sorta di "fondo di finanziamento ordinario" regionale.

La lettera *b)* modificando il comma 2, lettera *d)*, del citato articolo 5, precisa che tra le spese di personale rilevanti ai fini dell'indicatore delle spese di personale, nell'ambito dei fondi destinati alla contrattazione integrativa, sono compresi anche quelli destinati alla retribuzione del lavoro straordinario, eliminando ambiguità interpretative che hanno generato applicazioni non uniformi.

La lettera *c)* sostituendo il comma 5 del citato articolo 5, prevede di scomputare dall'indicatore le spese di personale per le quali sia previsto un finanziamento esterno da parte di soggetti pubblici o privati anche se di durata inferiore a 15 anni. La modifica è finalizzata a considerare nell'indicatore solo la spesa effettivamente gravante sull'ateneo, scomputando quella coperta, nell'anno considerato, da finanziamenti esterni pubblici o privati derivanti da atti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

A garanzia della sostenibilità della spesa di personale si specifica che alla scadenza dei predetti finanziamenti, destinati alla copertura della spesa per il personale a tempo indeterminato, si provvede a valere sulle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente utilizzando i punti-organico a disposizione del singolo Ateneo.

Viene inoltre introdotta la certificazione, da parte del Collegio dei revisori, dei finanziamenti esterni destinati a spesa di personale da detrarre dalla spesa di personale, decentrando i controlli attualmente in capo al Ministero.

Le modifiche di cui al comma 2, non comportando incrementi delle dotazioni organiche o dei contingenti assunzionali e non prevedendo nuove forme di spesa o meccanismi automatici di aumento delle retribuzioni o dei fondi accessori, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 introducono, senza modificare la dotazione finanziaria del FFO, elementi di flessibilità nel relativo riparto e riducono gli oneri amministrativi delle procedure per le università e per il Ministero.

Il comma 5 prevede l'introduzione del sistema di tesoreria unica e l'adesione al sistema SIOPE+ per le istituzioni AFAM. Trattandosi di adempimenti gestionali che rientrano nell'ordinaria attività amministrativa delle istituzioni AFAM, eventuali costi di adeguamento, inclusi quelli per la formazione, potranno essere sostenuti utilizzando le risorse già disponibili, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame fanno confluire, a decorrere dall'esercizio finanziario*

2027, nella dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, una serie di autorizzazioni di spesa che ne hanno nel tempo incrementato il finanziamento (comma 1). Viene, inoltre, modificata la disciplina relativa all'indicatore del limite massimo alle spese di personale delle università di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 49 del 2012. Nello specifico, vengono inclusi nel calcolo del predetto indicatore i contributi destinati alle spese di personale derivanti da leggi delle regioni a statuto speciale con carattere di stabilità [comma 2, lettera a)*]; viene previsto che, ai fini del calcolo dell'indicatore, per la determinazione delle spese di personale siano inclusi i fondi destinati alla retribuzione del lavoro straordinario [comma 2, lettera* b)*]; viene riformulata la disciplina delle entrate derivanti da finanziamenti esterni pubblici e privati destinate al finanziamento del personale [comma 2, lettera* c)*].*

Vengono, inoltre, modificati i criteri di riparto del FFO (commi 3 e 4) e vengono assoggettate le istituzioni AFAM al sistema di tesoreria unica e al sistema SIOPE+ (comma 5).

La relazione tecnica dichiara che le modifiche di cui al comma 2, non comportando incrementi delle dotazioni organiche o dei contingenti assunzionali e non prevedendo nuove forme di spesa o meccanismi automatici di aumento delle retribuzioni o dei fondi accessori, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riguardo alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, la relazione tecnica afferma che le medesime introducono, senza modificare la dotazione finanziaria del FFO, elementi di flessibilità nel relativo riparto e riducono gli oneri amministrativi delle procedure per le università e per il Ministero. In merito alla disposizione di cui al comma 5, la stessa relazione afferma che, trattandosi di adempimenti gestionali che rientrano nell'ordinaria attività amministrativa delle istituzioni AFAM, eventuali costi di adeguamento, inclusi quelli per la formazione, potranno essere sostenuti utilizzando le risorse già disponibili, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento al comma 1, non si formulano osservazioni.

Con riferimento al comma 2, lettere a) e c), si ricorda preliminarmente che l'indicatore delle spese di personale delle università, disciplinato dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 49 del 2012, è determinato rapportando le spese complessive di personale alla somma tra le assegnazioni statali per il funzionamento degli atenei e le entrate derivanti dalle tasse e dai contributi universitari. Il valore dell'indicatore, in relazione alla soglia dell'80 per cento, rileva ai fini della determinazione delle facoltà assunzionali degli atenei.

Ciò premesso, si evidenzia che le modifiche in esame, ampliando le entrate considerate ai fini del calcolo dell'indicatore mediante l'inclusione dei finanziamenti stabili derivanti da leggi delle regioni a statuto speciale e

consentendo di scomputare le spese di personale coperte da finanziamenti esterni anche di durata inferiore a quindici anni, sono suscettibili di ridurne il valore e, conseguentemente, di ampliare le facoltà assunzionali degli atenei. Al riguardo, andrebbe pertanto chiarito se tali modifiche possano determinare un incremento delle assunzioni e, in caso affermativo, andrebbe confermato che i relativi oneri possano essere sostenuti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza determinare effetti finanziari aggiuntivi.

Con riferimento ai commi 3 e 4, preso atto che le modifiche incidono sui soli criteri di riparto del FFO, senza modificarne la dotazione, non si formulano osservazioni.

Con riferimento al comma 5, non si formulano osservazioni, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la sostenibilità dei costi di adeguamento nell'ambito delle risorse già disponibili delle istituzioni AFAM.

Articolo 109
(*Ampliamento dell'ambito di applicazione del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura*)

Normativa vigente. L'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014 riconosce un credito d'imposta (*Art bonus*), pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro destinate alla manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e dei soggetti dello spettacolo individuati dalla disposizione, nonché alla realizzazione, al restauro e al potenziamento delle strutture di enti o istituzioni pubbliche senza scopo di lucro operanti esclusivamente nello spettacolo. L'agevolazione, resa permanente dall'articolo 1, comma 318, della legge n. 208 del 2015, spetta anche per le erogazioni destinate ai concessionari o affidatari dei beni culturali pubblici per interventi sui medesimi beni.

Il credito è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali entro il limite del 15 per cento del reddito imponibile e ai titolari di reddito d'impresa entro il limite del 5 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per i titolari di reddito d'impresa è utilizzabile in compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Per le medesime erogazioni è esclusa l'applicazione delle ordinarie detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo.

Specifiche estensioni ai beni culturali di interesse religioso, anche appartenenti a enti ecclesiastici, sono previste dall'articolo 17 del decreto-legge n. 189 del 2016 per i territori colpiti dal sisma del 2016 e dall'articolo 3-*sexies* del decreto-legge n. 123 del 2019 per i territori individuati dalla normativa per la salvaguardia di Venezia e per la città di Matera.

La norma, modificando l'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014[37], estende, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura (*art bonus*), ferma restando l'inapplicabilità delle agevolazioni previste dagli articoli 14, comma 1, lettere *r)* e *t)*, e 109, comma 2, lettere *e)* ed *f)*, del TUIR [comma 1, lettera *a)*].

Si tratta delle agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, richiamate secondo la numerazione del nuovo TUIR, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026, applicabile dal 1° gennaio 2027. In particolare:

- la detrazione IRPEF del 19 per cento delle donazioni destinate all'acquisto, manutenzione, protezione o restauro di beni culturali, nonché a mostre, esposizioni e altre iniziative di rilevante interesse culturale, alle condizioni previste dalla norma [articolo 14, comma 1, lettera *r)*];
- la detrazione IRPEF del 19 per cento delle donazioni a enti senza scopo di lucro operanti esclusivamente nello spettacolo, per strutture e produzioni. L'importo agevolabile non può superare il 2 per cento del reddito complessivo dichiarato [articolo 14, comma 1, lettera *t)*];
- la deduzione dal reddito d'impresa delle donazioni per acquisto, manutenzione, protezione o restauro di beni culturali, nonché per mostre, esposizioni e relativi studi e ricerche [articolo 109, comma 2, lettera *e)*];
- la deduzione dal reddito d'impresa delle donazioni a enti senza scopo di lucro operanti esclusivamente nello spettacolo, per strutture e produzioni, entro il 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato [articolo 109, comma 2, lettera *f)*].

In particolare, il beneficio è esteso alle erogazioni effettuate in favore di enti del Terzo settore, fondazioni e associazioni riconosciute, dotati di personalità giuridica, senza scopo di lucro e operanti da almeno cinque anni, aventi tra le finalità statutarie la conservazione, il restauro e la gestione di edifici, ville, parchi o giardini di particolare interesse artistico, archeologico o storico, oggetto della dichiarazione di interesse culturale e aperti alla fruizione pubblica per un numero minimo di giorni all'anno. L'agevolazione riguarda gli interventi di conservazione, manutenzione e restauro dei medesimi beni, con esclusione di altri manufatti, anche strumentali o pertinenziali [comma 1, lettera *a)*, capoverso 1-*bis*, lettera *a)*].

Il credito è altresì riconosciuto per le erogazioni in favore di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e fabbricerie, per interventi di conservazione, manutenzione e restauro di beni culturali; di enti con personalità giuridica che organizzano manifestazioni e festival culturali di particolare importanza nazionale o internazionale, riconosciuti di rilevante interesse pubblico; di istituti culturali destinatari di contributi ai sensi della

[37] Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

legge n. 534 del 1996[38] o di leggi speciali; di comitati ed edizioni nazionali istituiti ai sensi della legge n. 420 del 1997[39] o di leggi speciali; nonché di istituti e luoghi della cultura privati, compresi archivi e musei d'impresa, accreditati al Sistema museale nazionale. Per ciascuna categoria sono previste le specifiche finalità di impiego delle erogazioni indicate dalla disposizione [comma 1, lettera *a)*, capoverso 1-*bis*, lettere da *b)* a *f)*].

Sono conseguentemente adeguati i rinvii relativi alla disciplina del credito d'imposta e agli obblighi di comunicazione. I soggetti beneficiari delle nuove erogazioni devono adottare un sistema di contabilità separata e rendere mensilmente le comunicazioni previste dalla disciplina vigente. Il Ministero della cultura, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, effettua controlli a campione sulla destinazione e sull'utilizzazione dei fondi; in caso di utilizzo difforme, l'Agenzia delle entrate recupera il credito d'imposta, aumentato di un quarto a titolo di sanzione, a carico del beneficiario (comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, capoversi 5-*bis* e 5-*ter*).

Le disposizioni attuative sono stabilite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge (comma 1, lettera *d)*, capoverso 5-*quater*, e comma 2).

Gli oneri sono valutati in 17,9 milioni di euro per il 2028, 34,9 milioni per il 2029 e 51,9 milioni annui a decorrere dal 2030. Le disposizioni sono inoltre oggetto delle valutazioni dei Piani di analisi e valutazione della spesa previsti dall'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 (commi 3 e 4).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti									
Estensione del credito di imposta applicato alle erogazioni liberali a sostegno della cultura (cd. art bonus), di cui all'art. 1 del D.L. 83/2014, a favore di nuove categorie di beneficiari - credito d'imposta (comma 3)		15,8	31,6						
Minori entrate tributarie									

[38] Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali.
[39] Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Estensione del credito di imposta applicato alle erogazioni liberali a sostegno della cultura (cd. art bonus), di cui all'art. 1 del D.L. 83/2014, a favore di nuove categorie di beneficiari - IRES (comma 3)					15,8	31,6		15,8	31,6
Estensione del credito di imposta applicato alle erogazioni liberali a sostegno della cultura (cd. art bonus), di cui all'art. 1 del D.L. 83/2014, a favore di nuove categorie di beneficiari - IRPEF (comma 3)		2,1	3,3		2,1	3,3		2,1	3,3

La relazione tecnica ricorda che l'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014 riconosce un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro per determinate finalità culturali, tra cui interventi su beni culturali pubblici e sostegno a istituzioni e attività culturali e dello spettacolo. La disposizione in esame estende l'*art bonus* a sei nuove categorie di beneficiari, ferme restando le incompatibilità con le altre agevolazioni fiscali espressamente richiamate.

La relazione tecnica precisa che il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, per i titolari di reddito d'impresa, è utilizzabile in compensazione dall'anno d'imposta successivo a quello dell'erogazione.

Ai fini della stima, considerato l'ampliamento significativo della platea dei beneficiari e l'assenza di informazioni sulle erogazioni liberali da questi ricevute, si assume prudenzialmente che, per effetto dell'estensione, le erogazioni a fronte delle quali maturerà il credito d'imposta saranno pari al 100 per cento di quelle erogate in passato, che, in base ai dati dichiarativi per l'anno 2024, sono pari a circa 78,4 milioni di euro.

Applicando l'aliquota del 65 per cento e la ripartizione in tre quote annuali, la relazione tecnica stima, le maggiori spese per il credito d'imposta IRES e le minori entrate per l'IRPEF, riportate nella seguente tabella:

	2027	2028	2029	dal 2030
Credito d'imposta-Ires	0,0	15,8	31,6	47,4
IRPEF	0,0	-2,1	-3,3	-4,5
Totale	**0,0**	**-17,9**	**-34,9**	**-51,9**

La relazione tecnica specifica che per i soggetti titolari di reddito di impresa il credito opera come maggiore spesa mediante compensazione, mentre per le erogazioni dei soggetti privati determina minori entrate.

Con riferimento al comma 4, la relazione tecnica precisa che alle attività di valutazione previste nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma estende, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, l'art bonus alle erogazioni liberali a favore di ulteriori categorie di enti e istituzioni culturali, prevedendo specifici obblighi contabili e di monitoraggio. L'estensione riguarda sei nuove categorie di beneficiari:*

- *enti del Terzo settore, fondazioni o associazioni riconosciute, dotati di personalità giuridica, operanti senza scopo di lucro;*
- *enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;*
- *enti dotati di personalità giuridica organizzatori di manifestazioni e festival culturali;*
- *istituti culturali;*
- *comitati e edizioni nazionali;*
- *istituti e luoghi della cultura privati accreditati.*

Gli oneri sono valutati in 17,9 milioni di euro per il 2028, 34,9 milioni per il 2029 e 51,9 milioni annui dal 2030.

La relazione tecnica assume prudenzialmente erogazioni aggiuntive pari al 100 per cento di quelle rilevate nei dati dichiarativi del 2024, che ammontano a circa 78,4 milioni di euro. Considerando il credito d'imposta del 65 per cento, ripartito in tre quote annuali, stima oneri complessivi pari a 17,9 milioni di euro nel 2028, 34,9 milioni nel 2029 e 51,9 milioni annui dal 2030, senza effetti nel 2027. Tali oneri comprendono maggiori spese per il credito IRES, utilizzabile in compensazione, pari rispettivamente a 15,8 milioni di euro nel 2027, 31,6 milioni di euro nel 2028 e 47,4 milioni di euro nel 2029, e minori entrate IRPEF pari a 2,1 milioni di euro nel 2027, 3,3 milioni di euro nel 2028 e 4,5 milioni di euro nel 2029.

In proposito, mentre gli oneri IRES risultano verificabili sulla base della ripartizione del credito d'imposta in tre quote annuali di pari importo, con riferimento agli effetti IRPEF andrebbero forniti gli elementi alla base della relativa quantificazione, specificando l'andamento delle minori entrate di competenza e le modalità di applicazione del meccanismo di saldo e acconto. Ciò al fine di verificare la congruità degli effetti stimati per ciascun esercizio, con particolare riferimento alla previsione di minori entrate pari a 4,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2030.

Articolo 110
(Misure in favore dell'editoria)

Normativa vigente. L'articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha previsto, in via straordinaria, per l'anno 2020, un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto, nel 2019, della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2020, che costituiva tetto di spesa. Detto beneficio è stato esteso al 2021 dall'articolo 67, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 73 del 2021 (nella misura del 10 per cento delle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni di euro per l'anno 2021), quindi agli anni 2022 e 2023 dall'articolo 1, comma 378, della legge n. 234 del 2021 (nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente, negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 60 milioni di euro) e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 319, della legge n. 213 del 2023, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente, anche per gli anni 2024 e 2025, entro il limite di spesa di 60 milioni di euro per ciascun anno.

Le norme prevedono che il credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici, di cui all'articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, sia riconosciuto per gli anni 2027 e 2028, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente, negli anni 2026 e 2027, entro i limiti di spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2027 e di 20 milioni per l'anno 2028 (commi 1 e 2).

Inoltre, per assicurare l'accesso alla pensione anticipata per i giornalisti professionisti iscritti all'INPS, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, è autorizzata la spesa nel limite di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, con conseguente aumento del limite di spesa di cui all'articolo 41-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 207 del 2008[40] (comma 3).

Ai fini dell'attuazione delle misure di cui ai commi 2 e 3, l'Agenzia delle entrate procede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2027, a 26 milioni di euro per l'anno 2028 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2031, delle risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020 sopra indicato, già trasferite e disponibili nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" (comma 4).

[40] L'articolo 41-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 207 del 2008 prevede che, qualora i datori di lavoro interessati dai processi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendali presentino piani comportanti un numero di unità da ammettere al beneficio con effetti finanziari complessivamente superiori a quanto ivi indicato, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia introdotto uno specifico contributo aggiuntivo per il finanziamento dell'onere eccedentario.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti									
Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali in favore delle imprese editrici (comma 2)	28,0	20,0		28,0	20,0		28,0	20,0	
Incremento delle risorse per l'accesso al pensionamento anticipato di giornalisti professionisti iscritti all'INPS, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale (comma 3)				6,0	6,0		6,0	6,0	
Maggiori entrate extratributarie									
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una quota delle risorse residue destinate al riconoscimento del credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali in favore delle imprese editrici (comma 4)	34,0	26,0	6,0						
Minori spese correnti									
Incremento delle risorse per l'accesso al pensionamento anticipato di giornalisti professionisti iscritti all'INPS, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale (comma 3)						6,0			6,0

La relazione tecnica afferma che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 prevedono il riconoscimento, anche per l'anno 2027, del credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici, di cui all'articolo 188 del decreto-legge n. 34 del

2020, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, e nel limite di spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2027 e di 20 milioni di euro per l'anno 2028.

Con riferimento al comma 3, il prepensionamento dei giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale è disciplinato dall'articolo 37, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 416 del 1981. La disposizione in esame consente per i soli casi di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi e nel limite delle unità ammesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia nei cinque anni che precedono il raggiungimento dell'età pensionabile, con integrazione di un numero massimo di cinque anni di anzianità contributiva. L'erogazione dei trattamenti di prepensionamento è subordinata alla presentazione di piani di riorganizzazione o ristrutturazione che prevedano la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, di giovani di età non superiore a 35 anni. È previsto un rifinanziamento delle risorse necessarie per consentire all'INPS la liquidazione dei trattamenti previdenziali di cui trattasi, in considerazione di una revisione completa della stima degli oneri connessi al prepensionamento operata da INPS, quest'ultimo subentrata nella gestione ad INPGI.

La disposizione risponde alla necessità di ammissione di ulteriori 85 lavoratori ai sensi dei piani di riorganizzazione aziendale attualmente in istruttoria presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con un importo medio del trattamento pensionistico anticipato pari a circa 5.450 euro mensili, corrisposto su tredici mensilità. Sulla base di tali elementi, la spesa complessiva autorizzata, che costituisce limite di spesa, risulta così determinata:

(milioni di euro)

2027	2028	2029	2030	2031
6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

Il comma 4 stabilisce che l'Agenzia delle entrate provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, già trasferite e disponibili nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», per un importo di 34 milioni di euro per l'anno 2027, 26 milioni di euro per l'anno 2028, e 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2031. La disposizione comporta maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno per gli stessi importi.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che le disposizioni in esame prevedono che il credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici, di cui*

all'articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, sia riconosciuto per gli anni 2027 e 2028, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente, negli anni 2026 e 2027, entro i limiti di spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2027 e di 20 milioni per l'anno 2028. In proposito, non si formulano osservazioni, dal momento che gli oneri sono limitati agli stanziamenti previsti.

*Inoltre, per assicurare l'accesso alla pensione anticipata per i giornalisti professionisti iscritti all'INPS, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, è autorizzata la spesa nel limite di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, con conseguente aumento del limite di spesa di cui all'articolo 41-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 207 del 2008. Al riguardo, si rileva che l'onere risulta coerente con le basi tecniche fornite dalla relazione tecnica.*

Con riferimento ai criteri di imputazione sul prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti dal prepensionamento dei dipendenti delle imprese editrici, si prende atto che la relazione tecnica afferma che il versamento comporta maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno per gli stessi importi e non si formulano osservazioni. Inoltre, probabilmente per un refuso, gli effetti relativi all'esercizio 2029, sono considerati risparmi di spesa nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. In proposito appare pertanto necessario un chiarimento.

Ai fini dell'attuazione delle misure di cui ai commi 2 e 3, l'Agenzia delle entrate procede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2027, a 26 milioni di euro per l'anno 2028 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2031, delle risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020 sopra indicato, già trasferite e disponibili nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio". Tale voce risulta correttamente imputata al solo saldo netto da finanziare. Il versamento ha infatti natura di regolazione contabile interna alla pubblica amministrazione, trattandosi di risorse già trasferite alla contabilità speciale, ed è pertanto neutro ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto. Ne consegue che su tali saldi gli oneri di cui ai commi 2 e 3 non trovano compensazione all'interno dell'articolo, come riconosce la stessa relazione tecnica, e concorrono a determinare l'effetto complessivo della manovra su tali saldi. Andrebbe inoltre confermato che le risorse oggetto di versamento all'entrata del bilancio dello Stato risultino effettivamente disponibili, al netto degli importi eventualmente necessari per il riconoscimento e l'utilizzo in compensazione di crediti d'imposta già maturati a legislazione vigente.

Articolo 111
(Misure in materia di programmazione di interventi conservativi volontari del Ministero della cultura)

Normativa vigente. L'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) prevede che il soprintendente, in sede di autorizzazione, a richiesta dell'interessato, si pronunci sull'ammissibilità degli interventi conservativi volontari sui beni culturali ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 del medesimo Codice.

La norma reca delle modifiche all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario. In particolare, sopprimendo l'inciso "in sede di autorizzazione", viene consentito all'amministrazione di pronunciarsi sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali in un momento distinto rispetto al rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori. Inoltre, viene previsto che la successiva concessione dei contributi statali rimanga comunque subordinata alle determinazioni conclusive del programma ministeriale ed ai limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame è volta a chiarire che la pronuncia di ammissibilità agli interventi ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 del decreto legislativo n. 42 del 2004 non determina l'insorgenza di un diritto soggettivo del privato alla concessione del contributo, la cui attribuzione resta subordinata alle determinazioni del programma ministeriale e ai limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili. Pertanto, dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione garantisce il rispetto dei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 314, dell'articolo 1, della legge n. 205 del 2017.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma, intervenendo sull'articolo 31, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio dispone, tra l'altro, che la concessione dei contributi statali per gli interventi conservativi volontari sui beni culturali, successiva alla pronuncia di ammissibilità, sia subordinata alle determinazioni del programma ministeriale e ai limiti delle risorse annualmente disponibili.*

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame è volta a chiarire che la pronuncia di ammissibilità da parte dell'amministrazione non

determina l'insorgenza di un diritto soggettivo del privato alla concessione del contributo, la cui attribuzione resta subordinata alle determinazioni del programma ministeriale e ai limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili e che, pertanto, dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che, come confermato dalla relazione tecnica, la norma in esame è volta a ricondurre la concessione dei contributi nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili.

Articolo 112
(Applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale alle operazioni di fusione, scissione e trasformazione di enti sportivi riconosciuti dal CONI e dal CIP)

La norma prevede l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa alle operazioni di fusione, scissione o trasformazione delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva[41], riconosciuti ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano, nonché delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche e del rappresentante nazionale della giunta nazionale del Comitato italiano paralimpico[42].

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti finanziari.

La relazione tecnica riferisce che l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa per le operazioni di fusione, scissione e trasformazione realizzate dagli enti individuati dalla norma è già prevista dall'articolo 82, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 117 del 2017 per gli enti del Terzo settore.

Per quanto attiene agli aspetti finanziari, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in termini di gettito effettivo. La norma, infatti, si limita a esplicitare per le fusioni tra federazioni sportive nazionali un criterio di neutralità fiscale coerente con la struttura dell'operazione e con la natura soggettiva degli enti coinvolti, già previsto a legislazione vigente per categorie di soggetti dalla natura analoga.

[41] Di cui agli articoli 15, comma 2, e 16-*bis* del decreto legislativo n. 242 del 1999, recante riordino del Comitato olimpico nazionale italiano.

[42] Di cui agli articoli 13, commi 2, e 7, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 43 del 2017, recante riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico.

Gli effetti di natura finanziaria sono ascrivibili alla rinuncia a un maggior gettito che potrebbe configurarsi esclusivamente ove l'operazione fosse trattata come evento realizzativo e tassato. Tuttavia, la fusione, in questo contesto, non produce distribuzione di utili, non determina ricchezza disponibile in favore di associati o terzi e non manifesta nuova capacità contributiva, risolvendosi in una successione a titolo universale o funzionalmente equivalente nella gestione di rapporti già imputati a enti non lucrativi operanti in continuità. L'assenza di oneri è altresì confermata dal fatto che la disposizione opera esclusivamente sul piano del regime impositivo applicabile ad atti e operazioni straordinarie di soggetti già esistenti. Ne deriva che la norma è qualificabile come disposizione di mero coordinamento sistematico.

Sotto il profilo quantitativo, peraltro, gli eventuali casi di fusione tra federazioni sportive nazionali appaiono, per loro natura, eccezionali e numericamente limitati. L'impatto potenziale è dunque non significativo anche in termini prudenziali; in ogni caso, la norma non sottrae a imposizione basi imponibili attuali.

L'intervento assume pertanto natura essenzialmente ricognitiva e di chiarificazione normativa. Esso mira a prevenire incertezze interpretative e possibili disallineamenti applicativi, senza introdurre un regime agevolativo ulteriore rispetto alla logica propria delle operazioni fiscalmente neutrali, ma rendendo espressa la non imponibilità di poste che, in assenza di realizzo, non dovrebbero concorrere alla formazione del reddito imponibile.

Inoltre, non risultano essere state effettuate operazioni che abbiano coinvolto gli enti riconosciuti dal CONI e dal CIP cui la norma si riferisce. Conseguentemente, nelle attuali previsioni di bilancio non sono scontati effetti di gettito riconducibili alle suddette operazioni straordinarie. Pertanto, la prevista applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa per le operazioni oggetto della misura si configura come rinuncia a maggior gettito.

In proposito, si rammenta che il citato articolo 82, comma 3, primo periodo, del codice del Terzo settore prevede che agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Con riguardo ai profili soggettivi di tale disposizione, si rammenta che l'articolo 4, comma 1, del medesimo codice, include nel novero degli enti del Terzo settore, tra gli altri, le associazioni, riconosciute e non riconosciute, e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che la norma prevede l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa alle operazioni di fusione, scissione o trasformazione delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano, nonché delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche e del rappresentante nazionale della giunta nazionale del Comitato italiano paralimpico.*

La relazione tecnica evidenzia che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso il suo carattere essenzialmente ricognitivo e chiarificatore, in quanto esplicita un principio di neutralità fiscale già previsto per enti di natura analoga. Inoltre, la medesima relazione riferisce che non risultano effettuate operazioni di questo tipo da parte degli enti interessati e i relativi effetti di gettito non sono inclusi nelle attuali previsioni di bilancio. L'eventuale impatto finanziario si configura pertanto come rinuncia a un maggior gettito potenziale, comunque non significativo considerata la limitata numerosità delle operazioni.

Al riguardo, si prende atto che la relazione tecnica qualifica la mancata ascrizione di effetti finanziari quale rinuncia a maggior gettito, in considerazione dell'assenza di operazioni della specie realizzate dagli enti interessati e della conseguente mancata inclusione dei relativi effetti nelle previsioni di bilancio. Si rileva, peraltro, che la medesima relazione tecnica qualifica la disposizione, da un lato, come regime agevolato analogo a quello previsto per gli enti del Terzo settore e, dall'altro, come norma di natura ricognitiva e di mero coordinamento sistematico. Andrebbe pertanto chiarito in quale misura la disposizione abbia carattere innovativo, presupposto della qualificazione degli effetti quale rinuncia a maggior gettito, considerato che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del codice del Terzo settore, ai fini della qualificazione come enti del Terzo settore non è sufficiente la finalità non lucrativa, ma è necessaria l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). In proposito, dunque, andrebbe precisato quanti tra gli enti destinatari della norma risultino già iscritti nel predetto Registro, e già fruiscano quindi del regime di imposizione in misura fissa, e quanti invece ne siano esclusi. Con riferimento a questi ultimi, andrebbero altresì forniti elementi in merito alla consistenza del relativo patrimonio immobiliare, anche al fine di valutare se l'agevolazione possa incentivare operazioni di riorganizzazione attualmente non programmate.

Articolo 113, comma 1
(Strutture commissariali sisma e alluvioni - Disposizioni concernenti il Comune de L'Aquila e altri comuni del cratere sismico 2009)

La norma, con riguardo alle esigenze connesse alla ricostruzione del Comune de L'Aquila e di altri comuni del cratere sismico 2009, differisce dal 2026 al 2027 la facoltà di prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato stipulati dal Comune dell'Aquila e dagli altri comuni del cratere sismico, di cui all'articolo 2 *bis*, comma 38, del decreto-legge n. 148 del 2017, autorizzando, a tal fine, la spesa complessiva, per il 2027, di euro 3.003.900, di cui euro 1.791.800 per il comune dell'Aquila ed euro 1.212.100 per i comuni del cratere (comma 1).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti									
Proroga o rinnovo, per il 2027, dei contratti a tempo determinato stipulati dal Comune dell'Aquila, di cui all'art. 2-bis, c. 38, del D.L. 148/2017 - personale (comma 1)				1,8			1,8		
Proroga o rinnovo, per il 2027, dei contratti a tempo determinato stipulati dai Comuni del cratere, di cui all'art. 2-bis, c. 38, del D.L. 148/2017 - personale (comma 1)				1,2			1,2		
Maggiori spese in conto capitale									
Proroga o rinnovo, per il 2027, dei contratti a tempo determinato stipulati dal Comune dell'Aquila, di cui all'art. 2-bis, c. 38, del D.L. 148/2017 - personale (comma 1)	1,8								

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Proroga o rinnovo, per il 2027, dei contratti a tempo determinato stipulati dai Comuni del cratere, di cui all'art. 2-bis, c. 38, del D.L. 148/2017 - personale (comma 1)	1,2								
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Proroga o rinnovo, per il 2027, dei contratti a tempo determinato stipulati dal Comune dell'Aquila, di cui all'art. 2-bis, c. 38, del D.L. 148/2017 - effetti riflessi (comma 1)				0,9			0,9		
Proroga o rinnovo, per il 2027, dei contratti a tempo determinato stipulati dai Comuni del cratere, di cui all'art. 2-bis, c. 38, del D.L. 148/2017 - effetti riflessi (comma 1)				0,6			0,6		

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia preliminarmente che la disposizione, con riguardo alle esigenze connesse alla ricostruzione post sisma 2009 del Comune de L'Aquila e di altri comuni del cratere sismico consente la proroga fino al 2027 dei contratti a tempo determinato stipulati dai medesimi comuni, autorizzando, a tal fine, la spesa complessiva di euro 3.003.900 per l'anno 2027, di cui euro 1.791.800 per il comune dell'Aquila ed euro 1.212.100 per i comuni del cratere (comma 1).*

Al riguardo, si rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in merito alla compatibilità dell'ulteriore possibilità di rinnovo di tali rapporti (alcuni, presumibilmente risalenti al 2009), con la disciplina europea in materia di durata massima dei contratti a termine; in particolare, al fine di escludere l'insorgere di profili contenziosi in merito all'eventuale violazione dei medesimi termini di durata.

Ciò alla luce di quanto previsto dall'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che stabilisce che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione, avendo, in tal caso, il lavoratore

interessato diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.

Articolo 113, commi 2, 3 e 4
(Strutture commissariali sisma e alluvioni - Contributi straordinari al Comune dell'Aquila, ai comuni del cratere sismico e all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere sismico e per interventi di sostegno alla viabilità, per le esigenze connesse alla ricostruzione post-sisma 2009)

Le norme:
- autorizzano la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 in favore del Comune dell'Aquila per le esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 2009[43] (comma 2);
- assegnano[44] per ciascuno degli 2027, 2028 e 2029 un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro annui in favore dei comuni del cratere sismico diversi da l'Aquila [comma 3, lettera *a)*] e riconoscono per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 un contributo di euro 500.000 annui in favore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere [comma 3, lettera *b)*];
- autorizzano la spesa di euro 200.000 per il 2027 per interventi finalizzati a sostenere la viabilità nell'area colpita dal sisma 2009[45], (comma 4).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese in conto capitale									
Contributo straordinario in favore del Comune dell'Aquila, di cui all'art. 3, c. 1, del D.L. 113/2016 (comma 2)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Contributo straordinario in favore dei Comuni del cratere, ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.L. 113/2016 (comma 3)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

[43] Ai sensi dell'articolo 3 comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2016.
[44] Novellando l'articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 113, del 2016 che ha disposto analoghi contributi per il 2026.
[45] Di cui all'articolo 1, comma 123, lett. *a)*, n. 2 della legge n. 213 del 2023.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Contributo straordinario in favore dell'ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere, di cui all'art. 3, c. 2, del D.L. 113/2016 (comma 3)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Maggiori spese correnti									
Contributo per interventi finalizzati a sostenere la viabilità nell'area colpita dal sisma 2009, di cui all'art.1, c. 123, lett. a.2), della L. 213/2023 (comma 4)	0,2			0,2			0,2		

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme e, con riferimento al comma 4, precisa che i relativi interventi, per cui viene disposto il contributo, sono di parte corrente.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia preliminarmente che le norme, per le esigenze connesse alla ricostruzione post sisma del 2009, autorizzano la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 in favore del Comune dell'Aquila (comma 2), assegnano*[46] *per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro annui in favore dei comuni del cratere sismico diversi da l'Aquila [comma 3, lettera a)] e riconoscono per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 un contributo di euro 500.000 annui in favore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere [comma 3, lettera b)]. Viene, altresì, autorizzata la spesa di euro 200.000 per il 2027 per interventi finalizzati a sostenere la viabilità nell'area colpita dal sisma 2009 (comma 4).*

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che i suddetti oneri sono limitati all'entità dei rispettivi stanziamenti.

Articolo 113, comma 5
(Strutture commissariali sisma e alluvioni – Conferimento incarichi dirigenziali a tempo determinato nei comuni compresi nei territori dei crateri sismici del 2009 e del 2016)

La norma, con riguardo ai comuni compresi nei territori dei crateri sismici del 2009 e del 2016 incaricati dell'attuazione degli interventi di ricostruzione

[46] Novellando l'articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 113, del 2016 che ha disposto analoghi contributi per il 2026.

e delle attività di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), prevede la proroga dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2029 della disciplina speciale per il conferimento di incarichi dirigenziali da parte degli enti locali recata dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 13 del 2023. Il testo vigente della disposizione oggetto di proroga, in particolare, prevede che la percentuale di incarichi dirigenziali a contratto a tempo determinato conferibili, rispetto alla dotazione organica, da parte degli enti locali incaricati dell'attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, possa essere elevata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000, fino al 31 dicembre 2026, dal 30 al 50 per cento (comma 5).

Si evidenzia che alla disposizione oggetto di proroga non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica relativa al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge in riferimento (A.C. 1089) riferisce la neutralità finanziaria e la portata ordinamentale di tale disposizione.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che questa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la stessa non incide sul numero degli incarichi dirigenziali ma solo sulla modalità di conferimento degli stessi.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia preliminarmente che la norma, con riguardo ai comuni delle aree sismiche del 2009 e del 2016 incaricati degli interventi di ricostruzione e delle attività di afferenti agli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), consente la proroga dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2029 della disciplina speciale recata dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 13 del 2023, che consente agli enti locali incaricati dell'attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, di conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato entro il limite del 50 per cento della relativa dotazione organica, laddove la disciplina generale, a tal fine individuata dall'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000, prevede un limite percentuale del 30 per cento della dotazione organica.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che la disposizione si limita a prorogare una disciplina derogatoria già vigente, che consente il conferimento di una maggiore quota di incarichi dirigenziali a tempo determinato nell'ambito della dotazione organica degli enti

interessati, senza modificarne la consistenza complessiva, ferma restando l'applicazione dei vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente.

Articolo 113, comma 6
(Strutture commissariali sisma e alluvioni – Finanziamento per il triennio 2027-2029 delle misure per il sisma 2016 a valere sul Fondo per la ricostruzione)

Normativa vigente. Il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 9 marzo 2026 reca la ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle relative esigenze, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge n. 207 del 2024, per gli anni 2027, 2028 e 2029. La tabella A, allegata al medesimo decreto assegna al "sisma 2016 centro Italia" 270 milioni per il 2027, 385,07 milioni per il 2028 e 497,27 milioni per il 2029, di cui di parte corrente rispettivamente 150 milioni per il 2027, 145,07 milioni per il 2028 e 137,27 milioni per il 2029. Il riparto triennale è rivisto annualmente in funzione del monitoraggio della spesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto.
Si rammenta, altresì, l'articolo 1, comma 644, della legge n. 207 del 2024 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia un fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, anche attraverso il rifinanziamento dei fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento, di cui all'articolo 6 della legge n. 40 del 2025, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per il 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dal 2028. Ai sensi del comma 645 della medesima legge le risorse di cui al comma 644 sono ripartite con uno o più DPCM, o dell'Autorità politica delegata in materia di ricostruzione, ove nominata. tenuto conto dei fabbisogni e dei relativi cronoprogrammi di spesa nonché dell'esigenza di assicurare, attraverso il rifinanziamento dei fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento, di cui all'articolo 6 della legge n. 40 del 2025, una quota annuale di risorse per il finanziamento degli stati di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 40 del 2025.

La norma dispone che, per le finalità di cui ai commi 572, 573, 577, 578, 579, 583, 585, 587, 588 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2025, si provvede nei limiti complessivi di 91 milioni di euro per il 2027, 86,07 milioni per il 2028 e 78,27 milioni di euro per il 2029, a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate, per gli anni 2027, 2028 e 2029 al «sisma 2016 centro Italia» con il decreto ministeriale 9 marzo 2026, recante la ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge n. 207 del 2024. Nell'ambito di tali risorse, un importo pari a euro 484.580 per il 2027 e a euro 501.371 per ciascuno degli

anni dal 2028 al 2029, è destinato alle spese di personale di cui al citato comma 572 (comma 6).

Si rammenta che le summenzionate disposizioni:

- comma 572; autorizza la spesa di euro 470.000 per il 2026 per le spese di personale di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
- comma 573; prevede che il Commissario straordinario di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 possa destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla Struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni con Invitalia S.p.A. e con Fintecna S.p.A., nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per il 2026. A tale fine viene autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per il 2026;
- comma 577; proroga di un anno, al 31 dicembre 2026, il termine - di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge n. 244 del 2016 – per la sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere sottoscritti dalle attività economiche e produttive site nei comuni del cratere Centro Italia, dei mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, sottoscritti da soggetti privati, nonché dei canoni di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili o beni mobili strumentali ad un'attività produttiva o professionale;
- comma 578; allinea conseguentemente i termini temporali indicati dall'articolo 2-*bis*, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge n. 148 del 2017 che disciplina, in particolare, i casi in cui la banca o l'intermediario finanziario non informa il beneficiario circa la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, i costi e i tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine per l'esercizio della facoltà di sospensione;
- comma 579; prevede il concorso dello Stato, in tutto o in parte, agli oneri di cui ai commi 577 e 578 derivanti dalla sospensione delle rate e dei canoni dei mutui e dei finanziamenti di cui sopra nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2026;
- comma 583; prevede che il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, possa, con propri provvedimenti, ripartire una quota sino a 5 milioni di euro complessivi per il 2026 ai comuni che adottano disposizioni per la riduzione dei canoni di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. A tal fine viene autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2026 che costituisce limite di spesa;
- comma 585; autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2026, al fine di garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni interessati dagli eventi sismici 2016 e 2017;
- comma 587; proroga fino al 31 dicembre 2026 l'erogazione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione previsto a favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che

hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi. per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. A tal fine, si autorizza la spesa di 82 milioni di euro per il 2026;

- comma 588; stanzia un milione di euro, anche per il 2026 al fine di assicurare lo sviluppo, l'implementazione, la manutenzione e la funzionalità delle piattaforme informatiche riferite al Commissario per la ricostruzione, dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

L'importo complessivo delle spese autorizzate dalle suddette disposizioni per il 2026 è pari ad 107,47 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa estende agli anni 2027, 2028 e 2029 le previsioni di cui all'articolo 1 commi 572, 573, 577, 578, 579, 583, 585, 587 e 588 della legge n. 199 del 2025, previste per il sisma post 2016, in materia di:

contratti di lavoro del personale aggiuntivo ricompreso nella struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016, di cui al comma 572. La proroga si riferisce al costo di due dirigenti di livello non generale - per i quali si è tenuto conto degli incrementi retributivi previsti dal CCNL 2025-2027 e 2028-2030- e cinque esperti, di cui all'articolo 57, comma 3-*ter*, del decreto-legge n.104 del 2020;

utilizzo mediante convenzione di ulteriore personale Invitalia e Fintecna (ex comma 573);

sospensione dei pagamenti di rate relative a mutui e finanziamenti privati; contributo per la riduzione dei canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (ex commi 577-579 e comma 583);

contributo per lo smaltimento dei rifiuti (ex comma 585);

contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione (ex comma 587);

sviluppo, implementazione, funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario (ex comma 588).

(milioni di euro)

Comma 6 proroga misure sisma 2016				
Quadro riepilogativo della stima degli oneri a valere sulle assegnazioni del D.M. 9 marzo del 2026 – "sisma 2016"	***Importo 2026 (ex legge n. 199 del 2025)***	**Importo 2027 (*mln di euro*)**	**Importo 2028 (*mln di euro*)**	**Importo 2029 (*mln di euro*)**
i) personale dirigenziale ed esperti (importo massimo)	*0,470*	0,485	0,501	0,501
ii) convenzioni Invitalia e Fintecna	*7,5*	7,5	7,5	7,5
iii) contributo per sospensione mutui privati	*1,5*	1,5	1,5	1,5
iv) contributo riduzione canoni articolo 1, commi da 816 a 847 della legge n. 160 del 2019	*5*	5	5	5
v) contributo smaltimento rifiuti	*10*	10	10	10
vi) contributo disagio abitativo	*82*	65,515	60,569	52,769
vii) piattaforme informatiche	*1*	1	1	1
Totale	***107,47***	**91**	**86,07**	**78,27**

La relazione illustrativa riferisce, tra l'altro, che la norma rifinanzia per il triennio 2027-2029 le misure amministrative, organizzative, economiche e sociali connesse al processo di ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, previste dall'articolo 1, commi 572, 573, 577, 578, 579, 583, 585, 587 e 588, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia preliminarmente che la norma, dispone che, per le finalità di cui ai commi 572, 573, 577, 578, 579, 583, 585, 587, 588 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2025, si provvede nei limiti complessivi di 91 milioni di euro per il 2027, 86,07 milioni per il 2028 e 78,27 milioni di euro per il 2029, a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate, per gli anni 2027, 2028 e 2029 al «sisma 2016 centro Italia» con il decreto ministeriale 9 marzo 2026, recante la ripartizione del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge n. 207 del 2024. Nell'ambito di tali risorse, un importo pari a euro 484.580 per il 2027 e a euro 501.371 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2029, è destinato alle spese di personale di cui al citato comma 572 (comma 6).*

Si evidenzia che gli interventi disciplinati dalle summenzionate disposizioni della legge n. 199 del 2025, di cui si disciplina il rifinanziamento per gli anni 2027-2029, hanno interessato per il 2026, in ragione della medesima legge: trattamenti retributivi di personale assegnato alla struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016 (comma 572); l'utilizzo mediante convenzione di personale Invitalia e Fintecna da parte del

Commissario (comma 573); la sospensione dei pagamenti di rate relative a mutui e finanziamenti privati (commi 577-579); il contributo per la riduzione dei canoni di concessione pubblicitaria (comma 583); il contributo per lo smaltimento dei rifiuti (comma 585) e per il disagio abitativo (comma 587) e lo sviluppo, delle piattaforme IT del Commissario straordinario (comma 588).

Al riguardo, si osserva che la norma definisce la destinazione, per ciascun anno del triennio 2027-2029, di risorse già destinate a normativa vigente agli interventi di ricostruzione delle aree interessate dal sisma del 2016 in ragione del suddetto decreto ministeriale, per le specifiche finalità dei commi citati senza, per altro, modificare espressamente le relative autorizzazioni disposte per il solo 2026 dalla legge n. 199 del 2025.

Si evidenzia, altresì, che la relazione illustrativa e la relazione tecnica qualificano, rispettivamente, la disposizione come volta a "rifinanziare" o ad "estendere" per il triennio 2027-2029 le misure richiamate dalla stessa.

Ciò stante, considerato che la disposizione destina, per il triennio 2027-2029, risorse già assegnate agli interventi di ricostruzione delle aree interessate dal sisma del 2016, andrebbe chiarito se gli importi riferiti alle singole misure, indicati dalla relazione tecnica, costituiscano limiti massimi di spesa per ciascun intervento ovvero se il limite operi esclusivamente sull'ammontare complessivo delle risorse previsto per ciascun esercizio, tenuto conto che la norma individua espressamente soltanto la quota destinata alle spese di personale. Andrebbe altresì confermato che il richiamo alle finalità delle disposizioni della legge n. 199 del 2025 sia idoneo a consentire la prosecuzione, nel triennio 2027-2029, anche degli interventi per i quali la legislazione vigente prevede termini di applicazione limitati al 2026.

Per quanto riguarda la congruità degli importi indicati nella relazione tecnica, alla luce dei dati riportati dalla relazione tecnica, che dettagliano i suddetti importi complessivi in relazione ai vari interventi previsti, non si formulano osservazioni, posto che tali importi sono nel complesso riconducibili, con l'eccezione di quelli riferiti all'intervento per la mitigazione del disagio abitativo di cui al richiamato comma 587 (cfr. infra), a quelli delle risorse individuate (come limiti massimi di spesa) dalle richiamate disposizioni della legge n. 199 del 2025.

Con riguardo, specifico, alle risorse destinate a far fronte alle finalità di cui al comma 587, andrebbero, per altro, forniti ulteriori elementi di valutazione volti a consentire la verifica della congruità dell'importo stanziato rispetto alle finalità della norma, anche alla luce delle misure finora adottate per il superamento strutturale del suddetto disagio abitativo.

Sul punto, si ricorda che l'autorizzazione di spesa per il 2025, prevista dal comma 670 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 per analoghe finalità, è stata di 92 milioni di euro, quella prevista dal comma 587 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2025 è stata per il 2026 di 10 milioni inferiore (82 milioni) rispetto a quella dell'anno precedente e, in base a quanto riportato dalla relazione

tecnica, il relativo stanziamento per ciascun anno del triennio 2027-2029 appare ulteriormente in riduzione (65,515 milioni di euro nel 2027, 60,569 milioni di euro nel 2028 e 52,769 milioni di euro nel 2029).

Articolo 113, comma 7
(Strutture commissariali sisma e alluvioni – Proroga in deroga dei contratti a tempo determinato del personale negli enti impegnati nella ricostruzione in relazione al sisma 2016)

Normativa vigente. che l'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche e soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2015. In base al comma 5 della medesima disposizione, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni. Ferma restando ogni responsabilità e sanzione, il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.

La norma dispone che, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti compresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia) e con Fintecna S.p.A. o società da queste interamente controllate, [convenzioni individuate, rispettivamente dalle lettere *b)* e *c)* del comma 3 dell’articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016], la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2029 sono effettuati in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti temporali previsti dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo n. 81 del 2015 (comma 7).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica riferisce che dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia preliminarmente che la norma consente di prorogare o rinnovare fino al 31 dicembre 2029 i contratti di lavoro a tempo determinato del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli altri enti nel cratere del sisma 2016, nonché i contratti a tempo determinato stipulati nell'ambito delle convenzioni con Invitalia e Fintecna ai sensi dell'articolo 50, comma 3, lettere* b) *e* c) *del decreto-legge n. 189 del 2016. La proroga, limitatamente al 2029, è disposta in deroga ai limiti temporali previsti dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego, nonché ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo n. 81 del 2015.*

Al riguardo, posto che la norma prevede l'espressa deroga (per altro, limitata, in base al dato testuale della stessa, esclusivamente al 2029) alle vigenti disposizioni che definiscono, tra l'altro, i limiti di durata dei contratti a tempo determinato stipulabili nell'ambito della pubblica amministrazione, andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione, con un quadro aggiornato del personale interessato dall'applicazione della disposizione, volti a confermare, quanto asserito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della stessa. La richiesta appare opportuna, al fine di escludere effetti onerosi derivanti da eventuali contenziosi, rammentando che, in base al comma 5 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni, pur non consentendo la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le stesse, ferma restando ogni responsabilità e sanzione, attribuisce al lavoratore interessato il diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.

Articolo 113, comma 8
(Strutture commissariali sisma e alluvioni – Differimento arte dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti ai comuni e alle province colpite dai sismi del 2016 e del 2027)

La norma dispone il differimento delle rate dei mutui, di cui all'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto legge n. 189 del 2016, concessi da Cassa depositi e prestiti S.p.a. e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai comuni e alle province colpite di sismi del 2016 e del 2017 in

scadenza nel 2027 al decimo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento (comma 8).

Si rammenta che l'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 576, della legge n. 199 del 2025, prevede il differimento delle rate in scadenza fino al 2026 nei nove anni successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti									
Sisma 2016 - Differimento del termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2026 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma, di cui all'art. 44, c. 1, del D.L. 189/2016 (comma 8)	0,8	0,8		0,8	0,8		0,8	0,8	

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che la disposizione comporta un onere pari a 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, in linea con quello previsto per gli anni 2026 e 2027 per la precedente proroga disposta dall'articolo 1, comma 576 della legge n. 199 del 2025.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la disposizione differisce il termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2027 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 2016 e 2017 del centro Italia e trasferiti al Ministero dell'economia in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 269 del 2003.*

Al riguardo, pur rilevando che gli oneri quantificati dalla relazione tecnica, pari a 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, corrispondono a quelli ascritti alla precedente proroga disposta dall'articolo 1, comma 576, della legge n. 199 del 2025, andrebbero forniti i dati e i parametri sottostanti la quantificazione, chiarendo altresì le ragioni dell'imputazione degli effetti finanziari a due esercizi, considerato che il differimento riguarda esclusivamente le rate dei mutui in scadenza nel 2027.

Articolo 113, commi 9 e 10
(Strutture commissariali sisma e alluvioni - Misure di agevolazione sulle utenze nelle zone interessate da eventi sismici 2016 e 2017)

Le norme con riguardo alle zone interessate da eventi sismici 2016 e 2017, prevedono la proroga fino al 31 dicembre 2027 delle esenzioni tariffarie nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua, del gas, assicurativo e della telefonia, previste dall'articolo 2-*bis*, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dall'articolo 8, comma 1-*ter*, terzo periodo, del decreto-legge n. 123 del 2019 a favore delle utenze relative ad immobili ivi localizzati (commi 9 e 10).

Si evidenzia che dette agevolazioni, disciplinate dalle autorità di regolazione di settore (ARERA, IVASS e AGCOM), trovano copertura in apposite componenti tariffarie. Si rammenta, altresì, che le misure in riferimento sono state da ultimo prorogate al 31 dicembre 2026 dall'articolo 1, commi 574 e 575 della legge n. 199 del 2025.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e precisa che da tali disposizioni non derivano effetti finanziari negativi, atteso che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme recano la proroga per il 2027 di vigenti misure di agevolazione sul pagamento di utenze previste con riguardo alle zone interessate da eventi sismici verificatisi nel 2016 e nel 2017.*

Al riguardo, pur prendendo atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la copertura degli oneri derivanti dalla proroga delle agevolazioni mediante specifiche componenti tariffarie, andrebbe chiarito per quali ragioni i relativi effetti finanziari non siano stati contabilizzati nel prospetto riepilogativo, diversamente da quanto effettuato invece per altre disposizioni concernenti gli oneri generali di sistema, per le quali sono stati registrati, per importi corrispondenti, effetti di maggiore entrata e di maggiore spesa, con conseguente neutralità sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 113, comma 11
(Strutture commissariali sisma e alluvioni - Proroga delle esenzioni relative a fabbricati interessati da eventi sismici 2016 e 2017)

La norma modifica l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge n. 189 del 2016[47], prorogando i termini delle agevolazioni fiscali previste per i fabbricati ubicati nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e distrutti o dichiarati inagibili. In particolare, la norma estende l'esclusione dei redditi di tali fabbricati dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRES fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e, comunque, fino all'anno d'imposta 2026, in luogo dell'anno d'imposta 2025 previsto a legislazione vigente [lettera *a)*].

La norma proroga altresì l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU)[48] e del tributo per i servizi indivisibili (TASI)[49] fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2027, in luogo del 31 dicembre 2026 previsto a legislazione vigente [lettera *b)*].

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti									
Proroga dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia, di cui all'art. 48, c. 16, del D.L. 189/2016 -addizionale regionale [comma 11, lettera *a)*]	0,1								

[47] Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.

[48] Di cui all'articolo 13 del decreto-legge, n. 201 del 2011.

[49] Si ricorda che il tributo per i servizi indivisibili (TASI), componente dell'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, è stato soppresso a decorrere dal 2020 nell'ambito dell'abolizione della IUC (ad eccezione della TARI) e della contestuale riforma dell'IMU operata dall'articolo 1, comma 738, della legge n. 160 del 2019.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Proroga dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia, di cui all'art. 48, c. 16, del D.L. 189/2016 -addizionale comunale [comma 11, lettera *a)*]	0,0	0,0							
Proroga al 2027 dell'esenzione IMU su fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici dell'Italia centrale del 2016-2017, di cui all'art. 48, c. 16, del D.L. 189/2016 - quota Comuni [comma 11, lettera *b)*]	14,1								
Maggiori entrate tributarie									
Proroga dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia, di cui all'art. 48, c. 16, del D.L. 189/2016 - IRPEF/IRES [comma 11, lettera *a)*]		1,3			1,3			1,3	
Proroga dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia, di cui all'art. 48, c. 16, del D.L. 189/2016 -addizionale comunale [comma 11, lettera *a)*]				0,0	0,0		0,0	0,0	
Minori entrate tributarie									

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Proroga dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia, di cui all'art. 48, c. 16, del D.L. 189/2016 - IRPEF/IRES [comma 11, lettera *a)*]	3,0			3,0			3,0		
Proroga dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia, di cui all'art. 48, c. 16, del D.L. 189/2016 -addizionale regionale [comma 11, lettera *a)*]				0,1			0,1		
Proroga al 2027 dell'esenzione IMU su fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici dell'Italia centrale del 2016-2017, di cui all'art. 48, c. 16, del D.L. 189/2016 - quota Stato [comma 11, lettera *b)*]	0,5			0,5			0,5		
Proroga al 2027 dell'esenzione IMU su fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici dell'Italia centrale del 2016-2017, di cui all'art. 48, c. 16, del D.L. 189/2016 - quota Comuni [comma 11, lettera *b)*]				14,1			14,1		

La relazione tecnica afferma che il comma 11 apporta due modifiche al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. La disposizione, alla lettera *a)*, prevede la proroga fino all'anno di imposta 2026 dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia. L'esenzione

opera fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi. Sulla base dei dati delle dichiarazioni presentate nell'anno 2025, si stima una perdita di gettito IRPEF/IRES di competenza 2026 di circa –1,7 milioni di euro, e di -0,1 e -0,02 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e addizionale comunale.

Considerando la validità della norma per il solo anno d'imposta 2026 si riporta di seguito l'andamento finanziario in termini di cassa (in milioni di euro):

	2027	**2028**	**2029**
IRPEF/IRES	-3,0	1,3	0
Addizionale regionale	-0,1	0	0
Addizionale comunale	-0,03	0,01	0
Totale	-3,13	1,31	0

Alla disposizione di cui alla lettera *a)* la relazione tecnica ascrive, pertanto, oneri pari a 3,13 milioni di euro per l'anno 2027.

Alla lettera *b)*, viene disposta la proroga all'anno 2027 dell'esenzione IMU prevista per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 che hanno colpito i territori del Centro Italia. Sulla base dei dati utilizzati per il ristoro ai comuni del minor gettito relativo all'anno 2025, si stima una perdita di gettito IMU per l'anno 2027 pari a 14,6 milioni di euro, di cui 14,1 milioni di euro per IMU quota comune e 0,5 milioni di euro per IMU quota Stato.

Gli oneri complessivi derivanti dalla disposizione in esame risultano complessivamente pari a 17,73 milioni di euro per l'anno 2027.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che la norma in esame modifica l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando i termini delle agevolazioni fiscali previste per i fabbricati ubicati nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e distrutti o dichiarati inagibili. In particolare, la norma estende l'esclusione dei redditi di tali fabbricati dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRES fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e, comunque, fino all'anno d'imposta 2026, in luogo dell'anno d'imposta 2025 previsto a legislazione vigente.*

La norma proroga altresì l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2027, in luogo del 31 dicembre 2026 previsto a legislazione vigente.

La relazione tecnica stima gli effetti di ordine finanziario sulla base dei dati delle dichiarazioni presentate nell'anno 2025 e ascrive oneri pari a 3,13 milioni di euro per l'anno 2027 alla disposizione di cui alla lettera a) *e, relativamente alla lettera* b)*, una perdita di gettito IMU per l'anno 2027 pari a 14,6 milioni di euro, di cui 14,1 milioni di euro per IMU quota comune e 0,5 milioni di euro per IMU quota Stato. Gli oneri complessivi derivanti dalla disposizione in esame risultano complessivamente pari a 17,73 milioni di euro per l'anno 2027.*

Per quanto riguarda l'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti o inagibili, nonché l'esenzione IMU, si evidenzia che la relazione tecnica stima gli effetti di gettito indicando le fonti informative cui ha fatto ricorso per le stime (rispettivamente le dichiarazioni presentate nell'anno 2025 e i dati per i ristori ai comuni del minor gettito relativo all'anno 2025).

Benché non risulti possibile effettuare una puntuale verifica delle stime effettuate, si rileva che le stesse risultano metodologicamente coerenti con quelle riferite alle precedenti proroghe, rispetto alle quali si registra una riduzione degli oneri complessivi (17,73 milioni di euro, a fronte di 18,33 milioni di euro stimati per la proroga disposta dall'articolo 1, comma 580, della legge n. 199 del 2025 e di 18,64 milioni di euro stimati per quella disposta dall'articolo 1, comma 663, della legge n. 207 del 2024), che parrebbe ascrivibile al progressivo rientro degli immobili nel perimetro impositivo a seguito della riacquisita agibilità. Si osserva, peraltro, che la stima della perdita di gettito IMU (14,6 milioni di euro) risulta inferiore a quella effettuata per la precedente proroga (14,9 milioni di euro), pur essendo entrambe basate, secondo quanto riferito dalle rispettive relazioni tecniche, sui dati utilizzati per il ristoro ai comuni del minor gettito relativo all'anno 2025. Andrebbero pertanto chiarite le ragioni di tale riduzione, nonché confermato che essa sia riconducibile alla riacquisita agibilità degli immobili.

Articolo 113, commi 12 e 13
(Strutture commissariali sisma e alluvioni – Gestione di macerie, rifiuti da costruzione e materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici 2016 e 2017)

La norma in relazione alle macerie derivanti dai sismi del 2016 e del 2017, nonché ai materiali da scavo relativi ai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza o di altre opere connesse all'emergenza, proroga[50] di un anno, fino al 31 dicembre 2027, i termini

[50] Novellando i commi 7 e 13-*ter* del decreto-legge n. 189 del 2016.

relativi alla possibilità di individuare e autorizzare ulteriori siti adibiti a deposito temporaneo di macerie e di incrementare le quantità e le tipologie di macerie conferibili agli impianti di trattamento, nonché in merito al regime giuridico speciale previsto per i suddetti materiali da scavo (comma 12).

Viene, altresì, disposta la proroga, fino al 31 dicembre 2027, del termine (recato dall'articolo 28-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016), fino al quale è consentito l'aumento del 70% del quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti ai medesimi summenzionati eventi sismici, indicato nelle autorizzazioni concesse agli impianti di gestione dei rifiuti e destinati al recupero (comma 13).

I termini oggetto della proroga in esame sono già stati differiti più volte nel corso degli ultimi anni, da ultimo, fino al 31 dicembre 2026, per effetto, dei commi 581 e 582 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2025. Alle norme oggetto di proroga e a quelle da ultimo citate non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e riferisce che dalle stesse non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme, con riguardo ai territori interessati dai sismi del 2016 e del 2017, prorogano di un anno, fino al 31 dicembre 2027, i termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie e al regime giuridico dei medesimi materiali (comma 12), nonché alla possibilità di derogare ai limiti quantitativi stabiliti per i rifiuti non pericolosi, per attività di costruzione e demolizione nelle aree interessate dai medesimi summenzionati eventi sismici, ai fini della loro gestione e recupero (comma 13).*

Al riguardo, non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame

Articolo 113, comma 14
(Strutture commissariali sisma e alluvioni – Esclusione dal calcolo dell'ISEE di immobili distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali)

La norma modifica il comma 986 dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018 al fine di prevedere, anche per il 2027, l'esclusione degli immobili e dei fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali dal

calcolo del patrimonio immobiliare ai fini della determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), dal quale dipende l'accesso e l'intensità di talune agevolazioni previste a normativa vigente (comma 14).

Tale esclusione, disposta dalla citata legge n. 145 del 2018, è stata da ultimo prorogata per il 2026 dal comma 584 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2025. La relazione tecnica, relativa alla suddetta legge, con riguardo alla misura in riferimento, evidenzia che la stessa opera nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il 2026, con un effetto di pari importo scontato sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto per il 2026.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti									
Proroga Esclusione dall'ISEE, per il 2027, degli immobili e fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali (comma 14)				2,0			2,0		

La relazione tecnica afferma che l'esclusione dall'ISEE degli immobili distrutti o resi inagibili a seguito di calamità naturali è disposta nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il 2026e che la disposizione determina oneri pari a 2 milioni per il 2026 in termini di fabbisogno e indebitamento netto[51].

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma, prorogando anche per il 2027 l'applicazione di quanto al riguardo previsto dal comma 986 dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018, che esclude gli immobili e i fabbricati distrutti o non agibili a seguito di calamità naturali dal calcolo dell'ISEE. La relazione tecnica afferma che tale esclusione è disposta nel limite di spesa di 2 milioni di euro, verosimilmente a causa di un refuso, per il 2026, anziché per l'anno 2027.*

Al riguardo, pur rilevando che l'onere quantificato dalla relazione tecnica, pari a 2 milioni di euro per il 2027, corrisponde al limite di spesa annuo previsto dall'articolo 1, comma 986, della legge n. 145 del 2018, andrebbero forniti elementi informativi in merito all'effettivo utilizzo delle risorse stanziate negli esercizi precedenti, al fine di verificare la congruità dell'importo previsto per il 2027 rispetto ai fabbisogni derivanti dalla proroga della misura.

[51] In realtà, sia il limite sia gli oneri si riferiscono al 2027.

Articolo 113, comma 15
(Strutture commissariali sisma e alluvioni – Misure di supporto al Commissario per gli eventi sismici del 2009 e del 2016-2017)

La norma reca specifiche modifiche ai commi 1 e 2 dell'articolo 13-*ter* del decreto-legge n. 228 del 2021 volte ad assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al PNRR nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo e del 2016-2017 in Italia centrale. In particolare, viene autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per il 2027, prorogando di un anno, fino al 31 dicembre 2027, il termine fino al quale il Commissario per la ricostruzione:

- è autorizzato ad avvalersi, nel limite di spesa di 0,9 milioni di euro, di un contingente massimo di otto esperti (per un importo massimo complessivo di euro 108.000 per singolo incarico, in ragione d'anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione);
- può avvalersi, nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo di INVITALIA S.p.A. (comma 15).

Si rammenta che le due misure, ora differite fino al 2027, sono state oggetto di proroga per gli anni 2023 e 2024 ad opera del comma 760 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, per il 2025 per effetto del comma 672 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 e per il 2026 per effetto del comma 589 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2025.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti									
Proroga al 2027 della possibilità di avvalersi del supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al PNRR per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2009 e del 2016, di cui all'art. 13-ter, c. 1, del D.L. 228/2021 (comma 15)	0,9			0,9			0,9		

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Proroga all'anno 2027 delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-INVITALIA, di cui all'art. 13-ter, c. 2, del D.L. 228/2021 (comma 15)	2,5			2,5			2,5		

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia preliminarmente che la norma proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2027, le misure attivabili dal Commissario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo e del 2016-2017 in Italia centrale ai sensi dei commi 1 (avvalimento di esperti) e 2 (avvalimento di Invitalia S.p.A.) dell'articolo 13-*ter *del decreto-legge n. 228 del 2021, per lo svolgimento dei procedimenti di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al PNRR nei medesimi territori. A tal fine viene autorizzata la spesa complessiva di 3,4 milioni di euro per il 2027 (0,9 milioni per l'avvalimento di esperti e 2,5 milioni per l'avvalimento del supporto di Invitalia S.p.A.).*

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che l'onere recato dalla norma è limitato all'entità della relativa autorizzazione di spesa.

Articolo 113, comma 16
(Strutture commissariali sisma e alluvioni – Contributo per la ricostruzione privata degli immobili diversi dall'abitazione principale nei comuni esterni al cratere del sisma 2016)

La norma sostituisce con un nuovo testo il comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, che disciplina i presupposti e le modalità di calcolo del contributo per la ricostruzione privata degli immobili diversi dalle abitazioni principali e da quelle locate o concesse in comodato come residenza, situati in comuni diversi da quelli colpiti dai sismi del 2016, per i quali è richiesta la dimostrazione del nesso causale con gli eventi sismici. In particolare, rispetto al testo vigente che, con riguardo immobili situati al di fuori dei centri storici e dei borghi caratteristici prevede che la percentuale del contributo riconoscibile non superi il 50 per cento del valore del danno puntuale documentato ai sensi dell'articolo 12, il nuovo testo dispone che il

contributo sia riconosciuto nel limite del 50 per cento del costo convenzionale a condizione che sia garantita l'agibilità strutturale e il ripristino delle finiture esterne (comma 16).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione e precisa che la disposizione non determina un incremento della percentuale contributiva già definita dalla normativa vigente (50 per cento del valore del danno puntuale cagionato dall'evento sismico, come documentato a norma dell'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2016), né introduce una nuova o maggiore misura di contribuzione a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame ridefinisce le modalità di calcolo del contributo per la ricostruzione privata degli immobili diversi dalle abitazioni principali e da quelle locate o concesse in comodato come residenza, situati in comuni diversi da quelli colpiti dai sismi del 2016, per i quali è richiesta la dimostrazione del nesso causale con gli eventi sismici. In particolare, rispetto a quanto previsto a normativa vigente, ovvero che con riguardo agli immobili situati al di fuori dei centri storici e dei borghi caratteristici la percentuale del contributo riconoscibile non debba superare il 50 per cento del valore del danno puntuale documentato, in base alla disposta novella viene previsto il riconoscimento del contributo nel limite del 50 per cento del costo convenzionale a condizione che sia garantita l'agibilità strutturale e il ripristino delle finiture esterne.*

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che, come riferito anche dalla relazione tecnica, la disposizione non determina un incremento della percentuale contributiva già definita dalla normativa vigente, né introduce una nuova o maggiore misura di contribuzione a carico della finanza pubblica.

Articolo 113, commi da 17 a 19
(Strutture commissariali sisma e alluvioni – Esenzione IMU e contributo per il disagio abitativo per eventi sismici del 2022 e 2023 nelle regioni Marche e Umbria)

Normativa vigente. Il comma 560-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023 introdotto dal comma 679 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 ha riconosciuto per il 2025, ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilità intervengano prima del 31 dicembre 2025, l'esenzione dall'applicazione dell'IMU per i fabbricati ad

uso abitativo, ubicati nella regione Umbria e nella regione Marche, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, a condizione che siano distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto totalmente o parzialmente inagibili. La norma ha, altresì, stabilito che entro il 30 aprile 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, vengano stabiliti i criteri per il ristoro del minore gettito connesso alla disposta esenzione nel limite massimo di 110.000 euro per il 2025 per la regione Umbria e di 86.400 euro per il 2025 per la regione Marche. Il comma 595 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2025 ha disposto l'applicazione della norma in riferimento anche pe il 2026 nel limite di euro 300.000 per il 2026.

La norma prevede l'applicazione anche per il 2027, nel limite complessivo di euro 300.000, delle esenzioni IMU previste dal comma 560-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, per i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nella regione Umbria e nella regione Marche, interessati dagli eventi sismici del 2022 e del 2023 (comma 17).

Viene, altresì, previsto che entro il 30 aprile del 2027, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano stabiliti i criteri per il ristoro del minore gettito connesso alla disposta esenzione, da ripartire tra i comuni della regione Umbria e della regione Marche. Le medesime risorse sono trasferite al relativo Commissario straordinario del Governo per il successivo trasferimento ai Comuni interessati, sulla base della ripartizione.

Viene, inoltre, previsto che le disposizioni di cui ai commi da 592 a 594 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2025 in materia contribuzione per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione nei medesimi summenzionati territori, si applichino anche negli anni 2027, 2028 e 2029 (comma 18).

Le richiamate disposizioni hanno previsto a decorrere dal 1° gennaio 2026 la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione a carico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito dei suddetti territori delle Marche e dell'Umbria. A far data dalla cessazione del predetto contributo e fino al 31 dicembre 2026, in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata o sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Marche e Umbria il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023 è stato riconosciuto, nel limite di 2,5 milioni di euro per il 2026, un contributo denominato "Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione" (comma 592). I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo, anche ai fini del rispetto del suddetto limite di spesa, sono disciplinati dal Commissario straordinario del governo con proprie

ordinanze. Il contributo è concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le medesime ordinanze. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità (comma 594). A tal fini dell'attuazione dei suddetti commi è stata autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per il 2026. Le risorse in riferimento non utilizzate entro il 31 dicembre 2026 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario (comma 594).

Per le finalità di cui ai commi 17 e 18, si provvede nel limite di 2,5 milioni di euro per il 2027 e di 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate al «sisma 2022 e 2023 Ancona e Umbertide» con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante «Ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge del 2024 (comma 19).

Il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 9 marzo 2026 reca la ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle relative esigenze, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge n. 207 del 2024[52], per gli anni 2027, 2028 e 2029. La tabella A, allegata al medesimo decreto assegna al "sisma 2022 e 2023 Ancona e Umbertide" 2,5 milioni di euro (solo parte corrente) per ciascuno degli anni del triennio 2027-2029.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto del comma 17. Con riguardo al comma 18 viene precisato che il relativo intervento è disposto nel limite complessivo di 2,2 milioni di euro annui nel triennio 2027-2029.

La relazione tecnica riporta, altresì, nella seguente tabella il quadro degli oneri recati dai commi 17, 18 e 19.

[52] Si rammenta, altresì, l'articolo 1, comma 644, della legge n. 207 del 2024 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia un fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, anche attraverso il rifinanziamento dei fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento, di cui all'articolo 6 della legge n. 40 del 2025, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per il 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dal 2028. Ai sensi del comma 645 della medesima legge le risorse di cui al comma 644 sono ripartite con uno o più DPCM, o dell'Autorità politica delegata in materia di ricostruzione, ove nominata. tenuto conto dei fabbisogni e dei relativi cronoprogrammi di spesa nonché dell'esigenza di assicurare, attraverso il rifinanziamento dei fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento, di cui all'articolo 6 della legge n. 40 del 2025, una quota annuale di risorse per il finanziamento degli stati di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 40 del 2025.

(milioni di euro)

Commi 17, 18 e 19 (sisma 2022 e 2023 Ancona e Umbertide)			
Quadro riepilogativo della stima degli oneri a valere sulle assegnazioni del D.M. 9 marzo del 2026 – "sisma 2022 e 2023 Ancona e Umbertide"	**Importo anno 2027 (mln di euro)**	**Importo anno 2028 (mln di euro)**	**Importo anno 2029 (mln di euro)**
Contributo disagio abitativo	2,2	2,2	2,2
Esenzione IMU (importo massimo)	0,3		
Somme a disposizione		0,3	0,3

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia preliminarmente che la norma riconosce anche per il 2027, nel limite complessivo di euro 300.000, l'esenzione dall'IMU, già prevista fino al 31 dicembre 2026, in forza di un'analoga disposizione della legge bilancio 2026 (comma 595 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2025) per i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nelle regioni Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito entrambi i territori rispettivamente nel 2022 e nel 2023 (comma 17). Vengono, inoltre, estese agli anni 2027, 2028 e 2029 le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 592 a 594, della legge 199 del 2025 in materia di contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione nei medesimi territori (comma 18). Per le finalità di cui ai commi 17 e 18, si provvede nel limite di 2,5 milioni di euro per il 2027 e di 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate al «sisma 2022 e 2023 Ancona e Umbertide» con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante «Ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge del 2024 (comma 19).*

Al riguardo, come già evidenziato con riferimento al comma 6 dell'articolo 113, si rileva che la norma definisce la destinazione, per il 2027, limitatamente al comma 17 e per ciascun anno del triennio 2027-2029, con riferimento al comma 18, di risorse già destinate a normativa vigente agli interventi di ricostruzione delle aree interessate dai sismi del 2022 e del 2023 in ragione del suddetto decreto ministeriale, per le specifiche finalità dei commi citati.

Ciò stante, pur considerato che gli oneri recati dalle disposizioni sono configurati come limiti massimi di spesa, andrebbero forniti i dati e gli elementi posti alla base della relativa quantificazione, anche alla luce dell'effettivo utilizzo delle risorse destinate al contributo per il disagio abitativo negli esercizi precedenti e dell'ammontare del minor gettito IMU registrato dagli enti locali interessati, al fine di verificare la congruità degli importi previsti per ciascun anno del triennio 2027-2029.

Articolo 113, comma 20
(Strutture commissariali sisma e alluvioni –Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica nei territori di Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2022 e del 2023)

La norma integra il comma 615 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2025 che, nel testo vigente, prevede che per gli interventi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche il 9 novembre 2022 e la regione Umbria il 9 marzo 2023, ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per il 2026, 90 milioni di euro per il 2027 e 220 milioni di euro per il 2028, con trasferimento delle suddette risorse alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. La disposta novella autorizza il Commissario straordinario, previa verifica dell'assenza di esigenze finanziarie per la ricostruzione privata a utilizzare le suddette somme anche per il finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica nei medesimi territori interessati dagli eventi sismici in riferimento (comma 20).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione e precisa che questa si limita ad ampliare le possibili finalizzazioni di utilizzo di risorse già stanziate a legislazione vigente nell'ambito del medesimo perimetro degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici richiamati e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma integra l'articolo 1, comma 615, della legge n. 199 del 2025, prevedendo che il Commissario straordinario, previa verifica dell'assenza di esigenze finanziarie connesse alla ricostruzione privata, possa destinare le risorse ivi previste anche al finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche il 9 novembre 2022 e la regione Umbria il 9 marzo 2023.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che come riferito anche dalla relazione tecnica, la disposizione si limita ad ampliare le possibili finalizzazioni di utilizzo di risorse già stanziate a legislazione vigente nell'ambito del medesimo perimetro degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici richiamati e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 113, commi da 21 a 24
(Strutture commissariali sisma e alluvioni – Disposizioni per i territori dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 2017 e dagli eventi eccezionali verificatisi nel 2022)

Normativa vigente. Il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 9 marzo 2026 reca la ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle relative esigenze, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge n. 207 del 2024[53], per gli anni 2027, 2028 e 2029. La tabella A, allegata al medesimo decreto assegna al "sisma 2017 e frana 2022 Ischia" 154 milioni di euro (di cui 140 milioni di parte capitale e 14 milioni di parte corrente) per ciascuno degli anni del triennio 2027-2029.

Le norme recano la proroga al 31 dicembre 2027 del termine della gestione straordinaria, di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 109 del 2018, relativa agli interventi di ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi calamitosi verificatisi nel 2017 nel 2022. Inoltre viene previsto che, per le finalità di cui all'articolo 1, commi da 596 a 599 della legge n. 199 del 2025, si provvede nei limiti di 14 milioni di euro per il 2027, a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate al «sisma 2017 e frana 2022 Ischia» con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante «Ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge del 2024. Nell'ambito di tali risorse, un importo pari a euro 3.695.000 per il 2027, è destinato per le spese di personale di cui all'articolo 1, comma 597, lettere *a), b)* e *d),* della legge n. 199 del 2025 (comma 21).

Si evidenzia che il termine di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 109 del 2018, è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2026 dal primo periodo del comma 596 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2025 che, con riguardo alle attività[54] relative all'assistenza alla popolazione a

[53] Si rammenta, altresì, l'articolo 1, comma 644, della legge n. 207 del 2024 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia un fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, anche attraverso il rifinanziamento dei fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento, di cui all'articolo 6 della legge n. 40 del 2025, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per il 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dal 2028. Ai sensi del comma 645 della medesima legge le risorse di cui al comma 644 sono ripartite con uno o più DPCM, o dell'Autorità politica delegata in materia di ricostruzione, ove nominata. tenuto conto dei fabbisogni e dei relativi cronoprogrammi di spesa nonché dell'esigenza di assicurare, attraverso il rifinanziamento dei fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento, di cui all'articolo 6 della legge n. 40 del 2025, una quota annuale di risorse per il finanziamento degli stati di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 40 del 2025.

[54] Di cui alla lettera *i-bis)* del comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 109 del 2018.

seguito della cessazione dello stato di emergenza, ha autorizzato la spesa di 4 milioni di euro per il 2026 in favore dei soli nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico oppure per la ricostruzione.

Si evidenzia, altresì, che le disposizioni della legge n. 199 del 2025 richiamate dalla disposizione hanno autorizzato per il 2026 le spese di:

- 4.550.000 euro, di cui, euro 1.409.000 euro per le spese di funzionamento della struttura commissariale di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 109 del 2018 (massimo di 12 unità di personale non dirigenziale, 1 unità di personale dirigenziale non generale e 3 esperti) [comma 597, lettera *a)*], euro 641.000 per le spese di funzionamento della struttura commissariale di cui all'articolo 5-*septies* del decreto-legge n. 186 del 2022 (ulteriori unità per un 5 unità di personale non dirigenziale, 2 unità di personale dirigenziale di livello non generale e 2 esperti) [comma 597, lettera *b)*], 1,5 milioni di euro per la proroga delle convenzioni con Invitalia S.p.A. di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto-legge n. 109 del 2018 [comma 597, lettera *c)*], 1 milione di euro per garantire l'operatività degli uffici addetti alla ricostruzione dei Comuni di Forio, Lacco ameno e Casamicciola terme di cui all'articolo 30 ter del decreto-legge n. 41 del 2021 (assunzioni a tempo determinato, già prorogate, rispettivamente nel limite di 2, 4 e 8 unità per il 2021) [comma 597, lettera *d)*];
- 1,8 milioni di euro, per le attività di assistenza, di cui al comma 684 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, alla popolazione dell'Isola d'Ischia conseguenti agli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio dell'isola a partire dal 26 novembre 2022 (comma 598);
- 1,7 milioni di euro, per le finalità dell'articolo 32, comma 3, del decreto-legge n. 109 del 2018 (assicurare ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani) (comma 599, primo periodo);
- 900.000 euro per i comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, per le medesime finalità, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge n. 109 del 2018 (comma 599, secondo periodo).

Viene, quindi, integrato il comma 5 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 109 del 2018 al fine di consentire al Commissario di avvalersi, oltre che, come già previsto nel testo vigente, di Invitalia S.p.A. attraverso convenzioni con oneri a carico delle risorse della contabilità speciale allo stesso intestata, in alternativa, anche di Fintecna S.p.A. o di società da questa interamente controllate, mediante la stipula di convenzioni (comma 22).

Vengono, inoltre, apportate specifiche modifiche all'articolo 31 del decreto-legge n. 109 del 2018, che disciplina l'organizzazione della struttura commissariale. In particolare:

- al comma 2, si precisa che l'unità di livello dirigenziale non generale, già prevista nel contingente assegnato alla struttura, sia scelta, dal Commissario ai sensi dall'articolo 19, comma 6, del decreto

legislativo n. 165 2001 (conferimento di incarichi dirigenziali temporanei anche a soggetti esterni alla PA) nell'ambito del contingente di personale stabilito al comma 2, secondo periodo, del medesimo articolo 31, ovvero nell'ambito del personale già in servizio presso la struttura [comma 23,lettera *a)*];

- al comma 3, con riguardo alla corresponsione del trattamento economico del personale della struttura commissariale in mobilità da altre amministrazioni si prevede che questo venga integralmente anticipato dalle amministrazioni di provenienza, laddove nel testo vigente è previsto che resti a carico delle amministrazioni di provenienza il trattamento fondamentale mentre siano a carico esclusivo della contabilità speciale gli oneri relativi al trattamento economico non fondamentale. Il suddetto trattamento è, quindi, corrisposto secondo le modalità individuate dalla stessa disposizione [comma 23, lettera *b)*].

 In particolare, il comma 23, lettera *b)* prevede che:

 - per le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le università queste provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione laddove, qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza [comma 23, lettera *b)* numero 1];
 - per le altre amministrazioni pubbliche, diverse da quelle sopra menzionate, il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordinario [comma 23, lettera *b)* numero 2];
 - ogni altro emolumento accessorio è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario, il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale [comma 23, lettera *b)* numero 3].

- introduce un nuovo comma 3-*bis*, recante una norma di interpretazione autentica del comma 3, primo periodo, volta a prevedere che con riguardo al personale della struttura commissariale in mobilità da altre amministrazioni, per la posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti non è richiesto il previo assenso dell'amministrazione di provenienza [comma 23, lettera *c)*].

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 23, lettera *b)*, pari a 570.000 euro per il 2027, si provvede nell'ambito delle risorse per

spese di personale previste dal comma 21, terzo periodo, sopra richiamato (comma 24).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni e, con riguardo al comma 21, riferisce che questo estende fino al 31 dicembre 2027 le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 596 a 599, della legge 199 del 2025, relative alla gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'area di Ischia nel 2017 e le attività di assistenza alla popolazione, relativamente alle quali si provvede nei limiti di 14 milioni di euro per il 2027. Viene precisato che nell'ambito delle predette risorse un importo pari a euro 3.695.000 per il 2027 è destinato per le spese di personale della struttura commissariale e degli uffici addetti alla ricostruzione dei Comuni di Forio, Lacco Ameno e Casamicciola Terme. Il predetto importo tiene conto degli incrementi retributivi previsti dal CCNL 2025-2027, nonché degli oneri derivanti dal comma 23, lettera *b)*.

La relazione tecnica riporta nella seguente tabella un quadro degli oneri relativi agli interventi prorogati.

(milioni di euro)

Comma 21 sisma 2017 e frana 2022 Ischia	
Quadro riepilogativo della stima degli oneri a valere sulle assegnazioni del D.M. 9 marzo del 2026 "sisma 2017 e frana 2022 Ischia"	**Importo per il 2027**
i) assistenza alla popolazione sisma	4
ii) personale struttura commissariale e uffici comunali (importo massimo)	3,695
iii) convenzioni Invitalia e Fintecna	1,5
iv) assistenza alla popolazione frana	1,8
v) contributo TARI	2,6
somme a disposizione	0,405
TOTALE	**14**

Con riguardo al comma 22 viene riferito che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le convenzioni sono sottoscritte nell'ambito delle risorse già destinate alle attività di ricostruzione ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge n. 109 del 2018 e non determinano un incremento delle autorizzazioni di spesa vigenti.

Viene, altresì, precisato che:

- il comma 23, lettera *a)* non incidendo sul numero degli incarichi dirigenziali conferibili ma sulla modalità di conferimento degli stessi non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- il comma 23, lettera *b)*, determina un onere pari a euro 570.000 per il 2027 relativi al trattamento fondamentale (ivi inclusi gli incrementi retributivi previsti dal CCNL 2025-2027) del personale della struttura, tenendo conto, prudenzialmente, che tale personale provenga da amministrazioni diverse dai Ministeri, alla cui copertura si provvede nell'ambito delle risorse destinate alle spese di personale già previste dal comma 21, terzo periodo, senza determinare ulteriori effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia preliminarmente che la norma proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2027, il termine della gestione commissariale, di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 109 del 2018, relativa agli interventi di ricostruzione nei territori dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi calamitosi del 2017 e del 2022, estendendo per il medesimo periodo l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 1, commi da 596 a 599, della legge 199 del 2025, relative alle specifiche attività di assistenza alla popolazione previste nell'ambito della suddetta gestione commissariale relativamente ad assistenza alla popolazione post-sisma 2017, spese di personale della struttura commissariale e per l'operatività dei comuni, convenzioni Invitalia e Fintecna (quest'ultima introdotta dal comma 22), assistenza alla popolazione post-frana 2022 e contributo per minori entrate TARI; interventi cui si provvede nei limiti di 14 milioni di euro per il 2027, a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate al «sisma 2017 e frana 2022 Ischia» con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante «Ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge del 2024. La norma precisa che nell'ambito delle predette risorse un importo pari a euro 3.695.000 per il 2027 è, specificamente destinato alle spese di personale della struttura commissariale e degli uffici addetti alla ricostruzione dei Comuni di Forio, Lacco Ameno e Casamicciola Terme di cui alle lettere* a), b) *e* d) *del comma 597 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2025.*

Al riguardo, considerato che la disposizione destina alle finalità di cui all'articolo 1, commi da 596 a 599, della legge n. 199 del 2025 risorse nel limite complessivo di 14 milioni di euro per il 2027, individuando espressamente soltanto la quota destinata alle spese di personale, andrebbe chiarito se gli importi riferiti alle singole misure, indicati dalla relazione tecnica, costituiscano distinti limiti massimi di spesa ovvero se il limite operi esclusivamente sull'ammontare complessivo delle risorse disponibili per il

medesimo esercizio, tenuto conto che le disposizioni richiamate prevedevano specifiche autorizzazioni di spesa per il solo anno 2026.

Viene, quindi previsto che il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'Isola di Ischia possa avvalersi per lo svolgimento delle attività connesse alla ricostruzione, in alternativa a Invitalia S.p.A., di Fintecna S.p.A. o di società da questa interamente controllate, mediante apposite convenzioni (comma 22).

Al riguardo, pur considerato quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione, ovvero che le suddette convenzioni saranno sottoscritte nell'ambito delle risorse già destinate alle attività di ricostruzione ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge n. 109 del 2018 senza un incremento delle autorizzazioni di spesa vigenti, si osserva che stante la portata letterale della novella disposta al comma 5 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 109 del 2018, il riferimento alla stipula di convenzioni con oneri a carico delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto-legge, risulta riferibile, per altro già a normativa vigente, esclusivamente all'avvalimento di Invitalia. Sul punto appare opportuno acquisire la valutazione del Governo.

Le disposizioni recano (comma 23), inoltre, modifiche all'articolo 31 del decreto-legge n. 109 del 2018, concernente l'organizzazione della struttura di supporto al Commissario straordinario, prevedendo, in particolare [alla lettera a)*], che l'incarico dirigenziale non generale previsto nell'ambito della struttura commissariale possa essere conferito dal Commissario ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra il personale già facente parte del contingente della struttura medesima. Sul punto, pur preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione, ovvero che questa non incide sul numero degli incarichi dirigenziali conferibili ma solo sulle modalità di conferimento degli stessi, si osserva, per altro, che tale previsione consente, comunque di sostituire l'unità di personale (non dirigente) cui viene conferito l'incarico dirigenziale, ricorrendo a ulteriore personale in mobilità da altre amministrazioni.*

Viene, quindi, modificatala disciplina relativa alle modalità di imputazione e corresponsione del trattamento economico del personale delle pubbliche amministrazioni assegnato in mobilità alla struttura commissariale [comma 23, lettera b)*]. In particolare, si prevede che questo venga integralmente anticipato dalle amministrazioni di provenienza, laddove nell'assetto vigente è previsto che resti a carico delle amministrazioni di provenienza il trattamento fondamentale mentre siano a carico esclusivo della contabilità speciale gli oneri relativi al trattamento economico non fondamentale.*

Quanto alle modalità di corresponsione viene, in particolare previsto che per il personale in mobilità da amministrazioni statali il trattamento economico

fondamentale e la relativa indennità di amministrazione restano a carico delle amministrazioni di provenienza, mentre a carico del Commissario straordinario permane esclusivamente l'eventuale differenziale tra l'indennità di amministrazione percepita presso l'amministrazione di appartenenza e quella spettante al personale della Presidenza del Consiglio. Per il personale proveniente dalle altre amministrazioni pubbliche, il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono posti integralmente a carico della struttura commissariale. Restano altresì a carico del Commissario straordinario gli emolumenti accessori spettanti a tutto il personale assegnato alla struttura.

Gli oneri derivanti da tale disposizione vengono indicati pari a euro 570.000 per il 2027 e agli stessi si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 21 (comma 24).

Al riguardo, la relazione tecnica si limita ad affermare che tali oneri sono relativi al trattamento fondamentale (ivi inclusi gli incrementi retributivi previsti dal CCNL 2025-2027) del personale della struttura, tenendo conto, prudenzialmente, che questo provenga da amministrazioni diverse dai Ministeri.

Al riguardo appare opportuno che vengano forniti i dati e i parametri sottostanti la determinazione del suddetto importo dettagliando la valutazione con riguardo all'intero personale interessato dalla misura. Viene, infine, introdotta [comma 23, lettera c)] una norma di interpretazione autentica volta a chiarire che, per il personale assegnato alla struttura commissariale ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 del decreto-legge n. 109 del 2018, in mobilità da altre amministrazioni, per la posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti non è richiesto il previo assenso dell'amministrazione di provenienza. Ciò stante, andrebbe chiarito se, in considerazione della sua efficacia retroattiva, la disposizione possa incidere su situazioni pregresse, anche con riferimento a eventuali provvedimenti di diniego dell'assenso già adottati dalle amministrazioni di provenienza, determinando obblighi di natura economica o altri effetti finanziari non considerati dalla relazione tecnica.

Articolo 113, comma 25
(Strutture commissariali sisma e alluvioni – Disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell'area Etnea)

Normativa vigente. Il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 9 marzo 2026 reca la ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle relative esigenze, di cui

all'articolo 1, comma 644, della legge n. 207 del 2024[55], per gli anni 2027, 2028 e 2029. La tabella A, allegata al medesimo decreto assegna al "sisma 2018 Area etnea" euro 13.857.000 per il 2027 (di cui 10.000.000 di parte capitale e 3.857.000 di parte corrente) ed euro 3.060.000 (di sola parte corrente) per il 2028 e al "sisma 2018 Molise" euro 13.000.000 (di cui 12.000.000 di parte capitale e 1.000.000 di parte corrente) nel 2027 ed euro 3.060.000 (di sola parte corrente) nel 2028.

La norma prevede che, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 600 e 603 della legge n. 199 del 2025, si provvede nei limiti di euro 4.857.000 per il 2027, di cui euro 3.857.000 a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate al «sisma 2018 area etnea» e 1 milione di euro a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate al «sisma 2018 Molise», con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante «Ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge n. 207 del 2024. Nell'ambito delle predette risorse assegnate al «sisma 2018 area etnea», è destinato un importo pari a euro 2.686.775 per il 2027 per le spese di personale di cui al citato comma 600, lettere *a)* e *b).* Nell'ambito delle predette risorse assegnate al «sisma 2018 Molise», è destinato un importo pari a euro 275.137 per il 2027 per le spese di personale di cui al medesimo comma 600, lettera *c)* (comma 25).

Si evidenzia che il comma 600 dell'articolo 1 della legge n. 199 dl 2025 ha prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2026 i termini – indicati dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019 – di durata dei Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso e della città metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 2018, nonché i termini delle relative gestioni straordinarie. La medesima proroga di un anno è prevista anche per i termini relativi alle strutture commissariali e al personale, nonché per i termini per assunzioni in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale da parte della città metropolitana di Catania previsti dall'articolo 14-*bis* e 18 del decreto-legge n.

[55] Si rammenta, altresì, l'articolo 1, comma 644, della legge n. 207 del 2024 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia un fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, anche attraverso il rifinanziamento dei fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento, di cui all'articolo 6 della legge n. 40 del 2025, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per il 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dal 2028. Ai sensi del comma 645 della medesima legge le risorse di cui al comma 644 sono ripartite con uno o più DPCM, o dell'Autorità politica delegata in materia di ricostruzione, ove nominata. tenuto conto dei fabbisogni e dei relativi cronoprogrammi di spesa nonché dell'esigenza di assicurare, attraverso il rifinanziamento dei fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento, di cui all'articolo 6 della legge n. 40 del 2025, una quota annuale di risorse per il finanziamento degli stati di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 40 del 2025.

32 del 2019. A tal fine è stata autorizzata la spesa di 2,82 milioni di euro per il 2026, di cui:

- 1,82 milioni di euro, a copertura degli oneri, di cui all'articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 32 del 2019, per le assunzioni a tempo determinato consentite (fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2020 e 2021) dalla richiamata disposizione per i comuni della città metropolitana di Catania [comma 600, lettera *a)*];
- 736.500 euro, a copertura degli oneri, di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 32 del 2019, per il funzionamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per le attività di ricostruzione nella città metropolitana di Catania [comma 600, lettera *b)*];
- 263.500 euro, a copertura degli oneri, di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 32 del 2019, per il funzionamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per le attività di ricostruzione nella provincia di Campobasso [comma 600, lettera *c)*].

Il comma 603 ha, altresì, novellato il comma 692 della legge n. 207 del 2024 che, in relazione alla cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS), relativo all'evento sismico del 26 dicembre 2018 che ha interessato la provincia di Catania, disposto dal comma 691 della medesima legge, ha istituito un "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione", in favore dei nuclei familiari già percettori del CAS, la cui abitazione sia stata distrutta, gravemente danneggiata o sgomberata in conseguenza del suddetto evento sismico e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con interventi locali, miglioramento o adeguamento sismico o per la ricostruzione, autorizzando a tal fine la spesa di 1,7 milioni di euro per il 2025. La novella ha esteso fino al 31 dicembre 2026 il riconoscimento del suddetto contributo e, a tal fine, ha autorizzato la spesa di 1,3 milioni di euro per il 2026.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione e riporta nella seguente tabella un quadro degli oneri relativi agli interventi prorogati.

(euro)

Comma 25 sisma 2018 area etnea e sisma 2018 Molise	
Quadro riepilogativo della stima degli oneri a valere sulle assegnazioni del D.M. 9 marzo del 2026 – "sisma 2018 area etnea" e "sisma 2018 Molise"	**Anno 2027**
Struttura commissariale e personali dei comuni area Etnea (importo massimo)	2.686.775
Contributo disagio abitativo Catania	1.170.225
Struttura commissariale area Molise (importo massimo)	275.137
Incremento Fondo per la ricostruzione Molise	724.863
TOTALE	**4.857.000**

La relazione illustrativa riferisce, inoltre, che le misure oggetto di rifinanziamento sono, oltre le norme specificamente indicate dalla disposizione, anche, tra l'altro, comma 602, relativo al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici in Molise di cui all'articolo 8, comma 1, del D.L. n. 32 del 2019.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia preliminarmente che la norma estende al 2027 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 600 e 603, della legge n. 199 del 2025, concernenti, rispettivamente, la proroga delle gestioni commissariali per la ricostruzione nei territori del Molise e dell'area etnea colpiti dagli eventi sismici del 2018, nonché delle relative strutture di supporto e delle assunzioni a tempo determinato presso i comuni interessati dell'area etnea, e la prosecuzione dell'erogazione del contributo per il disagio abitativo in favore della popolazione colpita dal sisma nell'area etnea. Per le suddette finalità si provvede nei limiti di euro 4.857.000 per il 2027, di cui euro 3.857.000 a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate al «sisma 2018 area etnea» e 1 milione di euro a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate al «sisma 2018 Molise», con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante «Ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge n. 207 del 2024.*

Nell'ambito delle risorse assegnate all'area etnea, è destinato un importo pari a euro 2.686.775 per il 2027 per le spese di personale di cui alle lettere a) *e* b) *del comma 600, mentre nell'ambito delle risorse assegnate Molise, è destinato un importo pari a euro 275.137 per il 2027 per le spese di personale di cui alla lettera c) del medesimo comma 600. Tali importi, come precisato dalla relazione tecnica, tengono conto degli incrementi retributivi previsti dal CCNL 2025-2027.*

Al riguardo, premesso che la norma definisce la destinazione, per il 2027, di risorse già destinate a normativa vigente agli interventi di ricostruzione delle summenzionate aree in ragione del suddetto decreto ministeriale, per le specifiche finalità dei commi citati senza, per altro, modificare espressamente le relative autorizzazioni disposte per il solo 2026 dalla legge n. 199 del 2025, andrebbe inoltre chiarito se gli importi riferiti alle singole misure, indicati dalla relazione tecnica, costituiscano distinti limiti massimi di spesa ovvero se i limiti previsti dalla disposizione operino esclusivamente con riferimento all'ammontare complessivo delle risorse destinate, rispettivamente, all'area etnea e al Molise, tenuto conto che la norma individua espressamente soltanto gli importi destinati alle spese di personale, senza richiamare i limiti delle singole autorizzazioni di spesa previste per il 2026 dalle disposizioni della legge n. 199 del 2025.

Si osserva, altresì, che laddove il testo della disposizione fa riferimento alle sole finalità di cui ai commi 600 e 603 dell'articolo 1, della legge n. 199 del 2025, la relazione tecnica e la relazione illustrativa ricomprendono nell'ambito degli interventi oggetto di rifinanziamento, anche il comma 602 relativo al Fondo per la ricostruzione Molise per un importo che viene indicato dalla relazione tecnica in euro 724.863 per il 2027. In proposito, appare pertanto necessario acquisire un chiarimento, anche al fine di valutare l'opportunità di allineare il testo della disposizione ai contenuti della relazione tecnica, mediante l'espresso richiamo al comma 602 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2025.

Si evidenzia, che il complesso delle spese autorizzate per il 2026 per gli interventi previsti dai commi dai commi da 600 e 603 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2025 ammontano a 4,12 milioni di euro e che il comma 602 ha rifinanziato per il 2026 il Fondo per la ricostruzione del Molise per euro 800.000.

Articolo 113, comma 26
(Strutture commissariali sisma e alluvioni – Ulteriori disposizioni per gli eventi sismici del 2018 nell'Area Etnea)

La norma prevede che la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2027 dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato previsti, con riguardo alla città metropolitana di Catania ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019, sono effettuati, limitatamente al 2027, in deroga ai limiti temporali previsti dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e del divieto di rinnovo per i contratti di lavoro della PA di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo n. 81 del 2015 (comma 26).

Si evidenzia che anche il comma in esame riproduce il contenuto di una precedente norma della legge n. 199 del 2025 (il comma 601) che ha disposto in termini identici per il 2026.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica riferisce che dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione*, come già osservato (*cfr. supra*), posto che la norma consente la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2027, in deroga ai limiti temporali previsti, dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai comuni della città metropolitana di Catania interessati dagli eventi sismici del 2018, andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione, con un quadro aggiornato del personale interessato dall'applicazione della disposizione, volti a confermare, quanto asserito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della stessa. La*

richiesta appare opportuna, al fine di escludere effetti onerosi derivanti da eventuali contenziosi, rammentando che, in base al comma 5 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni, pur non consentendo la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le stesse, ferma restando ogni responsabilità e sanzione, attribuisce al lavoratore interessato il diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.

Articolo 113, comma 27
(Strutture commissariali sisma e alluvioni – Autorizzazione di spesa per gli eventi alluvionali del 2023 in Emilia-Romagna, Marche e Toscana e del 2024 in Emilia-Romagna)

La norma autorizza la spesa di 12,792 milioni di euro per il 2027 e di 4,317 milioni di euro per il 2028 in favore degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e nei mesi di settembre e di ottobre 2024 nella regione Emilia-Romagna (comma 27).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti									
Risorse di parte corrente destinate a far fronte agli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e nei mesi di settembre e di ottobre 2024 nella regione Emilia-Romagna (comma 27)				12,8	4,3		12,8	4,3	
Maggiori spese in conto capitale									

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Risorse destinate a far fronte agli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e nei mesi di settembre e di ottobre 2024 nella regione Emilia-Romagna (comma 27)	12,8	4,3							

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia preliminarmente che la norma autorizza la spesa di 12,792 milioni di euro per il 2027 e di 4,317 milioni di euro per il 2028 in relazione agli interventi da connessi agli eventi alluvionali verificatisi nel 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e nel 2024 nella regione Emilia-Romagna (comma 27).*

Al riguardo, pur considerato che l'onere derivante dalla disposizione appare limitato all'importo dell'autorizzazione di spesa prevista, andrebbero chiarite le ragioni della diversa classificazione contabile degli effetti finanziari riportati nel prospetto riepilogativo, che risultano imputati come spesa in conto capitale ai fini del saldo netto da finanziare e come spesa corrente ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto.

Articolo 113, comma 28
(Strutture commissariali sisma e alluvioni – Interventi di ricostruzione privata assimilabili al restauro nei comuni del cratere sismico 2009)

La norma, al fine di garantire interventi di ricostruzione privata di qualità ispirati ai principi del restauro, prevede che l'Ufficio Speciale per i comuni del cratere di del sisma 2009[56], d'intesa con la Soprintendenza competente e su richiesta motivata del singolo comune del cratere[57], possa definire, nei limiti delle risorse specificatamente disponibili allo scopo a legislazione vigente e comunque per un importo complessivo non superiore a 20 milioni di euro, modalità di intervento di ricostruzione del tessuto storico assimilabili al restauro architettonico e urbano. In tali casi possono essere riconosciute specifiche maggiorazioni nella concessione del contributo pubblico

[56] Di cui all'articolo 67-*ter*, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012.
[57] Di cui ai decreti del Commissario delegato 16 aprile 2009 n. 3 e 17 luglio 2009 n. 11.

nell'ambito del Piano di ricostruzione dei soli territori comunali che abbiano mantenuto prevalentemente inalterato nel tempo le peculiarità del proprio tessuto storico architettonico e le tecniche costruttive originarie, che presentino una popolazione inferiore a 150 abitanti, con superficie del piano di ricostruzione inferiore a 30.000 metri quadri e con numero totale di ambiti del Piano di Ricostruzione inferiore a 3 (comma 28).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione e precisa che questa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i relativi interventi sono finanziati a valere sulle risorse già destinate alle finalità di ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 6 aprile 2009.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia preliminarmente che la norma, con riguardo ai comuni del cratere del sisma 2009, consente il riconoscimento di specifiche maggiorazioni del contributo pubblico per gli interventi ricompresi nei Piani di ricostruzione dei territori comunali che conservano in misura prevalente le caratteristiche storico-architettoniche originarie e che presentano i requisiti dimensionali e demografici individuati dalla norma. Le predette maggiorazioni sono riconosciute nei limiti delle risorse specificamente disponibili a legislazione vigente e comunque entro il limite complessivo di 20 milioni di euro.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni, nel presupposto, confermato anche dalla relazione tecnica, che i suddetti interventi operino nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente già destinate alle finalità di ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 6 aprile 2009.

Articolo 113, comma 29
(Strutture commissariali sisma e alluvioni – Soggetti attuatori degli interventi sulle chiese e sugli edifici di culto danneggiati dal sisma 2009)

La norma integra il comma 11-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge n. 78 del 2015, al fine di prevedere che, in relazione alle chiese e agli edifici destinati ad attività religiose o di culto[58] danneggiati dal sisma 2009 e di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, utilizzati per le esigenze di culto e non ancora beneficiari dei finanziamenti, i soggetti attuatori degli interventi, per i lavori di importo non superiore alla soglia di

[58] Di cui all'articolo 16, lettera *a)*, della legge n. 222 del 1985.

rilevanza europea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo m. 36 del 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), sono individuati nei Comuni territorialmente competenti. Tali Comuni possono delegare le funzioni di stazione appaltante qualificata ai competenti uffici periferici del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, agli Uffici speciali per la ricostruzione e ad altri Comuni. Dall'attuazione di tale disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione e precisa questa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia preliminarmente che la norma individua nei Comuni territorialmente competenti i soggetti attuatori degli interventi di riparazione e ricostruzione delle chiese e degli edifici destinati alle attività di culto danneggiati dagli eventi sismici del 2009 e non ancora finanziati, per gli interventi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea. La disposizione consente, altresì, ai Comuni di delegare le funzioni di stazione appaltante qualificata ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, agli Uffici speciali per la ricostruzione o ad altri Comuni. Dall'attuazione di tale disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni nel presupposto, confermato anche dalla relazione tecnica, che agli adempimenti previsti dalla disposizione le amministrazioni coinvolte provvedano nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 114
(Piattaforma di gestione e monitoraggio delle ricostruzioni post-calamità)

Normativa vigente. L'articolo 7, comma 1, della legge n. 40 del 2025[59] – intervenendo sulla disciplina delle funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo di cui al comma 1 dell'articolo 18-*bis* del decreto-legge n. 8 del 2017 – prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Dipartimento Casa Italia, svolga funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio degli interventi nei territori colpiti da eventi calamitosi per i quali è deliberato lo stato di ricostruzione; le medesime funzioni sono esercitate, inoltre, sull'operato di tutti i soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione.

La norma prevede che, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi per i quali è deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 69 del Codice dell'amministrazione digitale[60], in materia di riuso di sistemi informatici già disponibili, il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti delle risorse pari a 1,8 milioni di euro per l'anno 2027, 1,6 milioni di euro per l'anno 2028 e 650.000 euro per l'anno 2029, possa sottoscrivere una o più convenzioni con la Società Fintecna S.p.A., per l'adeguamento alle proprie esigenze istituzionali della piattaforma "GEDISI – Gestione Digitale Sisma Centro Italia" realizzata e gestita dalla medesima Società in relazione alle attività di ricostruzione di cui al decreto-legge n. 189 del 2016. Agli oneri derivanti a carico del Dipartimento Casa Italia per la gestione e l'implementazione della predetta piattaforma informativa, si provvede nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027, 1,6 milioni di euro per l'anno 2028 e 650.000 euro per l'anno 2029, a valere sulle risorse di parte corrente assegnate all'«attività di monitoraggio della PCM-Dipartimento Casa Italia» con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante «Ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge di bilancio 2025, per gli anni 2027, 2028 e 2029».

In proposito, si rammenta che l'articolo 1, commi 644 e 645, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), come novellato, da ultimo, dall'articolo 1,

[59] Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità.
[60] Di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

comma 619, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026), ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, anche attraverso il rifinanziamento dei fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento, di cui all'articolo 6 della legge n. 40 del 2025, con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2027 e di 1,3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Tali risorse sono ripartite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di ricostruzione[61], tenuto conto dei fabbisogni e dei relativi cronoprogrammi di spesa nonché dell'esigenza di assicurare, attraverso il rifinanziamento dei fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento[62], una quota annuale di risorse per il finanziamento degli stati di ricostruzione di rilievo nazionale[63].

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti finanziari.

La relazione tecnica si limita a richiamare i contenuti della norma.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede che il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri possa stipulare convenzioni con Fintecna S.p.A. – che rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche elaborato dall'ISTAT, ai fini del conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 – per adeguare alle proprie esigenze istituzionali la piattaforma digitale GEDISI, già utilizzata per le attività di ricostruzione post-sisma. L'intervento è finanziato con risorse già assegnate al Dipartimento per l'attività di monitoraggio, nei limiti 1,8 milioni di euro per l'anno 2027, 1,6 milioni di euro per l'anno 2028 e 650.000 euro per l'anno 2029. Agli oneri derivanti da tale previsione si provvede nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027, 1,6 milioni di euro per l'anno 2028 e 650.000 euro per l'anno 2029, a valere sulle risorse di parte corrente assegnate all'«attività di monitoraggio della PCM-Dipartimento Casa Italia» con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, ai sensi dell'articolo 1, comma 644, della legge di bilancio 2025.*

Al riguardo, ancorché gli oneri siano limitati all'entità degli importi indicati dalla norma a valere sulle risorse assegnate con il predetto decreto ministeriale del 9 marzo 2026, andrebbe confermato che le stesse siano

[61] Da adottare su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
[62] Di cui all'articolo 6 della legge n. 40 del 2025.
[63] Di cui all'articolo 2 della legge n. 40 del 2025.

effettivamente disponibili e che il loro utilizzo non pregiudichi interventi già programmati a legislazione vigente.

Articolo 116
(Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici)

Normativa vigente. L'articolo 1, commi da 400 a 403, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024), istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, con una dotazione pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028 (comma 400).

Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare è istituita la Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, presieduta congiuntamente dal capo del Dipartimento Casa Italia e dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della Cabina non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati (comma 401).

Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta della Cabina di coordinamento, è approvato il predetto programma, declinato attraverso diverse linee di azione, incluso il potenziamento delle attività finanziate dall'articolo 11 del decreto-legge n. 39 del 2009[64], delle quali sono responsabili le amministrazioni di settore[65].

Il programma individua le priorità di intervento, il quadro finanziario, le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione e le modalità di revoca dei finanziamenti, ferme restando le regole gestionali vigenti in relazione alla quota di risorse destinate all'integrazione dei piani di intervento già in essere. All'attuazione del programma possono concorrere risorse già disponibili a legislazione vigente provenienti dal bilancio statale, nonché risorse europee e nazionali della coesione allo scopo destinate (comma 402).

[64] Recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009.

[65] L'articolo 11 del decreto-legge n. 39 del 2009 ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la prevenzione del rischio sismico, volto al finanziamento di interventi per la prevenzione del rischio sismico su tutto il territorio nazionale. Successivamente, la legge n. 234 del 2021, al fine di potenziare le azioni di prevenzione strutturale, su edifici e infrastrutture di interesse strategico per le finalità di protezione civile, e non strutturale, per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza, ha rifinanziato il suddetto Fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 25 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

Si rammenta che il decreto con cui è stato approvato il programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici è stato emanato il 31 luglio 2026. Il programma ripartisce i 285 milioni di euro del Fondo (2024-2028) su tre linee di azione (interventi strutturali di miglioramento, adeguamento o demolizione e ricostruzione, verifiche di vulnerabilità e potenziamento di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 39 del 2009). Per gli interventi strutturali è prevista una procedura in base alla quale ogni Amministrazione centrale trasmette un elenco di massimo 20 interventi, a ciascuno dei quali è attribuito un punteggio in applicazione di specifici criteri; la risultante graduatoria è approvata con un apposito decreto ministeriale. Sono finanziabili le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028, nei limiti delle disponibilità annuali del Fondo. Il mancato espletamento del servizio o la mancata realizzazione del progetto o di parte di esso entro il 31 dicembre 2028 può comportare la revoca, totale o parziale, del finanziamento e le spese sostenute oltre tale data non sono comunque ammissibili.

La norma estende fino al 2030 il profilo temporale degli stanziamenti del Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 400 a 403, della legge di bilancio 2024 senza modificare l'ammontare complessivo delle relative risorse. Queste ultime vengono rimodulate come segue:

- si riduce da 60 a 30 milioni di euro l'ammontare delle risorse previste per gli anni 2027 e 2028 (per complessivi 60 milioni di euro);
- si prevede per gli anni 2029 e 2030 una dotazione di importo pari a 30 milioni di euro annui.

È, altresì, stabilito che entro il 31 marzo 2027 si provvede all'aggiornamento del decreto di approvazione del programma adottato ai sensi del comma 402 della legge di bilancio 2024.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese in conto capitale									
Rimodulazione delle risorse del Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, di cui all'art.1, c. 400, della L. 213/2023 (comma 1)			30,0			30,0			30,0

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Minori spese in conto capitale									
Rimodulazione delle risorse del Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, di cui all'art.1, c. 400, della L. 213/2023 (comma 1)	30,0	30,0							

La relazione tecnica afferma che la disposizione rimodula la dotazione del Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, istituito dall'articolo 1, comma 400, della legge n. 213 del 2023, determinando una diversa articolazione temporale delle risorse già autorizzate a legislazione vigente, senza incrementarne l'ammontare complessivo. In particolare, si riduce da 60 a 30 milioni di euro l'ammontare delle risorse previste per gli anni 2027 e 2028 e si estende la durata del Fondo agli anni 2029 e 2030, prevedendo per tali annualità una dotazione nel medesimo importo di 30 milioni di euro annui.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che la norma in esame estende il profilo temporale degli stanziamenti del Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 400 a 403, della legge di bilancio 2024 senza modificarne l'ammontare complessivo. In particolare, è ridotto da 60 a 30 milioni di euro l'ammontare delle risorse previste per gli anni 2027 e 2028 (per complessivi 60 milioni di euro) ed è prevista una dotazione di importo pari a 30 milioni di euro annui per gli anni 2029 e 2030. È, altresì, stabilito che entro il 31 marzo 2027 si provvede all'aggiornamento del decreto di approvazione del programma adottato ai sensi del comma 402 della predetta legge.*

Al riguardo, considerato che il programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, approvato con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 31 luglio 2026, individua gli interventi finanziabili e le relative modalità di attuazione, andrebbe confermato che la riduzione degli stanziamenti per gli anni 2027 e 2028 non incida su interventi già ammessi a finanziamento o su obbligazioni giuridicamente perfezionate, tenuto conto che, secondo il prospetto riepilogativo, tale riduzione non determina effetti di risparmio in termini di fabbisogno e indebitamento netto nei medesimi esercizi. Andrebbe altresì

confermato che il previsto aggiornamento del programma entro il 31 marzo 2027 consentirà di adeguarne le modalità attuative al nuovo profilo temporale degli stanziamenti.

Articolo 117
(Struttura per la prevenzione antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

La norma introduce il comma 9-*bis* all'articolo 18 del decreto-legge n. 144 del 2026, che autorizzata la spesa di euro 572.212 per il 2027, al fine di assicurare il funzionamento della Struttura per la prevenzione antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 (comma 1).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti									
Risorse per il funzionamento della struttura per la prevenzione antimafia, di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016 (comma 1)	0,6			0,6			0,6		

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riferisce che la quantificazione è effettuata sulla base dell'attuale consistenza del personale in servizio presso la Struttura e delle esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività istituzionali. Attualmente la Struttura, oltre a tre viceprefetti e a un dirigente superiore della Polizia di Stato preposto alla direzione dell'Ufficio analisi interforze istituito presso la medesima Struttura, si avvale di 45 unità di personale di livello non dirigenziale, appartenenti all'Amministrazione civile dell'interno, alle Forze di polizia e alle Forze armate.

Gli oneri finanziari annui relativi alle predette 45 unità di personale, per il triennio 2027-2029 sono così ripartiti:

(euro)

Oneri finanziari annui relativi alle 45 unità di personale (triennio 2027-2029)	
Voce di spesa	**Importo annuo**
Compenso per lavoro straordinario	483.615
Buoni pasto	20.790

Spese per missioni	9.000
Spese di funzionamento	58.807
TOTALE	**572.212**

Sulla base della predetta consistenza di personale, gli oneri finanziari per la copertura delle spese per lavoro straordinario sono quantificati in euro 483.615. Il monte ore complessivo annuo è determinato considerando 45 unità di personale di livello non dirigenziale, per 50 ore mensili e per 11 mesi, cui si applica il costo orario medio, comprensivo degli oneri a carico dello Stato.

(euro)

Quantificazione del compenso per lavoro straordinario		
Monte ore complessivo annuo (45 unità x 50 ore x 11 mesi)	**Costo orario medio (lordo Stato)**	**Importo complessivo lordo Stato**
24.750	19,54	483.615,00

A tali oneri si aggiungono quelli relativi ai buoni pasto, quantificati in euro 20.790 sulla base dell'attuale consistenza del personale e delle presenze utili ai fini dell'erogazione del beneficio. Gli oneri per incarichi di missione relativi a trasferte per la partecipazione a riunioni, incontri, sopralluoghi e attività operative nelle aree interessate sono stimati in euro 9.000, sulla base di una previsione di 20 missioni per ciascun esercizio finanziario e di un costo medio di euro 450 per missione.

(euro)

Previsione spesa per incarichi di missione programmati:			
Tipologia	**Costo medio missione**	**Previsione numero missioni**	**Costo complessivo 12 mesi**
Spese alloggiamento, vitto e viaggio	450,00	20	9.000,00
TOTALE 12 MESI			**9.000,00**

Le spese di missione sono riferite alle attività svolte sul territorio nell'ambito dei compiti attribuiti alla Struttura, comprese quelle connesse agli interventi di ricostruzione e al completamento delle opere infrastrutturali relative ai Giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026. Il costo medio è determinato tenendo conto delle somme rimborsabili per viaggio, vitto e alloggio.

(euro)

Previsione costo medio di n. 1 missione della durata di n. 2 giorni	
Voce	**Costo unitario**
Viaggio A/R	150,00
2 pasti/giorno x 2 giorni	100,00

Albergo x 2 pernottamenti	200,00
TOTALE	**450,00**

Ai predetti oneri si aggiungono quelli relativi alle dotazioni strumentali e agli investimenti sui supporti informatici necessari al funzionamento della Struttura, comprendenti, tra l'altro, materiale informatico, reti, collegamenti, banche dati, arredi e materiale vario d'ufficio, per un importo di euro 58.807.

L'onere complessivo derivante dalla disposizione è pertanto pari a euro 572.212 per il 2027.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame autorizzata la spesa di euro 572.212 per il 2027, per le esigenze di funzionamento della Struttura per la prevenzione antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016. La relazione tecnica fornisce i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione del suddetto importo precisando che la spesa è autorizzata per far fronte agli oneri relativi ai compensi per lavoro straordinario, buoni pasto, spese per missioni e spese di funzionamento riferiti a 45 unità di personale di livello non dirigenziale, appartenenti all'Amministrazione civile dell'interno, alle Forze di polizia e alle Forze armate assegnati alla predetta struttura.*

In proposito non si formulano osservazioni, alla luce dei summenzionati elementi e dati della relazione tecnica che consentono di confermare la quantificazione dell'importo della spesa autorizzata.

Articolo 118
(Fondo per le emergenze nazionali)

La norma prevede che le somme iscritte, nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 che residuano da esercizi precedenti, possono essere utilizzate per le medesime finalità del fondo nel limite massimo di 50 milioni di euro per il 2027, di 100 milioni di euro per il 2028 e di 150 milioni di euro per il 2029, in aggiunta agli stanziamenti di competenza previsti per i medesimi anni (comma 1).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese in conto capitale									

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Utilizzo residui delle annualità precedenti del Fondo emergenze nazionali di cui all'art. 44 del D.lgs. 1/2018 (comma 1)				50,0	100,0	150,0	50,0	100,0	150,0

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riferisce che La disposizione comporta maggiori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 50 milioni di euro per il 2027, 100 milioni di euro per il 2028 e 150 milioni di euro per il 2029.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia preliminarmente che la norma consente, in aggiunta agli stanziamenti del Fondo per le emergenze nazionali previsti per gli anni 2027, 2028 e 2029, l'utilizzo per le medesime finalità delle risorse non assegnate in esercizi precedenti, nel limite di 50 milioni di euro per il 2027, 100 milioni di euro per il 2028 e 150 milioni di euro per il 2029. La relazione tecnica riferisce che la disposizione comporta maggiori oneri di analogo importo in termini di fabbisogno e indebitamento netto. Al riguardo non si formulano osservazioni.*

Articolo 119
(Disposizioni varie in favore delle Regioni)

Normativa vigente. L'articolo 1, commi 727 e 728, della legge n. 207 del 2024, come modificato dall'articolo 1, comma 649, della legge n. 199 del 2025, reca una disciplina transitoria volta a consentire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di mantenere, ai fini dell'applicazione dell'addizionale regionale all'IRPEF, l'articolazione degli scaglioni di reddito prevista prima della riforma dell'IRPEF statale, che ha ridotto da quattro a tre il numero degli scaglioni.

In particolare, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, è prevista la possibilità, per gli anni d'imposta dal 2025 al 2028, di determinare aliquote differenziate dell'addizionale regionale sulla base dei quattro scaglioni di reddito previgenti (comma 727). È inoltre stabilito che, qualora le Regioni e le Province autonome non approvino, entro i termini previsti dalla legislazione statale, una legge di modifica degli scaglioni e delle aliquote, continuino ad applicarsi, per ciascun anno d'imposta del medesimo periodo, gli scaglioni e le aliquote vigenti nell'anno precedente (comma 728).

La disciplina in esame dà continuità a quanto già previsto, per l'anno d'imposta 2024, dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2023, al fine di evitare che la modifica degli scaglioni dell'IRPEF statale comporti

necessariamente un corrispondente adeguamento della struttura dell'addizionale regionale.

Si evidenzia, infine, che alle predette disposizioni non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le norme, in aggiunta a quanto previsto dagli articoli 3, 69, 71, 72, 73, 74 e 75, e fermo quanto previsto dal capo III del titolo XI del presente provvedimento:

- novellando l'articolo 1, commi 727 e 728, della legge n. 207 del 2024, prorogano, per l'esercizio 2029, la possibilità che le regioni e le province autonome, determinino aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito. In mancanza di tale individuazione restano ferme le aliquote vigenti [comma 1, lettera *a)*];
- modificando l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2011, incrementano, di 100 milioni di euro a decorrere dal 2028, il fondo per la erogazione della compartecipazione al gettito IRPEF. Ai fini del riparto delle predette risorse aggiuntive si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri[66], da adottare entro il 30 settembre 2027, che integra il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del suddetto articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2011 [comma 1, lettera *b)*].

In proposito, si ricorda che l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo destinato alle medesime regioni, la cui dotazione annua è pari all'importo della compartecipazione al gettito dell'IRPEF, maggiorato di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti									
Incremento del Fondo per la erogazione della compartecipazione al gettito IRPEF, di cui all'art. 2, c. 3, del D.Lgs. 68/2011		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e, con riferimento alla lettera *a)*, specifica che alla misura, in coerenza con le relazioni tecniche

[66] Sulla base di una proposta formulata dalle Regioni, entro il 30 giugno 2027, in sede di auto-coordinamento e, in assenza della predetta proposta, sulla base delle capacità fiscali, dei costi standard e, ove definiti, dei livelli adeguati di servizio in materia di trasporto pubblico locale.

dei precedenti provvedimenti, non si ascrivono effetti di natura finanziaria rispetto agli attuali livelli di gettito, stante la mera facoltà per le Regioni e le Province autonome di modulare, anche per l'anno 2029, le aliquote in quattro scaglioni, come, peraltro, già disposto fino all'anno 2028 e fermi restando i limiti massimi previsti a legislazione vigente.

Per quanto attiene alla lettera *b)*, si limita, invece, a riferire che la stessa determina maggiori oneri pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che le norme in esame:*

- *novellando l'articolo 1, commi 727 e 728, della legge n. 207 del 2024, prorogano, per l'esercizio 2029, la possibilità che le Regioni e le Province autonome, determinino aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito [comma 1, lettera* a)*];*
- *modificando l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2011, incrementano, di 100 milioni di euro a decorrere dal 2028, il fondo per la erogazione della compartecipazione al gettito IRPEF [comma 1, lettera* b)*].*

Con riferimento alla proroga prevista dalla lettera a), non si formulano osservazioni, considerato, da un lato, che la disposizione si limita a consentire alle Regioni e alle Province autonome di continuare ad applicare, anche per l'anno d'imposta 2029, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'IRPEF sulla base dei quattro scaglioni di reddito previgenti e, dall'altro, che alle disposizioni oggetto di proroga, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Infine, non si formulano osservazioni anche con riferimento all'incremento del fondo per la erogazione della compartecipazione al gettito IRPEF, atteso che l'onere è configurato come limite massimo di spesa.

Articolo 120
(Rifinanziamento del Fondo per l'assistenza ai minori)

La norma incrementa la dotazione del Fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge n. 207 del 2024, nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2027 (comma 1).

La norma, inoltre, sostituendo il successivo comma 761 prevede che, ai fini del riparto Fondo di cui ai precedenti commi 759 e 760, si considerano i fabbisogni standard monetari aggiornati dei comuni delle regioni a statuto

ordinario, nonché dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, individuati sulla base degli ultimi aggiornamenti approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (comma 2).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	2028	2029	2027	2028	2029	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti									
Incremento del Fondo per l'assistenza ai minori, di cui all'art. 1, c. 759, della L. 207/2024 (comma 1)	200,0			200,0			200,0		

La relazione tecnica afferma che il comma 1, prevedendo un incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, determina per l'anno 2027 maggiori oneri pari a 200 milioni di euro.

Il comma 2 concerne i criteri di riparto del Fondo per l'assistenza minori. In particolare, la disposizione risponde alla duplice esigenza di tenere conto dei più recenti aggiornamenti del fabbisogno monetario della funzione sociale e di evitare possibili disallineamenti temporali tra il riparto delle risorse in esame e la pubblicazione annuale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo agli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d-*quinquies)*, della legge n. 232 del 2016, nel quale è riportato il predetto fabbisogno monetario. A tal fine, la disposizione prevede, ai fini del riparto delle risorse in esame, l'utilizzo del fabbisogno monetario aggiornato annualmente e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma in esame incrementa la dotazione del Fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge n. 207 del 2024, nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2027 (comma 1) e individua come parametri per il riparto del Fondo i fabbisogni standard monetari aggiornati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (comma 2).*

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che la norma si limita a incrementare la dotazione di un Fondo e a disciplinarne il riparto.

Articolo 121
(Asili nido)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 496, lettera *b)*, della legge n. 213 del 2023 destina una quota del **Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi** al potenziamento degli asili nido nei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna, per un importo pari a 300 milioni di euro nel 2025, 450 milioni nel 2026 e 1.100 milioni annui nel 2027 e nel 2028. Le risorse sono finalizzate al progressivo raggiungimento, entro il 2027, di un livello minimo di offerta pari al **33 per cento della popolazione di età compresa tra 3 e 36 mesi**, su base locale e considerando anche il servizio privato. Il percorso è articolato in obiettivi di servizio annuali, dando priorità ai territori più svantaggiati.

La norma prevede che le risorse eventualmente eccedenti il perseguimento dell'obiettivo del 33 per cento del livello minimo di offerta pari al 33 per cento della popolazione di età compresa tra 3 e 36 mesi per ciascun comune di cui all'articolo 1, comma 496, lettera *b)*, della legge n. 213 del 2023, come determinate in sede di riparto di cui al sesto periodo della medesima lettera *b)*, sono ripartite, per l'anno 2027, entro il 31 gennaio 2027, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sulla base dei criteri determinati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, tenendo conto dei posti derivanti da interventi edilizi finalizzati alla realizzazione o all'adeguamento di strutture a decorrere dal 2022, anche nei casi di eccedenza del livello di servizio rispetto all'obiettivo del 33 per cento (comma 1).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che il comma 1 disciplina, per l'anno 2027, il riparto delle risorse eccedenti quelle necessarie al perseguimento dell'obiettivo di servizio del 33 per cento per ciascun comune, di cui all'articolo 1, comma 496, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

La progressiva riduzione della popolazione nella fascia di età interessata può consentire il conseguimento del predetto obiettivo con un ammontare di risorse inferiore a quello complessivamente stanziato, determinando la disponibilità di risorse eccedenti.

La disposizione prevede che tali risorse siano ripartite sulla base dei criteri determinati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi. Il criterio demografico consente di distribuire le risorse in modo uniforme, in

rapporto alla popolazione di riferimento, in coerenza con il criterio previsto per il riparto delle risorse del Fondo per l'equità del livello dei servizi destinate al potenziamento degli asili nido.

La realizzazione e l'adeguamento di strutture opera quale criterio correttivo del riparto, anche per i comuni che presentano livelli di servizio superiori all'obiettivo del 33 per cento, al fine di considerare la maggiore capacità di offerta tenendo conto dei posti derivanti da interventi edilizi finalizzati alla realizzazione o all'adeguamento di strutture a decorrere dal 2022.

Il riparto è effettuato, in ogni caso, nel limite delle risorse eccedenti disponibili, come determinate ai sensi della citata lettera *b)*, e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che la norma in esame disciplina, per il 2027, il riparto tra i comuni delle risorse eccedenti quelle necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di copertura del 33 per cento dei servizi di asilo nido, in proporzione alla popolazione tra 3 e 36 mesi e tenendo conto dei posti derivanti da interventi edilizi realizzati a decorrere dal 2022, anche oltre tale obiettivo.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che la norma interviene su un riparto di risorse, senza modificarne l'ammontare complessivo.

Articolo 122
(Integrazione dei compiti del tavolo tecnico di cui all'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2024, n. 207)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 795, della legge di bilancio per il 2025 ha previsto l'istituzione[67], presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un tavolo tecnico composto da due rappresentanti del medesimo Ministero, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), di cui uno in rappresentanza delle città metropolitane, e da un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI) [comma 795, primo periodo].

Il tavolo ha il compito di osservare le grandezze finanziarie dei comuni, delle città metropolitane e delle province interessate dalle nuove regole della *governance* economica europea, nonché di definire percorsi di miglioramento dei processi rilevanti per la gestione finanziaria e contabile, riguardanti la riscossione delle entrate, la valorizzazione del patrimonio, la gestione del fondo anticipazione di liquidità, il limite all'utilizzo dei risultati di amministrazione

[67] Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

degli enti in disavanzo e la più efficiente allocazione delle risorse disponibili [comma 795, secondo periodo].

Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati [comma 795, terzo periodo].

Le norme novellano l'articolo 1, comma 795, della legge di bilancio per il 2025 al fine di ampliare i compiti del tavolo tecnico ivi previsto in materia di finanza locale.

La relazione illustrativa riferisce che le disposizioni di cui trattasi sono volte ad ampliare le funzioni e a rafforzare il ruolo del predetto tavolo tecnico quale sede di monitoraggio, confronto e proposta in materia di finanza locale, con particolare riferimento agli effetti derivanti dall'applicazione delle nuove regole della *governance* economica europea sugli enti territoriali.

In particolare, i compiti del tavolo tecnico sono ridefiniti come segue:

- monitorare (anziché "osservare") l'andamento delle principali[68] grandezze finanziarie dei comuni, delle città metropolitane e delle province interessate dalle nuove regole della *governance* economica europea [comma 1, lettera *a)*, cpv. lettera *a)*];
- individuare e promuovere percorsi di miglioramento dei processi rilevanti per la gestione finanziaria e contabile degli enti locali, precisando che tali processi devono riferirsi "con particolare riferimento" alle finalità elencate dalla norma. A tale elenco di finalità è per altro aggiunto il "potenziamento degli investimenti" [comma 1, lettera *a)*, cpv. lettera *b)*];
- proporre, tenuto conto dei dati del monitoraggio, interventi e misure per migliorare la tempestività dei processi di assegnazione, erogazione e utilizzo delle risorse correnti e in conto capitale, anche formulando proposte di semplificazione delle procedure amministrative e contabili [comma 1, lettera *a)*, cpv. lettera *c)*];
- promuovere iniziative volte a rafforzare lo scambio di informazioni tra le amministrazioni e la capacità amministrativa e gestionale dei singoli enti, anche attraverso la diffusione e la valorizzazione delle migliori pratiche e dei modelli organizzativi più efficaci, al fine di accrescere la qualità della programmazione, della gestione e del monitoraggio delle risorse pubbliche [comma 1, lettera *a)*, cpv. lettera *d)*].

Viene inoltre previsto[69] che, per lo svolgimento delle predette attività, ai lavori del tavolo tecnico possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali competenti nonché di altri enti e organismi pubblici interessati, in relazione alle specifiche materie trattate e

[68] Il riferimento alle grandezze "principali" viene aggiunto dalle norme in esame.

[69] Tramite l'inserimento del comma 795-*bis* all'articolo 1 della citata legge di bilancio per il 2025.

alle esigenze di approfondimento emerse nell'ambito delle attività del medesimo tavolo. È altresì precisato che ai componenti e ai partecipanti ai lavori del menzionato tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati [comma 1, lettera *b)*, cpv. comma 795-*bis*].

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, oltre a descrivere il contenuto delle norme, afferma che le modifiche di cui alla lettera *a)* sono prive di effetti finanziari e intervengono, esclusivamente, sulle attività che il tavolo è chiamato a svolgere. Afferma inoltre che le modifiche di cui alla lettera *b)* non comportano parimenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica essendo previsto espressamente che ai componenti e partecipanti al tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che le norme, novellando l'articolo 1, comma 795, della legge di bilancio per il 2025, ampliano i compiti del tavolo tecnico ivi previsto in materia di finanza locale, in particolare prevedendo che lo stesso, sulla base dei dati di monitoraggio, formuli proposte, interventi e misure per migliorare la tempestività dei processi di assegnazione, erogazione e utilizzo delle risorse correnti e in conto capitale destinate agli enti territoriali e promuova iniziative volte a rafforzare lo scambio di informazioni tra le amministrazioni e la capacità amministrativa e gestionale dei singoli enti.*

Al riguardo, tenuto conto dell'ampliamento dei compiti attribuiti al tavolo tecnico, appare opportuno acquisire elementi di informazione volti a confermare che le ulteriori attività previste dalle norme possano essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, considerato che la relazione tecnica si limita ad affermare l'assenza di effetti finanziari delle modifiche introdotte, evidenziando che queste intervengono esclusivamente sulle competenze del tavolo e che ai componenti e ai partecipanti ai relativi lavori non sono corrisposti compensi o altri emolumenti.

Articolo 123
(Contributo agli enti locali in difficoltà finanziaria)

Le norme, nelle more della conclusione dei lavori del Tavolo tecnico di cui all' articolo 1, comma 645, della legge n. 199 del 2025, istituiscono, nello

stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 al fine di favorire il riequilibrio finanziario e strutturale degli enti locali che si trovano in specifiche condizioni finanziarie[70] e che hanno contratto le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 35 del 2013 e successivi rifinanziamenti e di cui all'articolo 116 del decreto-legge n. 34 del 2020 e successivi rifinanziamenti (comma 1).

Il predetto fondo, da destinarsi prioritariamente al ripiano anche anticipato del disavanzo degli enti che sono in dissesto finanziario[71], e con il rendiconto della gestione ancora da approvare da parte dell'organo straordinario di liquidazione, o in procedura di riequilibrio finanziario[72], alla data del 1° gennaio 2027 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021 e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022 è ripartito con decreto del Ministero dell'interno[73], in proporzione all'importo del disavanzo di amministrazione determinato dal fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, come risultante dal rendiconto 2025 definitivamente approvato e acquisito dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche alla data del 31 maggio 2027. Il contributo non può essere maggiore dell'importo del disavanzo determinato dal fondo anticipazioni di liquidità (comma 2).

Gli enti locali di cui sopra che:

- non hanno correttamente contabilizzato il fondo anticipazioni di liquidità tra le quote accantonate del risultato di amministrazione nel rendiconto 2025 sono autorizzati a riapprovare lo stesso, accantonando nel risultato di amministrazione il fondo anticipazioni di liquidità per un importo pari alle anticipazioni di liquidità contratte e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2025 (comma 3);
- alla data del 31 maggio 2027 non hanno trasmesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche il rendiconto 2025 definitivamente approvato, partecipano al riparto del contributo sulla base dell'importo delle anticipazioni di liquidità contratte e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2025, che costituisce il limite del contributo ammissibile. Il contributo è erogato agli enti del primo periodo solo ad avvenuta trasmissione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche del rendiconto 2025 definitivamente approvato (comma 4).

[70] Come definite al comma 2.

[71] Ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

[72] Ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

[73] Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 giugno 2027.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti									
Istituzione di un fondo per il riequilibrio finanziario e strutturale degli enti locali in difficoltà che hanno fatto ricorso ad anticipazioni di liquidità statali per saldare debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili (comma 1)		200,0	200,0		200,0	200,0		200,0	200,0

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme limitandosi a specificare che la misura determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che le norme in esame istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 destinato a concorrere alla riduzione, anche anticipata, dei disavanzi degli enti in difficoltà finanziarie e che hanno contratto le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 35 del 2013 e successivi rifinanziamenti e di cui all'articolo 116 del decreto-legge n. 34 del 2020 e successivi rifinanziamenti.*

Nello specifico, il fondo è ripartito prioritariamente tra gli enti locali che, alla data del 1° gennaio 2027, si trovano in dissesto finanziario con rendiconto della gestione ancora da approvare da parte dell'organo straordinario di liquidazione, o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nonché tra enti che abbiano sottoscritto, con la Presidenza del Consiglio dei ministri, gli accordi di ripiano straordinario previsti dall'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021 e dall'articolo 43, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022.

Le norme disciplinano altresì le modalità di ripartizione del fondo.

Al riguardo non si non si formulano osservazioni considerato che l'onere è configurato come limite di spesa.

Articolo 124
(Interventi a favore degli enti con difficoltà finanziarie che hanno contratto anticipazioni di liquidità)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 35 del 2013 ha consentito agli enti locali in carenza di liquidità di chiedere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. un'anticipazione per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed

esigibili maturati al 31 dicembre 2012. L'anticipazione è concessa a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 del medesimo articolo. La restituzione avviene con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e interessi, di durata non superiore a 30 anni. Le rate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del medesimo decreto-legge.

L'articolo 116 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha consentito, altresì, agli enti locali, alle regioni e alle province autonome in carenza di liquidità, anche a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, di chiedere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. un'anticipazione per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2019. L'anticipazione è concessa a valere sull'apposita sezione del Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali istituito dall'articolo 115 del medesimo decreto-legge. Le anticipazioni non costituiscono indebitamento e sono restituite con piano di ammortamento a rate costanti di durata non superiore a 30 anni.

Le norme cancellano, dal 1° gennaio 2027, il debito nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 35 del 2013, e successivi rifinanziamenti e di cui all'articolo 116 del decreto-legge n. 34 del 2020, e successivi rifinanziamenti, dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti[74] che presentano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 645, della legge n. 199 del 2025, risultanti dal rendiconto 2025 definitivamente approvato e acquisito dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche[75] alla data del 30 settembre 2026 (comma 1).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 645, della legge n. 199 del 2025, individua i comuni in disavanzo di amministrazione e con incidenza del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2025 non inferiore al 30 per cento del disavanzo complessivo e non inferiore al 30 per cento della somma delle spese correnti e delle spese per rimborso prestiti, e i comuni che hanno applicato l'articolo 16, commi da 6-*ter* a 6-*sexies*, del decreto-legge n. 115 del 2022.

Quanto summenzionato opera esclusivamente per i comuni, che, entro il 1° marzo 2027, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la delibera consiliare concernente l'intenzione di avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e l'impegno:

[74] Ai fini dell'applicazione del presente comma si fa riferimento alla popolazione residente al 1° gennaio 2025, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica.

[75] Di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

a) dal 2027 al 2051, ad applicare, al proprio bilancio, un risultato di amministrazione per l'importo determinato con riferimento al rendiconto 2025 non superiore:
 1) al limite previsto dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, se al 31 dicembre 2025 il risultato di amministrazione di lettera E è negativo;
 2) al risultato di amministrazione di cui alla lettera A, al netto del fondo anticipazioni di liquidità e del fondo crediti di dubbia esigibilità, se al 31 dicembre 2025 il risultato di amministrazione di lettera E è positivo o pari a 0;

b) a versare annualmente all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2027 al 2051, gli importi indicati nel decreto di cui di seguito. Nel 2027, il versamento di cui alla presente lettera è effettuato entro il 30 settembre (comma 2).

Entro il 30 giugno 2027, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze[76], sono individuati gli importi di cui sopra e le modalità con cui i comuni versano al bilancio dello Stato, in misura pari ai minori oneri, per gli stessi, derivanti dall'applicazione della summenzionata cancellazione e sono determinate le modalità di versamento al bilancio dello Stato per la conseguente riassegnazione annuale al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato della parte del contributo corrispondente alla quota capitale delle anticipazioni di liquidità cancellate (comma 3).

I comuni che non rispettano i limiti previsti dalla lettera a) sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto che accerta tale risultato, un importo corrispondente al maggiore utilizzo del risultato di amministrazione applicato in entrata al proprio bilancio. Qualora il versamento di cui al primo periodo non sia effettuato, entro il termine previsto, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati rispettivamente a ciascun comune (comma 4).

Qualora il versamento di cui alla lettera b) non sia effettuato, entro il termine previsto, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati rispettivamente a ciascun comune (comma 5).

Si prevede, infine, che a decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio 2026, per le anticipazioni di liquidità cancellate in attuazione di quanto summenzionato, il fondo anticipazioni di liquidità non sia accantonato nel risultato di amministrazione. Nelle more della trasmissione delle delibere, per i comuni come individuati dal presente articolo è sospeso il pagamento

[76] Previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità fino al 31 maggio 2027 (comma 6).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Minori entrate extratributarie									
Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate dallo Stato a favore dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti che presentano i requisiti di cui all'art. 1, c. 645, della L. 199/2025 - quota interessi (comma 1)	43,7	42,0	40,3						
Maggiori entrate extratributarie									
Versamento compensativo allo Stato, da parte dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti che presentano i requisiti di cui all'art. 1, c. 645, della L. 199/2025, a seguito della cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità (comma 1)	43,7	42,0	40,3						

La relazione tecnica, al fine di dare evidenza degli effetti finanziari derivanti dalla cancellazione del debito nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti che presentano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 645, della legge n. 199 del 2025, rappresenta il relativo piano di ammortamento:

Anno	Quota capitale	Quota interessi	Totale
2027	113.747.387,02	43.718.834,38	157.466.221,40
2028	115.463.010,98	42.003.210,43	157.466.221,41
2029	117.206.858,93	40.259.362,47	157.466.221,40
2030	118.979.427,62	38.486.793,78	157.466.221,40
2031	120.781.223,71	36.684.997,69	157.466.221,40
2032	122.612.762,93	34.853.458,48	157.466.221,41
2033	124.474.570,66	32.991.650,75	157.466.221,41
2034	126.367.182,47	31.099.038,94	157.466.221,41
2035	127.859.304,22	29.175.077,35	157.034.381,57
2036	129.597.604,36	27.226.829,16	156.824.433,52
2037	131.576.596,07	25.247.837,44	156.824.433,51
2038	133.588.480,83	23.235.952,69	156.824.433,52
2039	135.403.982,18	21.190.590,27	156.594.572,45

Anno	Quota capitale	Quota interessi	Totale
2040	137.477.794,35	19.116.778,10	156.594.572,45
2041	139.586.150,26	17.008.422,19	156.594.572,45
2042	141.729.666,09	14.864.906,25	156.594.572,34
2043	142.185.652,56	11.889.442,60	154.075.095,16
2044	119.801.603,99	9.705.792,74	129.507.396,73
2045	92.347.741,37	8.022.623,26	100.370.364,63
2046	85.044.949,90	6.740.825,41	91.785.775,31
2047	86.280.661,83	5.505.113,48	91.785.775,31
2048	87.534.981,70	4.250.793,61	91.785.775,31
2049	88.808.196,13	2.977.579,11	91.785.775,24
2050	51.377.460,00	1.685.180,21	53.062.640,21
2051	50.690.128,69	848.047,18	51.538.175,87
Totale	**2.840.523.378,85**	**528.789.137,97**	**3.369.312.516,82**

La relazione continua specificando che la predetta cancellazione determina pertanto effetti negativi:

- sul saldo netto da finanziare, di importo pari alla quota interessi delle rate che lo Stato non incassa in ciascun esercizio dal 2027 al 2051 (colonna 3). Inoltre, il mancato versamento della quota capitale ha effetti negativi sulla disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;
- sull'indebitamento netto e sul fabbisogno, per effetto dell'ampliamento della capacità di spesa dei comuni beneficiari della norma rispetto all'equilibrio di parte corrente, di importo pari alle rate che non dovranno più pagare (colonna 4), cui si aggiungono gli interessi sul maggiore debito pubblico da emettere per compensare i minori versamenti al Fondo ammortamento titoli di Stato (FATS);
- sull'indebitamento netto e sul fabbisogno, per effetto della eliminazione del Fondo anticipazioni di liquidità (FAL) accantonato nel risultato di amministrazione, che amplia ulteriormente la capacità di spesa dei comuni beneficiari della norma.

In proposito viene chiarito che gli effetti negativi di cui ai punti 1) e 2), sono interamente compensati dalla lettera b) del comma 2 che prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato in ciascun anno dal 2027 al 2051, da parte dei comuni beneficiari della norma, di un importo pari ai minori oneri derivanti dalle rate non più dovute (colonna 4).

La disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato viene ripristinata attraverso la riassegnazione al Fondo della parte del contributo corrispondente alla quota capitale delle anticipazioni di liquidità cancellate.

Gli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica di cui al punto 3), determinati dalla cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, sono limitati dalla lettera a) del comma 2, che pone un tetto all'utilizzo del risultato di amministrazione da parte di ciascun comune, per un importo corrispondente ai limiti previsti all'utilizzo del risultato di amministrazione a legislazione vigente,

determinati sulla base dei rendiconti 2025, comprensivi degli effetti delle anticipazioni di liquidità.

In considerazione delle compensazioni previste dal comma 2, la norma nel suo complesso ha un effetto neutrale sui saldi di finanza pubblica

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame cancellano, dal 1° gennaio 2027, il debito nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 35 del 2013 e all'articolo 116 del decreto-legge n. 34 del 2020 dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti che presentano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 645, della legge n. 199 del 2025. I comuni beneficiari versano annualmente all'entrata del bilancio dello Stato, dal 2027 al 2051, un importo pari ai minori oneri derivanti dalle rate non più dovute. Per limitare gli effetti sui saldi derivanti dall'eliminazione del fondo anticipazioni di liquidità, i medesimi comuni si impegnano ad applicare al proprio bilancio un risultato di amministrazione non superiore a limiti determinati con riferimento al rendiconto 2025.*

A tal proposito si ricorda che una misura analoga è stata introdotta per le regioni dall'articolo 1, commi da 638 a 644, della legge n. 199 del 2025.

Con riferimento alla compensazione tra la cancellazione del debito e i conseguenti versamenti dei comuni, non si formulano osservazioni, preso atto degli elementi riportati dalla relazione tecnica. Si evidenzia, tuttavia, che i dati sono forniti in forma aggregata. Non sono indicati né il numero e la ripartizione dei comuni interessati, né la suddivisione del debito tra le anticipazioni di cui al decreto-legge n. 35 del 2013 e quelle di cui al decreto-legge n. 34 del 2020.

Quanto agli effetti derivanti dall'eliminazione del FAL, la relazione tecnica afferma che essi sono «limitati» dai vincoli previsti dalle disposizioni in esame e conclude che la misura ha nel complesso un effetto neutrale sui saldi di finanza pubblica.

In proposito, andrebbero acquisiti elementi di informazione volti a confermare che tali vincoli siano idonei a neutralizzare integralmente gli effetti finanziari derivanti dal potenziale ampliamento della capacità di spesa dei comuni conseguente all'eliminazione del predetto accantonamento.

Articolo 125
(Utilizzo risorse eccedenti il ripiano annuale del disavanzo)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 567, della legge n. 234 del 2021 prevede che ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700 sia riconosciuto per gli anni 2022-2042 un contributo complessivo di euro 2.670 milioni, di cui 150 milioni di euro nel 2022, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 240 milioni di

euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2042, da ripartire, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente.
Secondo quanto previsto dal comma 572 del predetto articolo 1 della legge n. 234 del 2021, l'erogazione del citato contributo è subordinata alla sottoscrizione di un accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il sindaco, in cui il comune si impegna per tutto il periodo in cui risulta beneficiario del contributo ad assicurare, per ciascun anno, risorse proprie pari ad almeno un quarto del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari, attraverso specifiche misure che garantiscano maggiori entrate.
L'articolo 43, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, prevede altresì che i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia che abbiano registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2020, ridotto dei contributi di cui sopra, eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, entro il 15 ottobre 2022, possano sottoscrivere un accordo per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri, in cui il comune si impegna, per il periodo nel quale è previsto il ripiano del disavanzo, a porre in essere, in tutto o in parte, le citate misure di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021.

Le norme consentono ai comuni che hanno sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei ministri gli accordi per il ripiano del disavanzo, di cui all'articolo 1, comma 567, della legge n. 234 del 2021 e all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, qualora decidano di destinare, in un dato esercizio, risorse proprie superiori alla misura programmata al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari, di imputare, anche al fine di tenere conto del livello delle erogazioni dello Stato e secondo la modulazione ritenuta più opportuna, tali risorse eccedenti al ripiano del disavanzo degli esercizi successivi, fermo restando quanto previsto dai rispettivi accordi. Le risorse eccedenti possono inoltre essere destinate anche a una sola delle componenti del disavanzo complessivo, in deroga a quanto previsto dall'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e specifica che la possibilità di rimodulare il piano di rientro potrebbe portare ad una diminuzione della rata di recupero annuale da applicare al bilancio di previsione; tuttavia, gli effetti negativi sull'indebitamento netto e sul

fabbisogno sono compensati dai limiti dell'applicazione dell'avanzo a cui soggiacciono gli enti in disavanzo, di cui all'articolo 1, commi 897 e 898 della legge n. 145 del 2018.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame consentono agli enti che hanno sottoscritto gli accordi per il riequilibrio finanziario con la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 567, della legge n. 234 del 2021 e all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022 di destinare le risorse eccedenti la misura programmata al ripiano del disavanzo degli esercizi successivi. Le risorse eccedenti possono inoltre essere destinate anche a una sola delle componenti del disavanzo complessivo, in deroga a quanto previsto dall'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.*

La relazione tecnica riconosce che la rimodulazione del piano di rientro potrebbe ridurre la quota annuale di ripiano da iscrivere nel bilancio di previsione. Afferma tuttavia che i conseguenti effetti negativi su indebitamento netto e fabbisogno sono compensati dai limiti all'applicazione dell'avanzo cui soggiacciono gli enti in disavanzo, ai sensi dell'articolo 1, commi 897 e 898, della legge n. 145 del 2018.

In proposito, si ricorda che i citati limiti riguardano l'applicazione al bilancio delle quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione. Essi sono commisurati, tra l'altro, alla quota di disavanzo da recuperare iscritta nel primo esercizio del bilancio di previsione. Una riduzione di tale quota comporta pertanto una corrispondente riduzione del limite. Ne deriva un contenimento della capacità di spesa solo se, e nella misura in cui, l'ente intendesse applicare quote del risultato di amministrazione per importi superiori al limite così ridotto. In caso contrario, il minor ripiano si tradurrebbe in una maggiore spesa non compensata.

Tanto premesso, appare necessario che il Governo fornisca gli elementi di informazione atti a verificare quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'effettiva compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno.

Articolo 126
(Avanzo libero degli enti territoriali)

Le norme recano novelle all'articolo 187 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali[77] (TUEL) nonché all'articolo 42 del decreto

[77] Di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tenuto conto delle conclusioni del tavolo tecnico sugli enti locali di cui all'articolo 1, comma 795, della legge n. 207 del 2024.

legislativo n. 118 del 2011, riguardanti, rispettivamente, la disciplina dell'utilizzo del risultato di amministrazione degli enti locali e delle regioni.

In particolare, con riferimento sia agli enti locali sia alle regioni, le norme:

- ridefiniscono le spese correnti finanziabili con la quota libera dell'avanzo di amministrazione. In luogo delle spese correnti "a carattere non permanente", è consentito il finanziamento delle spese correnti con esclusione di quelle relative al personale a tempo indeterminato, ai contratti di servizio, alle utenze, alle locazioni passive, agli interessi passivi e ai trasferimenti aventi carattere pluriennale [comma 1, lettera *a*), e comma 2, lettera *a*), che modificano, rispettivamente, l'articolo 187, comma 2, secondo periodo, del TUEL e l'articolo 42, comma 6-*bis*, del decreto legislativo n. 118 del 2011];
- consentono di applicare le quote libere del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente. L'applicazione può avvenire in sede di approvazione del bilancio di previsione e delle relative variazioni. La facoltà spetta agli enti che, in ciascun esercizio dell'ultimo triennio rendicontato, abbiano accertato una parte disponibile del risultato di amministrazione pari o superiore a quella stimata, per i medesimi esercizi, nel prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione[78]. L'importo applicabile non può superare il minore valore tra:
 - la parte disponibile risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato, al netto della quota della medesima parte già applicata al bilancio dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione;
 - la parte disponibile risultante dal prospetto del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione in corso di predisposizione [comma 1, lettera *b*), e comma 2, lettera *b*), che introducono i nuovi commi 3-*septies* all'articolo 187 del TUEL e 11-*bis* all'articolo 42 del decreto legislativo n. 118 del 2011];
- escludono da tale facoltà gli enti sanzionati per inadempienze negli obblighi di trasmissione dei dati contabili ai sensi dell'articolo 161, comma 4, del TUEL e delle regioni sanzionate ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 113 del 2016 [comma 1, lettera *b*), e comma 2, lettera *b*), che introducono i nuovi commi 3-

[78] Il raffronto è effettuato tra la parte disponibile del risultato di amministrazione indicata alla lettera *e)* del prospetto dimostrativo allegato al rendiconto, di cui all'articolo 11, comma 4, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e quella risultante dal prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione allegato al bilancio di previsione, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a)*, del medesimo decreto legislativo.

octies all'articolo 187 del TUEL e 11-*ter* all'articolo 42 del decreto legislativo n. 118 del 2011];

- estendono a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente la verifica del risultato di amministrazione presunto qualora il bilancio di previsione impieghi la quota accantonata del risultato di amministrazione presunto oppure la quota libera ai sensi di quanto sopra rappresentato.
 Sono in tal caso effettuati con riferimento al complesso delle entrate e delle spese, e non alle sole voci vincolate, sia la verifica prevista dalla disciplina vigente sia l'aggiornamento del relativo prospetto allegato al bilancio[79].
 La verifica è effettuata anche in occasione delle variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del rendiconto, applicano quote libere del risultato di amministrazione presunto [comma 1, lettera *b*), e comma 2, lettera *b*), che introducono i nuovi commi 3-*novies* all'articolo 187 del TUEL e 11-*quater* all'articolo 42 del decreto legislativo n. 118 del 2011].

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica specifica che:

- le modifiche normative di cui alle lettere *a)* dei commi 1 e 2 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limitano a individuare puntualmente le tipologie di spese correnti che non possono essere finanziate mediante l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione;
- le modifiche recate dalle lettere *b)* dei commi 1 e 2 intervengono su risorse che sono già utilizzabili dagli enti territoriali, secondo la normativa vigente, a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto incide unicamente sulla tempistica di applicazione di risorse già nella disponibilità degli enti.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame, modificano in modo parallelo la disciplina dell'utilizzo della quota libera del risultato di amministrazione degli enti locali (articolo 187 del TUEL) e delle regioni (articolo 42 del decreto legislativo n. 118 del 2011). In particolare, le norme:*

[79] Si tratta della verifica di cui all'articolo 187, comma 3-*quater*, del TUEL e all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo n. 118 del 2011. Per gli enti locali, la verifica estesa a tutte le entrate e le spese è già prevista dal comma 3-sexies dell'articolo 187 per l'utilizzo anticipato degli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente.

- *sostituiscono il riferimento alle spese correnti «a carattere non permanente», finanziabili con la quota libera dell'avanzo, con quello alle spese correnti diverse da quelle relative al personale a tempo indeterminato, ai contratti di servizio, alle utenze, alle locazioni passive, agli interessi passivi e ai trasferimenti pluriennali [comma 1, lettera* a) *e comma 2, lettera* a)*];*
- *consentono l'applicazione della quota libera del risultato di amministrazione presunto già in sede di bilancio di previsione e delle relative variazioni, prima dell'approvazione del rendiconto. La facoltà è riconosciuta agli enti che, in ciascuno degli ultimi tre esercizi rendicontati, abbiano accertato una parte disponibile non inferiore a quella stimata nel prospetto del risultato presunto. Ne sono esclusi gli enti sanzionati per inadempienze negli obblighi di trasmissione dei dati contabili. L'importo applicabile non può superare il minore valore tra la parte disponibile dell'ultimo rendiconto approvato, al netto della quota già applicata, e quella risultante dal prospetto del risultato presunto. In tal caso, la verifica del risultato presunto è estesa a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente [comma 1, lettera* b) *e comma 2, lettera* b)*]*.

Alle norme non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, infatti secondo la relazione tecnica: le lettere a) *si limitano a individuare puntualmente le tipologie di spese correnti non finanziabili con l'avanzo libero; le lettere* b) *incidono unicamente sulla tempistica di applicazione di risorse già nella disponibilità degli enti, utilizzabili a legislazione vigente dopo l'approvazione del rendiconto.*

Al riguardo, con riferimento alle lettere a)*, si osserva che le modifiche non appaiono limitarsi a una mera puntualizzazione. Esse sopprimono il requisito della non permanenza della spesa corrente finanziabile con l'avanzo libero e lo sostituiscono con un elenco di esclusioni. Ne risulta un ampliamento delle fattispecie finanziabili, ricomprendendo eventuali spese correnti di carattere ricorrente non incluse nell'elenco.*

Poiché l'utilizzo dell'avanzo dà luogo a spese prive di corrispondenti entrate dell'esercizio, l'ampliamento potrebbe tradursi in un maggiore effettivo impiego delle risorse disponibili e quindi in effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto. Sul punto si chiede pertanto l'avviso del Governo.

Con riferimento alle lettere b), pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la circostanza che le disposizioni incidono esclusivamente sulla tempistica di applicazione di risorse già nella disponibilità degli enti, andrebbe confermato che la possibilità di applicare anticipatamente al bilancio di previsione quote libere del risultato di amministrazione presunto, prima dell'approvazione del rendiconto, non determini anche un'anticipazione delle relative spese, con conseguenti effetti

sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto non considerati dalla relazione tecnica.

Articolo 127
(Verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 792, della legge n. 207 del 2024 disciplina la verifica annuale del rispetto delle regole di finanza pubblica da parte degli enti territoriali e le conseguenze per gli enti inadempienti.

Nel dettaglio, entro il 30 giugno di ogni anno dal 2026 al 2030, il Ministro dell'economia e delle finanze verifica con decreto, sulla base dei rendiconti trasmessi alla BDAP, se il comparto degli enti territoriali nel suo complesso ha rispettato due obblighi: l'equilibrio di bilancio di cui articolo 1, comma 785, della legge n. 207 del 2024 e l'accantonamento del fondo pari al contributo alla finanza pubblica di cui al comma 789, del medesimo articolo 1 della legge n. 207 del 2024.

Nel caso di mancato rispetto degli obiettivi, determinato come somma algebrica del saldo determinato di cui al comma 785 e dei mancati accantonamenti di cui al comma 789, si individuano gli enti che nell'esercizio precedente non hanno rispettato l'equilibrio di bilancio o non hanno accantonato al Fondo obiettivi di finanza pubblica. Per ciascuno di essi si determina un incremento del fondo, che l'ente deve iscrivere nel bilancio dell'esercizio in corso entro 30 giorni. L'incremento è pari alla somma, in valore assoluto: del saldo negativo di cui al comma 785; della quota di fondo non accantonata rispetto al contributo dovuto.

Le norme, novellando il comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, intervengono sulla disciplina della verifica annuale del rispetto delle regole di finanza pubblica da parte degli enti territoriali e le conseguenze per gli enti inadempienti.

In particolare, sostituendo il secondo e terzo periodo, si prevede che qualora, a livello del comparto degli enti territoriali:

a) non sia conseguito l'equilibrio di bilancio di cui al comma 785, sono individuati gli enti che, nell'esercizio precedente, non hanno rispettato il medesimo equilibrio di bilancio;
b) non sia garantito l'importo complessivo dell'accantonamento al fondo pari al contributo alla finanza pubblica di cui al comma 789, sono individuati gli enti che, nell'esercizio precedente, non hanno effettuato, in tutto o in parte, l'accantonamento al medesimo fondo.

Le norme prevedono, inoltre, che, ai fini della verifica dell'accantonamento del fondo pari al contributo alla finanza pubblica di cui al comma 789, rilevano le informazioni riportate da ciascun ente nella colonna c), relative all'accantonamento "Fondo obiettivi di finanza pubblica" dell'allegato a/1) «Risultato di amministrazione - quote accantonate», allegato al rendiconto trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche [comma 1, lettera *a)*].

Con l'introduzione del comma 792-*bis* al medesimo articolo, si prevede altresì che per gli enti che non abbiano conseguito gli obiettivi di cui sopra venga determinato un incremento del fondo al contributo alla finanza pubblica di cui al comma 789, da iscrivere nel bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo a quello oggetto di verifica[80]. Tale incremento è pari alla somma, in valore assoluto, del saldo negativo di cui al comma 785 e dell'ammontare del mancato accantonamento, totale o parziale, al fondo rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica, registrati nell'esercizio oggetto di verifica.

L'incremento del fondo si applica anche nel caso in cui il comparto non abbia conseguito uno solo degli obiettivi di cui sopra [comma 1, lettera *b)*].

La relazione illustrativa riferisce che l'obiettivo della misura è quello di rafforzare il meccanismo di presidio degli equilibri di finanza pubblica responsabilizzando i singoli enti territoriali alla luce delle verifiche effettuate nell'esercizio 2026 con riferimento ai dati dei rendiconti relativi all'esercizio 2025 (decreto Ministero dell'economia e delle finanze 17 luglio 2026). In particolare, le verifiche condotte sui dati contabili dell'esercizio 2025 hanno evidenziato che il mancato rispetto dell'equilibrio di bilancio, ha riguardato 186 enti su un totale di 7.092, pari al 2,6 per cento del complesso degli enti monitorati, per un importo complessivo di circa 64 milioni di euro. Tale risultato negativo risulta ampiamente compensato dagli enti che hanno registrato un saldo positivo di equilibrio di bilancio, pari a 6.906 enti, per un ammontare complessivo di 15.537 milioni di euro. Con riferimento, invece, al mancato accantonamento al Fondo obiettivi di finanza pubblica, risultano inadempienti 414 enti locali, di cui 5 province e città metropolitane e 409 comuni, a fronte di un totale di 6.226 enti interessati dalla disciplina (6.114 comuni, 91 province e città metropolitane e 21 regioni). In termini percentuali, il 6,6 per cento degli enti non ha provveduto a effettuare correttamente l'accantonamento prescritto, per un importo complessivo pari a euro 4.758.911.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che le norme in esame, novellando il comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, nonché inserendo il comma 792-bis al medesimo articolo, intervengono sul meccanismo di verifica del rispetto dell'equilibrio di*

[80] L'iscrizione avviene entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che verifica il rispetto degli obblighi di finanza pubblica a livello di comparto degli enti territoriali di cui al comma 792.

bilancio e dell'accantonamento al Fondo obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali al fine di precisare le modalità di accertamento degli obblighi di accantonamento al predetto Fondo e di definire le conseguenze applicabili nei casi di mancato conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente.

Con riferimento a queste ultime, rispetto alla legislazione vigente, in base alla quale la verifica a livello di comparto cumula i risultati degli equilibri con quelli degli accantonamenti, le novelle introdotte prevedono ora che la sanzione ai singoli enti inadempienti si applichi anche se il comparto non ha conseguito uno solo degli obiettivi summenzionati.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che le disposizioni in esame rafforzano il meccanismo correttivo previsto dalla legislazione vigente per il mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali, consentendone l'applicazione anche nel caso in cui, a livello di comparto, non sia conseguito uno solo degli obiettivi previsti.

Articolo 128
(Alleggerimento delle modalità del contributo alla finanza pubblica)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 527, della legge n. 213 del 2023 prevede, tra l'altro, che le regioni a statuto ordinario assicurino per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro.

Il comma 533 del citato articolo prevede che i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurino, altresì, un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane.

Infine, il comma 535 dispone le modalità di contabilizzazione e di versamento del contributo di cui al comma 533.

Le norme, novellando l'articolo 1, commi 527 e 535, della legge n. 213 del 2023, prevedono che i contributi alla finanza pubblica da parte delle regioni a statuto ordinario e dei comuni, province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna ivi previsti siano disciplinati secondo le disposizioni di cui ai commi da 789 a 794 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024.

Si ricorda che i commi da 789 a 794 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 prevedono che le amministrazioni territoriali iscrivano nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione, un fondo, con una dotazione pari al contributo annuale alla finanza

pubblica di cui ai commi da 786 a 788 del medesimo dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024.

Alla fine di ciascun esercizio, il citato fondo, per gli enti in situazione di disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente, costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, in misura aggiuntiva rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione. Per gli enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito.

In altre parole, come riferito dalla **relazione illustrativa**, in luogo dell'attuale meccanismo basato sulla trattenuta delle risorse attribuite agli enti, il concorso alla finanza pubblica viene assolto attraverso l'accantonamento in bilancio di un fondo di pari importo.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti									
Modifiche alle modalità di partecipazione delle Regioni al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica [comma 1, lettera a)]					11,0	84,0		11,0	84,0
Modifiche alle modalità di partecipazione degli Enti locali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica [comma 1, lettera b)]					14,0	95,0		14,0	95,0
Minori entrate extratributarie									
Modifiche alle modalità di partecipazione delle Regioni al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica - riduzione del versamento all'entrata [comma 1, lettera a)]	350,0	350,0							
Modifiche alle modalità di partecipazione degli Enti locali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica - riduzione del versamento all'entrata [comma 1, lettera b)]	250,0	250,0							

La relazione tecnica specifica che la misura comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, a causa

delle minori entrate derivanti dal mancato versamento al bilancio dello Stato in misura pari complessivamente a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Le somme accantonate nel fondo possono essere utilizzate dagli enti in:

a) disavanzo: per il ripiano anticipato del disavanzo (per le regioni e le province autonome il disavanzo è considerato al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto);

b) avanzo: per investimenti.

Con riferimento agli enti di cui al comma 1, lettera a), si prevede che quanto disposto non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al contrario, con riferimento agli enti di cui al comma 1, lettera b), l'intervento comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in misura pari a 25 milioni di euro per il 2028, 179 milioni di euro per il 2029, 352 milioni di euro per il 2030, 311 milioni di euro per il 2031, 145 milioni di euro per il 2032, 34 milioni di euro per il 2033 e 3 milioni di euro per il 2034.

La stima degli effetti di cui alla disposizione in esame è stata effettuata tenendo conto, per ciascun ente, delle informazioni relative ai rendiconti per l'anno 2025, ovvero ultimo rendiconto disponibile, trasmesse alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-Bilanci Armonizzati). In particolare, per gli enti in avanzo si è ipotizzato l'utilizzo delle risorse vincolate per investimenti di medie dimensioni con un orizzonte temporale di spesa di 5 anni, sulla base dei SAL. Per le regioni si è tenuto conto del rilevante peso degli investimenti indiretti (trasferimenti a enti del territorio) e, di conseguenza, dei tempi di assegnazione delle risorse.

Di seguito il dettaglio degli oneri in milioni di euro per sotto-comparto e totale.

(milioni di euro)

	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**Totale**
Comuni									
Saldo netto da finanziare	200	200							**400**
Fabbisogno	-	11	73	121	83	27	3	-	**318**
Indebitamento netto	-	11	73	121	83	27	3	-	**318**
Province e città metropolitane									
Saldo netto da finanziare	50	50							**100**
Fabbisogno	-	3	22	37	25	8	1	-	**96**
Indebitamento netto	-	3	22	37	25	8	1	-	**96**
Regioni a statuto ordinario									
Saldo netto da finanziare	350	350							**700**
Fabbisogno	-	11	84	194	203	110	30	3	**635**
Indebitamento netto	-	11	84	194	203	110	30	3	**635**
Totale enti territoriali									
Saldo netto da finanziare	**600**	**600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.200**
Fabbisogno	**-**	**25**	**179**	**352**	**311**	**145**	**34**	**3**	**1.049**
Indebitamento netto	**-**	**25**	**179**	**352**	**311**	**145**	**34**	**3**	**1.049**

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che le norme in esame, novellando l'articolo 1, commi 527 e 535, della legge n. 213*

del 2023, prevedono che i contributi alla finanza pubblica da parte delle regioni a statuto ordinario e dei comuni, province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna ivi previsti siano disciplinati secondo le disposizioni di cui ai commi da 789 a 794 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024.

Come riferito dalla relazione illustrativa, le predette disposizioni, prevedono che il concorso alla finanza pubblica venga assolto attraverso l'accantonamento in bilancio di un fondo di pari importo in luogo del meccanismo basato sulla trattenuta delle risorse attribuite agli enti.

Mentre gli enti in disavanzo possono utilizzare le somme accantonate nel fondo per il ripiano anticipato del disavanzo, per gli enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti.

In proposito, la relazione tecnica riferisce che dalla misura in parola derivano effetti negativi per la finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, pari complessivamente a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 a causa delle minori entrate derivanti dal mancato versamento al bilancio dello Stato del contributo alla finanza pubblica degli enti territoriali (350 milioni annui a carico delle regioni a statuto ordinario e 250 milioni annui a carico degli enti locali).

Poiché le disposizioni consentono agli enti che non siano in disavanzo di utilizzare tali risorse per finalità di investimento, la medesima relazione stima altresì effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto pari a 25 milioni di euro per il 2028, 179 milioni di euro per il 2029, 352 milioni di euro per il 2030, 311 milioni di euro per il 2031, 145 milioni di euro per il 2032, 34 milioni di euro per il 2033 e 3 milioni di euro per il 2034.

Al riguardo, preso atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, non si formulano osservazioni.

Si evidenzia, che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari classifica gli effetti sui saldi di finanza pubblica, in termini di fabbisogno e indebitamento, come «Maggiori spese correnti», tuttavia poiché finalizzati ad investimenti da parte degli enti territoriali tali voci sarebbero piuttosto da classificare come «Maggiori spese in conto capitale».

Articolo 129
(Misure volte alla tutela degli obiettivi di finanza pubblica)

Le norme, novellando l'articolo 3, della legge n. 350 del 2003, l'articolo 6 del decreto legislativo n. 49 del 2012 e l'articolo 18-*bis* della legge n. 84

del 1994, prevedono che per gli enti territoriali[81], le università e le autorità di sistema portuale costituiscano indebitamento i contratti, relativi a opere e lavori, di partenariato pubblico privato e di concessione[82]. Le amministrazioni interessate modificano le scritture contabili per le operazioni di cui sopra sulla base delle decisioni Eurostat che le riconducono al di fuori del debito della Pubblica Amministrazione di cui è dato conto nel portale per il monitoraggio delle operazioni di partenariato pubblico privato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (commi 1, 3 e 5).

Quanto rappresentato si applica alle operazioni perfezionate a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento (comma 2, 4 e 6).

Si prevede inoltre che le Amministrazioni centrali dello Stato e le rispettive società *in house* richiedano un parere obbligatorio, limitatamente ai profili di rilievo per le classificazioni Eurostat, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per i progetti di partenariato pubblico privato e di concessione[83].

Il suddetto parere deve essere richiesto antecedentemente alla pubblicazione del bando di gara o, nelle procedure di finanza di progetto ad iniziativa privata, antecedentemente alla approvazione della proposta. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 (comma 7).

Fermi restando gli obblighi previsti a legislazione vigente, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può richiedere ai soggetti concessionari ulteriori elementi necessari al monitoraggio del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (comma 8).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che le norme in esame, novellando l'articolo 3, della legge n. 350 del 2003, l'articolo 6 del decreto legislativo n. 49 del 2012 e l'articolo 18-*bis *della legge n. 84 del 1994, prevedono che per gli enti territoriali[84], le università e le autorità di sistema portuale costituiscano indebitamento i contratti,*

[81] Nello specifico, si tratta: delle regioni a statuto ordinario, degli enti locali, delle aziende e degli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera *b)*, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

[82] Di cui al libro IV del decreto legislativo n. 36 del 2023.

[83] Di cui al libro IV del decreto legislativo n. 36 del 2023.

[84] Nello specifico, si tratta: delle regioni a statuto ordinario, degli enti locali, delle aziende e degli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera *b)*, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

relativi a opere e lavori, di partenariato pubblico privato e di concessione[85]*. Le amministrazioni interessate modificano le scritture contabili relative alle predette operazioni sulla base delle decisioni Eurostat che ne dispongono la classificazione al di fuori del debito della pubblica amministrazione (commi 1, 3 e 5).*

Quanto rappresentato si applica alle operazioni perfezionate a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento (comma 2, 4 e 6).

Si prevede inoltre che le Amministrazioni centrali dello Stato e le rispettive società in house *richiedano un parere obbligatorio, limitatamente ai profili di rilievo per le classificazioni Eurostat, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per i progetti di partenariato pubblico privato e di concessione*[86] *(comma 7).*

Fermi restando gli obblighi previsti a legislazione vigente, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può richiedere ai soggetti concessionari ulteriori elementi necessari al monitoraggio del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (comma 8).

Con riferimento all'introduzione di una ulteriore voce di indebitamento nell'ambito dei bilanci di determinate amministrazioni non si formulano osservazioni considerato che quanto previsto si applicherà soltanto ad operazioni future.

Non si formulano altresì osservazioni sulle restanti disposizioni atteso che quanto previsto appare rientrare tra le attività istituzionali che il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria già svolge a legislazione vigente.

Articolo 130
(Aggiornamento dei limiti di cassa del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 750, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026), stabilisce che ferme restando le dotazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, previste a legislazione vigente, in termini di competenza e residui, i trasferimenti di cassa a valere sul predetto Fondo a favore della contabilità di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, possono essere disposti, con riferimento alle programmazioni 2021-2027 e precedenti, entro l'importo di 7.134 milioni di euro per l'anno 2026, 8.684 milioni di euro per l'anno 2027, 8.954 milioni di euro per l'anno 2028, 8.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034, 8.000 milioni di euro per l'anno 2035,

[85] Di cui al libro IV del decreto legislativo n. 36 del 2023.
[86] Di cui al libro IV del decreto legislativo n. 36 del 2023.

3.300 milioni di euro per l'anno 2036, 2.300 milioni di euro per l'anno 2037, 1.700 milioni di euro per l'anno 2038 e 835 milioni di euro per l'anno 2039.

Il comma 751 prevede, entro sei mesi, la ricognizione dei profili finanziari annuali di cassa delle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Le norme rideterminano i limiti di cassa del Fondo per lo sviluppo e la coesione[87] in 8.642 milioni di euro per l'anno 2027, 9.251,4 milioni di euro per l'anno 2028, 9.197,5 milioni di euro per l'anno 2029, 9.097,5 milioni di euro per l'anno 2030, 8.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, 8.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, 7.400 milioni di euro per l'anno 2035, 3.300 milioni di euro per l'anno 2036, 2.300 milioni di euro per l'anno 2037, 500 milioni di euro per l'anno 2038 e 501,65 milioni di euro per l'anno 2039.

La rideterminazione è volta ad incrementare i predetti limiti di 300 milioni di euro nell'anno 2028, 700 milioni di euro nell'anno 2029 e di 600 milioni di euro per l'anno 2030, e a tener conto di quanto disposto dall'articolo 28, commi 3-*bis* e 3-*ter* del decreto-legge n. 19 del 2026, dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2026, dall'articolo 1-*septies*, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 63 del 2026, dall'articolo 15-*bis*, comma 4, lettera *b)*, del decreto-legge n. 107 del 2026.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese in conto capitale									
Adeguamento dei limiti di cassa del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) (comma 1)					300,0	700,0		300,0	700,0

La relazione tecnica specifica che con l'articolo 1, comma 750, della legge n. 199 del 2025 sono stati definiti i limiti massimi dei trasferimenti di cassa a valere sul fondo sviluppo e coesione (FSC), con riferimento alle programmazioni 2021-2027 e precedenti.

Gli adeguamenti agli stanziamenti di cassa del FSC previsti dalle norme in esame sono il risultato dell'attività istruttoria svolta in collaborazione con le amministrazioni titolari dei programmi finanziati dal FSC sulla base di quanto previsto dal comma 751 della predetta legge n. 199 del 2025 e danno evidenza delle norme che, nel corso del 2026, hanno disposto riduzioni degli stanziamenti, in termini di competenza e cassa, del medesimo fondo. Si registra un incremento complessivo, nel 2028-2030, di 1.600 milioni, con

[87] Di cui all'articolo 1, comma 750, della legge n. 199 del 2025.

conseguenti corrispondenti effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica e, negli anni successivi un adeguamento degli stanziamenti per garantire la coerenza dei limiti di spesa alla cosiddetta massa spendibile (somme di competenza e residui).

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che le norme in esame rideterminano i limiti di cassa del Fondo per lo sviluppo e la coesione*[88] *in 8.642 milioni di euro per l'anno 2027, 9.251,4 milioni di euro per l'anno 2028, 9.197,5 milioni di euro per l'anno 2029, 9.097,5 milioni di euro per l'anno 2030, 8.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, 8.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, 7.400 milioni di euro per l'anno 2035, 3.300 milioni di euro per l'anno 2036, 2.300 milioni di euro per l'anno 2037, 500 milioni di euro per l'anno 2038 e 501,65 milioni di euro per l'anno 2039.*

La rideterminazione è volta ad incrementare i predetti limiti di 300 milioni di euro nell'anno 2028, 700 milioni di euro nell'anno 2029 e di 600 milioni di euro per l'anno 2030, e a tener conto di quanto disposto dall'articolo 28, commi 3-*bis* e 3-*ter* del decreto-legge n. 19 del 2026, dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2026, dall'articolo 1-*septies*, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 63 del 2026, dall'articolo 15-*bis*, comma 4, lettera *b)*, del decreto-legge n. 107 del 2026.

Al riguardo si rileva che il raffronto tra i limiti rideterminati e quelli originariamente fissati dal comma 750 evidenzia variazioni non limitate al triennio 2028-2030: una riduzione di 42 milioni di euro nel 2027 e riduzioni per complessivi 3.133,35 milioni nel periodo 2033-2039, a fronte di un incremento netto di circa 1.592 milioni nel periodo 2028-2030. Nel complesso del periodo 2027-2039 i limiti di cassa si riducono di circa 1.583 milioni.

Si ricorda, infatti, che l'articolo 1, comma 750, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026), fissa i trasferimenti di cassa a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione entro l'importo di 7.134 milioni di euro per l'anno 2026, 8.684 milioni di euro per l'anno 2027, 8.954 milioni di euro per l'anno 2028, 8.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034, 8.000 milioni di euro per l'anno 2035, 3.300 milioni di euro per l'anno 2036, 2.300 milioni di euro per l'anno 2037, 1.700 milioni di euro per l'anno 2038 e 835 milioni di euro per l'anno 2039.

La relazione tecnica attribuisce tali variazioni, in termini generali, al recepimento delle riduzioni disposte da decreti-legge emanati nel corso del 2026 e all'adeguamento dei limiti alla massa spendibile del Fondo, senza fornirne la scomposizione. Andrebbe pertanto fornito, per ciascun anno, il dettaglio delle variazioni rispetto al limite originario, distinguendo: gli effetti delle disposizioni richiamate dalle norme, che si presume già scontati nei relativi prospetti riepilogativi; l'incremento disposto per il periodo 2028-2030; le riduzioni operate negli anni successivi.

[88] Di cui all'articolo 1, comma 750, della legge n. 199 del 2025.

Andrebbe inoltre chiarito in quale misura la riduzione dei limiti di cassa prevista per gli esercizi successivi al 2030 sia riconducibile alla diminuzione della massa spendibile del Fondo conseguente all'anticipazione dei trasferimenti di cassa nel triennio 2028-2030, ovvero alle riduzioni degli stanziamenti disposte dai provvedimenti legislativi intervenuti nel corso del 2026.

Andrebbero altresì acquisiti chiarimenti in merito agli effetti ascritti alle disposizioni in termini di indebitamento netto, di importo pari a quelli previsti in termini di fabbisogno negli anni 2028 e 2029, considerato che l'incremento dei limiti di cassa riguarda i trasferimenti alla contabilità di tesoreria del Fondo di rotazione, mentre gli effetti sul predetto saldo dipendono dall'effettiva realizzazione delle spese finanziate.

Articolo 131
(Interventi in materia di livelli essenziali delle prestazioni)

Normativa vigente. L'articolo 1, commi da 498 a 501, della legge di bilancio per il 2024 disciplina una procedura speciale per il mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio assegnati ai comuni. In particolare, il comma 498 prevede che, entro trenta giorni dalla presa visione delle certificazioni, SOSE[89] inviti il comune inadempiente a provvedere o a giustificare il mancato raggiungimento degli obiettivi entro i successivi trenta giorni. In caso di persistente inadempimento, il comma 499 prevede che il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, nomini un commissario, individuato nel sindaco *pro tempore*, tenuto a provvedere entro ulteriori trenta giorni alla trasmissione della certificazione e ad attivarsi per garantire il raggiungimento degli obiettivi. Qualora l'inadempimento persista, è prevista la nomina di un commissario su designazione del prefetto.

L'articolo 1, comma 703, della legge di bilancio per il 2026 ha previsto l'applicazione della predetta procedura anche al mancato raggiungimento, a decorrere dal 2027, degli obiettivi relativi ai livelli essenziali delle prestazioni sociali, individuati sulla base dei livelli di spesa di riferimento per ciascun ambito territoriale sociale (ATS). Più in generale, si ricorda che i commi da 699 a 705 del medesimo articolo 1 disciplinano il sistema di garanzia dei LEP nel settore sociale, mentre i commi da 706 a 711 riguardano il LEP in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni e degli studenti con disabilità.

Le norme novellano alcuni profili della disciplina recata dalla legge di bilancio per il 2026 in materia di livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nel settore dell'assistenza. In particolare:

[89] Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.

- in materia di poteri sostitutivi in caso di mancato conseguimento degli obiettivi relativi ai LEP nel settore sociale, individuati sulla base dei livelli di spesa di riferimento per ciascun ambito territoriale sociale (ATS), sostituiscono la procedura di cui all'articolo 1, commi da 498 a 501, della legge di bilancio per il 2024 (la cui applicazione è stata prevista dall'articolo 1, comma 703, della legge di bilancio per il 2026) con il richiamo alla disciplina generale prevista dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 [comma 1, lettera *a)*];

 Si segnala che l'articolo 134, comma 5, del provvedimento in esame fa comunque salva l'applicazione della procedura speciale di cui all'articolo 1, commi da 498 a 501, della legge n. 213 del 2023 (*cfr. infra*).
- in relazione al concorso delle amministrazioni regionali e locali ai fini dell'attuazione del LEP sociale e del LEP in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva, precisano che lo stesso, nelle more della completa attuazione del decreto legislativo n. 68 del 2011[90], si realizza mediante la programmazione e l'utilizzo delle risorse trasferite e di quelle disponibili a legislazione vigente iscritte nei rispettivi bilanci per le medesime finalità (in luogo del generico richiamo alle risorse disponibili a legislazione vigente, di cui ai commi 705 e 711 del medesimo articolo 1 della legge di bilancio per il 2026) [comma 1, lettere *b)* e *d)*];
- prevedono che al registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 708, della medesima legge di bilancio per il 2026 acceda anche il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato — Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, anche tramite SOGEI [comma 1, lettera *c)*].

 Si ricorda che il comma 708 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2026 prevede che, entro il 31 dicembre 2027, il registro nazionale, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, sia alimentato attraverso il Sistema informativo dell'istruzione (SIDI), utilizzando i dati dei piani educativi individualizzati (PEI) già trasmessi dalle istituzioni scolastiche. Il registro è finalizzato alla rilevazione del fabbisogno territoriale aggregato di assistenza

[90] Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario (cosiddetto "Federalismo fiscale regionale").

all'autonomia e alla comunicazione degli studenti con disabilità, con riferimento alle ore di assistenza prestate e agli utenti assistiti. Un decreto interministeriale definisce le modalità di accesso, condivisione e utilizzo dei dati, nonché le tipologie di informazioni necessarie alla quantificazione del fabbisogno.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica riferisce che le disposizioni in esame sono finalizzate ad apportare alcune modifiche alla disciplina dei livelli essenziali delle prestazioni relativi all'assistenza di cui all'articolo 1, commi da 699 a 711, della legge di bilancio per il 2026. In particolare, si incide:

- sulle modalità di attuazione del potere sostitutivo nel caso in cui, a seguito del monitoraggio, ai fini del raggiungimento del LEP sociale, inteso quale livello di spesa di riferimento per ogni ATS, risulti, per ciascuno degli anni 2027 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati [comma 1, lettera *a)*];
- sul concorso delle amministrazioni regionali e locali, ai fini dell'attuazione del LEP sociale e del LEP in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva [comma 1, lettere *b)* e *d)*];
- sull'accesso al registro nazionale per la definizione del PEI del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, anche tramite SOGEI [comma 1, lettera *c)*].

La relazione tecnica afferma sul punto che le disposizioni non determinano effetti finanziari negativi. In particolare, precisa che la lettera *c)* non comporta maggiori oneri, in quanto l'accesso al registro sarà effettuato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia che le norme novellano alcuni profili della disciplina recata dalla legge di bilancio per il 2026 in materia di livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nel settore dell'assistenza. In particolare:*

- *sostituiscono, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi relativi ai LEP nel settore sociale, il rinvio alla procedura speciale di cui all'articolo 1, commi da 498 a 501, della legge di bilancio per il 2024 con il richiamo alla disciplina generale dei poteri sostitutivi prevista dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 [comma 1, lettera* a)*];*

 Si ricorda che l'applicazione della predetta procedura speciale al mancato raggiungimento degli obiettivi relativi ai LEP nel settore sociale, individuati

sulla base dei livelli di spesa di riferimento per ciascun ambito territoriale sociale (ATS), era stata prevista dall'articolo 1, comma 703, della legge di bilancio per il 2026, novellato dalle norme in esame.

- *precisano che le amministrazioni regionali e locali concorrono all'attuazione dei LEP nel settore sociale e degli interventi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni e degli studenti con disabilità mediante la programmazione e l'utilizzo delle risorse trasferite e di quelle disponibili a legislazione vigente iscritte nei rispettivi bilanci per le medesime finalità [comma 1, lettere* b) *e* d)*];*
- *estendono alla Commissione tecnica per i fabbisogni* standard*, anche tramite Sogei, l'accesso al registro nazionale destinato alla rilevazione del fabbisogno territoriale di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni e degli studenti con disabilità di cui all'articolo 1, comma 708, della legge di bilancio per il 2026 [comma 1, lettera* c)*]*.

Al riguardo, con riferimento alla lettera a) del comma 1, andrebbero acquisiti chiarimenti circa l'idoneità della disciplina generale dei poteri sostitutivi a garantire il conseguimento degli obiettivi di spesa relativi ai LEP sociali, tenuto conto, da un lato, che tali obiettivi sono riferiti agli ambiti territoriali sociali, che possono comprendere più comuni, e, dall'altro, che la procedura speciale attualmente richiamata prevede termini specifici per l'attivazione degli interventi sostitutivi, non contemplati dalla disciplina generale.

Non si formulano osservazioni, invece, sulle restanti disposizioni, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito all'assenza di effetti finanziari negativi, con particolare riguardo alla possibilità di assicurare l'accesso al registro nazionale da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard*, anche tramite Sogei, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.*

Articolo 132
(Ipotesi tecniche di supporto alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 29, della legge di stabilità 2016 ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, con il compito di analizzare e valutare le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali, nell'ambito dell'attuazione del federalismo fiscale. La Commissione, composta da rappresentanti delle amministrazioni statali e territoriali, svolge funzioni tecniche connesse alla determinazione dei fabbisogni standard e ai meccanismi perequativi. Il successivo comma 29-*bis* prevede

inoltre che essa presenti, con cadenza biennale, una relazione alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, con particolare riferimento alle ipotesi tecniche inerenti alla determinazione dei LEP e al funzionamento dello schema perequativo. Ai sensi del comma 30, la Commissione opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, e ai suoi componenti non sono corrisposti compensi, indennità o rimborsi di spese.
L'articolo 1, commi 701, 702 e 710, della legge di bilancio per il 2026 ha inoltre previsto il coinvolgimento della Commissione nella determinazione dei livelli di spesa di riferimento per gli ambiti territoriali sociali e dei criteri e obiettivi delle relative prestazioni, nonché nei sistemi di monitoraggio e nella ripartizione delle risorse destinate all'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni e degli studenti con disabilità.

Le norme, al fine di assicurare l'unitarietà metodologica, la coerenza e la comparabilità delle analisi necessarie alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, prevedono che le amministrazioni di settore si avvalgano della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), a partire dalla fase di avvio dei procedimenti di definizione o aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni. A tale fine, la Commissione formula le ipotesi tecniche e metodologiche funzionali all'individuazione dei LEP (comma 1).

Le ipotesi tecniche di cui al precedente comma comprendono, anche ai fini della predisposizione degli schemi degli atti normativi e amministrativi diretti alla determinazione o all'aggiornamento dei LEP:

- la ricognizione delle funzioni e delle prestazioni riconducibili ai diritti civili e sociali da garantire in tutto il territorio nazionale nello specifico settore considerato [comma 2, lettera *a)*];
- l'individuazione degli indicatori e degli *standard* di riferimento nonché dei parametri, delle soglie e delle relative metodologie di misurazione [comma 2, lettera *b)*];
- la definizione dei criteri e delle metodologie per la stima dei fabbisogni *standard* e dei costi *standard* funzionali all'erogazione delle prestazioni [comma 2, lettera *c)*];
- la verifica della disponibilità, della qualità e dell'interoperabilità delle basi informative necessarie al monitoraggio e alla quantificazione dei fabbisogni [comma 2, lettera *d)*].

Nell'esercizio delle citate funzioni, la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* opera in raccordo con le amministrazioni di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze e può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di analisi e di elaborazione, del supporto tecnico e specialistico di Sogei S.p.A. Per le medesime finalità la Commissione può attivare forme

di collaborazione con enti e organismi pubblici dotati di competenze statistiche, economiche, finanziarie e territoriali, nel rispetto delle loro attribuzioni istituzionali (comma 3).

Per le finalità di cui al presente articolo nonché per l'esercizio delle funzioni consultive, istruttorie e di supporto tecnico per l'attuazione del federalismo fiscale, con particolare riferimento ai fabbisogni e costi *standard*, alle capacità fiscali, alla perequazione e ai relativi sistemi di monitoraggio e valutazione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituito un ufficio dirigenziale di livello non generale, di supporto alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, con corrispondente incremento della dotazione organica di un posto di dirigente di seconda fascia. A tale fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per il biennio 2027-2028, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un dirigente di seconda fascia, mediante l'indizione di un concorso pubblico, l'attivazione di una procedura di mobilità volontaria o lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici anche di altre amministrazioni pubbliche. Il Ministero dell'economia e delle finanze può conferire un incarico dirigenziale di livello non generale anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze è adeguato alle disposizioni del presente comma.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 176.045 per l'anno 2027 e di euro 186.432 annui a decorrere dall'anno 2028 (comma 4).

Ferme restando le funzioni previste dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 111 del 2023[91] e dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 62 del 2024[92], il contingente di personale di cui all'articolo 1, comma 800, della legge di bilancio per il 2023, svolge, fino al 31 dicembre 2027, funzioni di supporto all'attività istruttoria per la definizione e l'aggiornamento dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*, nonché all'attività di monitoraggio e di verifica dell'erogazione dei medesimi LEP, anche con riferimento ai LEP di cui ai commi da 699 a 714 della legge di bilancio per il 2026, e alle attività previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 68 del 2011[93].

Si ricorda che l'articolo 1, comma 800, della legge di bilancio per il 2023 ha previsto un contingente di dodici unità di personale, composto da un dirigente di

[91] Recante delega al Governo per la riforma fiscale.

[92] Recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

[93] Recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

livello generale, un dirigente di livello non generale e dieci unità di personale non dirigenziale, destinato alla segreteria tecnica istituita presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri a supporto delle attività di determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard. Per le predette finalità è stata autorizzata la spesa di 1.149.000 euro annui a decorrere dal 2023.

Successivamente, l'articolo 16 del decreto-legge n. 202 del 2024 ha previsto la prosecuzione delle attività istruttorie presso il medesimo Dipartimento, avvalendosi del contingente e delle risorse già stanziate. Tale disciplina è stata da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2026 dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 200 del 2025.

Le funzioni di cui al presente comma sono svolte in raccordo con le amministrazioni competenti e con la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* (comma 5).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti									
Istituzione di un ufficio dirigenziale di livello non generale, con incremento della dotazione organica di un posto di dirigente di seconda fascia nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, finalizzato al supporto alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) (comma 4)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Istituzione di un ufficio dirigenziale di livello non generale, con incremento della dotazione organica di un posto di dirigente di seconda fascia nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, finalizzato al supporto alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) - effetti riflessi (comma 4)				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

La relazione tecnica, ribadito il contenuto delle norme, afferma che le disposizioni di cui al comma 1 non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; che dalle disposizioni di cui al comma 2 non derivano effetti finanziari; che, in relazione al comma 3, la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* operi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in raccordo con le amministrazioni di settore e si avvalga della collaborazione di Sogei S.p.A.

Con riferimento al comma 4, la relazione tecnica riferisce che gli oneri derivanti dall'assunzione del dirigente di seconda fascia, ivi prevista, sono stati quantificati sulla base della vigente retribuzione *pro capite* illustrata nel dettaglio nel seguente prospetto:

MEF	Stipendio CCNL 22-24 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato lordo dipendente	Oneri riflessi 38,18% (32,70% amministrazione di risultato)	Retribuzione pensionabile lordo stato	aumento contrattuale CCNL 2025-2027 5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - ONI RIFL. CONTR. 0,40% CCNL 2025-2027	INCREMENTO CONTRATTUALE CCNL 2028-2030 PARI AL 5,84%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - ONI RIFL. CONTR. 5,40% CCNL 2025-2027 E INCR. CONTR. 6,00% CCNL 2028-2030	ONERE PER L'ANNO 2027	ONERE A DECORRERE DALL'ANNO 2028
Dirigente II fascia	50.805,77	14.515,11	32.434,89	24.761,14	45.388,52	167.025,43	9.019,37	176.044,80	10.386,64	186.431,44	**176.044,80**	**186.431,44**

La relazione tecnica chiarisce inoltre che, ai sensi del comma 5, il contingente di personale di cui all'articolo 1, comma 800, della legge n. 197 del 2022 svolgerà, fino al 31 dicembre 2027, funzioni di supporto all'attività istruttoria per la definizione e l'aggiornamento dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*, nonché alle attività di monitoraggio e verifica dell'erogazione dei medesimi livelli essenziali delle prestazioni. Tali funzioni istruttorie vengono espressamente riferite anche alle procedure concernenti i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 1, commi da 699 a 714, della legge n. 199 del 2025, nonché alle attività di monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 68 del 2011. Le predette funzioni sono svolte in raccordo con le Amministrazioni competenti e con la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* (CTFS), istituita dall'articolo 1, comma 29, della legge n. 208 del 2015.

La relazione tecnica afferma sul punto che allo svolgimento di tali attività si provvederà nei limiti delle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 800, quinto periodo, della legge n. 197 del 2022.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che le norme intervengono sulla disciplina delle attività di supporto tecnico e metodologico alla determinazione e all'aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP). In particolare:*

- *prevedono che le amministrazioni di settore si avvalgano della Commissione tecnica per i fabbisogni* standard *(CTFS) fin dall'avvio dei procedimenti di determinazione o aggiornamento dei LEP,*

affidandole la formulazione delle relative ipotesi tecniche e metodologiche (comma 1);

- *individuano i contenuti delle predette ipotesi, comprendenti la ricognizione delle prestazioni da garantire, l'individuazione degli indicatori e degli standard di riferimento, la definizione delle metodologie di stima dei costi e dei fabbisogni* standard *e la verifica delle basi informative necessarie (comma 2);*
- *prevedono che la Commissione operi in raccordo con le amministrazioni competenti e con il Ministero dell'economia e delle finanze, potendo avvalersi del supporto tecnico e specialistico di Sogei e della collaborazione di enti e organismi pubblici (comma 3);*
- *istituiscono presso la Ragioneria generale dello Stato un ufficio dirigenziale di livello non generale a supporto della Commissione, autorizzando a tal fine il reclutamento di un dirigente di seconda fascia e una spesa di 176.045 euro per il 2027 e di 186.432 euro annui a decorrere dal 2028 (comma 4);*
- *prevedono che, fino al 31 dicembre 2027, il contingente di personale di cui all'articolo 1, comma 800, della legge di bilancio per il 2023 svolga, ferme restando le funzioni già attribuitegli, attività di supporto istruttorio alla determinazione e all'aggiornamento dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, nonché al monitoraggio e alla verifica della loro erogazione, in raccordo con le amministrazioni competenti e con la CTFS (comma 5).*

Al riguardo, con riferimento ai commi da 1 a 3, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'invarianza finanziaria delle disposizioni, considerato che queste, pur ampliando e precisando i compiti attribuiti alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard*, intervengono sulla disciplina delle attività istruttorie e metodologiche già previste a legislazione vigente, propedeutiche alla determinazione dei LEP.*

Con riferimento al comma 3, si rileva altresì che la relazione tecnica non fornisce elementi in merito al supporto tecnico e specialistico di Sogei, già operante a legislazione vigente nell'ambito delle attività della Commissione tecnica per i fabbisogni standard*, limitandosi ad affermare che la Commissione opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in raccordo con le amministrazioni di settore. In proposito, appare pertanto opportuno acquisire chiarimenti.*

Con riferimento al comma 4, si osserva che la quantificazione risulta verificabile alla luce dei dati riportati nella relazione tecnica.

Ciò stante, non si formulano osservazioni.

Infine, con riferimento al comma 5, andrebbe confermato che le risorse stanziate dall'articolo 1, comma 800, quinto periodo, della legge n. 197 del 2022, pari a 1.149.000 euro annui a decorrere dal 2023, siano sufficienti ad assicurare anche nell'anno 2027 lo svolgimento delle attività attribuite al

contingente di personale, comprese quelle ulteriori previste dalla disposizione in esame, senza pregiudicare l'esercizio delle funzioni già previste a legislazione vigente.

Articolo 133
(Disposizioni in materia di monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni)

Le norme prevedono che i Ministeri competenti per materia assicurino il monitoraggio dei livelli di servizio e degli obiettivi di servizio inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione.

Le predette attività di monitoraggio sono svolte sulla base delle indicazioni metodologiche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard[94] (comma 1).

Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali rendono disponibili i dati e le informazioni necessari allo svolgimento delle attività di monitoraggio.

Le modalità tecniche e operative per la trasmissione, la condivisione e l'interoperabilità dei dati e dei sistemi informativi interessati, nonché il coordinamento con i sistemi di monitoraggio, valutazione, controllo e rendicontazione previsti dalla normativa vigente e con quelli disciplinati dall'articolo 1, comma 702, della legge n. 199 del 2025, dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e dall'articolo 1, comma 496, lettera *a)*, della legge n. 213 del 2023 e dalle relative disposizioni attuative, sono definiti con decreto del Ministro competente per materia[95], tenendo conto prioritariamente delle informazioni, dei dati e degli indicatori già disponibili presso le amministrazioni pubbliche e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, sicurezza informatica, interoperabilità e riuso (comma 2).

Le presenti disposizioni si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti speciali e norme di attuazione[96].

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e con riferimento al comma 1, specifica che la misura non comporta nuovi o maggiori oneri per

[94] Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

[95] Adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

[96] Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009.

la finanza pubblica, in quanto disciplina lo svolgimento delle attività di monitoraggio da parte delle amministrazioni competenti ferme le rispettive funzioni istituzionali. Nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono esclusi anche in riferimento al comma 2, in quanto lo stesso prevede espressamente la valorizzazione prioritaria delle informazioni, dei dati e degli indicatori già disponibili presso le amministrazioni pubbliche e il coordinamento con i sistemi di monitoraggio già disciplinati dalla normativa vigente, senza prevedere l'istituzione di nuovi sistemi informativi o nuovi adempimenti finanziariamente onerosi. Le amministrazioni interessate provvederanno, pertanto, alle attività previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame affidano ai Ministeri competenti per materia il monitoraggio dei livelli e degli obiettivi di servizio inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Il monitoraggio è svolto sulla base delle indicazioni metodologiche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS), di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (comma 1). Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali sono tenuti a rendere disponibili i dati necessari. È rinviata a singoli decreti ministeriali la definizione delle modalità tecniche e operative per la trasmissione, la condivisione e l'interoperabilità dei dati e dei sistemi informativi, nonché il coordinamento con i sistemi di monitoraggio già previsti dalla normativa vigente (comma 2).*

La relazione tecnica afferma che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri. Secondo la relazione, infatti, il monitoraggio è svolto, ferme le funzioni istituzionali delle amministrazioni competenti, valorizzando prioritariamente i dati e gli indicatori già disponibili senza istituire nuovi sistemi informativi né nuovi adempimenti finanziariamente onerosi. Le amministrazioni provvederanno quindi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In proposito, appare opportuno acquisire elementi di informazione volti a confermare la sostenibilità di tali attività nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 134
(Misure correttive e poteri sostitutivi)

Le norme prevedono che, sulla base del monitoraggio dei livelli e degli obiettivi di servizio inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 133 del presente provvedimento (*cfr. supra*) o al verificarsi di criticità idonee a compromettere l'effettiva erogazione degli stessi, il

Ministero competente per materia avvii un confronto con l'amministrazione interessata finalizzato all'individuazione delle cause dello scostamento e delle misure necessarie al relativo superamento e assegna un termine per la presentazione di un cronoprogramma e per l'adozione delle necessarie misure correttive.

Il suddetto cronoprogramma individua: le cause dello scostamento e gli interventi organizzativi, amministrativi e finanziari necessari al suo superamento; le misure da adottare, i soggetti responsabili della loro attuazione e i relativi termini; gli obiettivi intermedi e finali, individuati mediante indicatori verificabili; le modalità e la periodicità della verifica dello stato di attuazione e dei risultati conseguiti (comma 1).

Il Ministero competente per materia verifica periodicamente l'attuazione del cronoprogramma. In caso di attuazione parziale o di insufficiente conseguimento degli obiettivi, il Ministero individua, d'intesa con l'amministrazione interessata, gli ulteriori interventi necessari e i relativi termini (comma 2).

Qualora il cronoprogramma non sia presentato o attuato ovvero i livelli essenziali delle prestazioni non siano conseguiti in modo persistente, il Ministro competente per materia, previa diffida ad adempiere, promuove[97] l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

L'attivazione è informata ai principi di leale collaborazione, proporzionalità e temporaneità ed è limitata a quanto necessario per assicurare l'effettiva erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni (comma 3).

I poteri sostitutivi sono esercitati secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, anche mediante la nomina di un apposito commissario, limitatamente agli atti e alle attività strettamente necessari a garantire l'effettiva erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni (comma 4)[98].

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e specifica che le attività previste dal presente articolo saranno svolte nell'ambito delle funzioni istituzionali e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

[97] Ricorrendone i presupposti costituzionali e nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

[98] Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 498 a 501, della legge n. 213 del 2023 (comma 5).

***<u>In merito ai profili di quantificazione</u>**, si rileva preliminarmente che le norme in esame disciplinano un procedimento in più fasi per i casi in cui emergano criticità idonee a compromettere l'effettiva erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), anche sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 133 del presente provvedimento. In particolare, si prevede che:*

- *il Ministero competente per materia avvii un confronto con l'amministrazione interessata e assegna un termine per presentare un cronoprogramma e adottare misure correttive (comma 1);*
- *il Ministero verifichi periodicamente l'attuazione del cronoprogramma e, se necessario, individui ulteriori interventi d'intesa con l'amministrazione (comma 2);*
- *se il cronoprogramma non viene presentato o attuato, o se il mancato conseguimento dei LEP persiste, il Ministro, previa diffida, promuova l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione (comma 3). Tali poteri sono esercitati secondo le modalità dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, anche mediante la nomina di un commissario (comma 4).*

La relazione tecnica afferma che le attività previste saranno svolte nell'ambito delle funzioni istituzionali e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si formulano osservazioni con riferimento alle attività di confronto, di diffida e di verifica attribuite ai Ministeri competenti (commi 1 e 2), che appaiono riconducibili alle funzioni istituzionali delle amministrazioni interessate.

Con riferimento all'esercizio dei poteri sostitutivi (commi 3 e 4), andrebbero acquisiti chiarimenti in merito agli eventuali oneri connessi alla nomina e all'attività del commissario, anche con riguardo ai compensi e alle strutture di supporto, nonché alle modalità con cui si intende farvi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come affermato dalla relazione tecnica.

Articolo 135, comma 1
(Rimodulazioni di spesa in conto capitale)

<u>Le norme</u> dispongono che, al fine di efficientare e migliorare la capacità di programmazione degli interventi relativi alle spese in conto capitale, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli anni 2027, 2028 e 2029 ed incrementate per gli anni 2030, 2031 e 2032, per gli importi

indicati, rispettivamente, negli allegati 5 e 6 annessi al presente provvedimento.

Le riduzioni complessive riportate dall'Allegato 5 ammontano a 1.627,1 milioni di euro per il 2027, a 1.237,9 milioni di euro per il 2028 e a 1.833,7 milioni di euro per il 2029; di queste, rispettivamente 1.246,4 milioni di euro, 1.008,9 milioni di euro e 1.348,4 milioni di euro si riferiscono a spese predeterminate per legge. Tali importi si riferiscono a dotazioni finanziarie, di competenza e di cassa, in conto capitale dei Ministeri. Si evidenzia che gran parte delle riduzioni previste per ciascuno degli anni del triennio 2027-2029 riguarda le dotazioni di spesa predeterminate per legge.

Si riporta di seguito una tabella di sintesi delle riduzioni delle dotazioni di spesa in conto capitale (Titolo II delle spese) per ciascun Ministero, secondo gli importi indicati nell'Allegato 5:

(euro)

	2027		2028		2029	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
Ministero dell'economia e delle finanze	706.819.072	*517.742.907*	587.399.105	*479.936.442*	635.881.872	*434.519.133*
Ministero delle imprese e del *made in Italy*	88.366.657	*78.408.738*	71.142.413	*58.555.353*	104.116.193	*68.680.988*
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	3.122.534		3.122.534		3.146.667	
Ministero della giustizia	16.633.129	*8.012.802*	13.229.280	*4.608.953*	30.380.094	*21.720.205*
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	8.688.452	*3.163.181*	5.626.624		11.585.526	*399.000*
Ministero dell'istruzione e del merito	11.527.759	*10.898.816*	9.148.959	*8.520.016*	22.563.564	*21.706.316*
Ministero dell'interno	181.105.178	*114.706.580*	150.065.429	*113.199.409*	255.268.987	*142.997.560*
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	72.257.579	*36.440.373*	18.677.765	*15.853.602*	131.142.570	*125.894.614*
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	307.540.378	*285.998.441*	233.082.210	*218.137.700*	365.105.757	*299.644.094*
Ministero dell'università e della ricerca	66.175.538	*66.114.891*	34.638.285	*34.577.638*	25.996.523	*25.910.000*
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	17.533.942	*13.567.226*	11.812.491	*11.651.992*	34.336.831	*31.234.886*
Ministero della cultura	114.564.510	*79.203.171*	99.559.330	*63.873.102*	141.078.713	*103.443.050*
Ministero della salute	558.804		347.588		450.611	
Ministero del turismo	32.207.065	*32.123.123*	48.439		72.613.066	*72.273.029*
TOTALE	1.627.100.597	*1.246.380.249*	1.237.900.452	*1.008.914.207*	1.833.666.974	*1.348.422.875*

Gli incrementi complessivi riportati dall'Allegato 6 ammontano a 1.560,1 milioni di euro per il 2030, a 1.180,7 milioni di euro per il 2031 e a 1.776,5 milioni di euro per il 2032; di questi, rispettivamente 1.179,2 milioni di euro, 951,7 milioni di euro e 1.291,2 milioni di euro si riferiscono a spese predeterminate per legge. Tali importi si riferiscono a dotazioni finanziarie, di competenza e di cassa, in conto capitale dei Ministeri. Si evidenzia che, analogamente a quanto osservato con riferimento alle riduzioni, gran parte degli incrementi previsti per ciascuno degli anni del triennio 2030-2032 riguarda le dotazioni di spesa predeterminate per legge.

Si riporta di seguito una tabella di sintesi degli incrementi delle dotazioni di spesa in conto capitale (Titolo II delle spese) per ciascun Ministero, secondo gli importi indicati nell'Allegato 6:

(euro)

	2030		2031		2032	
	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*	INCREMENTI	*di cui predeterminati per legge*
Ministero dell'economia e delle finanze	707.027.591	517.742.907	587.399.105	479.936.442	635.881.872	*434.519.133*
Ministero delle imprese e del *made in Italy*	21.185.669	11.227.750	13.961.425	1.374.365	46.935.205	*11.500.000*
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	3.122.534		3.122.534		3.146.667	
Ministero della giustizia	16.633.129	8.012.802	13.229.280	4.608.953	30.380.094	*21.720.205*
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	8.688.452	3.163.181	5.626.624		11.585.526	*399.000*
Ministero dell'istruzione e del merito	11.527.759	10.898.816	9.148.959	8.520.016	22.563.564	*21.706.316*
Ministero dell'interno	181.105.178	114.706.580	150.065.429	113.199.409	255.268.987	*142.997.560*
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	72.257.579	36.440.373	18.677.765	15.853.602	131.142.570	*125.894.614*
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	307.540.378	285.998.441	233.082.210	218.137.700	365.105.757	*299.644.094*
Ministero dell'università e della ricerca	66.175.538	66.114.891	34.638.285	34.577.638	25.996.523	*25.910.000*
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	17.533.942	13.567.226	11.812.491	11.651.992	34.336.831	*31.234.886*
Ministero della cultura	114.564.510	79.203.171	99.559.330	63.873.102	141.078.713	*103.443.050*
Ministero della salute	558.804		347.588		450.611	
Ministero del turismo	32.207.065	32.123.123	48.439		72.613.066	*72.273.029*
TOTALE	*1.560.128.128*	*1.179.199.261*	*1.180.719.464*	*951.733.219*	*1.776.485.986*	*1.291.241.887*

Si rileva altresì che, diversamente da quanto previsto dall'articolo 1, commi 715 e 716, della legge di bilancio per il 2026, gli importi complessivamente ascrivibili alle riduzioni delle dotazioni dei ministeri per il primo triennio (2027-2029) risultano superiori, di circa 181,3 milioni di euro, a quelli complessivamente riferibili ai corrispondenti incrementi per il secondo triennio (2030-2032).

Si riporta di seguito una tabella di sintesi delle riduzioni e degli incrementi delle dotazioni di spesa in conto capitale (Titolo II delle spese) complessivamente apportati ai Ministeri, secondo gli importi indicati negli Allegati 5 e 6:

(euro)

	TOTALE	*di cui predeterminati per legge*
TOTALE RIDUZIONI	**4.698.668.023**	*3.603.717.331*
TOTALE INCREMENTI	**4.517.333.578**	*3.422.174.367*
DIFFERENZA	**181.334.445**	*181.542.964*

Le norme stabiliscono inoltre che, fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge n. 196 del 2009, e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette variazioni contabili possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			**Fabbisogno**			**Indebitamento netto**		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Minori spese in conto capitale									

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Rimodulazione delle spese dei ministeri - conto capitale (comma 1)	1.627,1	1.237,9	1.833,7	333,5	865,7	1.025,3	333,5	865,7	1.025,3

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che le norme prevedono, al fine di migliorare la programmazione degli interventi in conto capitale, la riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa di parte capitale (Titolo II delle spese) dei Ministeri per il triennio 2027-2029 e il loro incremento per il triennio 2030-2032, secondo gli importi indicati, rispettivamente, negli Allegati 5 e 6 al presente disegno di legge.*

Le norme prevedono, inoltre, la facoltà di rimodulare le predette variazioni contabili, anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, fermo restando il conseguimento dei risparmi previsti e l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si rileva che dal confronto degli importi riportati negli Allegati 5 e 6 emerge che le riduzioni complessivamente previste per il triennio 2027-2029 risultano pari a circa 4.698,7 milioni di euro, a fronte di incrementi per circa 4.517,3 milioni di euro nel triennio 2030-2032, con una differenza di circa 181,3 milioni di euro. La differenza risulta sostanzialmente riconducibile al Ministero delle imprese e del made in Italy*, per il quale le riduzioni previste nel triennio 2027-2029, riferite a spese predeterminate per legge, eccedono i corrispondenti incrementi del triennio 2030-2032 per circa 181,5 milioni di euro, parzialmente compensati da un maggiore incremento, pari a circa 0,2 milioni di euro, riferito al Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito, considerato che il prospetto riepilogativo qualifica gli effetti della disposizione come rimodulazione delle spese dei Ministeri e che le riduzioni delle dotazioni finalizzate al concorso agli obiettivi di finanza pubblica sono disposte dal successivo comma 2, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alla natura e al trattamento finanziario della quota delle riduzioni non reintegrata nel triennio 2030-2032.*

Si prende atto, inoltre, della diversa entità degli effetti finanziari ascritti alla disposizione sui tre saldi, risultando quelli sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, tra loro coincidenti, inferiori a quelli sul saldo netto da finanziare. Si rileva tuttavia che la relazione tecnica non fornisce specifici elementi in merito ai criteri adottati per la stima dei predetti effetti, né allo stato di avanzamento degli interventi interessati e all'impatto atteso

delle riprogrammazioni sui relativi cronoprogrammi. Ciò stante, tenuto conto che le misure in esame si aggiungono alle riprogrammazioni già disposte dalle precedenti leggi di bilancio e a quelle eventualmente effettuate a legislazione vigente, andrebbero acquisiti elementi di informazione idonei a confermare che i differimenti complessivamente previsti siano compatibili con i cronoprogrammi di realizzazione degli interventi interessati.

Si rileva, inoltre, che la facoltà attribuita al Ministro dell'economia e delle finanze di rimodulare, con proprio decreto, su proposta dei Ministri competenti, anche tra programmi diversi, le variazioni delle dotazioni finanziarie previste dalla disposizione introduce una forma di flessibilità amministrativa ulteriore rispetto a quelle ordinariamente previste dall'articolo 33 della legge n. 196 del 2009. Al riguardo, tenuto conto che tali rimodulazioni possono incidere sulla distribuzione delle risorse tra programmi approvata dal Parlamento, si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere la trasmissione dei relativi schemi di decreto alle Camere, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari.

Infine, considerato che circa il 76,7 per cento delle riduzioni previste per il triennio 2027-2029 riguarda stanziamenti predeterminati per legge, andrebbero acquisiti elementi di informazione volti a chiarire in quale misura tali riduzioni incidano su interventi già programmati o su obbligazioni giuridicamente perfezionate, nonché a confermare che le stesse siano compatibili con gli impegni già assunti dalle amministrazioni interessate.

Articolo 135, comma 2
(Riduzioni di spesa di parte corrente)

Le norme dispongono che, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2026, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'Allegato 7 annesso al presente disegno di legge sono ridotte, per gli anni 2027 e 2028 e a decorrere dall'anno 2029, degli importi ivi indicati.

Le riduzioni complessive riportate dall'Allegato 7 ammontano a 234,1 milioni di euro per il 2027, a 241,5 milioni di euro per il 2028 e a 264,8 milioni di euro a decorrere dal 2029; di queste, rispettivamente 98,5 milioni di euro, 108,7 milioni di euro e 124,6 milioni di euro si riferiscono a spese predeterminate per legge. Tali importi si riferiscono a dotazioni finanziarie, di competenza e di cassa, di parte corrente dei Ministeri. Si evidenzia che oltre il 40 per cento delle riduzioni previste per ciascuna annualità riguarda dotazioni di spesa predeterminate per legge.

Si riporta di seguito una tabella di sintesi delle riduzioni delle dotazioni di spesa di parte corrente (Titolo I delle spese) per ciascun Ministero, secondo gli importi indicati nell'Allegato 7:

(euro)

	2027		2028		a decorrere dal 2029	
	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*	RIDUZIONI	*di cui predeterminate per legge*
Ministero dell'economia e delle finanze	36.291.451	*5.985.115*	37.506.603	*6.003.190*	41.948.331	*6.103.390*
Ministero delle imprese e del *made in Italy*	2.124.476	*909.440*	2.615.757	*1.341.443*	3.096.897	*1.464.551*
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	7.688.398	*2.719.775*	9.361.364	*4.117.040*	8.994.443	*4.115.961*
Ministero della giustizia	8.173.630	*995.527*	10.356.642	*1.173.932*	11.634.005	*1.133.501*
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	52.079.962	*44.623.792*	51.840.498	*43.976.564*	45.548.649	*37.530.117*
Ministero dell'istruzione e del merito	6.460.277	*2.062.710*	8.252.800	*3.962.710*	25.846.928	*21.498.353*
Ministero dell'interno	27.713.287	*933.903*	32.132.416	*999.285*	36.238.828	*1.395.753*
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	24.044.180	*1.692.188*	11.218.803	*1.820.404*	9.124.632	*1.938.461*
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	29.617.168	*18.501.066*	30.199.717	*18.728.438*	35.756.002	*22.974.805*
Ministero dell'università e della ricerca	15.892.985	*8.946.018*	16.620.703	*9.692.096*	16.828.145	*9.893.588*
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	2.485.373	*309.705*	3.056.316	*386.863*	3.123.616	*386.863*
Ministero della cultura	7.321.085	*3.348.572*	7.858.284	*3.288.192*	8.080.081	*3.302.167*
Ministero della salute	11.967.303	*7.344.923*	17.565.652	*12.433.545*	15.009.796	*11.438.923*
Ministero del turismo	2.244.321	*166.870*	2.948.000	*815.245*	3.551.863	*1.415.245*
TOTALE	234.103.896	*98.539.604*	241.533.555	*108.738.947*	264.782.216	*124.591.678*

Le norme prevedono inoltre che, fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge n. 196 del 2009, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette riduzioni possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Per le medesime finalità, la Presidenza del Consiglio dei ministri versa all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			**Fabbisogno**			**Indebitamento netto**		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori entrate extratributarie									

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Concorso della Presidenza del Consiglio dei ministri alla revisione dei programmi di spesa per il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica (comma 2)	60,0	60,0	60,0						
Minori spese correnti									
Riduzione delle spese dei ministeri - spesa corrente (comma 2)	234,1	241,5	264,8	234,1	241,5	264,8	234,1	241,5	264,8
Concorso della Presidenza del Consiglio dei ministri alla revisione dei programmi di spesa per il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica (comma 2)				60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che le norme prevedono, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2026, la riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa di parte corrente (Titolo I della spesa) dei Ministeri per gli anni 2027 e 2028 e a decorrere dall'anno 2029, secondo gli importi indicati nell'Allegato 7 al presente disegno di legge, di cui oltre il 40 per cento per ciascuna annualità riguarda dotazioni di spesa predeterminate per legge.*

Le riduzioni complessive riportate dall'Allegato 7 ammontano a 234,1 milioni di euro per il 2027, a 241,5 milioni di euro per il 2028 e a 264,8 milioni di euro a decorrere dal 2029; di queste, rispettivamente 98,5 milioni di euro, 108,7 milioni di euro e 124,6 milioni di euro si riferiscono a spese predeterminate per legge.

Le norme prevedono, inoltre, la facoltà di rimodulare le predette variazioni contabili, anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, fermo restando il conseguimento dei risparmi previsti e l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Esse prevedono, infine, che, per le medesime finalità, la Presidenza del Consiglio dei ministri versa all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Al riguardo, considerato che la relazione tecnica non fornisce elementi in merito alla natura delle spese interessate dalle riduzioni, andrebbero acquisiti dati e informazioni idonei a confermare l'effettiva conseguibilità dei risparmi previsti, tenuto conto delle tipologie di spesa coinvolte, dei relativi margini di comprimibilità e dell'esigenza di assicurare lo svolgimento delle attività previste a legislazione vigente.

*Inoltre, analogamente a quanto osservato per il comma 1 (*cfr. supra*), si rileva che la facoltà attribuita al Ministro dell'economia e delle finanze di rimodulare, con proprio decreto, su proposta dei Ministri competenti, anche tra programmi diversi, le variazioni delle dotazioni finanziarie previste dalla disposizione introduce una forma di flessibilità amministrativa ulteriore rispetto a quelle ordinariamente previste dall'articolo 33 della legge n. 196 del 2009. Ciò stante, tenuto conto che tali rimodulazioni possono incidere sulla distribuzione delle risorse tra programmi approvata dal Parlamento, si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere la trasmissione dei relativi schemi di decreto alle Camere, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari.*

Articolo 135, commi 3 e 4
(Ulteriori misure di concorso al miglioramento dei saldi di finanza pubblica)

Le norme dispongono il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2027, di 30 milioni di euro a valere sulle somme giacenti nella contabilità speciale di tesoreria unica intestata a ENIT – Agenzia nazionale del turismo, per restare acquisiti all'erario (comma 3).

Si ricorda che l'articolo 25 del decreto-legge n. 44 del 2023 ha previsto la costituzione di ENIT S.p.A., società *in house* operante nel settore della promozione turistica nazionale, e la contestuale soppressione dell'ente pubblico ENIT – Agenzia nazionale del turismo, disponendo il trasferimento al Ministero del turismo dei rapporti attivi e passivi e delle risorse finanziarie e strumentali dell'ente soppresso. La società è stata costituita il 5 marzo 2024. Il comma 3 in esame interviene sulle disponibilità ancora giacenti nella contabilità speciale di tesoreria intestata al precedente ente pubblico.

Le norme dispongono inoltre la riduzione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera *a)*, del decreto-legge n. 48 del 2023, tenuto conto degli esiti del monitoraggio dei relativi oneri. Conseguentemente, è rideterminato l'importo di cui all'alinea dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023 (comma 4).

Si ricorda che l'articolo 13, comma 8, lettera *a)*, del decreto-legge n. 48 del 2023 reca l'autorizzazione di spesa destinata al finanziamento del beneficio economico dell'Assegno di inclusione. Tale autorizzazione di spesa è stata

oggetto di successive rideterminazioni, da ultimo con l'articolo 1, comma 160, della legge di bilancio per il 2026, che ne ha disposto l'incremento in relazione alle modifiche della disciplina del beneficio. Il comma 4 in esame ne prevede una riduzione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, sulla base degli esiti del monitoraggio dei relativi oneri.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori entrate extratributarie									
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato della liquidità giacente sulla contabilità speciale intestata a ENIT S.p.A. (comma 3)	30,0								
Minori spese correnti									
Riduzione delle risorse destinate all'erogazione dell'Assegno di inclusione, di cui all'art. 13, c. 8, lett. a), del D.L. 48/2023 (comma 4)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

La relazione tecnica descrive il contenuto delle norme e aggiunge, con riferimento al comma 4, che la riduzione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera *a)*, del decreto-legge n. 48 del 2023, operata a seguito dell'attività di monitoraggio relativa all'anno 2026 e alle conseguenti valutazioni prospettiche, si rende possibile, limitatamente all'importo indicato, senza compromissione del riconoscimento delle relative prestazioni e benefici come stabiliti dalla legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono:*

- *il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2027, di 30 milioni di euro a valere sulle somme giacenti nella contabilità speciale di tesoreria unica intestata a ENIT – Agenzia nazionale del turismo, per restare acquisiti all'erario (comma 3);*
- *la riduzione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera* a)*, del decreto-legge n. 48 del 2023, destinata all'erogazione del*

beneficio economico dell'Assegno di inclusione, tenuto conto degli esiti del monitoraggio dei relativi oneri (comma 4).

Con riferimento al comma 3, andrebbero acquisiti elementi di informazione in merito all'ammontare e all'effettiva disponibilità delle somme giacenti sulla contabilità speciale intestata a ENIT – Agenzia nazionale del turismo, al fine di confermare che il versamento di 30 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato possa essere effettuato senza pregiudicare l'adempimento di eventuali obbligazioni ancora gravanti sulle predette risorse.

Con riferimento al comma 4, nel prendere atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la possibilità di ridurre l'autorizzazione di spesa senza compromettere il riconoscimento delle prestazioni e dei benefici previsti dalla legislazione vigente, sarebbe utile acquisire elementi di informazione sugli andamenti della spesa rilevati nell'ambito del monitoraggio relativo al 2026 e sulle conseguenti valutazioni prospettiche, al fine di verificare la sotenibilità della riduzione di 100 milioni di euro annui prevista a decorrere dal 2027.

Articolo 135, commi da 5 a 7
(Modifiche alla disciplina del Fondo unico giustizia e dei conti delle procedure concorsuali)

Normativa vigente. L'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008 disciplina il Fondo unico giustizia, gestito da Equitalia Giustizia S.p.A., nel quale confluiscono, tra l'altro, somme e disponibilità finanziarie relative a procedimenti giudiziari e procedure concorsuali, queste ultime nell'ambito di apposite gestioni separate. La disciplina regola inoltre le modalità di gestione delle disponibilità liquide e demanda a disposizioni attuative la definizione dei relativi adempimenti.

L'articolo 131 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza disciplina invece il deposito delle somme riscosse dal curatore nell'ambito delle procedure di liquidazione giudiziale, prevedendone il versamento su conti correnti intestati alle procedure e regolando le modalità di prelievo, anche durante il periodo di intestazione dei conti al Fondo unico giustizia.

Le norme, novellando l'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008[99] e l'articolo 131 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza[100], intervengono sulla disciplina, rispettivamente, del Fondo unico giustizia (FUG) e della gestione delle disponibilità finanziarie delle procedure concorsuali. In particolare:

[99] Recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.
[100] Di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

- aggiornano i riferimenti normativi relativi alle somme destinate a confluire nelle gestioni separate del FUG, includendo anche quelle risultanti dalla ripartizione finale nell'ambito delle procedure di liquidazione giudiziale, ai sensi dell'articolo 232, comma 4, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza [comma 5, lettera *a)*];
- modificano la disciplina delle somme che confluiscono nelle gestioni separate del FUG, includendo espressamente le disponibilità giacenti sui conti correnti delle procedure di liquidazione giudiziale fino al riparto finale dell'attivo, ferme restando le esclusioni previste per le somme destinate all'esercizio dell'impresa. Prevedono inoltre che, su richiesta degli organi delle procedure, possano confluire nelle medesime gestioni separate anche le somme giacenti sui conti aperti nell'ambito degli altri strumenti di composizione della crisi [comma 5, lettera *b)*];
- estendono alle disponibilità liquide intestate al FUG diverse da quelle sequestrate le modalità di gestione finanziaria già previste per queste ultime, consistenti nel trasferimento delle somme presso operatori finanziari che assicurino tassi di interesse attivi coerenti con le migliori condizioni di mercato, nonché adeguati requisiti di solidità patrimoniale, affidabilità e qualità dei servizi [comma 5, lettera *c)*];
- demandano a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, l'adozione delle ulteriori disposizioni attuative, comprese la definizione dei requisiti degli operatori presso i quali sono aperti i conti correnti intestati alle procedure concorsuali e la determinazione dei termini entro i quali gli organi delle procedure devono valutare la necessità di adeguare i conti già aperti presso operatori privi dei predetti requisiti [comma 5, lettera *d)*];
- modificano la disciplina dei conti correnti delle procedure di liquidazione giudiziale, prevedendo che gli operatori presso i quali sono aperti debbano possedere i requisiti stabiliti dal predetto decreto ministeriale. Precisano inoltre che il prelievo delle somme avviene sulla base del mandato di pagamento del giudice delegato e, durante il periodo di intestazione del conto al FUG, secondo la disciplina di quest'ultimo [comma 6, lettere *a)* e *b)*].

Le norme estendono infine l'applicazione delle precedenti disposizioni anche ai conti correnti intestati alle procedure concorsuali già aperti alla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni (comma 7).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce che le disposizioni di cui al comma 5 intervengono sul decreto-legge n. 143 del 2008, recante la disciplina del Fondo unico giustizia (FUG), aggiungendo che le modifiche sono volte, in primo luogo, ad aggiornare e coordinare i riferimenti normativi contenuti nell'articolo 2 del citato decreto-legge con la disciplina recata dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, sostituendo o affiancando i richiami alla previgente normativa fallimentare, nonché al completamento e alla razionalizzazione della gestione del FUG in ambito civile, con particolare riguardo alle gestioni separate riferite alle procedure esecutive individuali e alle procedure concorsuali, nonché all'introduzione di strumenti digitali funzionali alla gestione, alla tracciabilità e al monitoraggio dei relativi flussi finanziari e procedimentali. La relazione tecnica aggiunge inoltre quanto segue.

Il comma 5, lettera *a)*, modifica l'articolo 2, comma 2, lettera c-*ter*), del decreto-legge n. 143 del 2008, già interessato dalle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, che hanno previsto, a decorrere dal 1° luglio 2020, la confluenza in apposite gestioni separate del FUG delle somme di denaro e dei proventi ivi individuati. La modifica integra il richiamo all'articolo 117 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con quello all'articolo 232, comma 4, del decreto legislativo n. 14 del 2019, relativo alle somme risultanti dalla ripartizione finale nell'ambito della liquidazione giudiziale.

Il comma 5, lettera *b)*, sostituisce la lettera *a)* del comma 2-*bis* del medesimo articolo 2, coordinando la disciplina recata dal regio decreto n. 267 del 1942 con gli articoli 211 e 131 del decreto legislativo n. 14 del 2019 ed eliminando il riferimento all'attivo «fallimentare», non più coerente con la terminologia del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. La nuova formulazione ricomprende espressamente nell'ambito applicativo della disposizione le disponibilità giacenti sui conti correnti delle procedure di cui all'articolo 131, comma 1, fino al riparto finale, ferme restando le esclusioni previste per le somme destinate all'esercizio dell'impresa. La medesima lettera introduce, inoltre, la lettera a-*bis*), prevedendo, su richiesta degli organi della procedura, la confluenza nelle apposite gestioni separate del FUG delle somme giacenti sui conti aperti nell'ambito degli altri strumenti di composizione della crisi.

Il comma 5, lettera *c)*, modifica il secondo periodo del comma 6-*bis*, sopprimendo il riferimento alle somme "sequestrate". Per effetto della modifica, Equitalia Giustizia Spa provvede al trasferimento delle disponibilità liquide intestate 'Fondo unico giustizia" su uno o più conti correnti presso operatori finanziari che assicurino un tasso di interesse attivo coerente con le migliori condizioni di mercato, nonché adeguati requisiti di solidità patrimoniale, affidabilità e qualità dei servizi. La disposizione estende, pertanto, alle risorse provenienti dalle procedure concorsuali o dalle

altre procedure disciplinate al comma 2-*bis* il modello di gestione già previsto per le disponibilità liquide sottoposte a sequestro, al fine di ottimizzare la remunerazione delle giacenze e rendere omogenee le modalità di gestione delle somme affluenti al Fondo, indipendentemente dalla procedura di provenienza.

Il comma 5, lettera *d)*, sostituisce il secondo periodo del comma 6-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, demandando a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, l'adozione delle ulteriori disposizioni attuative, ivi comprese la definizione dei requisiti soggettivi, patrimoniali, organizzativi e operativi degli intermediari presso i quali sono accesi i conti correnti intestati alle procedure di cui all'articolo 34, comma 1, del regio decreto n. 267 del 1942 e dell'articolo 131, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019, nonché la determinazione dei termini per la valutazione dell'adeguamento dei rapporti in essere ai predetti requisiti. Sono, altresì, soppressi i periodi dal terzo al settimo del medesimo comma. L'esclusione del concerto del Ministro dell'interno è coerente con l'ambito oggettivo dell'intervento, riferito alla gestione del FUG civile, rispetto alla quale tale Amministrazione non risulta direttamente coinvolta.

La relazione tecnica riferisce inoltre che il comma 6 modifica l'articolo 131 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, intervenendo sulla disciplina del deposito e del prelievo delle disponibilità liquide delle procedure di liquidazione giudiziale.

In particolare, al comma 6, lettera *a)*, viene subordinata la scelta dell'operatore presso il quale è acceso il conto corrente intestato alla procedura di liquidazione al possesso dei requisiti stabiliti con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 6-*ter*, del decreto-legge n. 143 del 2008, come modificato dal presente articolo. Resta ferma l'autonomia del curatore nella scelta dell'ufficio postale o della banca, nell'ambito degli operatori in possesso dei predetti requisiti. Secondo la relazione tecnica, la previsione assicura l'applicazione di criteri omogenei per l'individuazione degli operatori depositari delle disponibilità liquide delle procedure.

Il comma 6, lettera *b)*, modifica il comma 3 dell'articolo 131 del decreto legislativo n. 14 del 2019, sopprimendo il riferimento a Equitalia Giustizia S.p.A. ai fini del prelievo delle somme, ferma restando l'esecuzione del medesimo sulla base del mandato di pagamento del giudice delegato e secondo la disciplina del Fondo unico giustizia.

Il comma 7 estende l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6[101] ai conti correnti intestati alle procedure di cui all'articolo 34, comma 1, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 131, comma 1, del decreto

[101] In realtà, la relazione tecnica, presumibilmente per un mero refuso, fa riferimento ai commi 4 e 5.

legislativo n. 14 del 2019, già aperti alla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame, ricomprendendo nel nuovo assetto gestionale anche i rapporti in essere.

Sotto il profilo finanziario, la relazione tecnica afferma che i commi da 5 a 7[102] non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto diretti all'aggiornamento dei riferimenti normativi e al coordinamento della disciplina del FUG civile con il codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. Le attività di adeguamento gestionale, di digitalizzazione e di monitoraggio saranno assicurate dai soggetti competenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica aggiunge che l'intervento persegue l'omogeneità della gestione delle disponibilità liquide delle procedure esecutive, individuali e concorsuali, mediante la definizione di requisiti uniformi di solidità patrimoniale, affidabilità e capacità operativa degli intermediari depositari e l'estensione della nuova disciplina ai conti correnti già aperti alla data della sua entrata in vigore. La relazione tecnica conclude sul punto affermando che le misure sono finalizzate a rafforzare la tracciabilità dei flussi finanziari, la tutela delle somme depositate e l'efficienza nella gestione delle giacenze, consentendo di conseguire rendimenti finanziari in linea con le migliori condizioni offerte dal mercato, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, in misura pari al 50 per cento, al Ministero della giustizia, al netto degli interessi spettanti, rispettivamente, ai creditori e agli assegnatari.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che le norme, novellando l'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008 e l'articolo 131 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza[103], intervengono sulla disciplina, rispettivamente, del Fondo unico giustizia (FUG) e della gestione delle disponibilità finanziarie delle procedure concorsuali.*

Con riferimento alla disciplina del Fondo unico giustizia, oltre a interventi di coordinamento normativo, in particolare:

- *viene prevista la possibilità di far confluire nelle gestioni separate del FUG, su richiesta degli organi delle relative procedure, anche le somme giacenti sui conti correnti aperti nell'ambito di strumenti di composizione della crisi diversi dalla liquidazione giudiziale [comma 5, lettera* b*)];*
- *vengono estese alle disponibilità liquide intestate al FUG diverse da quelle sequestrate le modalità di gestione finanziaria già*

[102] In realtà, la relazione tecnica, presumibilmente per un mero refuso, fa riferimento ai commi da 4 a 6.

[103] Di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

previste per queste ultime, che contemplano il trasferimento delle somme presso operatori finanziari in grado di assicurare condizioni di remunerazione coerenti con quelle di mercato [comma 5, lettera c)*];*

- *viene demandata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze[104] la definizione delle disposizioni attuative, inclusi i requisiti degli operatori finanziari presso i quali sono aperti i conti correnti delle procedure e i termini per la valutazione dell'adeguamento dei rapporti esistenti [comma 5, lettera* d)*]*.

Le norme, inoltre, modificano la disciplina del deposito e del prelievo delle somme nelle procedure di liquidazione giudiziale, subordinando la scelta degli operatori finanziari al possesso dei predetti requisiti e coordinando le modalità di prelievo con la disciplina del FUG (comma 6).

Le norme, infine, estendono l'applicazione delle modifiche introdotte dai commi 5 e 6 anche ai conti correnti delle procedure concorsuali già aperti alla data della loro entrata in vigore (comma 7).

Al riguardo, non si formulano osservazioni, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la possibilità di provvedere alle attività di adeguamento gestionale, digitalizzazione e monitoraggio previste dalle disposizioni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e considerato che, pur essendo le misure finalizzate anche a conseguire maggiori rendimenti[105] delle giacenze, alle stesse non sono altresì ascritti effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 135, commi 8 e 9
(Disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato)

Le norme intervengono sulla disciplina del patrocinio a spese dello Stato recata dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia[106]. In particolare:

- prevedono che l'istanza di ammissione sia sottoscritta dall'interessato, a pena di inammissibilità, e che la firma sia autenticata dal difensore, consentendo il ricorso alle modalità di autenticazione previste dall'articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 2000 nei soli casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente [comma 8, lettera *a)*];

[104] Di concerto con il Ministro della giustizia.

[105] Tali rendimenti, al netto degli interessi spettanti ai creditori e agli assegnatari, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, nella misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia.

[106] Di cui al D.P.R. n. 115 del 2002.

- integrano il contenuto dell'istanza, richiedendo l'illustrazione delle ragioni poste a fondamento della pretesa o della difesa e dell'ammissibilità processuale della domanda [comma 8, lettera *b)*];
- introducono, tra i requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, la formazione mediante partecipazione attestata a corsi di aggiornamento altamente qualificati per specifiche materie [comma 8, lettera *c)*];
- precisano che il consiglio dell'ordine degli avvocati provvede sull'istanza entro dieci giorni e che l'ammissione, anticipata e provvisoria, presuppone la sussistenza dei requisiti reddituali e la non manifesta infondatezza delle pretese, la cui verifica comprende anche il rispetto dei termini processuali di ammissibilità [comma 8, lettera *d)*];
- prevedono l'istituzione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un tavolo tecnico, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per individuare misure di razionalizzazione della spesa per il patrocinio a carico dello Stato. Il tavolo è incaricato di individuare gli strumenti tecnici necessari all'introduzione dell'ISEE quale parametro di accesso al beneficio, alla semplificazione delle procedure, al rafforzamento dei controlli e della prevenzione degli abusi, nonché le eventuali modifiche normative necessarie. Ai partecipanti non spettano compensi, rimborsi o altri emolumenti e le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (comma 9).

 Si ricorda che il vigente articolo 76 del citato testo unico fa riferimento al reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, anziché all'ISEE.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica riferisce che il comma 8 apporta modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In particolare, essa aggiunge che:

- la lettera *a)* introduce disposizioni relative alle modalità di sottoscrizione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio limitando il rinvio all'autenticazione della sottoscrizione nelle forme del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle sole residuali ipotesi in cui la parte può difendersi personalmente;

- la lettera *b)* ha come obiettivo il rafforzamento del filtro di accesso al beneficio;
- la lettera *c)* introduce un ulteriore requisito per l'iscrizione nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato;
- la lettera *d)* ha lo scopo di rendere più chiaro sia l'articolazione del procedimento che il contenuto del vaglio operato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di ammissione o non ammissione al beneficio.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni di cui al comma 8 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione tecnica riporta, inoltre, che il comma 9 istituisce un tavolo tecnico per l'individuazione di misure volte a razionalizzare la spesa pubblica per il patrocinio a spese dello Stato. L'organismo è espressamente incaricato di individuare gli strumenti tecnici necessari a introdurre l'ISEE quale parametro per l'accesso al beneficio (in luogo di quello esclusivamente reddituale attualmente previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115), semplificare le relative procedure, assicurare controlli efficaci e rafforzare gli strumenti di prevenzione degli abusi, nonché individuare le eventuali modifiche normative a tali fini necessarie. All'istituzione del Tavolo si provvederà con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Dal punto di vista finanziario, la relazione tecnica precisa che si prevede espressamente che per la partecipazione al tavolo tecnico non spettino gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e che, conseguentemente, le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che le norme in esame intervengono sulla disciplina del patrocinio a spese dello Stato recata dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*[107]*, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, di un tavolo tecnico, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per individuare misure di razionalizzazione della spesa per il patrocinio a carico dello Stato. Il tavolo è incaricato di individuare gli strumenti tecnici necessari all'introduzione dell'ISEE quale parametro di accesso al beneficio, alla semplificazione delle procedure, al rafforzamento dei controlli e della prevenzione degli abusi, nonché le eventuali modifiche normative necessarie. Le norme precisano che ai partecipanti non spettano compensi, rimborsi o altri emolumenti e che le*

[107] Di cui al D.P.R. n. 115 del 2002.

amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Si ricorda che il vigente articolo 76 del citato testo unico fa riferimento al reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, anziché all'ISEE.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito all'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalle disposizioni in esame.

Articolo 136
(Disposizioni in materia di Piani di analisi e valutazione della spesa)

Normativa vigente. L'articolo 1, commi 747, 748 e 749, della legge n. 213 n. 199 del 2025, prevede tra l'altro, che, ai fini dell'adempimento della riforma in materia di monitoraggio e valutazione della spesa prevista dall'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029[108], e nelle more dell'adeguamento della legge n. 196 del 2009 alla riforma della *governance* economica europea, ciascun Ministero realizzi entro il 30 giugno 2026, nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa, la valutazione di una politica di propria competenza (comma 747).

Si prevede altresì che, per ciascuna area di spesa oggetto di analisi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle evidenze prodotte dalle attività di valutazione e delle informazioni fornite dai Ministri competenti, informi periodicamente il Consiglio dei ministri, anche al fine di valutare specifici interventi per il successivo disegno di legge di bilancio (comma 748).

Viene infine previsto che, per le attività previste dall'articolo in esame, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provveda al coordinamento e al monitoraggio delle attività, fornisca indicazioni metodologiche e assicuri il necessario supporto tecnico ai Ministeri (comma 749).

Alle predette norme non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le norme prevedono, anche per l'anno 2027, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 747, 748 e 749, della legge n. 199 del 2025, adottate per l'adempimento della riforma prevista dall'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

[108] L'obbligo di valutazione previsto per i Ministeri attua la linea di azione "Miglioramento dei sistemi di monitoraggio e gestione della spesa pubblica", prevista dalla citata appendice VI (Tavole di riferimento per le riforme e gli investimenti) del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, presentato alle Camere a settembre 2024 ed approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 21 gennaio 2025. La linea di azione prevede, in particolare, che ogni anno venga adottato un Piano di monitoraggio e valutazione della spesa, contenente proposte di intervento avanzate da ciascun Ministero a supporto della sostenibilità delle finanze pubbliche. In tale contesto, la norma in esame stabilisce che, nel primo anno di applicazione, ogni Ministero proceda alla valutazione di una propria politica pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 747, 748 e 749, della legge n. 199 del 2025, in materia di Piani di analisi e valutazione della spesa, adottate in attuazione della riforma prevista dall'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, si applichino anche per l'anno 2027.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che alle disposizioni oggetto di proroga non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e che le attività dalle stesse previste appaiono comunque riconducibili alle funzioni istituzionali delle amministrazioni interessate.

Articolo 137
(Rifinanziamento di fondi)

Le norme incrementano, di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, il Fondo per il potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 757, primo periodo, della legge n. 199 del 2025 (comma 1).

Si ricorda che all'articolo 1, comma 757, primo periodo, della legge n. 199 del 2025 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione di 98,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, destinato al potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato.

Novellando l'articolo 1, comma 785, della medesima legge, viene, altresì, rifinanziato, per l'anno 2027, di 1.900 milioni di euro, il Fondo destinato a far fronte agli effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed europei (comma 2).

A tal proposito si ricorda che l'articolo 1, comma 785, della legge n. 199 del 2025 ha istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 2.200 milioni di euro per l'anno 2026 destinato a far fronte agli effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed europei.

Sono, infine, determinati, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla legge in esame, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *d)*, della legge n. 196 del 2009, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 2027 (comma 3)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2027	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti									
Incremento del Fondo destinato al potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato, di cui all'art.1, c. 757, della L. 199/2025 (comma 1)	120,0	120,0		120,0	120,0		120,0	120,0	
Rifinanziamento del Fondo destinato a far fronte agli effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed europei, di cui all'art. 1, c. 785, della L. 199/2025 (comma 2)	1.900,0			1.900,0			1.900,0		
Incremento del Fondo speciale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente (Tabella A)	156,0	123,0	123,0	156,0	123,0	123,0	156,0	123,0	123,0
Minori spese in conto capitale									
Incremento del Fondo speciale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di conto capitale (Tabella B) (comma 3)	44,0	42,0	42,0	44,0	42,0	42,0	44,0	42,0	42,0

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che le norme in esame incrementano, di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, il Fondo per il potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 757, primo periodo, della legge n. 199 del 2025 (comma 1).*

Inoltre, mediante l'introduzione di una novella all'articolo 1, comma 785, della medesima legge, viene rifinanziato, per l'anno 2027, di 1.900 milioni di euro, il Fondo destinato a far fronte agli effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed europei (comma 2).

Sono, infine, determinati, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, gli importi da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel 2027, nelle misure

indicate nelle Tabelle A e B (rispettivamente per la parte corrente e in conto capitale) allegate al provvedimento in esame (comma 3).

Al riguardo, pur tenuto conto che gli oneri derivanti dalle disposizioni in esame sono configurati come limiti massimi di spesa, con riferimento al comma 1, andrebbero acquisiti elementi di informazione in merito all'ammontare complessivo delle risorse disponibili sul Fondo per il potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, considerato che la dotazione di 98,9 milioni di euro prevista per il 2028 dall'articolo 1, comma 757, della legge n. 199 del 2025 sembrerebbe essere stata integralmente definanziata nell'ambito della Sezione II della medesima legge.